



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Facoltà di
Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

**VIOLENZA CONTRO LE DONNE E GIUSTIZIA
RIPARATIVA: UN APPROCCIO FEMMINISTA PER
GUARDARE OLTRE L'ESISTENTE**

**Relatrice
Prof.ssa
Elena Mattevi**

**Laureanda:
Emma Traina**

Anno Accademico 2024/2025



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Facoltà di
Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

**VIOLENZA CONTRO LE DONNE E GIUSTIZIA
RIPARATIVA: UN APPROCCIO FEMMINISTA PER
GUARDARE OLTRE L'ESISTENTE**

**Relatrice
Prof.ssa
Elena Mattevi**

**Laureanda:
Emma Traina**

**Violenza contro le donne; Giustizia riparativa; Femminismo giuridico;
Mediazione; Violenza di genere**

Anno Accademico 2024/2025

Sommario

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1: PREMESSE, ANCHE TERMINOLOGICHE	7
1.1 <i>Violenza di genere o violenza contro le donne (basata sul genere)?</i>	7
1.2 <i>Vittima e survivor</i>	15
1.3 <i>Cosa si intende per ‘approccio femminista’</i>	16
1.4 <i>Il sistema giuridico e il femminismo.....</i>	19
1.4.1 Della storica oppressione da parte del sistema penale delle donne.....	21
1.4.2 I residui storici che aleggiano nelle odierne aule giudiziarie: alcuni stereotipi sulle donne che denunciano	26
1.4.3 Per prendere sul serio l’uguaglianza e la differenza: bilanciamenti	29
CAPITOLO 2: LA LEGISLAZIONE PENALE IN MATERIA DI VAW	33
2.1 <i>Il contesto italiano, ad ampie falcate</i>	33
2.1.1 Di alcuni luoghi della violenza: la famiglia.....	36
2.1.2 Di alcuni luoghi della violenza: lavoro e internet	39
2.1.3 Le linee di fondo dell’evoluzione normativa penale.....	42
2.1.4 Qualche riflessione sullo stato dell’arte.....	56
2.2 <i>Il contesto internazionale, ad ampie falcate</i>	60
2.2.1 L’adeguamento da parte dell’Italia alla Convenzione di Istanbul.....	65
2.2.2 L’aspetto della punizione nella Corte EDU	67
CAPITOLO 3: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA, ANCHE IN ITALIA.....	71
3.1 <i>Le antiche radici.....</i>	71
3.2 <i>La recente (ri)fioritura occidentale.....</i>	78
3.2.1 La crisi del modello di giustizia penale occidentale	79
3.2.2 Il rinnovato interesse per la persona offesa	84
3.3 <i>La giustizia riparativa in Italia.....</i>	90
3.3.1 Alcune scelte di fondo	93
3.3.2 Il decreto legislativo n. 150/2022 e i successivi interventi.....	96
SEZIONE 1: Di definizioni e principi della giustizia riparativa	97
SEZIONE 2: Dei partecipanti: la vittima, la persona indicata come autore dell’offesa, la figura del mediatore	100
SEZIONE 3: Dei programmi di giustizia riparativa e della loro valutazione in capo al giudice.....	106
SEZIONE 4: Del rapporto tra le varie fasi procedurali e la giustizia riparativa	109
SEZIONE 5: Dei centri di giustizia riparativa; un esempio locale.....	112
3.3.3 Per concludere	116
CAPITOLO 4: VAW E RESTORATIVE JUSTICE, QUALI RELAZIONI	119
4.1 <i>Di quali reati di VAW si intende parlare.....</i>	119
4.1.1 Maltrattamenti contro familiari e conviventi, art. 572 c.p.....	121
4.1.2 Atti persecutori, 612-bis c.p.....	126
4.1.3 Violenza sessuale, art. 609-bis c.p.	128
4.2 <i>Le posizioni internazionali sul tema</i>	131
4.2.1 Le ragioni di una chiusura	139

4.2.2 Le ragioni di una apertura	144
4.3 <i>Per concludere: cosa desiderare e immaginare in Italia?</i>	152
CONCLUSIONI	163
APPENDICE	171
BIBLIOGRAFIA.....	173

INTRODUZIONE

*“Benny, I say,
don’t worry. I also know the way
the old life haunts the new.”*
Mary Oliver

Scrivere di violenza non è facile. Richiede di tenere in considerazione sempre due lati: quello di chi la commette e quello di chi la subisce. La violenza, inoltre, può assumere una molteplicità di manifestazioni a seconda della modalità con cui è attuata e del luogo nella quale viene perpetrata; inserendosi sempre all'interno di un contesto "situazionale" può (e nella maggior parte dei casi lo fa) creare una ferita profonda anche nella comunità che gravita attorno ai soggetti sopramenzionati. Comunità che, proprio in relazione alla violenza commessa e alle persone coinvolte, può avere una composizione differente. Anche questo è un aspetto molto importante, considerato che gli effetti della violenza, come cerchi concentrici nell'acqua, colpiscono nella maniera più intensa la persona su cui sono "fisicamente" (anche nel caso in cui non sia violenza fisica) indirizzati ma poi si propagano su tutte le altre soggettività che vi hanno assistito ovvero che hanno legami con la vittima o con l'autore, o con entrambe.

Scrivere di violenza diventa più difficile nel momento in cui ci si riferisce a una forma di violenza che almeno in parte è collegata ad una presenza molto soffocante e radicata nelle società contemporanee: il patriarcato. Guardando alla definizione contenuta nel dizionario, si definisce come un «sistema in cui vige il ‘diritto paterno’, ossia il controllo esclusivo dell’autorità domestica, pubblica e politica da parte dei maschi più anziani del gruppo»¹; ciò comporta che i figli (maschi) entrino a far parte del gruppo di appartenenza del padre, prendendone il nome, i diritti, la potestà, che a loro volta trasmetteranno ai discendenti nella linea maschile². Affermarne tutt’oggi l’esistenza non è una forma di mistificazione ideologica e non è neppure un “errore giuridico”: le importanti riforme legislative avvenute nel secolo scorso, per esempio, hanno sicuramente eliminato una serie di terminologie ormai percepite come intollerabilmente desuete (ad esempio, “patria potestà”), hanno affermato il principio di parità fra coniugi, hanno eliminato alcune tipologie di reato obsolete (ad esempio, il cd. matrimonio riparatore o il delitto d’onore) ma ritenerne che abbiano portato a un parallelo cambiamento culturale e sociale è forse ingenuo, oltretutto sbagliato. E infatti, sono gli stessi studi sociologici, antropologici e di *gender studies* che parlano e dichiarano ancora oggi l’esistenza del patriarcato. Questo potrebbe essere definito come un insieme di pratiche e di strutture che, sia all’interno della famiglia sia all’interno di ogni dimensione sociale, istituiscono, in qualche modo riproducono e legittimano la dominazione del genere “più forte” (attualmente il maschile) su tutta la parte della società che, ragionando a sottrazione, non è maschia. Dall’altro capo della bilancia vi sono sicuramente le donne, ma ridurre la distinzione fra i generi

¹ TRECCANI, Enciclopedia online, <https://www.treccani.it/enciclopedia/patriarcato/>.

² TRECCANI, Enciclopedia online, <https://www.treccani.it/vocabolario/patriarcato/>.

appiattendola alla sola appartenenza biologica a un determinato sesso, è discriminatorio e, a sua stessa volta, una forma di violenza. Quindi a loro fianco vanno nominate tutte le persone appartenenti ai “generi non conformi” o che abbiano un orientamento sessuale differente rispetto a quello eterosessuale (considerata la “norma”) e che rientrano nella comunità LGBTQIA+.

All'interno degli studi sociologici, ma anche all'interno dei movimenti femministi e transfemministi italiani e internazionali (ai quali va il merito di offrire grande impulso alle riflessioni in materia), il nome che si ritiene attualmente preferibile per indicare la violenza commessa a danno dei generi “oppressi” è quello proprio di ‘violenza patriarcale’ (di genere). Questa denominazione, infatti, consente di spostare l'accento da coloro che subiscono la violenza alle matrici, in primo luogo storiche-culturali, che muovono colui che la attua. La violenza che è mossa nei confronti di una persona in ragione del suo genere di appartenenza (compreso il non appartenere a nessun genere) mira al ripristino del potere maschile – inteso in senso stereotipato e binario e in sé stesso tossico, poiché sessista – di dominio su ciò che lo circonda; tale impulso si presenta in maniera più forte e totale nel momento in cui il soggetto su cui si manifesta sfugge al suo controllo o vi si ribella. È la crepa o la rottura all'interno del modello maschile-patriarcale che può essere considerata causa dell'espressione di tale violenza.

Un altro motivo per il quale sarebbe preferibile adottare questo termine riguarda il fatto che ‘violenza patriarcale’, lasciando “aperto” il campo di chi commette e di chi subisce la violenza, consente di non trascurare le vastissime manifestazioni che assume questa tipologia di violenza: il modello sociale patriarcale, infatti, ci influenza come persone a prescindere dal genere assegnatoci alla nascita, mediante il quale veniamo socializzate, e dal genere e/o orientamento sessuale con cui, nel corso della vita, ci identifichiamo. Credere che la ‘violenza patriarcale’ sia solo una questione di violenza maschile contro le donne è errato e parziale. «L'attenzione femminista al fenomeno della violenza patriarcale contro le donne dovrebbe rimanere un tema importante. Tuttavia, enfatizzare la violenza maschile contro le donne in modo tale da implicare che sia più spaventosa di ogni altra forma di violenza patriarcale non promuove gli interessi del movimento femminista. Mette in ombra il fatto che molta violenza patriarcale [ad esempio] è esercitata nei confronti dei bambini da donne e uomini sessisti»³. La violenza patriarcale può travalicare i binari ruoli di genere finendo per poter essere commessa e subita all'interno di dinamiche, domestiche o meno, che vedono dal lato attivo anche le donne, oppure in dinamiche di coppie omoaffettive o queer. Dipingere le donne sempre e solo in veste di vittime può continuare a corroborare una serie di stereotipi, alla fine, sessisti «che suggeriscono che gli uomini sono violenti e le donne no, che gli uomini sono gli aggressori e le donne le vittime»⁴; inoltre finisce per tenere nascosto il fatto che

³ B. HOOKS, *Il femminismo è per tutti*, Napoli, Tamu edizioni, 2021, 66. L'utilizzo della parola “sessisti” a fine della frase non è casuale, ma si basa sulla definizione di femminismo che l'Autrice, richiamandosi a quella contenuta nel libro *Feminist Theory: From Margin to Center*, fornisce: «è un movimento che mira a mettere fine al sessismo, allo sfruttamento sessuale e all'oppressione». È particolarmente cara all'Autrice in quanto, affermando che il problema è il sessismo, va al cuore del problema senza direttamente implicare che gli uomini siano il nemico.

⁴ *Ivi*, 67.

anche le donne accettano e perpetuano l'idea che un soggetto o un gruppo dominante mantenga il potere sulle persone dominate attraverso l'uso della forza; oscura il fatto che anche le donne possono assumere un ruolo di autorità violenta o possono agire con forza nei confronti di persone con minore "potere" (per ragioni, ad esempio, economiche o etniche)⁵. Il fatto che, a livello statistico, «le donne non commettano atti violenti con la stessa frequenza degli uomini non confuta la realtà della violenza femminile»⁶. Tutto ciò accade perché, come detto prima, viviamo all'interno di una società patriarcale che fa della diffusione della cultura della dominazione e del controllo un modo per sopravvivere. «In una cultura della dominazione tutti sono educati a considerare la violenza uno strumento accettabile di controllo sociale. I soggetti dominanti mantengono il potere con la minaccia (messa in atto o meno) di ricorrere a una punizione severa, fisica o psicologica, ogni volta che le strutture in vigore sono minacciate»⁷. E per questo, in mancanza dell'adozione di una prospettiva femminista che richiami fortemente la fine di qualsiasi forma di violenza (*in nuce* patriarcale), il discorso non sarà mai completo⁸.

Fermo tutto ciò, la trattazione che segue è di carattere giuridico e questo impone alle riflessioni soprascritte di imboccare una diversa direzione. In primo luogo, bisogna constatare l'assenza, all'interno di scritti di dottrina giuridica, testi internazionali, norme legislative interne dell'espressione 'violenza patriarcale'. Anzi, come si avrà modo di constatare, questi sono ricchi di una (altra) terminologia molto variegata, che raramente è omogena. Questo rappresenta sicuramente un fattore di complessità nello studio della materia, poiché genera una sorta di "confusione terminologica" all'interno della quale parole diverse possono assumere il medesimo senso e viceversa.

Per queste ragioni, prendere una posizione "terminologica", all'interno del dibattito giuridico non è facile. Inoltre, l'ampiezza del dibattito (anche in senso "temporale") è indice del fatto che la questione non è di veloce risoluzione. Non si pretenderà, all'interno di un contributo limitato e denso di argomenti, di trovare una soluzione di sintesi definitiva. Al contrario, il modo di riferirsi al fenomeno, che si sceglierà all'interno del primo capitolo, è influenzato da due fattori "pratici", che trovano giustificazione nella realtà corrente, la quale si auspica possa sempre mutare (in meglio). Il primo fattore è la scelta lessicale utilizzata nei testi normativi e non presi in considerazione di volta in volta, a cui ci si adatterà; il secondo fattore è la presa di consapevolezza di un'impostazione/lente di analisi binaria con la quale si indaga e si raccolgono dati sul fenomeno. Rispetto a questo si dà una spiegazione.

Pur consapevole che i risultati statistici, i dati, sono degli indicatori importanti per fornire una rappresentazione della realtà, è anche vero che, a seconda della metodologia usata nel raccoglierli, si dà forma a una (fra le

⁵ Cfr. B. HOOKS, *op. cit.*, 67

⁶ *Ivi*, 67.

⁷ *Ivi*, 68.

⁸ *Ivi*, 67. L'Autrice chiarisce: «Nell'incessante battaglia femminista per porre fine alla violenza contro le donne è essenziale che questa lotta sia vista come parte di un movimento complessivo per porre fine alla violenza».

possibili) rappresentazione. In Italia, paese a cui il contributo si limita, la ricerca statistica ufficiale non si presenta molto sensibile alla identità di genere *non-binary* e nei dati riguardanti la commissione di reati per motivi legati al genere non si trovano specificazioni ulteriori se non la dicitura “uomo/donna”. Questo aspetto condiziona molto la percezione del fenomeno, poiché fa appiattire, nella sostanza, il discorso attorno alla ‘violenza di genere’ sulla ‘violenza (maschile) contro le donne’. Si vede come non tollerabile questa deriva, in quanto esclude chi non si identifichi in tale binarismo e invisibilizza altre sfumature che la violenza di genere può assumere. Si afferma (e l'affermazione sarà dimostrata nel primo capitolo): la violenza contro le donne basata sul genere è una delle forme di violenza di genere.

Poiché non si possiedono gli strumenti per “andare oltre” i dati offerti, si prende atto di ciò e ci si muove in due direzioni: la prima è presentare il fenomeno per come i dati sono raccolti; la seconda è dare conto del fatto che esistono delle realtà che compiono una ricerca statistica “di genere”. A proposito, può essere menzionato l'importantissimo lavoro di raccolta dati che “dal basso”, dal 2021, realizza il Movimento femminista e transfemminista “Non Una di Meno”. Nell’“Osservatorio nazionale femminicidi, lesbicidi, transicidi”, aggiornato l’8 di ogni mese, vengono monitorati tutti gli eventi che possono essere qualificati come “femminicidi, lesbicidi e trans*cidi” [N.d.R. qualifica data a livello mediatico, poiché, a livello giuridico e penale, è inesistente; si intende «l'uccisione di una persona per motivi riconducibili a relazioni di potere e violenza patriarcale di genere⁹】. Oltre ai numeri, vengono offerte informazioni rispetto alla «condizione personale e familiare delle vittime, sulle cause di morte e sull'uso di armi da fuoco, sull'interrelazione tra genere, età, nazionalità e salute, sulle condizioni di salute e benessere fisico e/o mentale delle persone uccise e delle persone colpevoli o presunte tali, riflettendo così anche sulla mancanza di sistemi di cura e assistenza adeguati»¹⁰. Questo contributo, pur fondamentale, non può colmare la lacuna di una raccolta istituzionale intera poco sensibile al genere ma può essere un esempio per/invito a compiere delle modifiche nell'indagine istituzionale che, per consentire un approccio veramente (trans)femminista al tema della violenza di genere, sarebbero necessarie.

A seguito di questa lunga digressione introduttiva non resta che illustrare il contenuto del contributo.

Dopo aver approfondito nel primo capitolo una serie di premesse - alcune già accennate nelle righe precedenti, altre che riguardano lo stesso titolo scelto (cosa si intende per ‘approccio femminista’?) - nel secondo, attraverso un'esposizione normativa in chiave diacronica e sincronica, si esporrà l'evoluzione normativa dei reati che, socialmente, vengono ricondotti al fenomeno della VAW (*violence against women*). L'analisi non si limita ad offrire una panoramica (principalmente penalistica) nazionale ma, proprio per le caratteristiche della materia, si offrirà un punto di vista internazionale. Adottando una lettura dell'esistente che coniuga la prospettiva giuridica a quella femminista

⁹ NON UNA DI MENO, (25 novembre 2021), Comunicato Vogliamo contarci viv3, <https://osservatorionazionale.nonunadimeno.net/comunicati/vogliamo-contarci-viv3/>.

¹⁰ *Ivi.*

– di cui si fornirà una spiegazione e una giustificazione nel primo capitolo – si cercheranno di individuare le linee che fanno da sfondo alle scelte normative e applicative adottate, cercando di metterne in luce le ombre e i limiti.

Nel terzo capitolo, si offrirà una lettura storico-evolutiva del modello penale occidentale. Guardando nello specifico all'ordinamento italiano, si dirà che è stato recentemente messo in discussione, nei suoi principi base, dall'avvento della giustizia riparativa. Si guarderà alla sua diffusione (avvenuta attraverso il d.lgs. n.150/2022) all'interno del contesto nazionale italiano – che fa da eco a quello internazionale – con uno sguardo, per quanto possibile, analitico e critico, non semplicistico. Il fine è dimostrare che la giustizia riparativa non è un fenomeno “nuovo” e non è neppure, all'interno della dottrina giuridica, un “fulmine a ciel sereno”. Ciò che si vuole indagare sono le sue radici: si dimostrerà che sono molto antiche e che, per lungo tempo, sono state sommerse da una concezione del reato, da una procedura di accertamento, da un modello di risposta che ha creato, nel tempo, grandi “dimenticanze”, problemi di “congestione” del sistema giuridico, forme di punizione insostenibili e inaccettabili *in primis* a livello umano.

L'oggetto della ricerca però si spinge oltre poiché, oltre ad affrontare singolarmente il tema della violenza contro le donne e quello della giustizia riparativa, nel quarto e ultimo capitolo tenterà di indagare la loro compatibilità. In altre parole, il quesito che si vuole porre è: è possibile rispondere alla commissione di reati che, spesso, sono indice di violenza contro le donne (e quindi espressione di una violenza dalla forte matrice culturale e sessista) con la giustizia riparativa? È desiderabile che ciò accada? Se sì, perché e come? Se no, quali sono i motivi di resistenza?

La ricerca sarà il più possibile attenta a una prospettiva corale: testi internazionali, report di associazioni che operano nel settore all'interno di differenti paesi, dottrina giuridica italiana, operatrici dei centri a supporto delle vittime (in Italia CAV),... Al fine di adottare uno sguardo che tenga conto della complessità dell'interrogativo (giustificata perché il tema della violenza contro le donne è complesso oltreché grave e serio) si terranno in altissima considerazione tutte queste voci e si proporrà una risposta finale, auspicabilmente femminista e giuridica.

CAPITOLO 1: PREMESSE, ANCHE TERMINOLOGICHE

Non si può pensare di costruire un castello sicuro e stabile, se non si dedica attenzione alle sue fondamenta. Pur avendo come argomento della trattazione un tema molto ampio, ricco, per certi sensi “nuovo” – che apre la porta a plurime riflessioni non solamente dentro il campo della teoria penale sostanziale, ma anche della storia e filosofia del diritto, della criminologia, del femminismo giuridico – si è pensato che fosse comunque doveroso soffermarsi su alcune premesse. Come studentessa che cerca di prendere sul serio la posizione (trans)femminista in ogni aspetto della vita, si è sentito necessario non dare nulla per scontato e, all’interno di dovuti limiti quantitativi ma anche qualitativi, si è cercato di argomentare alcune scelte. Il primo punto di partenza per offrire alcune delucidazioni è stato il titolo che si è deciso di dare alla trattazione; il secondo è stata la storia. Dal momento in cui si è capito che il primo capitolo non avrebbe avuto un profilo solo ed esclusivamente giuridico, si è sentito (ancora più) forte il bisogno di farsi accompagnare nello sviluppo del pensiero da numerose studiose: questo spiega il copioso ricorso a fonti e citazioni bibliografiche, nonostante il limitato numero di pagine. Queste premesse non pretendono di essere assolute e immodificabili: un approccio femminista è in primo luogo una pratica, anche di ragionamento, tesa alla libertà e all’autodeterminazione. Ci sarà sempre lo spazio, nell’evoluzione del pensiero, per fare nuove considerazioni, far emergere contraddizioni e modificare le stesse premesse qualora non fossero (più) adatte.

1.1 *Violenza di genere o violenza contro le donne (basata sul genere)?*

Incominciare un percorso di ricerca nell’ambito della cd. *gender-based violence* richiede, come primo passo, fermarsi. Fermarsi per riappropriarsi dello spazio¹¹ per riflettere su come nominare i fenomeni di cui si discuterà e motivare tali scelte.

L’esigenza di mettere ordine alle parole parte dalla presa di consapevolezza della grande frammentarietà del linguaggio definitorio usato in materia. La recente quanto ampia produzione normativa, accademica e mediatica, nazionale e internazionale, forse nell’urgenza di nominare, ha trascurato l’opportunità di un metodo e di una coordinazione terminologica.

¹¹ G. BONU, *Mappe del desiderio. Spazi safe e pratiche transfemministe di riappropriazione dell’urbano*, in C. BELINGARDI, F. CASTELLI, S. OLCUIRE (a cura di) *La libertà è una passeggiata. Donne e spazi urbani tra violenza strutturale e autodeterminazione*, 73-84. Roma, laph Italia, 2019. Concetto nato negli studi urbanistici femministi. L’autrice ripercorre il pensiero di alcune esponenti del movimento femminista che, denunciando la presunta oggettività e neutralità dello spazio urbano (cd. *men’s shaped city*), ne hanno riscritto il modello mettendo al centro i bisogni e i desideri delle donne. Delinea la progressiva e attuale riappropriazione femminista della città in termini di agibilità, salute, infrastrutture e servizi.

L'esito è che talune formule vengono (tutt'oggi) usate indistintamente, come se si equivalessero¹².

Discriminazione contro le donne, violenza nei confronti delle donne, violenza maschile contro le donne, violenza di genere, violenza di genere contro le donne, violenza domestica, maltrattamenti, violenza nelle relazioni affettive, femminicidio o femmuccidio¹³,...

Pur nella consapevolezza che ognuna di queste singole espressioni richiederebbe un'approfondita disamina, la stesura di questo elenco è a riprova della loro abbondanza.

Al fine di restringere il campo dei termini e, anziché soffermarsi sulle sole differenze, vedere se c'è, fra loro, qualcosa in comune, è interessante citare le soluzioni che i principali testi normativi internazionali hanno fornito per dare nome al fenomeno. Si procederà partendo dal contesto internazionale universale per arrivare a quello regionale.

Primo testo fondamentale adottato dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 è la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW). Questo testo, pur riconoscendo come forma di discriminazione contro le donne «ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali [...]»¹⁴, è tuttavia rimasto silente rispetto al fenomeno specifico della violenza nei confronti delle donne. Infatti, pur disciplinandosi fattispecie particolari di violenza discriminatorie (ad esempio, i matrimoni forzati o lo sfruttamento della prostituzione femminile), un filo rosso dell'intero documento è quello di non aver valorizzato la “diversità femminile” nella sua complessità ma aver invece concepito una forma di tutela secondo parametri maschili¹⁵. A colmare il *major gap* è intervenuta dapprima la Raccomandazione Generale n. 19 (1992) e

¹² Cfr. M. VIRGILIO, *Le violenze maschili contro le donne. Tra impunità e populismo penale punitivo*, in S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere. Temi e questioni*, Trento, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, n. 45, 2020, 124.

¹³ E. CORN, *Il reato di “femminicidio”*, Note da un'analisi comparata con paesi Latino-American, in S. SCARPONI (a cura di) *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Milano, Wolters Kluwer, 2016, 295 ss. Partendo dalla considerazione che il neologismo “femminicidio” è entrata nel linguaggio corrente principalmente attraverso i *mass media*, l'Autore ne ripercorre la storia etimologica, facendo riferimento sia al termine coniato e diffuso dalla antropologa messicana Marcela Lagarde (*femminicidio*) sia a quello della sociologa statunitense di origine sudafricana Diana E.H. Russel (*femicidio*).

¹⁴ UN General Assembly, *The Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW), 1979, art. 1.

¹⁵ A. LATINO, *Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul*, in *Studi sulla questione criminale*, 2019, (1-2), 167. L'Autrice riporta come emblematico, in tal senso, l'uso dell'espressione “on equal terms with men” e affini: partendo infatti dall'assunto che uomini e donne siano uguali, nella Convenzione non si dà lo spazio per delineare forme di tutela fondate sulla peculiarità e sulla diversità femminile, *in quanto tale*.

successivamente quella n. 35 (2017) redatte dal Comitato CEDAW¹⁶. Interessante notare come ci sia stata una modifica definitoria. Nelle Osservazioni generali della prima (n.19) si ricomprende, nella discriminazione contro le donne, la ‘violenza di genere’ quale forma di «violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Vi rientrano le azioni che procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà»¹⁷.

Nella successiva (n.35) si nomina il fenomeno diversamente. Come si scrive nel paragrafo 9, *gender-based violence against women* è indicato come un più preciso termine che rende esplicite le «gendered causes and impacts of violence» e «strengthens the understanding of this violence as social»¹⁸. Si aggiunge al paragrafo 14 che essa affligge le donne (incluse le ragazze) durante tutto il corso della loro vita, e assume multiple forme, inclusi atti o omissioni che provano o causano o sono suscettibili di causare o provocare la morte o danni fisici, sessuali, psicologici o economici alle donne, compresa la minaccia di questi atti, molestie, coercizioni o arbitraria privazione della libertà¹⁹.

Passando al secondo testo di fondamentale importanza vi è la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata l’11 maggio 2011 e conosciuta come Convenzione di Istanbul. Questa contiene importanti ridefinizioni sul tema che «non si presentano come originali ma risentono di quelle contenute nella CEDAW e nella Raccomandazione Generale n.19»²⁰ – con l’attenzione sul fatto che significanti diversi finiscono per assumere a livello normativo significati analoghi.

Ciò che però davvero rappresenta una novità, è l’introduzione, alla lett. c) della definizione normativa del concetto di genere. Quindi, si dovrebbero intendere per ‘violenza nei confronti delle donne’ tutti gli atti di violenza fondati sul genere (art. 3 lett. a), che sono diretti contro una donna in quanto tale (art. 3 lett. d) – ossia contro una donna in forza dei «ruoli, comportamenti, attività e

¹⁶ S. DE VIDO, *The Prohibition of Violence Against Women as Customary International Law? Remarks on the CEDAW General Recommendation No. 35*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2018, n. 2, 379. L’Autrice si interroga sull’effettiva natura di principio di *customary international law* del divieto di *gender-based violence against women* (GBVAW), alla luce dell’evoluzione normativa avutasi tramite le Raccomandazioni Generali n. 19 e 35 redatte dal Comitato CEDAW.

¹⁷ Cfr. CEDAW Committee, *General Recommendation No. 19*, par. 6.

¹⁸ Cfr. CEDAW Committee, *General Recommendation No. 35*, par. 9.

¹⁹ Cfr. CEDAW Committee, *General Recommendation No. 35*, par. 14.

²⁰ In tal senso, F. POGGI, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, (1), 54. L’Autrice richiama la Convenzione di Istanbul all’art. 3 lett. a) che definisce la violenza nei confronti delle donne come “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata” e all’art. 3 lett. d) che designa invece la violenza contro le donne basata sul genere come “qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”.

attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini» (art. 3, lett. c)²¹.

Importante aggiungere che viene anche offerta una definizione di violenza domestica all'art. 3 lett. b) che ricomprende «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.»

Il quadro definitorio necessita di essere ulteriormente arricchito dalle scelte operate a livello di Unione Europea. Il primo testo da tenere in considerazione è la Direttiva 2012/29/UE. Come indicato nel sottotitolo della direttiva stessa, istituisce una serie di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Ai nostri fini è importante il Considerando No. 17 che definisce la 'violenza di genere' quale «violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. [...]. È considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti reati d'onore.»

Ciò che emerge da questa "variazione su tema" come differenza evidente rispetto alle precedenti definizioni è la scelta di un'accezione neutrale. La violenza di genere qui richiama una generica persona e vittima, e dunque non solamente le donne.²² Di recente però, nella Direttiva 2024/1385/UE, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno delineato un quadro normativo specifico sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (quali forme di violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). Sono state quindi introdotte delle misure in relazione alla definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, al fine di prevenirli e combatterli (N.d.R. tali reati), una volta constatate le specificità connesse a questi²³.

²¹ Così, F. POGGI, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, cit., 55.

²² In tal senso, M. VIRGILIO, *Le violenze maschili contro le donne. Tra impunità e populismo penale punitivo*, cit., 125.

²³ Cfr. DIRETTIVA 2024/1385/UE, cit., par. 1 e 5. In particolare, il paragrafo 5 prosegue: «[mentre] le direttive 2011/36/UE (tratta di esseri umani) e 2011/93/UE (abuso, sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile) del Parlamento europeo e del Consiglio, che vertono essenzialmente su forme specifiche di tale violenza, e la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro generale per le vittime di reato contemplano alcune garanzie per le vittime, intese, ai fini della presente direttiva, come vittime di violenza contro le donne o violenza domestica, esse non sono state concepite per affrontarne le esigenze specifiche.»

Dovendosi tralasciare una disamina più approfondita delle singole disposizioni della Direttiva 1385 e del loro arretramento in fase di approvazione legislativa rispetto al testo originariamente prodotto dal Parlamento Europeo²⁴, si può invece constatare il ritorno, o sarebbe meglio dire l'approdo, a una terminologia di “eccedenza di genere”²⁵, essendosi riconosciuto il fatto che la violenza contro le donne è espressione di qualcosa in più rispetto all'atto (criminale) che vi è alla base.²⁶

Pur consapevole della ampiezza della questione, giunge il momento di provare a tirare le fila del discorso. Come emerso dai testi presi in (breve) analisi, la scelta terminologica con la quale si nomina il fenomeno a livello internazionale, che poi ricalca quello interno, oscilla fra ‘violenza di genere’ e ‘violenza contro le donne’.

Fermo restando che la ‘violenza contro le donne’ (basata sul genere) è parte integrante della ‘violenza di genere’, i due termini non sono sinonimi e non andrebbero confusi ma, forse, posti in una prospettiva di specie a genere²⁷. Questa conclusione trova una serie di giustificazioni. La prima può essere il fatto che, quali persone che possono subire una forma di violenza di genere (oltre le donne), vi sono tutte quelle che non si identificano nei generi uomo/donna. Anzi, è pacifico che il genere sia frutto di una costruzione sociale e che molte persone, spezzando il regolare binarismo che contraddistingue il cd. processo di socializzazione del genere²⁸, vivano il momento di acquisizione dell’identità di genere come una fase dolorosa e trovino invece la propria liberazione e autodeterminazione al di fuori dagli schemi dicotomici uomo eterosessuale/maschile vs. donna eterosessuale/femminile²⁹. Di conseguenza, è possibile che le persone che abbiano un’identità di genere e identità sessuali “non conformi” subiscano, proprio per il fatto di rompere gli schemi, attacchi, aggressioni, discriminazioni e violenze a vari livelli che necessitano e necessiteranno di studi approfonditi, al fine di trovare le parole maggiormente specifiche per nominarli e dare loro esistenza autonoma.

²⁴ B. PEZZINI, *Una Direttiva in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, in *Quaderni costituzionali*, 2024, (3), 732. L’Autrice riporta la delusione delle aspettative di molte associazioni e gruppi attivi sul fronte della lotta alla violenza contro le donne; Suggerisce la lettura, dall’Italia, della dichiarazione della rete UniRe (Università In Rete Contro la violenza di genere) <https://unire.unimib.it/2024/02/05/unire-dichiarazione-contro-la-modifica-alla-direttiva-europea-sulla-violenza/> e della rete europea WAVE riportata dalla rete DiRe <https://www.direcontrolaviolenza.it/lettera-di-wave-a-tutte-le-relatrici-nel-parlamento-europeo-della-bozza-direttiva-su-violenza-alle-donne/>. In particolare, per la mancanza di una definizione comune del reato di stupro basata sul consenso e di una definizione comune di reato di molestie sessuali sul luogo di lavoro.

²⁵ *Ivi*, 733.

²⁶ *Ivi*, 734.

²⁷ In tal senso, S. DE VIDO, *The Prohibition of Violence Against Women as Customary International Law*, cit., 381. L’Autrice scrive: “*The equation women-gender is also worrying because it can be exploited to minimize and limit international legal obligations with regard to violence perpetrated against LGBTQIA.*”

²⁸ P. M. TORRIONI, *Genere e identità: la costruzione sociale del maschile e del femminile nella società complessa*, in A. M. VENERA (a cura di) *Genere, educazione e processi formativi Riflessioni teoriche e tracce operative*, Parma, Spaggiari, 2014, 42.

²⁹ *Ivi*, 42-43.

La seconda giustificazione fa riferimento alla letteratura in materia. Da questa si evince che il concetto di ‘violenza di genere’ ha assunto plurimi significati. Quest’ultimo, infatti: può indicare la violenza che lo stesso genere rappresenta (violenza del genere); può indicare la violenza per imporre il rispetto delle caratteristiche, dei ruoli che sono attribuiti ad un sesso e che viene esercitata contro chi non vi si conforma (violenza per il genere); può indicare la violenza che è diretta contro una persona in base alla appartenenza a un determinato genere (violenza basata sul genere)³⁰.

Come già accennato in apertura però, le riflessioni contenute in questo elaborato fanno riferimento alla realtà che emerge dalle rappresentazioni fornite dalle raccolte statistiche, a cui si aggiungono le conseguenti riflessioni giuridiche interne alla corrente del femminismo giuridico (che rimane un imprescindibile punto di partenza)³¹. In entrambe si delinea una immagine della società ancora binaria, la quale alimenta un modello stereotipato (sia nel genere sia nelle caratteristiche ad esso attribuite) di uomo e donna. Questa narrazione dovrebbe progressivamente essere superata proprio per il fatto che il concetto di “donna”, quale categoria unitaria di genere opposta a quella di “uomo”, non è valida. A frammentarla, *in primis*, sono gli altri due assi di discriminazione (la “classe” e l’“etnia” di appartenenza), teorizzati all’interno di riflessioni femministe intersezionali, di cui si parlerà in seguito.

E se, sotto un profilo storico, è molto importante dire che il movimento femminista attuale sia debitore alle teoriche e filosofe femministe degli anni ’70³²,

³⁰ In tal senso, F. POGGI, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, (1), 66-67. L’Autrice, partendo dall’assunto che non esista in letteratura un’univoca definizione di ‘violenza di genere’ e che spesso venga affidata a una comprensione intuitiva o approssimativa, ne ricostruisce il significato. Partendo dalla base che la ‘violenza contro le donne’ è sempre *gendered*, riconosce che non sia sinonimo di ‘violenza di genere’.

³¹ Sono molto interessanti, in merito, le riflessioni contenute in S. FIORE, *La credibilità della donna nel processo per stupro: la vittima perfetta*, in *Studi sulla questione criminale*, (3), 2022, 28 ss. L’Autrice, pur riconoscendo che il femminismo giuridico sia imprescindibile, in quanto smaschera l’asserita (ma falsa) neutralità del diritto e del suo soggetto di riferimento, rimane ancorato al pensiero della differenza (cfr. L. Cigarini), secondo cui l’espressione di genere discenda direttamente dal sesso, inteso come il corredo di caratteristiche psico-fisiche maschili o femminili. Per questo, in riferimento al suo elaborato scrive: «Affermare che la prospettiva teorica da cui scaturisce lo studio seguente [N.d.R. il suo] è transfemminista, ha sostanzialmente lo scopo di inserirsi nel dibattito attuale riguardante il paradigma teorico della differenza sessuale (A. Riberi, 2007), su cui si innesta il femminismo giuridico, ritenendosi non indifferente l’impatto di questo concetto sull’analisi di un dato fenomeno sociale, ancor più se – come nel caso della violenza sessuale – si configura come uno dei principali temi di interesse del femminismo giuridico.»

³² Guardando al contesto italiano va assolutamente citata Carla Lonzi, pietra miliare della saggistica femminista degli anni ’70, la cui opera è stata recentemente pubblicata (si ricordi, C. LONZI, *Sputiamo su Hegel e altri scritti*, Milano, La Tartaruga, 2023).

Cfr. M.R. MARELLA, *Teoria queer e analisi giuridica*, in M. PELISSERO, A. VERCCELLONE (a cura di) *Diritto e persone LGBTQI+*, Torino, Giappichelli, 2022, 36. «Il Motto femminista de “Il personale è politico” affonda le sue radici proprio nella scoperta del carattere antisistema, autenticamente rivoluzionario del piacere femminile nel contesto patriarcale. [...] Sarà utile ricordare quanto ha chiarito Carla Lonzi in merito alla sessualità femminile come

le quali hanno rivendicato la loro differenza (anche in termini biologici) rispetto agli uomini, hanno fatto della loro storia personale e sessuale un manifesto politico e, anche per questo, hanno denunciato la loro esclusione strutturale da un mondo solo “apparentemente neutro” ma in realtà maschilista, è però altrettanto importante prendere le distanze dalle degenerazioni di questo pensiero. È il momento (anche accademico) di discostarsi da determinate correnti femministe che esaltano una peculiarità del femminile e che valutano positivamente la separazione tra i generi, insinuando l’idea che le caratteristiche del proprio genere siano qualcosa di oggettivo e innato (cd. realismo di genere)³³. Sesso e identità di genere, considerato il primo quale fattore biologico (ma non per questo necessariamente dualistico)³⁴ e il secondo quale forma di istituzione sociale che delinea le aspettative, i ruoli, le attitudini, i gusti che vengono associati - in un’ottica binaria maschile/femminile - all’uno o all’altro sesso in un determinato contesto storico-sociale, sono concetti da tenere distinti e da vedere, invece, come fluidi. È il momento di accogliere una visione del genere “donne” come necessariamente trans-includente, respingendo qualsiasi concezione ‘essenzialista’ (ossia, che fa del sesso biologico l’elemento attraverso cui stabilire l’appartenenza di genere). Vi si dovrebbero perciò inglobare non sono le persone socializzate come tali e che si riconoscono come tali (donne cis) ma anche le donne trans (indipendentemente dal fatto che la loro transizione di genere abbia avuto un riconoscimento legale).

Oltre a questa presa di consapevolezza non ho le capacità e gli strumenti per inserirmi nel dibattito con una prospettiva trasformativa, e quindi propendo per una prospettiva (per quanto possibile) critico-espositiva. Dunque, pur vedendo come nucleo comune fra la dizione ‘violenza di genere’ e ‘violenza contro le donne’ l’indissolubile legame con una forma di discriminazione basata sulla prevaricazione del genere egemone (in un determinato contesto storico e sociale) sull’altro, pur vedendo come aspirazione femminista possibile quella di creare una società «*genderless [...] in which one’s social anatomy is irrelevant to who one is, what one does and whom one makes love*»³⁵, riconosco che in

sessualità clitoridea, cioè svincolata, resa autonoma dal coito e dal piacere maschili. Vista in questi termini, la scoperta della sessualità diventa costitutiva della soggettività in quanto disvela il fondamento dell’oppressione patriarcale e della subordinazione femminile: il coito e la negazione del godimento clitorideo, la coincidenza fra piacere e procreazione e la funzionalizzazione del corpo femminile al piacere maschile. È a partire dalla scoperta e dal corpo e dalla vera sessualità femminile che il femminismo diviene in grado di affermare una soggettività politica fondata appunto sulla differenza sessuale».

³³ Cfr. F. POGGI, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale*., cit., 59-60. L’Autrice fa riferimento alla corrente del “femminismo della differenza” che porta una visione del genere come elemento identitario da preservare, con il rischio però di creare ulteriori stereotipi di genere che non solo hanno una funzione descrittiva ma anche normativa: tracciano i confini di cosa è e di conseguenza di cosa deve essere un’identità femminile di genere. L’Autrice sottolinea anche il fatto che abbandonare una visione unificata del genere (nel nostro caso) femminile comporta anche abbandonare una visione unitaria del concetto di “donna”, mettendo in discussione gran parte del pensiero femminista e delle politiche contro l’oppressione e la subordinazione di tutte le donne.

³⁴ *Ivi*, 62. L’Autrice fa menzione dell’intersessualità.

³⁵ G. RUBIN, *The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex*, in *Toward an Anthropology of Women*, New York, R. REITER (ed.), 1975, 204

questa trattazione, vista la parzialità e limitatezza del suo oggetto, è preferibile utilizzare il termine extra-giuridico di ‘violenza contro le donne’ (basata sul genere), anche nella sua versione inglese VAW (*violence against women*). Opero questa scelta con la consapevolezza – si ripete – che la ‘violenza contro le donne’ (cisgender e occidentali) è una specie della generale ‘violenza di genere’, forse quella da più tempo, e comunque con molti ostacoli, studiata, e con la speranza che avere l’attenzione di nominare tali categorie di genere non finisce per corroborarle ma, tramite il loro approfondimento, decostruirle.

A conclusione (consapevole), facendo riferimento al quadro emerso in Italia da un’indagine per quanto datata redatta dall’ISTAT nel 2014, si riporta che il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici (uomini): gli stupri, nel 62,7% dei casi da partner, le violenze fisiche (come schiaffi, calci, pugni, morsi) per la maggior parte da partner o ex; le molestie sessuali soprattutto invece da sconosciuti³⁶. Non si può fare a meno di osservare che queste rappresentino la violenza che i maschi esercitano sulle donne, conosciute o no, e che sono parte di un «*continuum* di sopraffazione maschile sulle donne che non attiene alla famiglia o alle relazioni sentimentali in quanto tali, ma piuttosto alla modalità di relazione degli uomini con le donne»³⁷. Forse ci si può spingere oltre domandandosi se queste forme di violenza più che essere indici del patriarcato, lo sono della sua crisi?³⁸ Forse, in una polarità estremamente binaria dei ruoli sociali e del potere fra i sessi, per ristabilire gli stereotipi di genere maschili e femminili, si fa e si usa violenza: «uomini maltrattano (fisicamente e/o psicologicamente) donne, talvolta (non raramente) fino a ucciderle»³⁹. Questo non è in alcun modo accettabile: bisogna parlarne, al fine di non rendere ulteriormente invisibili e sommerse⁴⁰ forme di violenza che uomini, aderendo più o meno consapevolmente a un ruolo di mascolinità tradizionale e per questo tossica, esercitano sistematicamente nei confronti di donne o persone socializzate come tali (ossia, donne che hanno consapevolmente rigettato i ruoli tradizionali femminili⁴¹).

La decostruzione, a livello culturale-educativo, dei generi, delle relazioni e del modello sociale che il patriarcato propone è da compiere ora.

³⁶ Cfr. Fonte ISTAT, *Il numero delle vittime e le forme della violenza*, 2014.

³⁷ T. PITCH, *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in *Studi sulla questione criminale*, 3(2), 2008, 7.

³⁸ *Ivi*, 9.

³⁹ *Ivi*, 7.

⁴⁰ Cfr. C. CRETTELLA, I. M. SÁNCHEZ, *Lessico familiare. Per un dizionario ragionato della violenza contro le donne*, Milano, Settenove edizioni, 2014, 15. Le Autrici si soffermano sull’importanza di nominare la violenza e le sue forme, che non significa solo dare a questa voce ma anche farla esistere. È questo il primo passo da cui si può procedere per attivarsi, prendere coscienza, e posizionarsi contro di questa.

⁴¹ L. LOMBARDI, *La violenza contro le donne, tra riproduzione e mutamento sociale*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, (2), 2016, 217.

1.2 Vittima e survivor

Restando ancora in una dimensione ampia, la sosta immediatamente successiva nel campo della terminologia (extra-giuridica) riguarda l'appellativo con il quale riferirsi alla persona che sia (stata) bersaglio di violenze di genere.

Rivolgendo nuovamente lo sguardo ai testi normativi internazionali sopracitati, si utilizza quello di 'vittima'. Esempio emblematico in tal senso la Direttiva 2012/29/UE che viene identificata come "Direttiva vittime".

Nella stesura delle pagine successive non si potrà in alcun modo prescindere dai termini giuridici adottati nelle fonti di diritto sul tema. Essendo 'vittima' un termine definibile come "fattuale"⁴², trova, sì, un riscontro nel linguaggio ordinario ma acquisisce in quello giuridico un significato ulteriore (come può essere, ad esempio, per uno *status*: vi si ricollegano particolari forme di tutela, garanzie, diritti, obblighi). Essendo questa una trattazione giuridica, dovrà essere utilizzato tutte le volte che si farà riferimento alle norme.

L'esistenza di questo termine anche nel linguaggio corrente porta però a fare un'ulteriore considerazione e menzionare il fatto che, negli anni recenti, nella narrazione non giuridica della violenza di genere è emerso l'utilizzo della parola inglese 'survivor' (in italiano 'sopravvissuta'), vista come preferibile rispetto a quello di vittima. Ci si potrebbe domandare perché e per trovare una risposta bisogna forse accogliere una premessa: osservando il fenomeno del linguaggio nel suo complesso ci si rende conto che tra la rappresentazione della realtà mediante la parola (il suono, la grafia, il segno...) e il rappresentato esiste un elemento di ponte; questo elemento è l'immagine mentale, ossia l'astrazione del reale che facciamo (che non è né la materia del reale né la materialità della sua espressione) ed è mediata da un'infinità di condizioni (dell'ambiente del contesto, delle consuetudini).⁴³ Il concetto di vittima, forse per una lettura (errata) a braccetto con il ben diverso vittimismo, ha prodotto un immaginario mentale di tale parola che rimanda a un'idea di passività, che rafforza lo stereotipo della persona vittima di violenza (debole, passiva, masochista), che la stigmatizza e vittimizza ancora di più⁴⁴; tanto che si giunge alla conclusione estrema del "se l'è cercata" quando, nel suo percorso di fuoriuscita dalla violenza, si dimostri cosciente di sé, consapevole, protagonista, non si lasci mettere i piedi in testa, sappia affermarsi, conosca il proprio desiderio e vi sia fedele.⁴⁵ Al contrario, invece, il termine *survivor* proietta un senso più positivo, perché non indica solo il fatto di aver subito un danno o reato, ma anche la capacità di superarlo e sopravvivervi⁴⁶.

⁴² E. IORATTI FERRARI, *Linguaggio giuridico e genere*, in S. SCARPONI (a cura di) *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Milano, Wolters Kluwer, 2016. L'Autrice distingue, all'interno del "discorso del diritto", termini fattuali, che hanno un riscontro nel linguaggio ordinario e termini concettuali, che hanno un senso tecnico di precisione e corrispondono solo a nozioni giuridiche.

⁴³ In tal senso, B. VASSALLO, *Linguaggio inclusivo ed esclusione di classe*, Napoli, Tamu Edizioni, 2023, 123-124.

⁴⁴ Cfr. C. CRETTELLA, I. M. SÁNCHEZ, *Lessico familiare*, cit., 144.

⁴⁵ I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, Roma, Ediesse, 2015, 36-37

⁴⁶ C. CRETTELLA, I. M. SÁNCHEZ, *Lessico familiare*, cit., 144.

Pur riconoscendosi che, in un senso giuridico, le persone che richiedono l'effettività del proprio diritto a vivere libere dalla violenza basata sul genere sono oggettivamente persone offese/vittime delle violenze che narrano⁴⁷ e questo va riconosciuto e nominato proprio in ragione della necessità di distinguere chiaramente l'aggressore dalla vittima, al tempo stesso dovrebbe essere accolto con plauso il loro desiderio (di quelle che sopravvivono) di non essere "schiacciate" e stigmatizzate sulla storia di violenza vissuta e di essere invece appellate con un termine che dà un'idea di riscatto personale e forza. Forse anche producendo una crepa nell'immaginario che ruota attorno al concetto di cd. "vittima ideale"⁴⁸.

A conclusione di queste riflessioni non resta che aggiungere che si vede come positiva l'emersione, a-tecnica, del termine *survivor* o sopravvissuta (a cui si proverà a ricorrere, se possibile, nella stesura del contributo) e si auspica che possa essere introdotta anche nelle future legislazioni interne. A (ulteriore) sostegno della posizione, si cita l'*Handbook for legislation on violence against women*, prodotto dalle Nazioni Unite nel 2009 e la Raccomandazione Generale no. 35 sopraccitata, in cui si usano, in modo interscambiabile, i termini 'victim/survivor', riconosciuto che le donne siano «*subjects of rights, capable of promoting their agency and autonomy*»⁴⁹.

1.3 Cosa si intende per 'approccio femminista'

Proseguendo nelle premesse introduttive di questo elaborato forse è necessario spiegare come mai nel titolo si sia scelto di usare l'espressione e nella ricerca di utilizzare un 'approccio femminista'.

Pur potendo sembrare un po' ambizioso, credo che sia fondamentale provare a mutare il proprio punto di osservazione nel momento in cui si studia la 'violenza di genere' e, nello specifico, la violenza contro le donne (basata sul

⁴⁷ I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 36-37. L'Autrice prosegue la riflessione con una considerazione molto interessante: "Colpisce che solo la richiesta di tutele, comprese quelle giuridiche, a favore delle donne contro la violenza maschile conduca alla rigida scelta binaria tra considerare le donne come soggetti liberi e agenti o soggetti deboli e passivi: ciò, infatti, non avviene per nessun altro tipo di rivendicazioni".

⁴⁸ E. PIRAS, *Se l'è cercata! Violenza di genere, colpevolizzazione della vittima e ingiustizia epistemica*, in *Ragion pratica*, (1), 2021, 251 ss. Partendo da una definizione di vittimizzazione (ossia il processo di "costruzione sociale" delle vittime, che crea aspettative e comportamenti ritenuti opportuni), l'Autrice riprende il pensiero di Trudy Govier. Lei delinea un legame tra vittimizzazione e stereotipo della vittima ideale, che è tale solo in quanto inerme, passiva, impotente, rispettabile; totalmente opposto rispetto al colpevole che è invece rappresentato come un mostro. Questo meccanismo è ulteriormente esasperato nei casi di violenza contro le donne, a causa di pregiudizi e stereotipi riguardo all'identità femminile e di credenze legate alla cd. "cultura dello stupro".

⁴⁹ CEDAW Committee, *General Recommendation No. 35*, par. 28.

genere); adottando come lente il femminismo si potranno mettere in luce significati inediti e non (ancora) previsti⁵⁰.

Il pensiero femminista è andato mutandosi nel corso degli anni, tanto che si riconosce, a livello accademico, la sua evoluzione in “onde” - con tutti i limiti che questa etichetta porta con sé⁵¹. Partito negli anni ‘60/’70 del Novecento con il bisogno urgente di far saltare il contratto sociale vigente, che vedeva l’uguaglianza dei soli uomini all’interno della sfera pubblica e il loro dominio sulle donne nella sfera privata, è stato proprio attraverso la chiave de “il personale è politico”⁵² che le donne, da una riflessione partita dal corpo, hanno fatto irruzione nella dimensione pubblica, destabilizzando la costruzione sociopolitica patriarcale fino a quel momento esistita⁵³. Si apriva così una crisi che non poteva chiudersi con l’inclusione delle donne nell’ordine precedente, ma con la ricerca - in una chiave trasformativa - di un nuovo patto sociale.

Il pensiero femminista, quale prospettiva in grado di gettare uno sguardo originale sul pensiero occidentale nel suo complesso, non è andato a criticare dall’interno e a rovesciare le categorie del solo pensiero politico, ma anche della filosofia, sociologia, economia e, non da ultimo, del diritto⁵⁴.

Guardando appunto all’ambito di interesse (N.d.R. il diritto) non si può fare a meno di notare che, come la lingua italiana, anche quella giuridica sia ispirata dal principio androcentrico; trovando le ragioni di questa tendenza probabilmente nel pluriscolare dominio dell’uomo sulla donna nel contesto sociale, sia i termini giuridici concreti che quelli astratti sono declinati al maschile⁵⁵. Adottare un approccio femminista significa, in primo luogo, sfidare il sostanziale androcentrismo giuridico che attorno all’uso del maschile, visto come neutro e universale, si organizza e ruota⁵⁶.

Le rivendicazioni non si sono arrestate al far uscire le donne dalla loro condizione di “accidentale” taciuto nel corso della storia ma si sono approfondite

⁵⁰ E. CAPPUCILLI, R. FERRARI, *Il discorso femminista. Storia e critica del canone politico moderno*, in *Scienza e Politica*, 28(54), 2016, 6. Le Autrici riconoscono che il pensiero femminista si è affermato come una lente in grado di scrutare sia il pensiero che interpreta la realtà sia la materialità dei processi e dei rapporti sociali che vi sono sottesi – oscillando fra teoria e rapporti materiali.

⁵¹ In tal senso, B. CARAMELLI, (11 aprile 2022), *Onde del femminismo: analisi di un’etichetta*, Filosofemme, <https://www.filosofemme.it/2022/04/11/onde-del-femminismo/>

⁵² R. CICARELLI, (30 agosto 2019), “Il personale è politico”: storia e significato dello slogan femminista, Beyond Stereotypes, <https://www.bossy.it/il-personale-e-politico-storia-e-significato-dello-slogan-femminista>. L’Autrice ripercorre la genesi e la storia del famoso slogan femminista, usato per dare forma all’idea che il privato fosse collegato a fenomeni più ampi, quali la dimensione politica, sociale ed economica. La sofferenza personale delle donne, soprattutto grazie all’emersione dei gruppi di autocoscienza, si rileva come una condizione politica che può essere quindi risolta solo collettivamente.

⁵³ Cfr. I. DOMINIJANNI, (14 marzo 2022), *Patriarcato: il passato che non può tornare*, D-La Repubblica delle donne, <https://www.libreriadelledonne.it/puntodivista/dallastampa/patriarcato-il-passato-che-non-può-tornare/>.

⁵⁴ E. CAPPUCILLI, R. FERRARI, *Il discorso femminista*, cit., 6 e 9.

⁵⁵ E. IORATTI FERRARI, *Linguaggio giuridico e genere*, cit., 55.

⁵⁶ I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 29.

e nell'ottica di una lettura intersezionale⁵⁷ della realtà, come già detto prima, la figura unica di "donna" è andata frammentandosi. Non più solo la appartenenza al genere, ma anche altri elementi, quali *in primis* lo *status* sociale e il gruppo etnico di appartenenza, contribuiscono a definire le molteplici e diverse condizioni delle donne⁵⁸. Pur sembrando aspetti "ovvi", è importante esplicitare che la condizione lavorativa/di classe e la nazionalità/cultura di appartenenza sono elementi importanti poiché, oltre a frammentare la categoria di genere, graduano diversamente le discriminazioni e le "oppressioni" di cui si può far esperienza nel corso della vita. Nel tema della ricerca, questi aspetti consentono di superare lo stereotipo di 'donna cis, bianca, borghese, (spesso madre)' su cui invece si vorrebbero appiattire tutte le possibili versioni che l'"identificarsi come donna" ha; in secondo luogo, consentono di integrare le analisi sul tema con una serie di "dubbi", i quali originano dalle condizioni materiali in cui la persona che ha subito violenza versa: essere una *sex worker* o una donna migrante ancora in assenza di documenti può, per esempio, far percepire le forze dell'ordine in modo molto diverso rispetto a chi conduca una vita non stigmatizzata o regolarizzata nel paese. Questo aspetto va esplicitato e mai dato per scontato per iniziare a riconsiderare l'approccio *mainstream* al fenomeno che tenderebbe a dare rilevanza principalmente alla querela, (quasi) vittimizzando chi non la sorge o la sorge in ritardo.

Tutto questo serve per testimoniare come un approccio femminista al diritto, alla violenza di genere e ancora più nello specifico alla violenza contro le donne, sfidi – data la sua attenzione alla materialità (o se si vuole sostanzialità) delle condizioni di vita – un approccio di formale e astratto equalitarismo. Metterlo in dubbio e parlo davanti ai suoi limiti: questo si tenterà di fare.

Il femminismo insiste sulla ricerca di egualianza e di assenza di discriminazioni in ragione del sesso, la "razza"⁵⁹, la condizione economica (e ogni altro elemento socialmente rilevante), proprio partendo dalla considerazione che «*all humans are equally tied to the human condition, equally deserving of respect for their personhood and equally worthy of survival and of access to those things that make life worth living.*»⁶⁰ Per questo motivo la ricerca dell'armonia e della felicità (altro elemento chiave del femminismo) non si potrà ottenere se non

⁵⁷ In tal senso, A. LORETONI, *Un femminismo intersezionale e multidisciplinare*, in *Iride*, (2), 2018, 307 ss. Come l'Autrice spiega nel saggio, per *intersectionality* si intende una lettura femminista della realtà – emersa nel corso della terza ondata – in cui ciascuno degli elementi che compongono l'identità di una persona (e che sono possibili fonte di oppressione) – l'asse di genere, "razziale", linguistico, connesso all'orientamento sessuale – non sono da leggersi separatamente ma in relazione fra loro. Questi, infatti, si intersecano e per cogliere le possibili discriminazioni ci si deve concentrare sui loro incroci.

⁵⁸ *Ivi*, 307. L'autrice cita la Accademica Kimberle Crenshaw che è stata la prima, proprio nell'ambito del diritto, ad aver denunciato come la giurisprudenza non riesca a cogliere l'intersezzionalità della dimensione di razza e genere nell'analisi dei fenomeni discriminatori.

⁵⁹ Il termine "razza" viene usato quale "costrutto sociale", creato per giustificare forme di discriminazioni e disuguaglianze sociali. Non esiste nessuna "razza" biologicamente parlando e si prendono fermamente le distanze da ogni pensiero in tal senso. (Cfr. A. DAVIS, *Donne, classe, razza*, Roma, Edizioni Alegre, 2018.)

⁶⁰ M. KAY HARRIS, *Moving into the New Millennium: Towards a Feminist Vision of Justice*, in *The Prison Journal*, (2), Fall-winter 1987, 30.

attraverso la creazione di un differente *set* di strutture e relazioni, non solo antisessiste, ma anche antirazziste ed economicamente giuste.⁶¹ Per questo, a forme di coercizione, oppressione, controllo, gerarchia si contrappongono la cura, la condivisione, la costruzione dal basso di reti sociali, l'ascolto.⁶²

Forse può apparire come un'utopia, ma è un'utopia che è necessario tentare di accogliere in una ricerca di diritto penale – che è la sede per eccellenza nella quale il potere dello Stato e il senso (*pop/facile*) di giustizia punitivo-retributiva (o, forse, sarebbe più corretto dire vendetta?)⁶³ possono assumere il volto più disumano e violento.

Anche, e soprattutto, nei periodi bui e incerti che stiamo vivendo è doveroso appellarsi e aggrapparsi a quel briciole di umanità che in noi esiste. E un approccio femminista può essere il nostro faro.

1.4 Il sistema giuridico e il femminismo

L'ultimo paragrafo delle premesse iniziali invita a rivolgere lo sguardo al passato. Sebbene non possa essere portata alla luce l'intera storia della relazione fra il diritto (in generale), il sistema di giustizia penale (nel particolare) e le donne, pare necessario soffermarsi su alcuni suoi aspetti, al fine di dare ulteriore legittimazione a certe voci femministe particolarmente critiche, se non contrarie, al ricorso al diritto – non visto «come praticabile strumento di cambiamento vantaggioso per le donne, perché dispositivo che storicamente ha concorso a determinare e rafforzare il potere degli uomini»⁶⁴ e che è intrinsecamente complice delle disparità e disuguaglianze.

Guardando al contesto italiano, con la specifica che dibatti analoghi si sono sviluppati in diversi altri Paesi, non è stata mai pacifica (e in parte continua a non esserlo tutt'oggi) la scelta di articolare in legge penale le riflessioni in tema di violenza contro le donne e, nello specifico caso di riforme legislative degli anni '70, in tema di aborto e violenza sessuale⁶⁵. Le due opposte strategie di pensiero

⁶¹ Traduzione libera: M. KAY HARRIS, *Moving into the New Millennium: Towards a Feminist Vision of Justice*, cit., 30.

⁶² Traduzione libera: *Ivi*, 31.

⁶³ In tal senso, R. CORNELLI, *È populismo penale? Il contrasto alla violenza di genere nelle società punitive*, in *Giurisprudenza italiana*, (4), 2024, 980 ss. Attraverso la ricostruzione del concetto di *feminist penal populism*, l'Autore analizza come anche la cd. agenda femminista sia stata investita da sentimenti sociali di paura, rabbia, risentimento (spesso fomentati dai *mass-media* e da esponenti politici) che spingono a ricercare soluzioni al problema in chiave emergenziale, in *primis*, attraverso l'adozione di punizioni esemplari.

⁶⁴ I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 221.

⁶⁵ In tal senso, *Ivi*, 55 e 220 e ss. L'Autrice ripercorre la storia del reato di violenza sessuale riportando molto dettagliatamente il conflitto apertosi nel momento in cui il Movimento di liberazione della donna, l'Unione delle donne italiane e il Collettivo romano Pompeo Magno hanno presentato nel 1979 una legge di iniziativa popolare che cercava di attuare un primo mutamento a livello di "forma": "eliminare le norme che sanzionavano l'"appropriazione" delle

e di pratica politica interne al movimento femminista vengono riconosciute con le etichette di: femminismo emancipazionista/dell'uguaglianza e femminismo radicale/della differenza.

Le femministe aderenti alla prima corrente hanno rivendicato una serie di mutamenti di ordine sociale ed economico, volti a restituire effettiva pari dignità alle donne. Il fine era quello dell'omologazione delle donne nell'ordine costituito⁶⁶: in questo senso, l'accesso alla produzione legislativa era visto non solo come desiderabile ma chiave del cambiamento. La seconda invece ha avuto l'audacia di rivendicare le differenze nascenti dal ruolo sociale di donna. Volendo agire sul piano "simbolico", ossia sui pensieri (e la cultura) che giustificano l'oppressione esistente, nella convinzione che l'uguaglianza formale di opportunità socio-economiche non sia sufficiente a garantire piena libertà e dignità alle donne, si reclamava la differenza sessuale affinché la libertà femminile potesse essere rivendicata senza generare ulteriori discriminazioni.⁶⁷ Bisognava modificare prima la presunta neutralità e universalità del maschile plurale per poi incidere sul piano simbolico il rapporto uomo-donna, perché solo da questo cambiamento sarebbe potuto nascere un nuovo modo di stare al mondo per le donne, sulle ceneri del dominio maschile, ribadito nel diritto e nel processo⁶⁸.

Guardando al caso della proposta di legge di iniziativa popolare in materia di violenza sessuale, le critiche a questa riguardavano sia il metodo che il contenuto. Rispetto al secondo, particolarmente controversa la scelta sulla procedibilità d'ufficio: le promotrici, forse perché «mosse da una naturale indignazione per la tracotanza del sesso maschile ma, più profondamente, mosse dall'orrore per quelle donne che la sopportano»⁶⁹, hanno visto nell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (a prescindere dalla volontà della *survivor*) una forma di tutela da parte dello Stato [N.d.R.: il legislatore, nel nuovo articolo 609-bis c.p., introdotto nel '96 opterà per la procedibilità a querela, irrevocabile].

Quanto al metodo, il nodo della questione va fatto risalire ad un principio base della politica femminista radicale, ossia al rifiuto della rappresentanza politica che, anche se assunta da donne, le ricaccia nel silenzio e nella

donne [solo] al di fuori del terreno consentito della negoziazione [il cd. matrimonio riparatore] e ricollocare la violenza sessuale nel titolo XII tra i delitti contro la persona, all'interno del capo III, dedicato alla tutela della libertà individuale." Contrapposto a questo approccio "negoziato" con le leggi, vi erano correnti femministe che rifiutavano qualsiasi forma di delega e rappresentanza, individuando nella produzione normativa un'ennesima oppressione sul corpo delle donne, compromissoria, riduttiva e priva di legittimazione.

⁶⁶ Così, D. DI CESARE, A. VACCARI, *Prospettive femministe di Caterina Botti*, *Iride*, (1), 2014, 181 ss. L'Autrice e l'Autore, in due capitoli distinti del contributo, riflettono attorno al saggio della filosofa Caterina Botti, che ripercorre anche parte della storia del movimento femminista degli anni '70. Rispetto alla prima corrente scrive che, mirando all'emancipazione e perseguitando l'ideale illuministico di uguaglianza universale, si astraе dalle differenze e si batte per il paritario "accesso all'educazione, alla proprietà, alle professioni, e ai diritti sociali e politici".

⁶⁷ In tal senso, *Ivi*, 187.

⁶⁸ In tal senso, I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 55.

⁶⁹ Cfr. LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *Non credere di avere dei diritti, la generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1987, 78.

inesistenza sociale⁷⁰. Questo proprio in ragione del fatto che assumere le vesti di legislatrici all'interno di una società, di istituzioni che sono state concepite da uomini e per uomini (in cui le donne non hanno avuto per secoli esistenza), si ritiene porti a poco altro che a risultati compromissori e al ribasso⁷¹. Non possono esistere leggi che diano voce e valore alla molteplice e differente esperienza *femminile*, se questa non è riconosciuta socialmente⁷². E questo fondamentalmente perché si ritiene che anche il diritto sia partecipe della fondazione e perpetuazione di una struttura gerarchizzata secondo le logiche del genere, e cioè patriarcale⁷³: non può proteggere ciò che è (stato) complice di secoli di oppressione e subordinazione.

Pur essendo sufficientemente autonoma e valida la posizione portata avanti dalla corrente radicale, può essere interessante scavare, anche se molto brevemente, negli intrecci (e la loro evoluzione nel corso della storia) fra donne e diritto, in particolare il diritto penale. E questo non per dare una (non necessaria) legittimazione alla posizione di chiusura e diffidenza nei confronti della giustizia penale, ma per non dimenticarsi delle nostre, amare, radici.

1.4.1 *Della storica oppressione da parte del sistema penale delle donne*

La branca del diritto penale (a braccetto con quella processuale) è tra quelle maggiormente profonde e ricche di questioni e quesiti che vanno oltre la stretta sfera giuridica, abbracciando la filosofia, l'etica, la morale - nei casi in cui la separazione fra delitto e peccato, fra potere politico e religioso, sia scivolosa - la sociologia. «Il *diritto penale* è sicuramente quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato ove, dal punto di vista giuridico-formale, si definisce *reato* ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali»⁷⁴. Ma vi è molto di più.

⁷⁰ Così, LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *Non credere di avere dei diritti*, cit., 80.

⁷¹ In tal senso, *Ivi*, 84. Come accaduto a cinque anni di distanza dalla presentazione del progetto di legge sulla violenza sessuale, «passato il vaglio della Commissione Giustizia, il testo arriva in aula per la discussione alla Camera dei deputati così rimaneggiato da risultare irriconoscibile alle sue stesse presentatrici. Come esempio si può ricordare che la richiesta di modifica del Codice penale per considerare la violenza contro le donne un reato contro la persona e non più contro la morale, già contenuta nella proposta di legge del '77, verrà accolta solo nel 1996.

⁷² D. DI CESARE, A. VACCARI, *Prospettive femministe di Caterina Botti*, cit., 183. Va infatti specificato che la corrente radicale si intreccia con la seconda ondata del femminismo, quella detta della differenza, che ha il merito di aver dischiuso una riflessione profonda e radicale sui sessi e sul concetto di genere. Per evitare di cedere in una logica essenzialistica (deterministica) propria del realismo di genere, è stato necessario compiere l'ulteriore passo di radicalizzazione al fine di riconoscere la differenza nella differenza (cfr. Judith Butler, *Questione di genere. Il femminismo e la soversione dell'identità*, 1990).

⁷³ Così, M. R. MARELLA, *Break on Through the Other Side: appunti sull'influenza di Marx nel femminismo giuridico*, in *Rivista critica del diritto privato*, 18(4), 2000, 741 ss.

⁷⁴ Così, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale Parte generale*, Torino, Zanichelli, IX ed., 2024, 3.

Il ‘penale’, in prospettiva storica, può essere forse pensato come una lunga fuoriuscita dalla vendetta⁷⁵. In un certo senso, pur potendo apparire come una chiave di lettura semplificatoria, il tortuoso processo di incivilimento dei sistemi penali (caratterizzato, bisogna specificarlo, non da un lineare progresso ma da crisi e regressioni al suo interno) si può dire che sia stato teso a migliorare la funzione di difesa giuridica di persone, beni, società, ponendo un argine a forme violente e arbitrarie di vendetta (di individui, della società, dello Stato stesso)⁷⁶.

Da un lato il diritto penale (in una concezione moderna ma anche premoderna) è sempre stato un mezzo coercitivo attraverso il quale indicare alla collettività di riferimento quali sono i fatti o i comportamenti di così alto disvalore giuridico che, per la loro commissione, comportano l’applicazione della più grave e severa forma di punizione (sempre relativamente al contesto storico-sociale di riferimento). Dall’altro lato, «l’emersione delle matrici politico-culturali del diritto penale moderno che risalgono all’illuminismo settecentesco»⁷⁷ e la quasi contestuale nascita degli Stati moderni (che sul graduale spostamento della rilevanza penale di un atto dal piano del danno a quello della disobbedienza⁷⁸ e sul decisivo loro monopolio dell’uso legittimo della forza pubblica⁷⁹ hanno posto le loro radici) hanno inciso sul volto del diritto penale e processuale. Informate al principio di legittimità, tassatività, certezza, sono diventate delle serie forme di contenimento a possibili derive arbitrarie e violente del potere dello Stato. E, forse come cartina di tornasole di questa riflessione, va detto che è proprio l’asservimento del diritto penale al potere esecutivo uno degli strumenti da sempre essenziale al fine di realizzare progetti politici tirannici o di dominio totalitario⁸⁰.

Il primo passo che ha sancito la fuoriuscita dalla “foschia” e incertezza della situazione penalistica dell’*ancien Régime* (che era caratterizzato da un poco definito quadro dei fatti punibili e delle rispettive sanzioni punitive) è stato l’illuminismo settecentesco. Il decisivo contributo di differenti pensatori

⁷⁵ In tal senso, M. FIORAVANTI, *Lo Stato moderno in Europa*, Bari, Editori Laterza, 2002, 164.

⁷⁶ In tal senso, *Ivi.*, 164.

⁷⁷ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale Parte generale*, cit., XVII.

⁷⁸ In tal senso, M. FIORAVANTI, *Lo Stato moderno in Europa*, cit., 178.

⁷⁹ Cfr. M. BASSO, *Max Weber. Tipi di monopolio*, in *Scienza & Politica*, XXXII(63), 21 ss. Nell’articolo l’Autore pone in questione la definizione dello Stato come istituzione che detiene il monopolio dell’uso legittimo della forza/violenza. Questa definizione, legata alla figura di Max Weber, è divenuta canonica nello spettro disciplinare delle scienze sociali. Nel corso della riflessione l’Autore metterà in dubbio la paternità dell’espressione a Weber, riconoscendogli invece il merito di averla resa una definizione analitica; guardando alla sua (N.d.R. di Weber) vasta produzione letteraria si soffermerà sulla corretta definizione del termine “monopolio” e sui significati delle traduzioni dalla lingua tedesca di “forza/violenza/potestà coattiva” al fine di gettare luce sul senso complessivo della celebre espressione. In estrema sintesi, le forme di monopolizzazione istituzionale decisive secondo Weber sono quella economica (monopolio di produzione e scambio di bene che ha assunto le forme del capitalismo moderno) e politica (monopolio di uso legittimo della violenza che ha assunto la forma dello Stato, costituitosi in forza d’autorità, con potestà di comando e dovere di obbedienza).

⁸⁰ Cfr. M. FIORAVANTI, *Lo Stato moderno in Europa*, cit., 201. L’Autore scrive: «Lo Stato [N.d.R. fascista] per essere forte deve farsi temere, e a questo fine strumentalizzerà la repressione penale [...]».

provenienti da vari paesi d'Europa ha tentato di portare razionalità anche all'interno della materia penalistica, allo scopo di prevenire effettivamente i reati, per combattere l'arbitrio giudiziario, per mitigare le pene⁸¹. Importante dire, poiché sarà questa la chiave per tornare sui nostri passi di partenza, che i presupposti della riflessione penale illuministica affondano le radici nelle due concezioni maggiormente in voga nelle correnti di filosofia politica dell'epoca: il 'contrattualismo' e l'‘utilitarismo’, ove le istituzioni traggono la loro legittimazione da un accordo/contratto liberamente stipulato tra cittadini privati e sono finalizzate, per ragione della stessa utilità (o conservazione della pace) sociale alla salvaguardia dei diritti naturali di ciascun singolo individuo.⁸²

Le domande che ora ci si pongono porteranno a proseguire verso il cuore della questione: con quali privati cittadini tale “contratto sociale” è stato stipulato? Quali diritti sono loro garantiti? A chi spetta, infine, il privilegio di tale tutela? La risposta più breve e concisa porterebbe a dire semplicemente “gli uomini!” (con le dovute specifiche⁸³): sono infatti loro i firmatari di tale contratto; i diritti loro garantiti sono quelli contenuti nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789; sono loro i privilegiati.

È necessario però argomentare tale affermazione. Credere che la declinazione al solo maschile dei diritti fondamentali dei cittadini francesi e degli esseri umani nel testo giuridico elaborato nel corso della Rivoluzione francese fosse dovuta a una neutra scelta linguistica, è altamente errato. Ad averlo capito, e pure a caro prezzo, era già stata la scrittrice e attivista francese Olympe de Gouges, che nel 1791 aveva già provveduto a stilarne la analoga versione “al femminile”, la *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*.

Per ulteriormente argomentare, bisogna poi guardare alla condizione reale dei rapporti ‘donne e sistema giuridico’ e ‘donne nel sistema giuridico’.

Rispetto all'analisi del primo aspetto, una buona lente di osservazione può essere quella della sfera del diritto pubblico e del diritto civile. In questo ambito la «dimenticanza del femminile - assunto nell'universale “uomo” – ha precluso alle donne, nella costruzione della moderna democrazia rappresentativa, la titolarità dei poteri nella sfera della politica.»⁸⁴ Inoltre, in questi ambiti, le donne sono state sottoposte a forme di tutela e vera e propria inesistenza o minorazione della capacità giuridica tale per cui non era loro riconosciuto il diritto di voto, il diritto ad amministrare autonomamente il patrimonio, la possibilità di accedere in modo pieno allo studio e a determinate professioni o carriere.⁸⁵

Guardando al contesto italiano, la declinazione civilistica della cd. *infirmitas sexus* (di cui si approfondirà più avanti) ha iniziato a subire le prime

⁸¹ In tal senso, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale Parte generale*, cit., XVIII-XIX
⁸² *Ivi*, XIX.

⁸³ In tal senso, C. FARALLI, *Donne e diritti. Un'introduzione storica*, in TH. CASADEI (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive di giusfemminismo*, Torino, Giappichelli, 2015, 3. L'autrice ricorda come già Karl Marx avesse denunciato l'apparente universalismo dei diritti umani sulla base di un'analisi di (sola) classe: non è l'uomo l'universale titolare dei diritti ma il cittadino borghese e proprietario.

⁸⁴ M. GRAZIOSI, *Disparità e diritto. Alla origine della disuguaglianza delle donne*, in SCARPONI S. (a cura di), *op. cit.*, 7.

⁸⁵ In tal senso, *Ivi.*, 8.

crepe nel 1919, con la promulgazione della legge n. 1176 recante norme *circa la capacità giuridica della donna*, che abrogava l'autorizzazione maritale e/o giudiziale al fine di compiere determinati atti giuridici e l'apertura (con la sussistenza di eccezioni) a determinate professioni per le donne. Visto il lungo lasso di tempo intercorso, pare del tutto lecito porsi il dubbio che le illuministiche teorie "contrattualistica" e "utilitaristica" sottese alla nascita del potere dello Stato di cui si è detto sopra (e i loro rispettivi padri-pensatori) non vedessero come soggetto partecipe attivamente nella stipulazione del contratto sociale le donne. Non domandarsi se la vigente pressoché totale incapacità giuridica delle donne nella sfera contrattuale-privata e nella sfera pubblica non abbia avuto ripercussioni nelle teorie gius-filosofiche e politiche moderne pare intellettualmente scorretto. E tutto ciò serve come argomentazione alla precedente risposta concisa.

Non bisogna però cadere in facili conclusioni, perché guardando invece al secondo tipo di rapporto, 'donne nel diritto', il discorso cambia. Le donne, per i giuristi e i legislatori, sono state molto presenti: come «presenza da governare saldamente per regolare, senza problemi, un assetto che si voleva di impronta patriarcale»⁸⁶. Ed il terreno di elezione in questo senso è stato l'ambito del diritto penale, dove la regolazione si è manifestata da un lato nella rigida limitazione della sfera delle libertà delle donne, dall'altro nell'imposizione alle donne di una fitta rete di specifici doveri⁸⁷ (per il tramite *anche* di fattispecie di reato).

Il sesso, fin da teorizzazioni tardo-cinquecentesche, è stato un elemento in ragione del quale sono state attuate forme di discriminazione: limitazioni dell'imputabilità penale delle donne, impedimenti in caso di testimonianza, di assunzione di tutela, di formulazione di denunce. Questi sono solo alcuni degli esempi che, tramite "acrobatiche" forme argomentative pregne di misoginia, sono stati realizzati⁸⁸.

Al centro di tali argomentazioni vi era l'appello alla cd. *infirmitas sexus*, una figura vaga e onnicomprensiva mutuata dall'ambito romanistico.⁸⁹ Probabilmente come frutto di una stortura interpretativa (poiché non sembra che tramite essa i giuristi romani volessero affermare la non punibilità delle donne o evidenziare una loro irrazionalità o inferiorità mentale⁹⁰), questa è stata una categoria che ha inciso sulla capacità di agire in ambito penale delle donne. Ma con le dovute fattispecie-eccezione: l'adulterio (abolito nel Codice penale italiano solo nel 1981 con la legge n. 442 del 5 agosto, ex art. 587, cd. delitto d'onore), il parricidio, lo stupro, la seduzione, l'aborto, i reati particolarmente gravi da mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, l'eresia, la stregoneria, l'esercizio di pratiche

⁸⁶ M. GRAZIOSI, *Disparità e diritto*, cit., 7.

⁸⁷ *Ivi*, 8.

⁸⁸ *Ivi*, 8-9.

⁸⁹ *Ivi*, 12 ss. L'Autrice ricorda la prima comparsa di tale espressione nell'opera di diritto criminale di Prospero Farinaccio (1544-1618), *Praxis*. Coniandola dai giuristi romani (che la utilizzavano sporadicamente e probabilmente con diversa accezione) la eleva a categoria giuridica sui cui confini è stato possibile avallare ogni tacito pregiudizio nei confronti delle donne. Tramite questa è stato per lui possibile riconoscere giuridicamente una minore imputabilità delle donne per via della loro minorata razionalità.

⁹⁰ In tal senso, *Ivi*, 16.

magiche e ogni altro tipo di reato che desse prova di un utilizzo di particolare abilità o astuzia vedevano la piena punibilità delle donne.⁹¹ Filo rosso comune? Erano tutte forme di reati che potevano alterare l'ordine (di impronta patriarcale-religiosa) costituito e/o mettere in discussione l'onorabilità di padri e mariti.

A fianco a prese di posizioni apertamente misogine, ve ne sono state altre che nascondevano l'intento di mantenere lo *status quo* della realtà (e in esso della subordinazione delle donne) dietro affermazioni di natura paternalistica, che invocavano il bisogno di protezione delle donne, non la loro ontologica inferiorità; oppure altre, che hanno iniziato a emergere agli inizi dell'Ottocento, in seno alla Scuola positiva del diritto penale, che proponevano un'idea di particolare devianza femminile, legata alle scoperte scientifiche nel campo della fisiologia del corpo⁹².

Accanto all'*infirmitas sexus* (o forse intrinsecamente sottostante) vi è la sfiducia nella razionalità delle donne⁹³. Tali posizioni getteranno le loro ombre molto a lungo all'interno delle riflessioni giuridiche penali, andando ad alimentare uno stereotipo di donna minorata, infima, menzognera che avrà conseguenze in tema di testimonianza tanto che, nel più importante testo di procedura penale del secolo, Vincenzo Manzini nell'edizione del 1932 scriverà: "Le donne, in genere, rendono deposizioni più estese, ma meno fedeli che gli uomini"⁹⁴.

Per quanto il dibattito non fosse stato completamente unanime⁹⁵, le posizioni culturalmente misogine dei pensatori moderni hanno avuto, nella realtà delle norme giuridiche, un'eco ampia che ha consentito di mantenere forme di

⁹¹ In tal senso, M. GRAZIOSI, *Disparità e diritto*, cit., 17.

⁹² Così, *Ivi*, 32. Con l'avvento dell'Illuminismo penale e la proclamazione di una formale uguaglianza nei diritti, il concetto di *infirmitas sexus* non pare più consono a suffragare persistenti discriminazioni. Si cerca, scrive l'Autrice, di dare ai pregiudizi un avvallo scientifico. L'unione tra paradigma giuridico e quello para-scientifico crea un immaginario della figura femminile ancorato ad un'eterna immutabile ciclicità: se gli uomini fanno parte del progresso della storia, lo portano avanti, le donne vengono ancorate ai loro fattori "biologici" (presi in considerazione per ragioni di maternità) e per questo escluse dalla modernità. Il testo più significativo è quello del medico Ernst Spangenberg, che proprio sull'assunto delle diversità sessuali fra uomo e donna assume anche la differente forza intellettuale. Anche Lombroso non si esime dallo scrivere sul tema e, proprio su stereotipate idee di inclinazioni, doti morali e intellettuali delle donne, afferma la necessità di pene che puniscano la vanità delle donne. Anche Ferri, dando una versione giuridica alle teorie *lombrosiane*, si accosterà all'idea per cui il sesso sia una condizione che riduce la pena in quanto incidente non sull'imputabilità (categoria giuridica che si vede negata sia a donne che uomini per l'assunta inesistenza del libero arbitrio) ma sulla pericolosità. Fino ad arrivare alla teorizzazione di un sistema penale differenziato per donne e uomini.

⁹³ *Ivi*, 21-22. Come portavoce di questa corrente l'Autrice richiama il giurista francese André Tiraqueau (1488-1558), la cui opera influenzò lo stesso Farinaccio. Scrive che sulla base della debolezza d'animo e minore razionalità egli sostiene la minore punibilità delle donne e "sulla base della loro nota propensione alla menzogna ritiene opportuno che non compaiano in giudizio come testimoni, anche perché ovviamente si crede loro meno che ai maschi."

⁹⁴ *Ivi.*, 47 (Autore della citazione: V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, Torino, 1932, vol. III, p. 283.)

⁹⁵ Cfr. I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 66. L'Autrice fa riferimento al teorico penalista della Scuola classica Francesco Carrara che non individuava nel sesso una causa di esclusione dell'imputabilità e la cui influenza di pensiero fu così ampia da far escludere nel primo Codice penale italiano, il Codice Zanardelli del 1889, questo come fattore capace di incidere sull' imputazione.

reati e di punizione intimamente contrastanti con i principi penalistici razionali e illuministici: si pensi alle ipotesi punitive indicate per le donne che si ispirano al modello della punizione “privata” a seguito di un pubblico processo, storicamente demandata alla famiglia⁹⁶ (le cd. pene corporali domestiche); oppure si pensi alle interpretazioni del delitto di maltrattamenti in famiglia e abuso dei mezzi di correzione⁹⁷. Queste si presentavano come figlie di un certo contesto culturale e, difatti, nel momento del loro accertamento l'attenzione primaria era volta a verificare la sussistenza o meno di un legittimo diritto di correzione e disciplina nei confronti del destinatario [N.d.R. gli uomini, in quanto padri o mariti, detentori della potestà maritale-familiare]. Nei fatti l'*habeas corpus*, ossia l'immunità del cittadino e della cittadina da restrizioni arbitrarie della libertà e da punizioni autoritative lesive dei diritti, ha subito una forma di attenuazione per le donne fino, per lo meno formalmente, alla sopracitata legge del 1981 abrogativa del delitto d'onore⁹⁸.

Data questa breve digressione storica credo che sia ora abbastanza esaurientemente giustificata la posizione di non fiducia, da parte di una corrente del femminismo italiano (ma non solo) degli anni '70, nei confronti delle istituzioni, del diritto e del diritto penale, dato il loro attivo ruolo nell'avallamento, per diversi secoli, di forme di subordinazione e violenza maschile contro le donne.

1.4.2 I residui storici che aleggiano nelle odierni aule giudiziarie: alcuni stereotipi sulle donne che denunciano

Il tema dell'evoluzione normativa in materia di VAW sarà maggiormente approfondito nel secondo capitolo della trattazione. Quello che interessa qui chiarire è che in Italia, a partire dalla legge n. 66 del 1996, si è aperta una stagione che ha visto un alto livello di ricorso alla legge (in special modo penale) per tutelare i diritti fondamentali delle donne e offrire protezione e garanzia nei casi di lesioni e violenza a loro danno. Gli stessi atti internazionali che sono intervenuti in materia nella seconda metà del Novecento hanno promosso tale (ma non esclusivo) mezzo.

Le norme penali rilevanti in materia che sanzionano condotte illecite di violenza contro le donne sono ora contenute nel Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e nel Titolo XII (Dei delitti contro la persona).

⁹⁶ In tal senso, I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 67.

⁹⁷ Cfr., *Ivi*, 70. L'Autrice riprende l'analisi svolta da Vescovi in “Enciclopedia giuridica italiana”, edizione 1904, nella parte dedicata a “Maltrattamenti in famiglia e abuso dei mezzi di coercizione”. Egli scrive, in riferimento a tali reati, che intervenivano “a colpire di pena i trasmodamenti della potestà familiare”, dal momento che la legge consentiva di ricorrere a mezzi coercitivi “per correggere le scorrettezze” del soggetto sottoposto ad autorità. Anche se non precisato né dal Codice Zanardelli, né dal Codice Rocco, la fattispecie sorgeva per proteggere dalle violenze necessariamente poste in essere dall'uomo verso la donna poiché, come scrive lo stesso Vescovi, “appariva ridicolo che potesse concepirsi diritto di correzione o di disciplina della moglie sopra il marito”.

⁹⁸ In tal senso, *Ivi*, 71.

Il dibattito all'interno del movimento femminista rispetto al ruolo del diritto penale in materia di violenza maschile pare essersi riaperto a seguito del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119. Ciò che si lamenta, e verrà però qui solo accennato, è la vigenza di una lettura emergenziale da parte delle istituzioni, che si desume dalla prevalenza del penale, che norma addirittura mediante decreto-legge; l'assenza di una ricerca di prevenzione della violenza fondata sulla formazione e sensibilizzazione⁹⁹. Per dirla in altre parole, non solo si è tralasciato il piano simbolico (ritenuto tanto importante dalle correnti femministe radicali) ma il progetto emancipazionista, inglobato nelle istituzioni, è stato "risputato fuori" sotto forma di norme pressoché esclusivamente penali. Questo passaggio deve porci in allerta e farci nascere delle domande: che sia (addirittura) quella parte del diritto particolarmente afflittiva a cui si dovrebbe ricorrere in *extrema ratio* a disciplinare (in maniera neppure molto organica e coordinata) le forme di violenza contro le donne che conseguenze ha? Date le radici storiche del sistema penale (fortemente oppressive nei confronti delle donne), come ha questo accolto le donne che hanno progressivamente sporto denuncia contro i loro abuser/maltrattanti?

È proprio la seconda domanda quella su cui ora mi vorrei soffermare, poiché credere che pluriscolari pregiudizi di matrice culturale (prima che giuridica) nei confronti delle donne possano essere cancellati dalle menti di una società intera grazie a una (anche troppo cospicua) produzione legislativa penale pare leggermente ingenuo.

E vorrei proseguire nella ricerca della risposta portando alla luce alcuni degli stereotipi che in modo più o meno oscuro sembrano essere sottesi alla partecipazione delle donne a procedimenti penali e che arrivano a condizionarne l'efficacia, la risposta degli operatori, l'accertamento dei fatti e le responsabilità.¹⁰⁰

Facendo una breve sintesi delle ricerche compiute in tema dall'avvocata e studiosa Ilaria Boiano che si sono basate su procedimenti penali scaturiti da un campione di 50 querele sportate da donne che si sono rivolte all'organizzazione femminista romana Differenza Donna, sembra emergere che sottesi ai (pre)giudizi contro coloro che denunciano i compagni, i mariti o sconosciuti aleggino (ancora) modelli di riferimento precisi: quello della "buona" madre e della "buona" moglie. All'interno di questa chiave di lettura possono essere iscritti lo stereotipo de: "La violenza come devianza isolata dei soggetti emarginati", "Una buona madre non denuncia il padre dei propri figli", "Se è vero che l'uomo è stato violento, come è possibile che sia durata tanto la relazione con lui?", "Se non è in grado di proteggere se stessa, non può essere neppure una buona madre", "Una donna forte, istruita e che lavora non può subire violenza", "La donna

⁹⁹ In tal senso, I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 232.

¹⁰⁰ Cfr. *Ivi*, 255.

provoca le violenze maschili", "La donna che subisce violenza ha problemi psicologici".¹⁰¹

Altra prospettiva interessante in tema di stereotipi è quella offerta dalla Professoressa di criminologia e diritto penale presso l'Università spagnola Pompeu Fabra, Elena Larrauri, che nel suo contributo individua cinque stereotipi sulle donne vittime di violenza. In questo caso, essi non sorgono in comparazione a un modello sociale di donna, ma si potrebbe dire che sembrano nascere all'interno delle aule giudiziarie in ragione della ritenuta incapacità di una donna di prontamente determinarsi e affrontare in modo sicuro un processo penale (anche se, in prospettiva contraria, si potrebbe dire che è forse l'intrinseca impazienza e incapacità del sistema penale di saper dare accoglienza e risposta ai problemi ampi delle donne che vi si rivolgono ad essere il nodo del problema): "La donna irrazionale (che ritira la denuncia)", "La donna opportunista (che denuncia per avere l'appartamento)", "La donna bugiarda (che denuncia il falso)", "La donna punitiva (che provoca il partner)", "La donna vendicativa".¹⁰²

Il quadro che pare delinearsi genera dolore, frustrazione ma anche rabbia. Se da un lato ci si poteva aspettare che l'utilizzo del sistema penale non sarebbe stata la scelta migliore, dall'altro lato l'apparente emersione di stereotipi dal sapore "arcaico" scuote. La loro individuazione non solo implica affermare che vi sia in essi qualcosa di vero¹⁰³, ma implica affermare che ci sia forse qualcosa di ancora troppo vero nella nostra società: la latente misoginia.

¹⁰¹ *Ivi*, 255 ss. Si rinvia alle analisi offerte nel libro dall'Autrice. Pur essendo tutti questi stereotipi che portano in luce sfumature diverse dall'essere "donna", queste hanno tutte in comune l'avere come parametro-specchio il modello di "buona" moglie, madre o compagna. Il discostamento da tale immagine sembra assumere esiti di giudizio diversi e anche diametralmente opposti: l'essere una "cattiva" madre può configurarsi nello sporgere denuncia verso il marito/ padre (e, di conseguenza, le forze dell'ordine che le ricevono possono spingere la donna a ridimensionare i fatti narrati, affinché si configurino fattispecie che non richiedono la procedibilità d'ufficio o non assurgano ad avere rilevanza penale) o, al contrario, nel non sporgere querela/sporgerla troppo tardi; può configurarsi nell'avere una carriera stabile e avviata (che può averla resa meno docile e premurosa sia verso il marito che verso i figli) o, al contrario, nel provenire da contesti socialmente considerati "marginali"; può configurarsi nell'aver dimostrato resistenza e aver reagito alle violenze o al contrario nel non averlo fatto per una presunta debolezza psicologica.

¹⁰² E. LARRAURI, *Cinque stereotipi sulle donne vittime di violenza... e alcune risposte del femminismo ufficiale*, in *Studi sulla questione criminale*, III(2), 2008, 65 ss. L'Autrice evoca tutti quegli stereotipi che nascono nel corso di un processo e sono legati ad una presunta idea di inidoneità delle donne di mostrarsi come il procedimento penale richiederebbe: ferme e risolute nelle posizioni e dichiarazioni rese. E quindi vengono ritenute irrazionali, bugiarde se il processo emotivo e difficile che si apre nel momento della querela le porta a ritrattare, modificare il resoconto dei fatti, non testimoniare; vengono ritenute opportuniste, punitive o vendicative se - dal momento che non si è investito in forme di aiuto alternative (case rifugio, servizi sociali, gruppi di base delle donne, servizi di attenzione alle vittime) - decidono di ricorrere al sistema penale: il fine per cui lo fanno non è ritenuto quello di porre fine alla violenza che vivono, ma ottenere qualcosa in più (benefici alimentari, l'appartamento, la punizione forte/vendetta verso il compagno, marito, datore di lavoro,...).

¹⁰³ In tal senso, *Ivi*, 65.

1.4.3 Per prendere sul serio l'uguaglianza e la differenza: bilanciamenti

Come conclusione delle riflessioni non sembra utile cercare di capire quale dei due approcci femministi (dell'uguaglianza/della differenza) potesse essere "il più giusto" o avesse maggiormente ragione. Si crede che il continuare a ragionare in ottica di esclusione (*aut/aut*) finisce per renderci "ciechi", facendoci perdere la potenzialità, generativa di riflessioni, che i contrasti fra teorie, le loro contraddizioni interne, le luci ed ombre dei loro sviluppi hanno.

Di conseguenza, guardare alla complessità della realtà in un'ottica di secca contrapposizione tra chi ritiene il ricorso al diritto come una leva necessaria e sufficiente alla parità emancipatoria, e chi invece lo considera, sempre e comunque uno strumento inutile oltretutto dannoso, si rivela riduttivo.¹⁰⁴

Da un lato, infatti, considerare il diritto come uno strumento necessariamente e inesorabilmente maschile, senza nessuna possibilità di modificazioni al suo interno rischia di far rinunciare, in modo forse un po' aprioristico, a un terreno di pensiero e di lotta che, nella pratica e vita quotidiana di molte donne, può avere una notevole influenza. La stigmatizzazione dello strumento giuridico, l'abbandono del diritto da parte della riflessione femminista radicale, registrato in Italia dopo la stagione delle grandi riforme, ha contribuito sfavorevolmente alla causa femminista, di fatto ostacolando l'istituzionalizzazione della scienza giuridica femminista, ma anche segnando un progressivo scollamento tra la riflessione teorica e quella pratica¹⁰⁵.

Inoltre, ed è forse il punto più delicato, ha lasciato nella solitudine le operatrici del diritto che, con l'apertura dell'accesso alle professioni forensi, avevano fatto ingresso nei tribunali e che tentando di introdurre l'esperienza delle donne nei discorsi giuridici venivano tacciate di "parzialità" e "non obiettività" (etichette di cui la prospettiva maschile non ha mai sofferto, perché è strutturalmente assunta come neutra)¹⁰⁶; ma ha lasciato nella solitudine anche

¹⁰⁴ Cfr. T. MAZZARESE, *Un monito a prendere sul serio l'eguaglianza*, in L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza, donne e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2005, 15 ss. Oltre ad avermi offerto ispirazione per l'intitolazione del paragrafo, questo contributo riporta in breve il pensiero di Letizia Gianformaggio, filosofa del diritto, che si interroga sulle prospettive (e i rispettivi significati) del femminismo dell'uguaglianza e della differenza. Le appariva chiaro come: "Né la politica della differenza neghi l'uguaglianza, né il principio d'uguaglianza dimentichi le differenze." La polarizzazione uguaglianza/differenza e la diffusa opinione secondo cui la semplice sostituzione del valore della "differenza" a quello dell'"uguaglianza" permetterebbe di risolvere tutti i problemi relativi al trattamento giuridico delle donne sono tesi semplicistiche e fuorvianti, perché la "fenomenologia delle situazioni la cui interpretazione in termini di mera uguaglianza è [...] inadeguata" è varia. Va pensata criticamente l'uguaglianza giuridica.

¹⁰⁵ Cfr. A. CAVALIERE, *Tra uguaglianza e differenze. Letture femministe del diritto in un'opera recente*, in *Ragion pratica*, (1), 2017, 286. L'Autrice, guardando alle esperienze estere in cui il pensiero e la militanza femminista si avvicinano alle teorie giuridiche e si articolano in riflessioni legate agli studi di genere (menziona i corsi di *Feminist Jurisprudence* e *Feminist Legal Theory*, *Women's Law*, attivi fra America, Australia, Paesi scandinavi), critica il femminismo egemonico italiano per il fatto di aver manifestato per molti anni uno scarso interesse per il diritto.

¹⁰⁶ In tal senso, S. POZZOLO, *Teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico*, in TH. CASADEI (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive di giusfemminismo*, Torino, Giappichelli, 2015, 33.

quelle donne che, non avendo mezzi diversi per fuoriuscire dalla violenza e volendovisi opporre, hanno chiesto supporto a quelle stesse istituzioni permeate di sessismo, maschilismo e pregiudizi - al pari della stessa società¹⁰⁷.

Dall'altro lato, invece, ritenere che la ricerca dell'uguaglianza attraverso il diritto (e politiche di "pari opportunità") abbia condotto e possa anche in futuro condurre, da sola, a grandi e importanti risultati è forse una mistificazione intellettuale. Oltre a non aver ottenuto molti risultati in Italia (in tema di occupazione e retribuzione femminile, ad esempio), l'emancipazionismo senza dibattito culturale, rischia di diventare perfino deleterio¹⁰⁸.

Le due posizioni, dando loro una lettura meno superficiale, mostrano le loro ambiguità e i loro punti di forza. E se un ragionamento strettamente logico, che non vede soluzioni se non propendere per una scelta a discapito dell'altra, porterebbe a schierarsi da una parte, ritengo invece che un approccio femminista comporti saper accogliere i contrasti e le contraddizioni quando si legge, si interpreta e si cercare di modificare una realtà complessa. E se non potrà essere la norma, il diritto autonomamente a sollevare (nel lungo periodo) le sorti della popolazione "non maschia", secolarmente subordinata a logiche patriarcali, non sarà neanche la sola ricerca di forme alternative di giustizia – le quali potrebbero iscriversi all'interno del concetto di "etica della cura"¹⁰⁹ in chiave femminista (e non al femminile!) – a dare (nel breve periodo) rapido supporto alle donne e alle persone tutte che vivono quotidianamente violenza. Dare effettiva attuazione ai diritti delle donne, al principio di uguaglianza giuridica esclude fornire loro un'applicazione/interpretazione meramente analogica. Se pensati per uomini, dovranno essere allora trasformati, riscritti, addirittura reinventati per difendere

¹⁰⁷ Preme citare il primo caso giudiziario in cui una donna (Franca Viola), si oppose, sostenuta dalla sua famiglia, nel 1966 al cd. 'matrimonio riparatore' e portò in giudizio l'uomo che dopo averla sequestrata e stuprata la chiese in sposa poiché, ex art. 544 Codice penale (abrogato dalla l. 15 febbraio 1996 n. 66) "Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 [N.d.R. i delitti contro la libertà sessuale e la corruzione di minorenni- contenuti nel Titolo IX *Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*], il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali." La sua storia personale e giuridica è narrata nel toccante romanzo di Viola Ardone "Oliva Denaro".

¹⁰⁸ In tal senso, D. DI CESARE, A. VACCARI, *Prospettive femministe di Caterina Botti*, cit., 183. L'Autrice Di Cesare prende ad esempio una delle questioni etiche e bioetiche maggiormente discusse: l'aborto. Ripercorrendo il pensiero della filosofa Botti, si rinviene un grave limite del dibattito pubblico italiano: il pensiero della differenza è assente e si dà per scontata la strategia emancipazionista. Ciò porta a rilanciare vecchi luoghi comuni e ottenere una soluzione pratica insoddisfacente e compromissoria, non accompagnata da una riflessione etica e dalla rivendicazione della libertà delle donne. Anche dalla parte progressista si sostiene che "la pratica abortiva è sì un male morale o un dramma umano", ma legalizzarla è "un male minore rispetto al vietarla."

¹⁰⁹ Cfr. C. FARALLI, *Donne e diritti. Un'introduzione storica*, cit., 10. L'Autrice richiama l'opera della psicologa Carol Gilligan. Sostenendo [in un'ottica eccessivamente binaria e anche pericolosa di generare ulteriori stereotipi di genere] che vi sia un modo tipicamente femminile di affrontare i dilemmi morali e giuridici, un modo che è stato ignorato e sottovalutato nella dottrina e negli studi giuridici, compie una ricerca (arricchita da molte interviste a donne e uomini di varie età) a conclusione della quale arriva a sostenere che la moralità femminile sia caratterizzata dalla cura e quella degli uomini dalla giustizia. A diritti, formulazioni astratte e principi tipiche della seconda si contrappongono senso di responsabilità, valutazioni concrete e attività (di cura) basate sul quotidiano.

anche le donne; bisognerà evitare che norme *sex-blind* possano tradursi in un elemento di discriminazione per le donne; bisognerà fare attenzione a che norme *sex-responsive* non contribuiscano ad aggravare la presunzione di debolezza a loro carico¹¹⁰. Ma il bisogno (avvertito spesso come urgenza) di dare una risposta breve, rapida all'interno del diritto, che attraverso una teoria giuridica femminista potrebbe mutare l'andamento della sua storia "fallogocentrico"¹¹¹, non può far dimenticare che l'orizzonte dell'azione femminista va molto più in là: abbraccia la cultura, l'educazione, la "pratica politica"¹¹² e, con la sua forza trasformatrice potrebbe e dovrebbe interrogarci su cosa significa per noi giustizia e che cosa vogliamo ottenere da essa.

¹¹⁰ In tal senso, A. CAVALIERE, *Tra uguaglianza e differenze*, cit., 283.

¹¹¹ *Ivi*, 283. Si precisa che tale termine filosofico nato dalla fusione di "fallo" e "logos". Può dunque essere trovato nella versione, quale sinonimo, di "fallologocentrico".

¹¹² Cfr. I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 60. L'Autrice ricorda le pratiche elaborate nelle case delle donne e nei centri antiviolenza. In alternativa alla produzione legislativa *ad hoc*, in questi luoghi è cercata una risposta che, partendo dalla pratica della relazione tra donne (tra cui i gruppi di *autocoscienza*), ha coniugato l'attività a sostegno (anche giuridico) delle donne che subiscono violenza all'analisi politica, sociale e culturale del problema.

CAPITOLO 2: LA LEGISLAZIONE PENALE IN MATERIA DI VAW

All'interno di questo capitolo si procederà ad un'analisi dell'evoluzione normativa in materia di violenza contro le donne, cercando di vederne gli intrecci con il diritto internazionale, intervenuto in materia a partire dalla seconda metà del '900. Sarà dato lo spazio per approfondire i luoghi e i modi della violenza; le norme penali e procedurali intervenute; le norme internazionali e alcuni casi giurisprudenziali presentati davanti alla Corte EDU. A conclusione della esposizione nazionale e internazionale si cercherà di dare spazio ad alcune riflessioni e interrogativi emersi in alcuni testi di dottrina critica.

2.1 *Il contesto italiano, ad ampie falcate*

Come accennato nel capitolo precedente, ripercorrere i passi dell'evoluzione normativa in Italia in materia di violenza contro le donne comporta fare ricerca all'interno del diritto penale sostanziale e, soprattutto negli anni più recenti, anche processuale.

Testo di riferimento è il Codice penale del 1930, conosciuto anche come Codice Rocco (dal nome del ministro Guardasigilli che lo ha predisposto), promulgato nell'anno di consolidamento del regime fascista e che, sebbene con modifiche e abrogazioni avvenute soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, permane fino ad oggi.

Procedendo con ordine, il primo appunto da fare rispetto alla generale forma di produzione legislativa è come questa sia immune a qualsiasi declinazione secondo il "genere", nonostante però a tale concetto il linguaggio comune faccia esplicito riferimento. Esempio emblematico di tale scollatura è il termine "femminicidio", utilizzato soprattutto in ambito giornalistico per indicare l'omicidio di una donna, in quanto tale, per mano di partner, ex partner, coniuge o convivente (con la nota che non vi è una definizione condivisa) e che, all'interno del Codice penale, si va ad inquadrare nel reato generico di omicidio ex art. 575 con le aggravanti comma 1 n. 1 e comma 2 indicate all'articolo 577. Il nostro sistema giuridico penale si compone invece di norme essenzialmente neutre e caratterizzate, proprio per rinforzare l'idea dell'universalità dei beni giuridici e dei diritti che vi sono sottesi, dall'utilizzo di pronomi quali "Chiunque", "Taluno" per indicare i soggetti attivi e passivi delle stesse¹¹³.

Il secondo appunto, come diretta conseguenza del primo, riguarda il fatto che il concetto di 'violenza (maschile) contro le donne' o di 'violenza domestica e di genere' (mantenendo una giuridica neutralità, adottata anche dal legislatore del 2019) non ha acquisito la veste di "etichetta" d'insieme, nel quale andare a collocare un numero chiuso e specifico di reati che ne sono espressione. In altre parole, la libertà da tale violenza non ha trovato voce all'interno del Codice penale

¹¹³ Cfr. M. VIRGILIO, *Le violenze maschili contro le donne. Tra impunità e populismo penale punitivo*, cit., 126 ss.

e, ancor meno, ha assunto lo *status* di ‘bene giuridico’ autonomamente identificato – ammesso e non concesso che sia una prospettiva di riforma praticabile, utile e desiderabile. Come verrà approfondito in seguito, neanche il (sotto)insieme della “libertà sessuale” è (più) formalmente identificabile come tale¹¹⁴.

È stata la promulgazione del cd. Codice Rosso, avvenuta con legge del 19 luglio 2019 n.69, a far sorgere il bisogno di identificare quei reati che sono da iscrivere all’interno della sua stessa intitolazione (“Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”), al fine di poterli sottoporre alla medesima disciplina processuale, anch’essa di nuova creazione.

Come si evince dal testo normativo, tra questi si annoverano:

- Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
- Violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*octies* c.p.);
- Atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.);
- Corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.);
- Atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi (art. 612-*ter*);
- Lesioni aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni personali permanenti al viso (artt. 582, 583-*quinquies*, aggravate ai sensi dell’art. 576 primo comma nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma);

Guardando all’attuale topografia del Codice penale, i ‘beni giuridici’ – da intendersi quali dinamica «unità funzionale» costituzionalmente orientata¹¹⁵ – per

¹¹⁴ Per approfondire, B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, Giuffrè, VII ed., 2022, 24 ss. L’Autore richiama le modifiche normative intervenute in tema di reati contro la sfera sessuale in forza della legge n. 66 del 1996. In particolare, scrive della «scelta di privilegiare il generico riferimento alla tutela della persona [...], piuttosto che guardare alla connotazione sessuale delle condotte incriminate», che ha infelicemente portato alla perdita, nei nuovi articoli 609-*bis* e ss., di quell’ «immediato connotato di stampo sessuale che forse meritava di essere mantenuto, ed anzi sottolineato, proprio con la riserva di un settore autonomo ed indipendente.» [N.d.R. Prima del ’96 le norme contro la violenza sessuale erano contenute nel Titolo IX “Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume”, Capo I, Dei delitti contro la libertà sessuale, successivamente abrogato].

¹¹⁵ Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale Parte generale*, cit., 4 ss. Gli Autori si focalizzano sulla teoria di ‘bene giuridico’ (ripercorrendone la genesi, la “storia definitoria” e la sua funzione) emersa già nel periodo Illuministico. Visto in relazione al principio di “tipicità”, di “offensività”, di “necessarietà” (*extrema ratio*) del diritto penale, tale concetto può risultare un valido aggancio argomentativo per limitare la potestà punitiva dello Stato (cfr. Franz v. Liszt). A controprova di ciò, ricordano l’affievolimento del ruolo autonomo di tale categoria giuridica nelle teorie penali nazional-socialiste del secolo scorso: il ‘bene giuridico’ sfuma per assumere le sembianze della stessa *ratio legis* (concezione metodologica del bene giuridico: ciò che il legislatore liberamente decide di sanzionare, trova già in sé stesso la giustificazione di tale punizione/protezione). Sarà solo l’avvento delle Costituzioni a far ritornare il bene giuridico quale autonomo «scopo del diritto penale», in una lettura che lo vede non solo come preesistente alla

la cui protezione si puniscono comportamenti-manifesto di ‘violenza domestica e violenza di genere’, sono indicati in Titoli (e rispettivi Capi e Sezioni) differenti:

Titolo XI, Dei delitti contro la famiglia (Capo IV, Dei delitti contro la assistenza familiare).

Titolo XII, Dei delitti contro la persona (Capo I, Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Capo III, Dei delitti contro la libertà individuale; Sezione I Dei delitti contro la personalità individuale; Sezione II, Dei delitti contro la libertà personale; Sezione III, Dei delitti contro la libertà morale; Sezione IV, Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio).

Prima di svolgere un’analisi dell’evoluzione normativa in materia è necessario fare una precisazione: la violenza contro le donne assume forme e diverse a seconda dei modi e dei luoghi.

Guardando alla prima variabile, bisogna elencarne le tipologie: può essere fisica, sessuale, psicologica, economica. Se colta nella sua forma tetraedrica, si può forse notare che dal novero indicato nella legge n. 69/2019 mancano tutta una serie di altre fattispecie che – secondo le correnti elaborazioni in materia – possono tradursi in reati di VAW¹¹⁶.

Oltre i sopracitati maltrattamenti, la violenza fisica può essere punita nella fattispecie delle “Percosse” (art. 581 c.p.), delle “Lesioni personali” (art. 582 e ss. c.p.) ovvero della “Violenza privata” (art. 610 c.p.), quando questa sia tesa a costringere una persona a fare, tollerare od omettere qualcosa; potrebbe ricondurvisi, data la collocazione sistematica scelta, l’articolo 583-bis che sanziona la pratica di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotta dalla legge n. 7 del 2006, quando questa sia fatta in assenza di esigenze terapeutiche. Per quella psicologica manca una specifica disciplina e, a seconda dei casi, potrà essere punita come “Violenza privata” (art. 610 c.p.), “Minaccia” (art. 612 c.p.), ovvero con “Contravvenzione di molestia” (art. 660 c.p.), come “Atti persecutori” (art. 612-bis c.p.), “Costrizione o induzione al matrimonio” (art. 558-bis c.p.), “Istigazione o aiuto al suicidio” (art. 580 c.p.).

Anche la violenza economica non riceve una specifica tutela, ma potrebbe essere fatta rientrare nell’articolo 570 c.p., che sanziona penalmente la violazione degli obblighi di assistenza familiare (che sorgono, stando alla lettera della legge, assumendo la responsabilità genitoriale o la qualità di coniuge), nel “Danneggiamento” (art. 635 c.p.), nell’“Appropriazione indebita” (art. 649 c.p.) o nell’“Estorsione” (art. 629 c.p.).

valutazione del legislatore ma anche determinato in relazione a valori (impliciti ed esplicativi) contenuti nei testi costituzionali. Da queste radici sorge la contemporanea (e maggioritaria) elaborazione quale «unità di funzione» dinamica, che vede come ‘bene giuridico’ quegli interessi (agganciati a valori costituzionali) che valgono non in sé stessi ma in quanto loro producano effetti o scopi utili nella vita sociale e per il sistema sociale. Non pretendono una tutela assoluta (possono essere bilanciati con altri beni giuridici) e questo spiega la possibile “frammentarietà” nella loro protezione.

¹¹⁶ In tal senso, M. VIRGILIO, *Le violenze maschili contro le donne. Tra impunità e populismo penale punitivo*, cit., 127.

Rispetto alla violenza sessuale, oltre all'art. 609-bis e ss. possono essere ricondotti all'art. 600 ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù a fine sessuale") e all'art. 601 ("Tratta di persone a fine sessuale")¹¹⁷.

La seconda variabile si richiama alla dimensione spaziale. I luoghi che principalmente fanno da sfondo a situazioni di violenza sono le relazioni sesso-affettive, la famiglia, il lavoro, la strada, gli scenari di guerra, la tratta migratoria¹¹⁸, le strutture sanitarie¹¹⁹ e, non da ultimo, internet. Si sottolinea il "principalmente", perché, nella realtà dei fatti, questi luoghi sono molti di più. Approfondendo un aspetto solo accennato nel primo capitolo, si può dire che la violenza nei confronti delle donne è stabilmente rilevabile in ogni società, sia occidentale che non e indipendentemente dal grado di riconoscimento di diritti che nei Paesi di appartenenza le donne, lottando, hanno ottenuto; si può aggiungere inoltre che questa si presenta forse come la forma esplicita (e in nessun modo mistificabile in "correzione adeguata" ovvero "legittimo uso dei messi di disciplina") di un controllo che nasce dalla frustrazione e dall'impotenza (maschio-patriarcale) verso le libertà e l'autonomia progressivamente ed inesorabilmente conquistate dalle donne: potrebbe essere la presenza stessa di questa violenza a rivelare l'esistenza di una "topica" discriminazione di genere¹²⁰. La consapevolezza che la violenza contro le donne e la disparità di genere siano intrecciate ha radici lontane nel tempo; a questa si è aggiunta una visione che vede tale relazione come strutturale, in *primis*, nelle teorie che analizzano il luogo delle relazioni intime, familiari o no¹²¹.

Si procederà ora nell'approfondimento solo di alcuni dei luoghi sopracitati.

2.1.1 *Di alcuni luoghi della violenza: la famiglia.*

Il contesto della "coppia" e della famiglia sono tradizionalmente quelli in cui condizionamenti sociali, caratteristiche personali, concezioni culturali,

¹¹⁷ In tal senso, I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 229 ss.

¹¹⁸ F. PERSANO, *La Convenzione n. 210 del Consiglio d'Europa*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), *Dal Codice Rocco al Codice Rosso, Un itinerario attraverso la complessità del fenomeno*, Giappichelli, Torino, 2020, 130. L'Autrice richiama la disciplina contenuta nella Convenzione di Istanbul dedicata, specificatamente, alle donne migranti e straniere, le quali possono vivere delle situazioni particolari di violenza. Articolo chiave della convenzione è il 59, che prevede un obbligo di rilascio di un titolo di soggiorno rinnovabile, quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario anche «in considerazione della loro condizione personale». Si affianca l'art. 60, che disciplina le richieste di asilo basate sul genere, riconoscendo come la VAW possa essere considerata una forma di persecuzione, e l'art. 61. Si menzionano le modifiche intervenute in materia con l'art. 4 del decreto-legge n.93/2013: "Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica".

¹¹⁹ Si fa riferimento sia alle teorie che hanno avanzato il concetto di "medicina di genere", sia a forme di violenze, che si materializzano in ostacoli e barriere nell'accesso al diritto di procedere all'interruzione volontaria di gravidanza, sia alla cd. violenza ostetrica.

¹²⁰ Cfr. L. RE, E. RIGO, M. VIRGILIO, *Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto*, in *Studi sulla questione criminale*, XIV(1-2), 2019, 10-11.

¹²¹ Cfr. F. BETTIO, E. TICCI, G. BETTI, *L'eguaglianza di genere riduce la violenza sulle donne?*, in *Rassegna italiana di sociologia*, (1), 2020, 31-32

elementi giuridici, fattori politici si vanno a stratificare portando alla creazione di un “*topos*” le cui caratteristiche sono mutate (e così faranno sempre) nel corso dei secoli. Anche nella sua dimensione più ristretta e informale, l’ambito relazionale resta una realtà complessa la cui analisi dovrebbe richiedere multidisciplinarietà e sensibilità. Riferendomi nello specifico alla famiglia, questa ha sicuramente rappresentato nei secoli un luogo di disciplinamento per le donne (e, di conseguenza, di apprendimento per gli uomini), sia in quanto figlie, sia in quanto mogli; un luogo nel quale forme di abusi e violenze (anche sessuali¹²²) hanno trovato facile derubricazione a “questioni private”¹²³.

Le “formazioni familiari” hanno una loro propria rilevanza penale (avendo il legislatore dedicato loro l’intero Titolo XI del Codice penale). I confini di ciò che è ad essa ascrivibile sono però andati mutando nel tempo e, soprattutto, nello scorso secolo; il cambio di paradigma giuridico si ritiene avvenuto con l’avvento della Costituzione che, nata dallo smantellamento del precedente regime fascista, ha apportato grandi cambiamenti anche a quel pilastro¹²⁴ su cui le politiche di un governo totalitario tendono sempre a incidere: la famiglia. Quello che è avvenuto dopo la caduta del regime fascista è stata l’erosione della concezione pubblicistico-istituzionale ad essa sottesa, che portava a ritenere la famiglia un bene giuridico autonomo, una “cellula originaria” e portante della società, tutelabile a prescindere dei soggetti che ne fanno parte e dei loro diritti.¹²⁵ Tale concezione viveva, di riflesso, anche nelle pagine del Codice penale del ’30, come emerge dai lavori preparatori allo stesso. La *ratio* di tutela della famiglia stava nel fatto che, in quanto «centro di irradiazione di ogni civile convivenza», corpo intermedio fra gli individui e lo Stato, questo stesso doveva rivolgerle costantemente la sua attenzione, per rinsaldarla nella sua esistenza fisica e morale e per prevenire ogni possibile attentato all’istituto del matrimonio, suo fulcro¹²⁶.

Pur dovendosi riconoscere che l’impianto del Titolo XI del Codice Rocco persiste ancora oggi, le norme che lo compongono sono andate mutando e questo proprio grazie ai plurimi interventi operati dalla stessa Corte costituzionale. Questa vi ha potuto incidere in modo così pervasivo richiamandosi al principio personalistico contenuto nell’art. 2 del testo fondamentale. Volendo valorizzare anche la famiglia, quale luogo di “formazione sociale”, tale articolo è

¹²² In tal senso, B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., 7. L’Autore fa riferimento all’orientamento giurisprudenziale prevalente che escludeva la configurazione del reato di violenza sessuale fra coniugi in virtù dello stesso vincolo matrimoniale. È solo a seguito del *referendum* sul divorzio e soprattutto della riforma del diritto di famiglia (1975) che, dopo una prima storica sentenza della Cassazione penale del ’76, si è iniziata ad ammettere la punibilità a titolo di (ex) violenza carnale della violenza o minaccia del coniuge con cui questi costringe l’altra/o ad avere un rapporto sessuale. Afferma che: «Il rapporto di coniugio non degrada la persona di un coniuge ad oggetto di possesso dell’altro».

¹²³ Cfr. A. LORENZETTI, *La violenza contro le donne come fenomeno giuridico complesso*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di) *Dal Codice Rocco al Codice Rosso, Un itinerario attraverso la complessità del fenomeno*, Giappichelli, Torino, 2020, 50.

¹²⁴ Il riferimento è al motto “Dio, Patria, Famiglia”, nato nel periodo Risorgimentale e successivamente adottato, con l’avvento del fascismo, ad uso propagandistico.

¹²⁵ Cfr. M. BERTOLINO, *Reati contro la famiglia*, Torino, Giappichelli, 2022, XIX.

¹²⁶ Cfr. *Ivi*, XX.

stato il grimaldello con il quale poter attribuire a questa il compito di «permettere e promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani»¹²⁷. Tale interpretazione costituzionalmente orientata è stata il passo fondamentale per poter andare a incidere sulla tutela non più del nucleo familiare in sé, ma dei suoi membri. Non è questa la sede per riflettere sul concetto di famiglia (più corretto forse: famiglie) e delle possibili evoluzioni (anche se, proprio alla luce dell'art. 572 c.p., sarà importante soffermarsi sulla definizione del concetto di assenza di convivenza/convivenza). Quello che rimane rilevante, per riprendere le fila del discorso, è che il modello che ha iniziato a delinearsi a livello normativo a seguito della Costituzione esprimeva maggiore attenzione non solo ai diritti dei membri della famiglia ma anche al fatto che questi si relazionassero in parità.

Nella seconda metà del secolo scorso è quindi iniziato il percorso formale-legale al fine di ricucire la disparità di potere e la discriminazione fra donne e uomini all'interno delle mura domestiche, mantenendo in vita però il vecchio impianto codicistico, civile e penale (con l'eccezione del Codice di procedura penale riformato nel 1988). Come motori principali si possono considerare la riforma del diritto di famiglia, intervenuta con legge 19 marzo 1975 n. 151, che portò alla trasformazione della "patria potestà" in "potestà genitoriale" e la fine della potestà maritale per l'affermazione dell'uguaglianza dei coniugi; l'interruzione volontaria di gravidanza del 22 maggio 1978 n. 194; la legge sul divorzio (o scioglimento del matrimonio) del 1° dicembre 1970 n. 442; lo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n.300) e la tutela delle lavoratrici madri (legge 9 dicembre 1977 n. 903); l'abrogazione (lenta¹²⁸) tramite vaglio di costituzionalità delle norme penali di concubinato (ex art. 559 c.p.) e adulterio (ex art. 560 c.p.); l'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore e del matrimonio riparatore con legge 5 settembre 1981 n. 442¹²⁹.

Ma i tempi della realtà e del diritto spesso non coincidono. A parte l'immaginabile gradualità interpretativa e applicativa che queste norme, figlie degli anni '70, possono aver incontrato per via di resistenze degli stessi operatori del diritto (anch'essi figli del loro tempo)¹³⁰, l'altro ostacolo può proprio essere stato il rifiuto, maschile ma anche sociale, della progressiva acquisizione di agibilità delle donne in tutti quegli ambiti (sia pubblici che privati) che fino a pochi

¹²⁷ Cfr. M. BERTOLINO, *Reati contro la famiglia*, cit., XIX [N.d.R. La citazione proviene da Corte cost., sent., 28.11.2002, n. 494].

¹²⁸ M. VIRGILIO, *Violenza maschile sulle donne e strumentario giuridico*, in *Genesis: rivista della Società Italiana delle Storiche*, IX(2), 2010. L'Autrice ricorda come la Corte costituzionale, in prima battuta, salvò le due norme penali (pur nella loro palese discriminazione) che prevedevano l'adulterio nel caso di infedeltà coniugale della donna e il concubinato in caso di quella maschile, sostenendo che la diversità poteva includersi «nei limiti posti a garanzia dell'unità familiare». Tale interpretazione verrà superata solo nel 1968, sentenza n. 126.

¹²⁹ Per l'elenco M. VIRGILIO, *Le violenze maschili contro le donne. Tra impunità e populismo penale punitivo*, cit., 118.

¹³⁰ In tal senso, L. RE, E. RIGO, M. VIRGILIO, *Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto*, cit., 22. Scrivono «Quando si affronta il tema del diritto, occorre non limitarsi all'analisi delle norme scritte nelle carte, ma accompagnarla con l'indagine sulla concreta realtà dei fatti viventi; dunque, occorre considerare gli effetti sia della pratica del processo, sia degli interventi giurisprudenziali della Corte costituzionale e della Cassazione.»

anni prima erano stati di solo appannaggio maschile. Ma sia perché nessun gruppo dominante cede il proprio potere senza reagire, sia perché i processi storici non sono lineari – è plausibile che la società abbia reagito, e continui a farlo, a tali mutamenti mediante contraccolpi (cd. *backlashes*) di violenza come risposta a progressi sostanziali nella parità di genere¹³¹.

La elaborazione multidisciplinare del complesso fenomeno della violenza contro le donne in ambito familiare ha portato a dare attenzione anche ad una altra forma di violenza che vi è intimamente connessa, qualora siano presenti figli e figlie: la cd. violenza assistita. Anch'essa è espressione di violenza di genere e vede i minori come vittime indirette della violenza agita su figure di riferimento (tipicamente le madri) o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni all'interno del contesto domestico¹³². Tale forma di violenza, prevista già dalla Convenzione di Istanbul, ha trovato nome e riconoscimento anche nel nostro ordinamento. Ciò è avvenuto sia nel decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 che successivamente nella legge 19 luglio 2019 n. 69 (due testi fondamentali in materia).

2.1.2 *Di alcuni luoghi della violenza: lavoro e internet*

L'affermazione a livello costituzionale del principio di uguaglianza (sia in senso formale che sostanziale) è stata particolarmente importante per incidere su un altro dei luoghi particolarmente densi di fenomeni di discriminazione e subordinazione femminile: il lavoro. Premettendo che il pieno ingresso delle donne all'interno di tale mondo, emancipandosi dal lavoro (di cura) domestico, è avvenuto per tappe¹³³, bisogna riconoscere che molti input evolutivi sono avvenuti anche grazie al contesto internazionale e regionale.

L'Unione Europea e l'interpretazione del diritto ad opera della Corte di Giustizia hanno avuto un ruolo determinante in questa materia. L'adeguamento italiano è avvenuto mediante il d.lgs. 11 aprile 2006 n.1198, cd. Codice Pari Opportunità, che offre delle importanti definizioni: discriminazione diretta, discriminazione indiretta (art. 25) e molestie sessuali (art. 26).

La disparità di genere all'interno dei luoghi di lavoro può assumere un connotato sia in senso economico e di opportunità di carriera (ci si riferisce in

¹³¹ Cfr. F. BETTIO, E. TICCI, G. BETTI, *L'eguaglianza di genere riduce la violenza sulle donne?*, cit., 31.

¹³² Cfr. A. LORENZETTI, *La violenza contro le donne come fenomeno giuridico complesso*, cit., 56.

¹³³ S. SCARPONI, *Il principio di uguaglianza uomo/donna*, in S. SCARPONI (a cura di) *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Milano, Wolters Kluwer, 2016, 61 ss. Tappe importanti che l'Autrice ricorda: 1963, rimozione della preclusione per le donne di accedere a determinate carriere e professioni (es. magistratura, avvocatura, uffici pubblici); 2000, libertà di accesso al settore dell'esercito e della polizia.

particolare al cd. *gender pay gap*, al *glass ceiling* e allo *sticky floor*¹³⁴) sia in senso fisico. In quest'ultimo caso si viene a configurare una propria forma di comportamento indesiderato (a percezione di chi la riceve), intenzionale o no, che crea – secondo lo stesso art. 26 – un «ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo»: la molestia (sessuale, se a sfondo sessuale) sul luogo di lavoro. Per il fatto che le molestie sessuali costituiscono delle vere e proprie forme di discriminazione, ad esse si applica l'intero *corpus* normativo dedicato ad esse. Diverso, poiché incidente su un piano più psicologico, è il *mobbing*. Questo si sostanzia in veri e propri comportamenti persecutori (ostili, prevaricatori, di pressione psicologica, di boicottaggio) che possono sorgere, quale reazione a catena, per esempio, dal rifiuto a certe richieste, magari anche a sfondo sessuale¹³⁵.

Non tutte le forme di violenza sul posto di lavoro sono facilmente identificabili e quantificabili. I dati raccolti fanno principalmente riferimento alle molestie a sfondo sessuale, i cui numeri sono molto elevati. Secondo, infatti, un report pubblicato dall'ISTAT nel luglio del 2024, facente riferimento alle annate 2022-2023, si stima che il 13,5% delle donne fra i 15 e i 70 anni (soprattutto le più giovani, tra i 15 e i 24 anni), che attualmente lavorano o hanno lavorato le abbia subite, a fronte del 2,4% rappresentato dagli uomini della stessa fascia d'età. Queste si concretano in sguardi offensivi, proposte indecenti, offese, fino ad arrivare alla molestia fisica; la metà avviene tramite uso di mezzi tecnologici (e-mail, social media, app di messaggistica)¹³⁶. Le molestie, inoltre, aumentano all'aumentare del grado di istruzione: il 14,8% delle donne che sono in possesso di laurea subisce molestie, contro il 12,3% che possiedono un titolo medio basso¹³⁷. Senza dilungarsi ulteriormente, si può arrivare alla conclusione che il luogo di lavoro dia origine a una serie di forme di violenza (nascenti probabilmente da storiche discriminazioni) capillari e molto diffuse, il cui contrasto è affidato a una serie di norme di recente e variegata produzione: i regolamenti interni delle aziende o degli enti (codici etici/di condotta), il ricorso alla Consigliera di fiducia (pubblico ufficiale disciplinato dal Codice di Pari Opportunità), alla giurisdizione civile ma anche penale (qualora le forme di violenza assumessero i caratteri tipici di una delle fattispecie sopra elencate, in particolare: atti persecutori, violenza sessuale anche di minor gravità, maltrattamenti).

¹³⁴ I termini fanno riferimento a delle forme di discriminazione sul lavoro messe in luce da studi recenti: la disparità salariale (*gender pay gap*) e la scarsa mobilità lavorativa sia come *sticky floor* (ossia pavimento appiccicoso), che comporterebbe la permanenza in posizioni a bassa redditività, sia come *glass ceiling* (ossia soffitto di cristallo), che ostacolerebbe la progressione di carriera: entrambe incidono sulla concreta possibilità per le donne di raggiungere ruoli apicali. Cfr.: C. TASSELLI, F. DAMIANI, (9 giugno 2021), *Sticky floors* o *“glass ceilings”?* Il ruolo del capitale umano, la flessibilità dell'orario di lavoro e della discriminazione nel divario salariale di genere, *Mind the Gap*, <https://idemindthegap.it/sticky-floors-o-glass-ceilings/>.

¹³⁵ E. BIGOTTI, *I “luoghi” della violenza: il lavoro. Il caso delle molestie sessuali*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di) *Dal Codice Rocco al Codice Rosso, Un itinerario attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, Giappichelli, 2020, 101.

¹³⁶ ISTAT, *Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023*, <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/07/REPORT-Molestie.pdf>,

¹³⁷ *Ivi*.

Passando al terzo “luogo-non luogo” bisogna citare *internet*. All’interno di una riflessione sulle forme di violenza sia di genere che contro le donne non è possibile dimenticarsi delle piattaforme digitali le quali, presentandosi come l’estensione incorporea della nostra società contemporanea, ne hanno assorbito le dinamiche, i comportamenti, i rapporti sociali, ma rimodellandoli in base alle caratteristiche del mondo online. Fra le fattispecie penalmente rilevanti specifiche del mondo digitale che sanzionano rapporti di potere squilibrati fra persone sia per ragioni di genere che di età, o casi di vera e propria violenza nei confronti della libertà personale e/o sessuale dell’individuo leso, si annoverano: il *cyber-stalking*, fattispecie rientrante negli atti persecutori ex art. 612-bis c.p. con la circostanza aggravante – prevista dalla seconda parte del secondo comma – dell’utilizzo di strumenti informatici o telematici per la loro realizzazione; la condivisione non consensuale di materiale a carattere sessuale/pornografico (cd. *revenge porn*), disciplinato all’art. 612-ter c.p.; la *sextorsion* (una particolare forma di estorsione che si realizza mediante la minaccia di diffondere materiale di natura intima o personale della vittima-bersaglio, integrante la fattispecie ex art. 629 c.p.); il *sexting* non consensuale (ossia la distribuzione/invio di materiale a contenuto sessuale implicito od esplicito quando non richiesto o voluto – che passa sotto il nome di *cyberflashing*); il *cyber-bullismo*. Quest’ultimo è un termine ombrello all’interno del quale potrebbero essere annoverate diverse fattispecie, tra cui i reati pedopornografici (artt. 600-ter, 600-quater e 600-quater1 c.p.), lo *stalking*, gli atti di estorsione, di minaccia, la condivisione non consensuale, il trattamento illecito di dati personali, la diffamazione, il furto di identità¹³⁸.

Ciò che contraddistingue la declinazione informatica di tutte queste fattispecie – sia quelle pensate per il mondo reale e poi diffuse in quello online, sia quelle *ab origine* digitali – è essenzialmente la loro fluidità e capillarità: non essendo legate a uno spazio fisico, oltre che poter essere realizzate da soggetti spazialmente distanti dai loro bersagli, sono potenzialmente reiterabili all’infinito (un solo atto può infatti continuare a girare ed esistere nell’etere, riproducendo ad ogni *like* o *share* l’offesa arrecata¹³⁹) e destinati ad un pubblico potenzialmente illimitato e globale.

Ritornando al tema delle forme di violenza, e in questo caso si utilizzerà la nozione ‘di genere’, un fenomeno che necessita di essere attenzionato è proprio quello della condivisione non consensuale di materiale pornografico che con la legge 19 luglio 2019 n. 69 è diventata una fattispecie autonoma di reato. È importante ribadire la sua tipizzazione a fronte del fatto che, secondo una recente indagine compiuta dall’associazione non-profit “Permesso negato”, 1 vittima su 3 del campione analizzato ritiene che il *revenge porn* non sia reato in Italia¹⁴⁰.

¹³⁸ Cfr. A. ESPOSITO, *Il cyberbullismo*, in G. J. SICIGNANO, A. DI MAIO (a cura di) *I nuovi reati informatici, Disciplina sostanziale profili processuali*, Piacenza, La Tribuna, 2022, 165 ss.

¹³⁹ *Ivi*, 166.

¹⁴⁰ THE FOOL, *Revenge Porn Research | Maggio 2020, Analisi campionaria del fenomeno della pornografia non consensuale e del percepito degli italiani sul tema*.

Questa associazione si occupa proprio di offrire supporto legale e tecnologico alle vittime di pornografia non consensuale, di violenza e di attacchi d'odio; nel 2020 ha condotto un'analisi campionaria del fenomeno della pornografia non consensuale e della sua percezione da parte delle persone italiane; ha coinvolto 2000 *internet-users*, «di più di 16 anni e rappresentativi della distribuzione della popolazione italiana per sesso, fasce d'età, Regione e ampiezza del Comune di residenza»¹⁴¹. È emerso che il 4% di utenti italiani su internet è vittima di *revenge porn*, e quasi il 9% ne conosce una. «L'età media ponderata di coloro che ne sono colpiti/i è di circa 27 anni, il 70% sono donne, il 30% uomini, il 13% appartengono alla comunità LGBTQ+»¹⁴².

Il *revenge porn*, vista la ampiezza della sua realizzazione e, di conseguenza, della sua diffusione in rete tramite social media (soprattutto tramite gruppi e canali presenti su Telegram, che vedono una presenza di utenti non unici attivi online pari a più di 13 milioni¹⁴³), deve essere nominato. Per la sua specificità, dovuta in *primis* al luogo nel quale si realizza, richiede una trattazione apposita (soprattutto in merito alla prevenzione e alla protezione delle persone che ne sono colpiti), che non potrà qui essere ulteriormente approfondita.

2.1.3 *Le linee di fondo dell'evoluzione normativa penale*

Prima normativa che, in tema di violenza contro le donne, ha avuto un impatto notevole, anche a livello sistematico, è stata la già citata legge sulla violenza sessuale n. 66/1996. Nell'originario impianto del codice Rocco, infatti, il Capo I (“Dei delitti contro la libertà sessuale”) era contenuto all'interno del Titolo IX che disciplinava i “Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume”. La libertà sessuale, infatti, non assumeva una tutela autonoma e riconducibile alla sfera della libertà della persona ma diventava rilevante «nei limiti della sua corrispondenza al superiore valore della moralità pubblica»¹⁴⁴.

Tale Capo comprendeva varie figure di reati, tra le quali (ora tutte abrogate): la violenza carnale (ex art. 519), atti di libidine violenti (ex art. 521), ratto a fine di matrimonio (ex art. 522) e a fine di libidine (ex art. 523). Una disposizione specifica riguardava il rapimento di persona minore dei quattordici anni o inferma (ex art. 524). Anche il Capo II faceva riferimento alla sfera

https://www.permessonegato.it/wpcontent/uploads/2024/09/PermessoNegato_Ricerca_Reveng e_2022.pdf. Altra specificazione: il 12% delle persone italiane intervistate ritiene che il fenomeno costituisca reato solo in altri Paesi occidentali; il 5% non lo ritiene reato (pur considerandolo un atto grave); l'1% non lo ritiene affatto un fatto grave. Il 74% sa che la pornografia non consensuale costituisce reato.

¹⁴¹ THE FOOL, *Revenge Porn Research*, cit.

¹⁴² *Ivi*.

¹⁴³ PERMESSONEGATO.IT, *State of Revenge 2022*, https://www.permessonegato.it/wpcontent/upload /2024/09/PermessoNegato_StateofRevenge_2022.pdf. Per utenti non unici attivi si intende il numero complessivo di coloro che, dall'analisi dei campioni di diversi gruppi Telegram, facevano parte di gruppi dedicati alla condivisione di materiale di pornografia non consensuale, a prescindere dalle possibili sovrapposizioni di account.

¹⁴⁴ I. BOIANO, *Femminismo e processo penale.*, 222.

sessuale, ricomprendendovi tutte le «offese al pudore e all'onore sessuale», tra cui atti osceni (ex art. 527), pubblicazioni e spettacoli osceni (ex art. 528), corruzione di minorenni (ex art. 530).

Anche se queste disposizioni facevano un esplicito riferimento alla sfera sessuale, questa trovava un'ulteriore e indiretta tutela anche da norme poste in altre sedi (per esempio, nel Titolo XI, “Dei delitti contro la famiglia”, che al Capo II, disciplinava l'incesto, ex art. 564¹⁴⁵). Come sottolineato in uno dei primi commenti “a caldo” della riforma, l'aver abrogato il Capo I e l'aver inserito i nuovi articoli (dal 609-*bis* al 609-*decies*) all'interno del Titolo XII, Capo III, risultava «forse meno opportuno dell'aver consentito la sopravvivenza, in quanto tale, del titolo IX. [...] I nuovi articoli perdono quell'immediato connotato di stampo sessuale [...] (specchio ne è, probabilmente, la mancata previsione del reato di molestie sessuali).»¹⁴⁶

Si è optato per l'opzione di un generico riferimento alla persona, abbandonando così ogni riferimento anche alla morale pubblica. Rispetto a questa scelta le opinioni della dottrina sono andate dividendosi tra: quelle che ritenevano che la nuova connotazione “personalistica” del bene giuridico sotteso a tali reati fosse giuridicamente rilevante e quelle che, al contrario, non solo la consideravano irrilevante, ma anche infelice nella sua tecnica di formulazione¹⁴⁷.

Ciò che però pare essere criticabile non è la scelta di aver abbandonato la precedente collocazione pubblicistica (la quale faceva poggiare il disvalore delle condotte sulla lesività di una “eteronoma norma morale della sessualità” e sul “valore dell'onore familiare”, concetti tradizionalmente legati all'idea della castità e fedeltà femminili), ma l'aver inserito i nuovi reati in una sezione sessualmente neutra, che rischia di valorizzare il concetto di “libertà di autodeterminazione sessuale” ad essi sotteso solo nella sua dimensione negativa (intangibilità da ogni forma di violazione), dimenticandone il lato positivo (possibilità per ciascuna persona di determinare la propria identità sessuale, quale parte della propria individualità in senso olistico, in modo libero e consapevole)¹⁴⁸.

Andando però ad approfondire il contenuto propriamente legislativo, ciò che si pone come filo rosso di tutte le nuove disposizioni (dal 609-*bis* al 609-*decies*) è il concetto di “atti sessuali”. Sotto questa dizione, la cui interpretazione è fondamentale per comprendere la portata applicativa della norma, sono state unificate delle fattispecie prima tra loro distinte. Spiegando meglio, il legislatore del '30 aveva distinto l'ipotesi di “Violenza carnale” (e di “Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale”) – considerata più grave

¹⁴⁵ Cfr. B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., 6.

¹⁴⁶ *Ivi*, 25

¹⁴⁷ Cfr. *Ivi*, 24. L'Autore cita in tal senso diversa bibliografia, arrivando qualche pagina dopo alle conclusioni: che sarebbe stato preferibile riscrivere il contenuto dell'intero Titolo IX (ormai smantellato) inserendolo all'interno del Titolo XII, mantenendo la nota della sessualità; che «dal punto di vista tecnico, dunque, le novità più significative della riforma non sono certo racchiudibili nella volontà di esplicitare che la violenza sessuale è reato contro la persona; i mutamenti più degni di rilievo, invece, emergono dalla analisi più dettagliata delle norme introdotte dalla riforma del 1996, [...].»

¹⁴⁸ Per il paragrafo, Cfr. F. RESTA, *Stalking, Ragioni e limiti di un dibattito*, in *Studi sulla questione criminale*, III(2), 2008, 88-89.

in *primis* per la forma di violenza tipizzata, la ‘congiunzione carnale’, e di conseguenza per la cornice edittale prospettata –da quella, più mite, degli “Atti di libidine”. In quest’ultima fattispecie la pena si rapportava a quella prevista nelle due precedenti, ma ridotta di un terzo. La distinzione si presentava poco chiara in quanto, stante alla lettera della legge, era libidine tutto ciò che non si configurava come “congiunzione carnale/penetrazione”. Inoltre, la presenza di due fattispecie tipiche tra loro separate anche a livello sanzionatorio comportava un prolungamento delle sofferenze della persona offesa – a tutti gli effetti generativo del fenomeno di vittimizzazione secondaria – per via della necessità dell’invasivo accertamento giudiziale degli estremi di una delle due fattispecie, aumentate dallo *strepitus fori*.¹⁴⁹

Con l’art. 3 della legge del ‘96 il legislatore ha invece optato per unificare i due comportamenti sotto il nome di “Violenza sessuale”, ex art. 609-*bis*, forse anche per esprimere «l’idea di un diritto ad una sessualità vissuta liberamente, come tale insuscettibile di “frammentazione” e delimitazione, a seconda della regione corporea di volta in volta interessata dalla condotta coercitiva».¹⁵⁰

Quali effetti dello spacchettamento ottenuto dal legislatore del 1996? Questo non è stato esente da critiche per due motivi: non ha condotto al superamento delle problematiche nascenti dal precedente scorporo né è stato accolto pacificamente.

Sotto il primo profilo, bisogna considerare che la presenza all’ultimo comma di un’attenuante tale per cui «nei casi di minor gravità la pena è diminuita in misura non eccedente ai due terzi» continua a riversarsi sul soggetto passivo della condotta: indagini approfondite, volte ad accertare la effettiva dinamica dei fatti, non sono solo necessarie per rispettare i principi espressi nel Codice penale parte generale (art. 133 c.p. “Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”) e nel Codice di procedura penale (art. 125 comma 3 c.p.p., “Forme dei provvedimenti del giudice”, la motivazione) – che hanno entrambe una eco costituzionale (art. 111 cost., “Giusto processo”) – ma sono espressamente richieste dalla stessa lettera della norma *de qua*. Inoltre, il concetto di “atti sessuali” si è dimostrato carente per quanto riguarda i requisiti di tassatività e determinatezza, avallando, nei fatti, interpretazioni giudiziarie arbitrarie, sentite come necessarie per poter includere nel 609-*bis* comportamenti che, pur violando la libertà sessuale della vittima e generando in essa disagio e turbamento, hanno una offensività minore rispetto a quella della violenza sessuale (ad esempio, “toccamenti lascivi”): sarebbe stata preferibile l’introduzione di una fattispecie distinta e residuale di “molestie sessuali”?¹⁵¹

Per non tralasciare alcun aspetto, va anche aggiunto che l’articolo 15 della presente legge cerca, all’interno della cornice processuale, di raggiungere l’obiettivo della minore invasività investigativa: stabilisce infatti che nei

¹⁴⁹ B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., 56.

¹⁵⁰ M. BERTOLINO, *Art. 609-bis*, in A. CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Padova, CEDAM, 2003, 1978.

¹⁵¹ Per il paragrafo, Cfr. F. RESTA, *Stalking, Ragioni e limiti di un dibattito*, cit., 90. L’Autrice in questo passaggio richiama il saggio di T. PADOVANI, *Commento agli artt. 1 e 2 della legge 15 febbraio 1996, n. 66*, in *La Legislazione Penale*, XVI(2), 1996, 422.

procedimenti relativi agli artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*octies* c.p. «non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa, se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto». Ulteriore cautela rispetto alla pubblicità processuale: pur procedendosi obbligatoriamente a porte chiuse quando si tratti di minorenne, è sempre possibile per la vittima richiedere che si proceda a porte chiuse, anche per solo una parte del dibattimento.

Sotto il secondo profilo, il fatto di aver ricondotto fattispecie fra loro distinte ad un'unica previsione sanzionatoria ha fatto sorgere il dubbio di legittimità costituzionale della (nuova) norma in relazione al principio di proporzionalità ex art. 27 comma 3 Cost. In realtà, tale dubbio non è mai stato sottoposto alla Corte costituzionale ma è stato respinto dalla Cassazione penale in ragione del fatto che sia la forbice edittale fra minimo e massimo della pena sia la clausola attenuante sono strumenti che consentono di graduare sufficientemente la risposta sanzionatoria a seconda dei casi (gravi o lievi) concreti¹⁵².

Rispetto alla sanzione bisogna aggiungere che la nuova cornice edittale parificata si presenta come più severa: da cinque a dieci anni (quando prima, la fattispecie di ‘violenza carnale’ la prevedeva da tre a dieci). Si può già iniziare a scorgere uno degli elementi che caratterizzerà l’intero impianto (e la sua evoluzione) dei reati di violenza contro le donne: l’inasprimento sanzionatorio. Questo, infatti, non solo tocca la fattispecie base, ma ricade su altri nuovi articoli: la violenza sessuale aggravata (609-*ter*), gli atti sessuali con minorenni (609-*quater*) e la violenza sessuale di gruppo (609-*octies*), prima neppure tipizzata; tutte e tre le fattispecie si presentano con una cornice edittale che va dai sei ai dodici anni. La scelta di aumentare sensibilmente i minimi edittali non va letta singolarmente ma in relazione alla disciplina processuale: la loro elevazione, infatti, «comporta la esclusione – in linea di principio – dell’applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) ex art. 444 c.p.p., notoriamente spesso legata alla sospensione condizionale della pena»¹⁵³. Se negli anni successivi alla promulgazione della legge del '96 si potevano immaginare delle “valvole di sfogo” al divieto di patteggiamento per superamento dei minimi edittali (quali, prima fra tutte, la stessa attenuante prevista all’ultimo comma del 609-*bis* o l’attenuante generica di cui all’art. 62 n. 6 c.p.), va precisato che il legislatore, all’art. 11 della legge 6 febbraio 2006, n.38, ha incluso il ricorso al patteggiamento, fra l’altro, nel caso di procedimenti per i delitti di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del Codice penale. Si precisa che questa possibilità è configurabile solo se la pena non supera (in concreto) «due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».

Resta invece immutata la necessità della querela della persona offesa, ai fini della configurazione della procedibilità. Questa, alla luce della legge del 1996, si poteva presentare entro sei mesi [N.d.R. a seguito della L. 19 luglio 2019 n. 69 il termine è di dodici mesi, si approfondirà in seguito] ed è irrevocabile.

¹⁵² B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, cit., 104. L’Autore richiama la sentenza: Cass. Sez. III, 22.12.1999, in *Guida dir.*, 2000, n.12, 102.

¹⁵³ *Ivi*, 105. L’Autore legge in chiave negativa l’esclusione del patteggiamento poiché: «viene meno la possibilità che il colpevole confessi, patteggiando la pena: cosa che permetterebbe alla vittima di evitare gli accertamenti e le umiliazioni che solitamente deve subire».

Sono stati aumentati nel 2019 anche i casi di procedibilità d'ufficio: non più solo quando: 1) il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; 2) il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Ma:

«1) se il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»¹⁵⁴.

Proseguendo oltre questa legge, il momento legislativo successivo rilevante in materia e sostenuto dalle associazioni di donne e dai centri antiviolenza è stata la legge 4 aprile 2001, n. 154. Attraverso questa sono state introdotte delle misure particolarmente importanti per quanto riguarda dinamiche di violenza nelle relazioni intrafamiliari: l'ordine di protezione contro gli abusi familiari (ex art. 342-*bis* c.p.c.) e l'ordine di allontanamento dalla casa familiare (ex art. 342-*ter* c.p.c.). Entrambe le due norme sono state recentemente abrogate dal decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164. A queste si aggiunge l'introduzione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, disciplinata nel nuovo articolo 282-*bis* c.p.p. Già nella formulazione del 2001, si prevedeva la possibilità di disporre questa misura cautelare al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 c.p.p. per taluni dei reati, tra cui quelli di violenza sessuale (anche nella versione aggravata, di gruppo, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne) e quelli di pornografia e prostituzione minorile. Il novero dei reati "eccezione" si estende successivamente ricomprensivo anche, dopo la modifica avvenuta con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572) e di atti persecutori (612-*bis*). Ma non sono le sole fattispecie: gli interventi legislativi aggiuntivi sono stati vari, anche molto recenti¹⁵⁵.

Andando in ordine cronologico la tappa successiva è il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (*Recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori*). Attraverso questo è avvenuta, non senza un lungo dibattito parlamentare, l'introduzione del reato di atti persecutori (volgarmente noto come *stalking*), l'attuale art. 612-*bis*. Il cammino verso l'introduzione di questa fattispecie nel Codice penale è iniziato qualche anno prima: era già stata prevista nell'insoddisfacente disegno di legge

¹⁵⁴ Nuovo art. 609-*septies* c.p. come introdotto dall'articolo 8 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 e modificato successivamente dalla L. 19 luglio 2019 n. 69.

¹⁵⁵ In ordine cronologico: art. 5, comma 1, lett. b), della l. 1° ottobre 2012, n. 172; art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93; art. 16 comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113; art. 12, comma 1, lettera c) della L. 24 novembre 2023, n. 168; art. 7, comma 1, lettera c) del D.L. 29 novembre 2024, n. 178.

2007 n. 2169¹⁵⁶. Con il termine *stalking*, derivante dall'inglese “*to stalk*” (tradotto letteralmente “fare la posta”) si indica un *pattern* di comportamento caratterizzato da azioni (molestie, minacce, pedinamenti telefonate; anche *cyber* quali messaggi, e-mail) intrusive, non gradite e reiterate il cui fine è quello di cercare un contatto, un confronto, una forma di controllo o di sorveglianza sulla/con la vittima-bersaglio, la quale rimane preoccupata, intimidita o impaurita.¹⁵⁷

L'interesse sociale e scientifico verso lo *stalking* è sorto molto di recente, per prima in America, sul finire degli anni '80. Questo perché tale fenomeno, vittima anch'esso di stereotipo, veniva ricondotto al solo mondo delle celebrità (cd. *star-stalking*).¹⁵⁸ Nel momento in cui ha superato la bolla delle *celebrities*, le prime indagini compiute nei diversi Paesi (sia di stampo anglosassone che continentale) hanno fatto emergere risultati assolutamente non trascurabili, che indicavano sia la alta presenza del fenomeno, sia la sua connotazione “di genere”.

L'indagine condotta dall'ISTAT, prima nel 2008 e poi nel 2014, si è posta in linea di continuità con quella degli altri Paesi: gli autori di *stalking* sono maschi nell'85,9% dei casi a fronte di un 14,1% di femmine; guardando al corso della vita, le donne fra i 16 e i 70 anni che hanno subito *stalking* nella vita (sia da ex partner che da altre persone) si attesta al 16,1%; fra queste, il 21,5 % ha subito almeno una forma di *stalking* da un ex partner, il 10,3% ha subito più volte almeno una forma di *stalking* da altri uomini. Fuori dal contesto della coppia invece, lo *stalking* è più frequente tra le donne che al momento dell'intervista avevano 25-34 anni, tra le più istruite, tra quelle in cerca di lavoro e tra le donne che hanno una vita sociale attiva. Focalizzandosi invece sulle donne che hanno subito *stalking* da parte di ex partner, nel 58,3% dei casi questo si accompagna a episodi di violenza fisica o sessuale; la maggior parte di queste vittime, l'82,3%, è stata anche oggetto di violenza psicologica ed economica.¹⁵⁹ Si cita questo dato perché grazie all'esperienza dei CAV, i quali hanno confermato la tendenza dei dati, che è avvenuto, con l'art. 2 del decreto-legge n. 93/2013, l'inserimento della novella che ha introdotto un aggravio di pena per il coniuge, anche divorziato o separato, e per la persona che sia stata legata da relazione affettiva alla vittima,

¹⁵⁶ In tal senso, I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 234-235. L'Autrice ricorda come, soprattutto a seguito della prima indagine condotta dall'ISTAT in tema di violenza e maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, la pervasività del fenomeno ha portato alla riaccensione del dibattito parlamentare in materia, che è sfociato nel disegno di legge n. 2169/2007 nel quale si è citata per la prima volta la 'violenza di genere'. In realtà, sottolinea l'Autrice, pur raccogliendo i contributi delle giuriste femministe e dei CAV, questo non accoglieva le loro proposte e anzi, sull'onda di una politica di "toleranza zero" finiva per svalutare la libera autodeterminazione delle donne e identificava la violenza di genere come un problema di soggetti deboli, tra i quali vi sono le donne, anziani e bambini (e non di discriminazione di genere). Tale percezione era avallata da un riferimento neutro alle vittime, associate ad un nucleo familiare da ricomporre.

¹⁵⁷ C. SGARBI, *Lo stalking. Dall'evoluzione del fenomeno alle prospettive di intervento* in TH. CASADEI (a cura di), *Donne, diritto, diritti, Prospettive del giusfemminismo*, Torino, Giappichelli, 2015, 134.

¹⁵⁸ *Ivi*, 133.

¹⁵⁹ ISTAT, *Stalking sulle donne 2014*, pubblicato il 24 Novembre 2016, <https://www.istat.it/it/files/2011/01/stalking-ultimissimo.pdf?title=Stalking+sulle+donne>.

autore di *stalking*. Ulteriori modifiche aggravanti sono state apportate alla fattispecie dal medesimo decreto-legge.

Prima dell'introduzione di questa norma i comportamenti realizzati dallo *stalker* venivano ricondotti alla fattispecie della violenza privata (art. 610 c.p.) o alla fattispecie contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.). Entrambe però non sembravano cogliere le peculiarità della condotta persecutoria. La prima perché, essendo un reato a forma "vincolata", ha come elemento costitutivo della fattispecie la realizzazione di violenza o minaccia in danno alla vittima, «costretta a fare, tollerare, od omettere qualcosa»: nello *stalking* invece, pur rimanendo l'elemento del condizionamento della vittima – che si ritrova a cambiare stile di vita – l'autore non ricorre necessariamente a comportamenti di violenza e minaccia, potendo privilegiare dei comportamenti più subdoli e circoscritti, ma non per questo meno invasivi della libertà del loro bersaglio. La seconda invece, in quanto reato contravvenzionale particolarmente ampio riusciva a ricoprire sia gli atti di *stalking* fisici sia quelli online; veniva ritenuta poco idonea per una serie di ragioni: prima fra tutte, la condotta vincolata tipizzata all'art. 660 non rende sufficiente la realizzazione di una molestia o un disturbo, ma è necessario che questa sia accompagnata da «petulanza o altro biasimevole motivo» (spesso assenti nello *stalking*); il bene giuridico tutelato non è la libertà di autodeterminazione della vittima, ma l'ordine pubblico, nell'aspetto della pubblica tranquillità; in aggiunta, secondo alcuni, la modesta/contravvenzionale pena prevista non sarebbe sufficientemente adatta a svolgere una funzione general-preventiva dello *stalking* (anche se non è pacifico che ad una più aspra sanzione corrisponda una maggiore efficacia deterrente)¹⁶⁰.

La scelta sistematica operata dal legislatore nel 2009 ha visto il collocamento della fattispecie, come art. 612-bis, subito dopo il delitto di minaccia, individuando come bene giuridico leso la libertà morale della vittima e quindi il suo diritto ad autodeterminarsi liberamente in relazione alla modalità di conduzione della sua vita (luogo di residenza, abitudini, stili di vita). Anche questa è una fattispecie procedibile a querela di parte; nell'attesa però della presentazione resta la possibilità (per come introdotto all'art. 8 del decreto-legge 11/2009) per la persona offesa di esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando la richiesta di ammonimento – eseguita, se ritenuta fondata, dal questore – nei confronti dell'autore della condotta persecutoria. In generale però, sebbene si sia anche commentato come la nuova fattispecie si presenti come carente rispetto ai requisiti di tassatività e determinatezza, il nuovo articolo consente di poter approntare una tutela anticipata alla vittima che ne è bersaglio, potendosi includere nei concetti di "minaccia/molestia" molteplici comportamenti¹⁶¹. Questa resta una forma di tutela che, è bene precisarlo, non si inserisce all'interno di un contesto riformatore più ampio ma confinato al sistema penale. La pena originariamente prevista va dai 6 mesi a quattro anni. Il limite massimo, a seguito del decreto-legge n. 78 del 2013, è stato portato a 5 anni.

Il decreto-legge n. 11/2009, non si è limitato a introdurre questa fattispecie penale. Opera delle modifiche importanti, in materia, al Codice di procedura

¹⁶⁰ Per le riflessioni, Cfr. F. RESTA, *Stalking, Ragioni e limiti di un dibattito*, cit., 80-82.

¹⁶¹ *Ivi*, 86-87.

penale, introducendo all'art. 282-ter il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Questa è una misura che consente al giudice di prescrivere al presunto autore del reato di mantenere una certa distanza dai luoghi della vittima e dalla vittima stessa (nonché dai suoi familiari). Il decreto-legge modifica l'art. 392 comma 1-bis, introducendo una forma di audizione anticipata al momento delle indagini preliminari mediante incidente probatorio (anche fuori dai casi per i quali è tassativamente previsto) per le vittime, minorenni ma anche maggiorenni, per reati quali maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori, riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani, reati di pedopornografia e prostituzione minorile. La *ratio* è evitare che eventuali "lungaggini investigative" portino a ottenere la testimonianza della persona offesa dal reato in un tempo molto distante da quello in cui è stata sporta la denuncia. Introduce nuove forme di audizioni "particolari" (ossia protette), estendendole anche per il nuovo art. 612-bis.

L'articolo 2 del testo del 2009, quasi introducendo una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, individuava un obbligo di applicazione della custodia cautelare in carcere (la forma più grave di misura cautelare poiché incidente sulla libertà di movimento) in caso di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Questo articolo è stato però considerato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 21 luglio 2010 n. 265 «nella parte in cui non consente di poter valutare alla luce degli elementi specifici del caso concreto la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con altre misure» meno invasive per la persona imputata.

Interessante da citare anche l'art. 4 del decreto-legge che modifica l'art. 76 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), introducendovi l'articolo 4-ter: questo dispone che «La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.»¹⁶²⁾. Questa non è una norma secondaria, ma anzi – se letta secondo un approccio femminista – può essere di fondamentale aiuto e sostegno per tutte quelle vittime che, non avendo mai goduto di una indipendenza economica di

¹⁶² Il novero di reati ora inclusi è più ampio (anche se sono presenti delle esclusioni): «La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto». Per ulteriori approfondimenti: S. MARANI, (20 gennaio 2021), *Vittime di reati sessuali ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito*, Altalex, <https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/20/vittime-di-reati-sessuali-ammesse-a-gratuito-patrocinio-a-prescindere-dal-reddito>. Si analizza una importante sentenza della Corte costituzionale intervenuta nel 2021, n. 1. «Secondo il giudice delle leggi detta normativa non appare lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati in materia sessuale, oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati.» La Corte, quindi, ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. in questione, nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati indicati dalla norma medesima, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost.

fatto, non potrebbero sostenere le spese del processo e della difesa tecnica, pur magari avendo (formalmente) un reddito superiore ai limiti minimi previsti.

Nell'evoluzione normativa italiana recente una spinta al cambiamento, alla quale hanno fatto seguito dei testi normativi importanti in materia, è stata l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Istanbul, adottata nel 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore, a seguito della decima ratifica, nell'anno successivo. Volendo fornire un quadro completo bisogna aggiungere che, pressoché contemporanea alla redazione del testo del Consiglio d'Europa, è stata l'importante Direttiva Europea 2012/29 in materia di assistenza e protezione alla vittima di reato, che è andata a sostituire la precedente decisione-quadro del 2001. Questa si pone come il frutto del progressivo nascere d'interesse e di considerazione verso la persona offesa all'interno del processo penale. La Direttiva del 2012 è un testo generale, riferibile a qualsiasi persona offesa, indipendentemente dal tipo di reato subito; è uno strumento legislativo unico dotato (in quanto direttiva) di efficacia vincolante che descrive una serie di diritti per quanto riguarda l'assistenza e la protezione delle vittime; per la sua rilevanza in tema di giustizia riparativa, se ne parlerà nel terzo capitolo.

Pur essendo argomento dei paragrafi successivi è sufficiente qui ribadire che sia il decreto-legge n. 93 del 2013, (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*) – preceduto di pochi mesi dal decreto n.78/2013, soprattutto per aver aumentato la pena massima per lo *stalking* - che quello n. 69 del 2019 (*Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*) hanno tentato di adeguare il nostro sistema penale e procedurale alle norme contenute nelle fonti appena citate. Come controprova è interessante citare una sentenza delle Cassazione a Sezioni Unite del 2016, la quale scrive:

«In tale contesto [N.d.R. di produzione legislativa internazionale] si è inserita l'attività del legislatore interno che, a fronte della emersione del fenomeno della violenza in ambito familiare e domestico e in presenza di una pluralità di atti internazionali di cui tenere conto, ha provveduto a modificare in larga parte la normativa sostanziale e specialmente processuale con interventi settoriali, spesso attuati con lo strumento del decreto-legge, anche reintervenendo con successivi adattamenti sugli stessi istituti: un vero e proprio "arcipelago" normativo nel quale non sempre è facile orientarsi». ¹⁶³

Con queste premesse si può ora guardare alla produzione normativa successiva, dovendosi dire che già la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote *“Per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale”* (legge 1° ottobre 2012, n. 172) contiene, al secondo Capo, articolo 4, delle disposizioni sostitutive e modificative del Codice penale assai rilevanti, ad esempio: la sostituzione dell'articolo 572 c.p., oggi rubricato in “Maltrattamenti

¹⁶³ Cass. Sez. Un., 29 gennaio 2016 (dep. 16 marzo 2016), n. 10959.

contro familiari e conviventi” e non più “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” con un sensibile aumento della pena; la sostituzione del reato in materia di prostituzione minorile (600-bis c.p.); la modifica del reato di pedopornografia (600-ter c.p.) e di atti sessuali tra minorenni (609-quater c.p.).

Ad aprire le danze, cronologicamente parlando, vi è il decreto-legge n. 93 del 2013, meglio noto come “Legge sul femminicidio”. Con tale decreto, la cui lettura va coordinata con la rispettiva legge di conversione n.119/2013 poiché ha apportato talune modifiche, si cerca di rafforzare la risposta statuale agli eventi gravi di violenza contro le donne. Già dalle premesse al provvedimento si evince che è proprio il loro susseguirsi e l'allarme sociale che ne è derivato a rendere necessari «interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica¹⁶⁴» e altresì ad affiancare «misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere». Sebbene una parte del provvedimento sia dedicata alla prevenzione (in particolare mediante la elaborazione di “Piani d’azione antiviolenza”), molte delle normative che incidono sul piano penale e procedurale richiamano all’aspetto punitivo.

All’art. 609-ter vengono inserite due nuovi casi di violenza sessuale aggravata: «5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza».

All’art. 612-bis viene aggiunta, come già detto precedentemente, l’aggravante per reato commesso da coniuge “anche separato o divorziato”; a questa si aggiunge la seconda per “fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici”. Un’altra modifica importante riguarda la querela. Nel testo originario era stata prevista, genericamente, la sua irrevocabilità. La formulazione dell’articolo subisce una (ulteriore) modifica nel momento di conversione del decreto-legge con legge 5 ottobre 2013, n. 119. Questa all’articolo 2-ter dispone: «La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma». Su quest’istituto sarà necessario compiere una riflessione postuma, poiché il tema della querela incide su quello più grande delle donne e della loro libera autodeterminazione/autonomia procedimentale.

Sempre in tema di atti persecutori, con riferimento al canale amministrativo (rappresentato dall’ammontimento uestorile introdotto dal sopracitato art. 8 della legge n. 11/2009), si elide la parte valutativa del uestore il quale, nel momento di esposizione dei fatti da parte della persona offesa, non è più tenuto a valutare l’adozione dei provvedimenti richiesti ma, più direttamente, a adottarli. Si estende la possibilità dell’ammontimento uestorile anche alle condotte di violenza domestica. In particolare, «nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all’articolo 582 (N.d.R.

¹⁶⁴ D.L. 14 agosto 2013, n. 93.

Lesione personale), secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto».

Guardando agli aspetti procedurali, si inserisce il nuovo art. 384-*bis* con il quale si introduce una nuova misura (quasi *pre-*) cautelare: quella dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, con la quale, di fatto, si vanno ad aumentare i poteri della polizia giudiziaria, nei confronti di chi sia colto in fragranza di uno dei reati ex art 282-*bis*, comma 6 (sopraccitati) e vi siano «fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa». Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per i reati procedibili d'ufficio, potranno disporre la nuova misura a prescindere da ogni manifestazione di volontà (anche contraria) della persona che ne è vittima.

Si introducono poi delle specifiche disposizioni in tema di comunicazioni anche alla persona offesa e/o al/alla sua difensore in tema: di revoca o sostituzione di alcune misure cautelari (art. 299.3 c.p.p.), fra cui l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il divieto e obbligo di dimora, gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura; di richiesta di archiviazione per delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624-*bis* c.p. (art. 408.3-*bis* c.p.p.); di avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati ex art. 572 e 612-*bis* (art. 415-*bis*. 1 c.p.p.). Si introduce l'arresto obbligatorio in fragranza (art. 380 c.p.p.) per «delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori».

Per concludere, si introducono delle norme che disciplinano e finanziano “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” e le “azioni per i centri anti-violenza e le case-rifugi”, in un'ottica maggiormente preventiva del fenomeno di violenza contro le donne.

Venendo ora al successivo decreto-legge, il n. 69 del 2019, si può dire che questo rappresenti il cuore dell'evoluzione normativa italiana in tema di VAW e che, proprio per essersi inserito nel solco dei provvedimenti precedenti, ha portato alla nascita di un vero e proprio “*Codice rosso*” – nome *pop* con il quale questo decreto-legge è stato conosciuto. Attraverso le introduzioni e le modifiche sia al Codice penale che al Codice di procedura penale si arriva a delineare una vera e propria procedura specifica per i reati che, in base alla dicitura della legge, si reputano espressione di ‘violenza di genere’.

Sul fronte procedurale, l'obiettivo – qualora la notizia del reato non sia manifestamente infondata – è quello di velocizzare i tempi per l'instaurazione del relativo processo penale. A tal fine si prevede: la possibilità di comunicare la notizia di reato al pubblico ministero anche in sola forma orale (senza presentare, nell'immediato, la relativa documentazione scritta); l'obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia/querela/istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

Guardando ai profili penali le modifiche sono state molteplici. All'art. 165 si inserisce, per coloro che abbiano commesso i reati di ‘violenza di genere’,

l'obbligo (e non la mera possibilità) di subordinare la sospensione condizionale della pena «alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero».

Si inserisce il reato di “Costrizione e induzione al matrimonio” (art. 558-*bis* c.p.), di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi” (art. 612-*ter* c.p.), di “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lezioni permanenti al viso” (art. 583-*quinquies*). Si inserisce un terzo comma all’art. 577 che sancisce il divieto di computare eventuali circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114) con i casi di omicidio aggravato delineati al comma 1 n. 1) e 2 dello stesso. Al comma 1 n.1, si prevede l’ergastolo nel caso di cd. parricidio semplice, ma anche nel caso di omicidio dell’ascendente o discendente per effetto di adozione, del coniuge (anche legalmente separato), dell’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente. Al comma 2 si prevede invece la reclusione da 24 a 30 anni se l’omicidio è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata la convivenza, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva ove cessata, il fratello, la sorella, l’adottante o l’adottato. Ponendo l’attenzione alle figure (familiari) richiamate in entrambe i commi, si può trarre la conclusione che il legislatore abbia collegato la maggiore gravità del fatto omicida (e il conseguente aggravamento di pena) al rapporto di affidamento e di fiducia che, per sole ragioni di fatto, sussiste tra autore e vittima del reato, superando l’idea che l’atto formale del matrimonio e l’esistenza di un tradizionale legame di parentela “di sangue” siano necessari per rendere penalmente rilevante un legame fra le parti coinvolte¹⁶⁵. Il nuovo art. 387-*bis* c.p., infine, descrive il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prevedendo una pena da sei mesi a tre anni; è procedibile d’ufficio e il fine è quello di rafforzare il rispetto delle misure non custodiali di recente introduzione (282-*bis*, 282-*ter*, 384-*bis* c.p.p.).

Il Codice Rosso introduce poi dei forti aumenti di pena per molte delle norme già citate: la forbice edittale del 609-*bis* diventa “da sei a dodici anni”; quella dell’art. 609-*ter*, è pari a quella prevista nell’articolo precedente (sei-dodici) ma aumentata di un terzo; si introduce un’aggravante al 609-*quater* se il compimento di atti sessuali con minore di anni quattordici avviene in cambio di denaro o altre utilità; la cornice prevista al 609-*octies* (“Violenza sessuale di gruppo”) passa “da sei a dodici” a “da otto a quattordici” anni e si introduce la possibilità di applicare le medesime aggravanti previste al 609-*ter*; la forbice edittale all’articolo 612-*bis* passa “da sei mesi a cinque anni” a “da un anno a sei anni e sei mesi”; la cornice sanzionatoria dell’articolo 572 passa “da due a sei anni” a “da tre a sette anni”. Per quest’ultimo reato si inserisce una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale al comma due (ossia, la pena è aumentata fino alla metà), se «il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità [...], ovvero se il fatto è commesso con armi». Quest’ultima norma tenta di dare rilevanza a quella particolare forma di violenza intrafamiliare di cui spesso sono

¹⁶⁵ L. MASERA, *Delitti contro la vita*, in F. VIGANO’ (a cura di), *Reati contro la persona*, Torino, Giappichelli, 2022, 43.

vittime i minori: la violenza assistita (anche se, rispetto alla sua configurabilità, gli orientamenti giurisprudenziali differiscono)¹⁶⁶.

Si aumenta anche la pena per il reato di violenza sessuale contro minore per come disciplinata al comma 3; è una fattispecie residuale che si realizza nei confronti di persona che abbia compiuto quattordici anni da soggetto che abusi della fiducia o della autorità esercitata sul minore stesso: la pena è della reclusione, non più fino a tre, ma fino a quattro anni. Infine, si allungano i termini previsti per la presentazione della querela per il reato di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo: non più pari a sei mesi ma pari a dodici.

È del 2022 una importante riforma che è andata a incidere sui codici di procedura civile e penale, ma anche su quelli sostanziali. È la cd. Riforma Cartabia (che prende il nome dalla Ministra della giustizia in carica nel momento della promulgazione). Questa ha introdotto delle modifiche sia a livello civile che penale. Rispetto al primo, si richiama il D.lgs. n.149 del 2022 che ha inserito una sezione dedicata interamente alle vittime di violenze domestiche o di genere, al fine di poter prevenire dentro i processi civili e minorili il verificarsi di fenomeni di vittimizzazione secondaria e garantire anche una piena tutela alle vittime. Proprio in forza di questa (nuova) sezione, i procedimenti con allegazione di violenza o di abuso saranno disciplinati dal nuovo rito in materia di "Persone, minorenni e famiglie" e godranno di una vera e propria corsia preferenziale, caratterizzata da maggiore rapidità e specifiche modalità procedurali¹⁶⁷. Rispetto alla Riforma del procedimento penale (D.L.gs n.150 del 2022), rileva dire che si è operata una modifica all'art. 131-bis c.p., che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Al comma 3 infatti vengono elencati una serie di delitti (molti dei quali rientranti nel disorganico insieme di 'violenza di genere', con la esclusione del reato di maltrattamenti e di deformazione dell'aspetto) per i quali non si può applicare la causa di non punibilità di cui all'articolo, individuandosi così nelle fattispecie elencate una sorta di offensività intrinseca, indipendentemente dalla

¹⁶⁶ V. DE GIOIA, G. MOLFESE, *Il nuovo Codice rosso*, Piacenza, La Tribuna, 2024, 9. Gli Autori citano diverse sentenze della Corte di Cassazione penale che sono espressione dei due orientamenti: da un lato quelli che ritengono che per la configurazione dell'aggravante non sia necessaria la abitualità che caratterizza il fatto ex art. 572 c.p.: «è sufficiente che il minore degli anni diciotto percepisca anche una sola delle condotte rilevanti ai fini della commissione del reato e ciò anche quando la sua presenza non sia visibile dall'autore di questo, sempre che l'agente ne abbia avuto contezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza»; dall'altro lato quello che, per la configurabilità della violenza assistita, richiede non solo la reiterazione di condotte a danno del minore ma anche che la percezione del clima di oppressione sia foriera di esiti negativi nel suo processo di crescita morale e sociale.

¹⁶⁷ *Ivi*, 5. Il nuovo rito è stato inserito all'articolo 473-bis ss., Libro secondo, Titolo IV-bis del Codice di procedura civile. Le nuove norme hanno come scopo la realizzazione di una audizione protetta delle vittime/survivors presenti nel procedimento, al fine di evitare una ulteriore vittimizzazione. Inoltre, quando si allegano forme di violenze ed abusi la conciliazione e la mediazione sono vietate. Ulteriori cautele sono previste per l'audizione dei minori (N.d.R. tali allegazioni devono essere fondate: è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del Codice di procedura penale).

condotta concretamente realizzata.¹⁶⁸ La riforma Cartabia in ambito penale, come vedremo nel capitolo successivo, sarà richiamata proprio in relazione alla giustizia riparativa.

Vanno poi ricordate le ultime due leggi, entrambe del 2023, introdotte a poca distanza di tempo l'una dall'altra: la n. 122 e la n. 168.

Con la prima si introduce un particolare caso di revoca da parte del Procuratore della Repubblica dell'assegnazione per la trattazione di un procedimento per i reati di 'violenza di genere' ex decreto-legge 69/2019, se il magistrato non rispetta il termine di 3 giorni (introdotto dallo stesso provvedimento del 2019) per l'assunzione di informazioni da parte della persona offesa. Anche la seconda legge (cd. Legge Roccella) prosegue i percorsi di riforma precedenti, rafforzando le misure di informazioni alle vittime ed estendendo il novero dei cd. "reati-spià" per i quali è possibile l'ammonimento uestorile. Le pene previste per tali reati (che sono gli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 c.p.) subiscono un aumento se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito. Si precisa però che l'aggravante opera «anche se la persona offesa del nuovo fatto di reato per cui interviene la condanna è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento»¹⁶⁹. Per tali reati, inoltre, si procede d'ufficio (anche se sarebbero ordinariamente procedibili su querela di parte), sempre che siano commessi nell'ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito, anche se l'identità della persona offesa sia diversa. Il fine è anticipare la tutela delle persone potenzialmente messe in pericolo da forme di violenza nei loro confronti, cercando di interromperne tempestivamente l'eventuale *escalation*. Invocando ragioni di maggior sicurezza, sono state poi estese ai soggetti semplicemente indiziati per i delitti più ricorrenti di 'violenza di genere' alcune misure di prevenzione (modificando l'impianto del codice delle leggi antimafia): quella di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza¹⁷⁰ e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale. Inoltre, il nuovo articolo 382-bis del c.p.p. introduce dei casi di arresto in flagranza differita, per i reati ex art. 387-bis c.p., 572 c.p. e 612-bis c.p., quando sulla base di documentazione legittimamente ottenuta emerga in modo inequivocabile il fatto di reato – sempre che l'arresto avvenga, nel massimo, entro le 48 ore. Si cerca di velocizzare i procedimenti per i reati espressione di 'violenza di genere' (ex Codice Rosso), per la trattazione dei relativi reati spia e per l'applicazione delle misure cautelari. Queste ultime

¹⁶⁸ V. DE GIOIA, G. MOLFESE, *Il nuovo Codice rosso*, cit., 5. Si citano, in quanto rilevanti nella presente trattazione, gli articoli: 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583 bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629.

¹⁶⁹ V. CANNAS, *Violenza di genere e misure di prevenzione: continuano le modifiche al Codice Rosso*, in *Diritto penale e processo*, (2), 2024, 161. L'Autrice analizza criticamente le modifiche contenute nella Legge Roccella.

¹⁷⁰ Oltre all'art. 572 e all'art. 612-bis del c.p. si prevede la possibilità di applicare questa misura di prevenzione per i «delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice».

vengono rafforzate e vi si affianca anche quella dell'uso del braccialetto elettronico. Si introduce anche un indennizzo, a titolo di ristoro anticipato, a favore delle vittime o, in caso di morte, agli aventi diritto che si trovassero in stato di bisogno.

Si conclude così il percorso di riforma legislativo nazionale¹⁷¹. Per l'analisi specifica di alcune fattispecie di reato, invece, un apposito spazio verrà dedicato nel quarto capitolo.

2.1.4 Qualche riflessione sullo stato dell'arte

Giunge il momento di mettere ordine nella “carrellata” di provvedimenti richiamati, cercando di vedere il *fil rouge* che li attraversa, i punti di contatto intercorrenti, la *ratio* ad essi sottesa. Come si aveva già avuto modo di accennare, inasprimento sanzionatorio e accelerazione processuale sono due obiettivi che il legislatore ha tenuto molto a mente nella redazione di tutti gli articoli. Ad essi sottesa vi è la credenza, da un lato della reale efficacia deterrente (in un'ottica general-preventiva) di una pena molto elevata, dall'altro dell'opportunità dell'intervento della forza pubblica dello stato (forze dell'ordine oppure organi giudiziari o amministrativi) nel più breve tempo possibile, anche prescindendo o andando contro le volontà della donna/persona offesa.

Se il primo punto è sufficientemente chiaro e oggettivo, sul secondo occorre fare qualche precisazione. Gli istituti che possono essere richiamati quali controprova di tale credenza sono: le misure cautelari; l'ammonimento uestorile, la querela.

Rispetto alle prime, che sono di carattere squisitamente processuale, ciò che può essere rilevante dire è che si innestano su un binario di costante prevalenza della vittima/persona offesa, per la cui tutela si giustificano misure sempre più invasive nella sfera della libertà personale e di movimento della persona indagata o imputata (a seconda del momento di applicazione delle misure) le cui basi fondative (in alcuni casi quali l'allontanamento urgente dalla casa familiare o l'arresto in flagranza differita, per esempio) non sempre risiedono su un provvedimento dell'autorità giudiziaria, con annesse tutte le sue garanzie, ma su un'operazione eseguita dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, su autorizzazione del pubblico ministero. All'autorità di pubblica sicurezza è inoltre affidato il compito di vigilare che il destinatario di prescrizioni impostegli dal giudice del tribunale di prevenzione le rispetti; queste possono essere, ad esempio, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o anche l'obbligo/divieto di soggiorno in un particolare comune, che impongono al loro destinatario

¹⁷¹ Cfr. I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 241. Si esplicita “nazionale” a fronte del fatto che molte Regioni nel tempo si sono dotate di leggi riguardanti la questione di genere. Questo soprattutto al fine di formalizzare delle reti di interventi costituite da organizzazioni della società civile, uffici giudiziari, forze dell'ordine, strutture sanitarie e ripartire i fondi statali dedicati alla lotta alla VAW. Si ricorda la Legge regionale di Bolzano del 1989, seguita da quella del Friuli-Venezia-Giulia, Campania, Lazio, Basilicata.

l'adozione di una condotta di vita mediante una forma di continuo controllo¹⁷². In generale, tutte le norme del Codice di procedura penale che delineano il nuovo Codice Rosso richiamano a un'idea di "corsa contro al tempo" al fine di prevenire – attraverso un ampio uso della forza pubblica – e reprimere episodi di violenza. Passando all'istituto dell'ammonimento uestorile, risulta importante dire che questa è una misura di carattere amministrativo. Come primo elemento sostanziale, bisogna dire che la presenza di un ammonimento comporta l'applicazione di una circostanza aggravante ad effetto comune, nel caso in cui la reiterazione delle condotte porti all'apertura di un vero e proprio procedimento penale (si ricorda: anche se cambiasse l'identità della persona offesa). Da un piano di prevenzione, l'istituto amministrativo finisce per assumere un'accezione fortemente repressiva ma anche stigmatizzante nei confronti del destinatario, le cui azioni, *in malam parte e pro-futuro*, rimangono connotate da un maggior grado di disvalore giuridico sia sul versante della colpevolezza che della gravità¹⁷³.

Sul crinale sostanziale/procedurale vi è invece la questione della procedibilità: nel caso di nuova segnalazione non risulta necessaria la querela di parte al fine di aprire un procedimento penale, ma sarà sufficiente agire d'ufficio. Questo comporta un'importante interferenza della procedura amministrativa con quella penale, andando a confondere le acque (e le garanzie) fra l'attività preventiva e quella del procedimento penale: la scelta dell'automatismo penale a seguito dell'adozione del provvedimento uestorile in caso di reiterazione deve forse interrogarci sulla sua pericolosità, soprattutto per il pesante modo che questo avrà di incidere su una serie di libertà costituzionalmente garantite (che dentro il processo potranno subire una forte restrizione) e, probabilmente, anche sul paternalismo di cui è espressione. In una concezione di vittima quale persona debole e bisognosa di protezione, il legislatore le ha forse sottratto la facoltà di valutare per il futuro se chiedere o meno, con l'atto di querela, di procedere penalmente nei confronti dell'autore del reato già ammonito: forse perché sarebbe inopportuno lasciare alla persona offesa (anche se diversa fosse la sua identità) la possibilità di vanificare la possibilità di punizione in caso di reiterazione?¹⁷⁴ Sulla spinta di questa domanda non resta che affrontare il tema della querela.

La querela è un istituto assai rilevante, la cui presenza (decisa in sede sostanziale dal legislatore) ha delle importanti conseguenze in tema processuale rispetto all'avvio o all'estinzione del processo. Se è prevista la querela di parte, questa è necessaria per poter legittimamente avviare il processo (facendo così sussistere tutti i requisiti di procedibilità); la sua remissione può invece incidere sull'esito del procedimento: se revocabile, e correttamente ritirata, può portare all'estinzione del reato. Come già si era accennato, in tema di VAW questa pone delle riflessioni circa la libera autodeterminazione delle donne vittime di violenza. Infatti, la scelta fra procedibilità d'ufficio e procedibilità a querela si innesta su due poli fra loro opposti: da un lato la necessità dell'ordinamento di dare sempre una risposta a quella che, in modo non velato, definisce una vera e propria

¹⁷² Cfr. V. CANNAS, *Violenza di genere e misure di prevenzione*, cit., 160.

¹⁷³ Per le riflessioni nel paragrafo, Cfr, V. CANNAS, *Violenza di genere e misure di prevenzione*, cit., 161.

¹⁷⁴ *Ivi*, 162.

emergenza, irrigidendo – mediante automatismi e presunzioni – meccanismi procedurali e rendendo più efficienti, anche in senso economico, attività investigative e di polizia giudiziaria; dall’altro lato, la possibilità che una donna, dentro il circolo della violenza, decida di non querelare o, dopo averlo fatto, si ponga dei dubbi circa la sua reale volontà di proseguire il conflitto giudiziario. Ovviamente questa possibilità si inscrive all’interno di un contesto, il sistema e il processo penale, che può non essere in grado di saper accogliere i tempi e le complesse situazioni sottese (se ci sono) delle persone che vivono violenza ai vari livelli esistenti. Quindi si cerca, forse per evitare delle “perdite di tempo”, di fugare ogni perplessità con una forma di decisionismo istituzionale che nelle riforme recenti è stato sempre più marcato¹⁷⁵.

Il tema è sicuramente complesso, come complessa e variegata è la realtà che ogni vittima vive e il mondo di emozioni, paure, coraggio che attraversa. Per questo motivo, come possono presentarsi casi di donne che decidono volontariamente di denunciare e portano avanti, presentandosi ad ogni udienza, il procedimento fino al giorno della sentenza¹⁷⁶, possono esserci casi di donne che ritrattano (anche parzialmente) la precedente denuncia, che vi rinunciano perché perdono, genuinamente e consapevolmente, l’interesse o perché hanno paura di ritorsioni; ma anche casi di donne che non denunciano perché non vogliono avere a che fare con la giustizia, qualunque sia il motivo (timore di non essere creduta e, magari, essere indagata per il reato di diffamazione o calunnia; non fiducia nelle istituzioni; mancanza di supporto extra-istituzionale “alla pari”). E tutti questi casi pur non essendo simili, non sono neppure in contraddizione fra loro, perché non esiste un modello di “vittima ideale” alla luce del quale stabilire cosa sia opportuno pensare/fare e cosa no. Vista l’ampiezza degli scenari possibili, forse la scelta di irrigidire ulteriormente lo sviluppo procedurale «impostando investigazioni, indagini, processi e mandati professionali che offrano garanzie di realizzare senza indugi la [loro] finalità propria e che non si interrompano a lavoro già avanzato»¹⁷⁷ non pare quella più idonea. Ciò a maggior ragione, considerato che il processo penale è un contenitore già di per sé abbastanza rigoroso – proprio per le basilari garanzie che è necessario apprestare alla persona indagata/imputata, date le possibili e forti privazioni della libertà personale in cui può incorrere. Forse sarebbe migliore un approccio che non tema “sprechi di energia” per tutti gli operatori della legge? Magari finanziando effettivamente l’elaborazione di piani di azioni a sostegno delle donne

¹⁷⁵ Per le riflessioni in tema di querela, Cfr., M. VIRGILIO, *Legislazioni a contrasto della violenza maschile contro le donne e autodeterminazione femminile*, in S. SCARPONI (a cura di) *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Milano, Wolters Kluwer, 2016, 328.

¹⁷⁶ Si desidera citare il recente caso giudiziario francese che ha visto come protagonista in quanto persona offesa Gisèle Pelicot. La donna, vittima di ripetuti stupri da parte del marito e da una cinquantina di altri uomini di età compresa fra i 36 e i 74 (tutti condannati) ha deciso di rinunciare alla legge francese che, in tema di violenza sessuale tutela la privacy e l’anonimato della persona offesa, scegliendo un processo a porte aperte, mostrando le immagini dei suoi abusi e lasciando a fine udienze dichiarazioni affinché «tutte le donne vittime di stupro possano dire a sé stesse 'Madame Pelicot lo ha fatto, anche noi possiamo farlo'. Non voglio più che provino vergogna. La vergogna non dobbiamo provarla noi, sono loro che devono provarla».

¹⁷⁷ M. VIRGILIO, *Legislazioni a contrasto della violenza maschile contro le donne e autodeterminazione femminile*, cit., 328.

vittime di violenza, la creazione di reti di supporto dal basso, la realizzazione di percorsi trattamentali per *abusers* e *sex offenders*, *ante e post delictum*¹⁷⁸? La scelta di non destinare fondi – introducendo come articolo di chiusura dei più recenti interventi normativi “la clausola di invarianza finanziaria” – a queste importantissime misure, che possono davvero avere un ruolo di prevenzione al fenomeno, pare togliere gran parte della sostanza alle riforme di cui si è fatta menzione, mantenendone l’aspetto simbolico. Ed è proprio la simbologia il punto su cui si intende concentrarsi ora.

Partendo dal nome, ‘Codice rosso’, già si evoca un immaginario che rimanda alla nota corsia ospedaliera, quella destinata alle emergenze. Andando più in profondità, si potrebbe riflettere sull’ampio ricorso alla decretazione d’urgenza: i decreti-legge, convertiti solo successivamente con le relative leggi parlamentari, sono gli strumenti privilegiati per normare la violenza contro le donne (anche se sono stati censurati da parte della dottrina come incostituzionali – se emanati in materia penale¹⁷⁹). Questa è redatta in modo (parrebbe) frettoloso viste le modifiche costanti, a pochi anni di distanza e il non sempre allineamento degli articoli del Codice penale richiamati nelle varie norme – generando così un quadro incerto di quali siano effettivamente i reati espressione di ‘violenza di genere’. Inoltre, vi è anche un accostamento eterogeneo delle materie in essa disciplinate, in particolare quella della sicurezza (da intendersi sicurezza pubblica). Ma forse il cuore del piano simbolico, che racchiude in sé tutti gli aspetti sopracitati, è proprio quel del ricorso abbondante al sistema penale. Questo certamente è la disciplina simbolicamente più forte ma, proprio per la sua esemplarità (che oltretutto aumenta all’aumentare delle pene) è anche quella forse più debole a incidere sui rapporti di potere: la legge penale sposta il focus dal piano sistematico e strutturale del fenomeno a quello della responsabilità individuale, andando a criminalizzare non la cultura di cui certi atteggiamenti sono frutto ma la persona che li attua che, nella maggior parte dei casi, non è estranea alla sua vittima, ma vive una relazione di prossimità/intimità con lei¹⁸⁰. La recente disciplina penale, che polarizza la supposta debolezza della vittima di violenza e la mostruosità dell’autore, dovrebbe forse essere più cauta. Dovremmo forse porci dei quesiti non secondari, circa la sua opportunità, la reale efficacia trasformativa della realtà, i costi sociali e umani celati dietro pene molto dure che, per esempio, gli autori di reati sessuali dovranno eseguire nelle sezioni

¹⁷⁸ In tal senso, M. BERTOLINO, *La violenza di genere e su minori tra vittimologia e vittimismo: notazioni brevi*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, (1), 2021, 68. L’Autrice richiama l’art. 21 del decreto-legge 69/2021 nel quale si inserisce («ancora una volta») la clausola di invarianza finanziaria, che sembra una clausola d’obbligo per il legislatore sia a proposito dei percorsi di reinserimento dei condannati per reati di ‘violenza di genere’ (che vengono espressamente posti a carico del condannato) sia a proposito dei corsi di formazione del personale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

¹⁷⁹ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale Parte generale*, cit., 55-56.

¹⁸⁰ M. VIRGILIO, *Le violenze maschili contro le donne. Tra impunità e populismo penale punitivo*, cit., 121.

protette degli istituti penitenziari¹⁸¹, in una condizione che viene definita di *ibernazione*¹⁸². Perché, quando aumentano i titoli di reato e si inaspriscono le pene, non si può non pensare anche alle conseguenze pratiche di tali scelte, alla loro modalità di esecuzione, alla condizione delle carceri in Italia e altrove. Una vuota simbologia, fortemente punitiva – di cui certe correnti, tra le quali si richiama il femminismo punitivo¹⁸³, si accontentano – probabilmente rischia di essere solo più deleteria: aumenta il senso di paura e insicurezza e richiede una (molto spesso unica) risposta securitaria urgente verso un nemico, che però è intrinsecamente figlio (forse anche troppo sano) della cultura patriarcale in cui siamo immerse. Ma questi spunti ci sarà il modo di approfondirli in seguito.

2.2 *Il contesto internazionale, ad ampie falcate*

Tralasciando le questioni proprie del diritto internazionale di cui la critica femminista si fa portavoce¹⁸⁴, si passa direttamente a parlare del primo strumento

¹⁸¹ F. CARABELLESE, et al., *Il trattamento giudiziario del sex offender: vecchi limiti, nuove opportunità*, in *Rassegna italiana di criminologia*, (3), 2020, 234. Scrivono «Gli autori di reati sessuali sono collocati [...] all'interno di sezioni carcerarie particolari, separate. [...] Questi detenuti espiano la pena isolati, in sostanza in regime di doppia privazione di libertà, al fine di tutelare la loro incolumità dagli altri detenuti, che per cultura e prassi consolidata non accettano, anzi disprezzano, la commistione con protagonisti di determinate tipologie di crimini, soprattutto quelli contro donne e bambini considerati vittime deboli, fragili. Di fatto i detenuti *sex offender* sono limitati nello svolgimento di ogni attività ricreativa, lavorativa, sportiva o culturale non potendo partecipare o condividere con i detenuti interni in altre sezioni del circuito carcerario tali attività».

¹⁸² Rispetto al concetto di autore di reato sessuale quale detenuto ibernato si veda:

P. GIULINI, A. VASSALLI, S. DI MAURO, *Un detenuto ibernato, L'autore di reato sessuale tra tutela dei diritti e prospettive di difesa sociale*, in U. GATTI, B. GUALCO (a cura di), *Carcere e Territorio*, Milano, Giuffrè, 2003, 429 ss. Scrivono: «La mancanza di articolati interventi trattamentali determina una condizione di "ibernazione penitenziaria" degli autori di violenza sessuale, soggetti che proprio in relazione alle loro caratteristiche richiederebbero interventi specifici e l'offerta di risorse terapeutiche [...] allo scopo di ridurre i rischi di recidivare quei comportamenti [...]».

R. PALMISANO, *Minorità sociale, vita detentiva, tema per gli Stati Generali dell'esecuzione penale*, tavoli 4 e 2, luglio 2015. I *sex offenders* «vivono in regime quasi di isolamento "perché non è consentito loro di svolgere alcuna attività trattamentale se non nel contesto della sezione e quindi senza scambi con altri soggetti. Questi condannati finiscono per essere gli esclusi dagli esclusi, di fatto come 'ibernati', con istinti e pulsioni pronti a sciogliersi al ritorno in libertà, forse ancora più esasperati. Quindi spesso nulla o quasi il carcere riesce ad incidere sul pericolo di futura recidiva.»

¹⁸³ Si richiama: T. PITCH, *Il malinteso della vittima*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2022, 53. Con questo termine l'Autrice si riferisce a certe correnti che «richiamandosi al femminismo e alla difesa delle donne si fanno protagoniste di richieste di criminalizzazione (introduzione di nuovi reati negli ordinamenti giuridici) e/o di aumento di pene per reati già esistenti». Nel Regno Unito e negli Stati Uniti, in particolare si parla proprio di *carceral feminism*. Ma anche R. CORNELLI, *È populismo penale*, cit., 983.

¹⁸⁴ I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 101 ss. Nel capitolo l'Autrice analizza l'intreccio fra diritto internazionale, discriminazione e violenza maschile contro le donne.

giuridico universale, dedicato a rafforzare il ruolo delle donne – con tutti i limiti che tale classificazione unitaria ha¹⁸⁵ – e a nominare (con l'intento di poi contrastare) i fattori politici, sociali, culturali ed economici che le discriminano: la CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*), redatta nel 1979 (e ratificata dall'Italia nel 1985). Negli anni è stata accompagnata da importanti (e integrative) Risoluzioni. A fianco a questo testo, la Convenzione di Istanbul, del 2011.

Rispetto alla violenza contro le donne, le giuriste femministe hanno elaborato due tipologie di argomentazioni attraverso le quali esprimersi all'interno del panorama internazionale e mutare il discorso giuridico sotteso ai diritti umani: la prima si basa sul riconoscere la VAW quale forma di discriminazione; la seconda quale violazione dei diritti umani¹⁸⁶.

Quale sia la concezione accolta, l'impegno degli Stati a porre un argine al fenomeno ricorre nell'utilizzo della *due diligence* (la "dovuta diligenza"); infatti, sarà proprio questo il parametro con il quale sia il Comitato CEDAW che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo avranno modo di progressivamente imporre agli stessi il rispetto dei due testi di riferimento, facendo ricadere direttamente sulla responsabilità statuale la violazione delle norme (compiuta sia da organi statali, che da soggetti privati) in essi contenute. Il concetto di "dovuta diligenza" è a doppia faccia: il lato positivo impone agli Stati aderenti di produrre norme, compiere azioni, politiche attraverso le quali concretamente realizzare i principi contenuti nella Convenzione da loro ratificata; quello negativo, impone invece l'obbligo di astenersi dall'emanare tutte quelle norme che possano ostacolare l'applicazione della stessa.

Guardando alla CEDAW, il testo è stato redatto proprio con la consapevolezza dei limiti di ogni altro trattato in tema di tutela dei diritti umani a

Analogicamente al discorso nazionale, anche in tema di diritto internazionale il ricorso al genere maschile sarebbe solo apparentemente "neutro". In realtà questo sarebbe fondato sull'estraneità delle donne. Cercando di trovare alcune prove a questo silenzio/assenza della parte non maschile delle società, richiama il ritardo con il quale le prime norme in tema di discriminazione femminile sono state redatte ma anche l'utilizzo da parte di alcune studiose e attiviste dell'espressione "diritti umani delle donne", per iniziare una riflessione sul fatto che "le donne" non rappresentano una minoranza, ma quasi la metà della popolazione mondiale e che, in quanto ritenuti marginali, godono di una minor tutela (scarse risorse e strumenti più deboli) – lasciando sulla carta le modifiche "di sistema" che il pieno godimento dei diritti politici, sociali, economici richiederebbe.

¹⁸⁵ I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 103 e 111. L'autrice cita il pensiero di alcune pensatrici che rigettano l'idea di una rappresentazione unitaria delle donne: bell hooks e Chandra Mohanty. La prima scrive: «Ridurre la differenza originaria, quella sessuale, a fattore identitario, nega soggettività alle donne che deviano dalla norma, rappresentata nel sistema di diritto internazionale dalle donne occidentali, di classe media, bianche»: (citando la Mohanty) «le donne [invece] divengono donne attraverso la complessa interazione tra classe, cultura, religione e altre istituzioni e cornici ideologiche». Questo presupposto suggerisce che la ricerca femminista nel diritto internazionale debba essere condotta "viaggiando per il mondo", al fine di dare riconoscimento alle molteplici differenze che esistono tra le stesse.

¹⁸⁶ *Ivi*, 112. L'Autrice specifica che duplice è stata pure la modalità con la quale le donne hanno preso voce all'interno del panorama internazionale: da un lato, accedendo ai luoghi di negoziazione; dall'altro, presentandosi - accompagnate spesso da altre donne giuriste - davanti alle Corti o organi internazionali di controllo per lamentare le violazioni subite.

contrastare la discriminazione contro le donne¹⁸⁷ e si pone l'obiettivo di nominare ed eliminare ogni forma di discriminazione che le donne subiscono non solo in relazione al sesso ma proprio in quanto donne (e cioè in base ai ruoli, comportamenti, stili di vita che sono generalmente ad esse attribuiti), identificandone la natura strutturale; proprio in ragione della loro natura, si riconosce che le discriminazioni contro le donne sono realizzate non solo dagli Stati ma anche dai privati. Sebbene fosse stato tacito, nel '79, ogni riferimento al fenomeno della violenza contro le donne, questa entrerà a tutti gli effetti come 'forma di discriminazione' attraverso la Risoluzione n. 19 del '92, sviluppata in seno al Comitato CEDAW (organo deputato alla verifica dello stato di applicazione delle norme contenuta nella Convenzione stessa)¹⁸⁸. Con questa non solo si affronta la questione (all'ora così nominata¹⁸⁹) della 'violenza di genere', ma si precisa (per la prima volta in un testo internazionale), al punto 9 dei "General comments":

«The Convention calls on States parties to take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise. Under general international law and specific human rights covenants, States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation»

Va aggiunto che pochi anni dopo, nel '93, si avrà l'adozione, da parte delle Nazioni Unite, della Dichiarazione per l'eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti delle donne (DEDAW), atto che mira a prevenire «le condotte lesive dell'integrità fisica e/o psicologica della vittima». Particolarmente importante sarà la definizione di 'violenza contro le donne' in essa contenuta: si delinea la sua radice nei rapporti di potere storicamente ineguali fra donne e uomini. Questa accezione verrà mantenuta anche in successivi testi internazionali, in *primis* la Convenzione di Istanbul¹⁹⁰.

Ovviamente, per comprendere la reale portata del diritto (anche quello internazionale) bisogna guardare alla sua interpretazione, che il Comitato offre

¹⁸⁷ Cfr. UN General Assembly, *The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)*, 1979. «Concerned, however, that despite these various instruments extensive discrimination against women continues to exist».

¹⁸⁸ Cfr. CEDAW Committee, *General Recommendation No. 19*, General comments, 6. «The Convention in article 1 defines discrimination against women. The definition of discrimination includes gender-based violence, that is, violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately».

¹⁸⁹ Si ricorda la *General Recommendation No. 35*, del 2017, che è intervenuta introducendo un termine più preciso per indicare il fenomeno della violenza di genere che avviene contro le donne: "gender-based violence against women".

¹⁹⁰ La definizione della DEDAW ricomprende la violenza fisica, sessuale, psicologica intrafamiliare (compresi maltrattamenti, stupro coniugale, violenze sessuali sulle bambine, mutilazioni genitali femminili, violenza extraconiugale), nella comunità in generale o tollerata dallo Stato, ovunque si verifichi. In aggiunta, la violenza contro le donne lede più diritti fondamentali: alla vita; all'uguaglianza; alla libertà e sicurezza della persona; alla libertà da ogni discriminazione; alla salute fisica e mentale; alla pari protezione giuridica; a giuste e favorevoli condizioni di lavoro; a non essere sottoposte a torture o altre pene o trattamenti disumani e degradanti.

nelle sue inchieste o a seguito di reclami. Questi ultimi sono stati introdotti dal Protocollo addizionale del 2000, che offre la possibilità, per la persona singola o il gruppo, di presentare ricorso scritto al Comitato, previo esaurimento di tutti gli strumenti di tutela interni, in caso di asserita violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione.

Le risposte di tale organo hanno consentito di dare maggiore sostanza al concetto di *due diligence* che incombe sugli Stati; ciò che emerge dalla loro analisi è che l'aver legato la violenza di genere a una forma di discriminazione (confondendo forse il fenomeno-conseguenza, con le sue cause?) ha in qualche modo aggravato l'onere probatorio per le donne che invocano la responsabilità degli stati di fronte a violazione dei loro diritti che si presentano come violenza: non basta provare che questa sia avvenuta in ragione di un'inadeguata risposta normativa, ma che sia anche espressione di una forma di discriminazione di genere che l'ordinamento, complessivamente, legittima¹⁹¹.

La *due diligence* però non ha un'eco solo dentro la CEDAW. Questa formula è stata ampiamente usata anche per favorire il rispetto e l'applicazione dei principi contenuti nella Convenzione di Istanbul. Circa le definizioni della VAW, la Convenzione mutua da quelle introdotte dalla CEDAW e dalla DEDAW: la finalità primaria della Convenzione è la realizzazione di un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica attraverso la realizzazione del suo presupposto, ossia il raggiungimento della piena uguaglianza formale e sostanziale (a cui ostano storici-culturali stereotipi fondati sul genere). A tal fine, la responsabilità degli Stati parte non rimane legata alle violenze perpetrate da attori statali ma, come scritto al paragrafo 2 dell'articolo 5, anche a quella perpetrata fra soggetti privati, in quanto gli Stati «adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione». Questa si compone di 81 articoli, suddivisi in 12 sezioni; la particolarità di questo testo sta nel fatto che si struttura attorno alle cosiddette “4P”: ossia i pilastri della prevenzione, protezione e procedimento penale; a queste si affianca quello delle politiche integrate¹⁹². Quello che è importante dire è che al fine di verificare che

¹⁹¹ In tal senso, I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, cit., 120.

¹⁹² A. LATINO, *Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul*, cit., 177. Approfondisce l'Autrice: «La prevenzione è di primaria importanza». Rientra in questa la formazione del personale a stretto contatto con le *survivors*, l'adozione di campagne di sensibilizzazione, l'elaborazione di strumenti pedagogici che sottolineino la parità fra i sessi e la modalità di risoluzione non violenta dei conflitti interpersonali, la predisposizione di programmi terapeutici per i *sex-offenders* e *abusers*, la sinergia con organizzazioni non governative operanti sul campo, il coinvolgimento dei media per il superamento di stereotipi di genere e mutuo rispetto. La protezione «dà risalto alla tutela che le forze di polizia e i servizi di aiuto specializzati devono garantire alle vittime e ai testimoni di casi di violenza». In questo settore rientrano i poteri di allontanamento dell'autore, le informazioni alla vittima sui servizi di assistenza (psicologica e medico-legale) presenti sul territorio. Rispetto alle procedure da seguire in caso di VAW, la Convenzione impone agli stati di eliminare le attenuanti o le giustificazioni che collegano la violenza a fattori culturali o a tradizioni legate all'onore,

le disposizioni della Convenzione siano effettivamente rispettate esiste un apposito organo di controllo, chiamato GREVIO (*Group of Experts on Violence*). Questo organo (eletto dal Comitato delle Parti, un gruppo composto da rappresentanti degli Stati aderenti) ha il compito di esaminare le relazioni periodiche che gli stessi stati ed organizzazioni non governative, istituzioni nazionali per i diritti umani, rappresentanti della società civile sono tenuti a redigere. Sulla base di queste relazioni il GREVIO valuta le misure messe in campo da parte dello Stato in questione per rispettare la Convenzione e redige un rapporto, il cui contenuto è assimilabile a delle raccomandazioni-suggerimenti (esortative, non vincolanti) per migliorarle.

Uno dei nodi critici rispetto a questo meccanismo di controllo è che non può essere attivato da ricorsi di singoli che volessero lamentare l'eventuale violazione delle disposizioni rientranti nelle “4P”. Il secondo aspetto di criticità è che è formalmente sottratta ad un sindacato/controllo vincolante. Bisogna però menzionare che il Consiglio d'Europa ha firmato, nel 1950, il testo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), al cui rispetto gli Stati parte del Consiglio d'Europa sono tenuti anche mediante il ricorso davanti alla Corte EDU. In questo caso sono proprio i singoli cittadini che hanno la possibilità di esperire (qualora abbiano già esaurito ogni altra via predisposta dall'ordinamento interno) il rimedio giurisprudenziale menzionato che potrà concludersi con la condanna dello stato interessato. Il ricorso è infatti attivabile nel momento in cui sia ravvisabile la responsabilità statale a fronte di (presunte) violazioni dei diritti e delle libertà protette dalla CEDU. Negli anni, davanti alla Corte EDU, sono stati proposti dei casi che avevano alla base dei fatti identificabili come ‘violenza contro le donne’: in queste situazioni, la giurisprudenza convenzionale ha richiamato non solo i singoli articoli della CEDU violati da parte degli Stati ma anche la Convenzione di Istanbul, dando così maggiore sostanza agli obblighi positivi in essa prescritti. Questo è avvenuto principalmente quando si è ritenuto che l'ordinamento interno non avesse predisposto delle misure legislative adeguate a rispondere a condotte di violenza sessuale e violenza domestica in ogni sua forma (anche quella psicologica)¹⁹³. E, per come delineato negli anni dalla Corte, al fine della verifica della adeguatezza delle misure predisposte dagli stati si deve guardare non solo alla loro presenza in senso formale, ma alla loro concreta capacità di prevenire fatti drammatici e proteggere le persone coinvolte nella vicenda da eventuali violazioni della CEDU – in particolare degli articoli 2 (“Diritto alla vita”), 3 (“Proibizione della tortura”), 8 (“Diritto al rispetto della vita privata e familiare”) e 14 (“Divieto di discriminazione”).

introdurre nel loro sistema nazionale nuove figure di reato, tra cui: la violenza psicologica e psichica, la violenza sessuale e lo stupro, la persecuzione, le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, l'interruzione di gravidanza e la sterilizzazione forzate». Le politiche integrate del quarto pilastro riguardano l'individuazione dei ruoli e della missione di ciascun *stakeholder* potenzialmente coinvolto nel contrasto alla violenza di genere.

¹⁹³ Cfr. I. BOIANO, *La violenza nei confronti delle donne nell'ordinamento multilivello*, in T. MANENTE (a cura di), *La violenza nei confronti delle donne, Dalla convenzione di Istanbul al “Codice Rosso”*, Torino, Giappichelli, 2019, 10.

2.2.1 *L'adeguamento da parte dell'Italia alla Convenzione di Istanbul*

Come accennato nei paragrafi precedenti, l'evoluzione normativa italiana ha subito una forte accelerazione proprio in ragione della ratifica della Convenzione di Istanbul. Già nella legge che la disponeva sono state introdotte delle nuove *figuræ criminis*, la cui tipizzazione rientrava fra gli obblighi in capo alle parti contraenti¹⁹⁴. Questo primo adeguamento "sostanziale" non è stato sufficiente e è bene ricordare come il nostro ordinamento abbia ricevuto una serie di condanne da parte della Corte EDU, proprio in ragione del fatto che erano insufficienti le iniziative predisposte per il contrasto alla violenza contro le donne.

Il primo caso che merita di essere citato, la cui vicenda risale al 2012, (anche se la sentenza è intervenuta nel 2017), è *Talpis c. Italia*.

Tramite la sentenza la Corte ha condannato l'Italia per violazione degli artt. 2, 3, 14 CEDU poiché, nonostante le denunce della ricorrente nei confronti del marito per aggressioni sia nei suoi confronti che in quelli del figlio, le forze dell'ordine, sottovalutando una minaccia reale e grave, non sono intervenute tempestivamente per prevenire un'aggressione sfociata nell'omicidio del figlio.

La vicenda inizia già nel settembre del 2012, quando la donna per la prima volta sporge querela nei confronti del marito, dipendente da sostanze alcoliche, per lesioni e maltrattamenti. Nell'aprile 2013 la donna viene interrogata e in quella occasione (sotto pressione del marito) ritratta le precedenti dichiarazioni contenute nella denuncia. Le indagini si chiudono un mese dopo, a maggio, e portano alla archiviazione della notizia di reato per maltrattamenti e alla citazione a giudizio per il reato di lesioni. Nel novembre 2013 però, il marito ubriaco aggredisce la moglie con un coltello e uccide il figlio, intervenuto in difesa della madre. Quella notte le forze dell'ordine, pur essendo a conoscenza dei precedenti comportamenti violenti del soggetto ed essendo intervenute già ben due volte, forse per una minimizzazione dei rischi imminenti e concreti, non hanno evitato né l'aggressione del marito in sé né un'aggressione che sfociasse nell'omicidio di uno dei familiari. Nella vicenda giudiziaria arrivata sino alla Corte EDU, questa arriverà a dire che l'Italia, venendo meno agli obblighi positivi sottesi all'applicazione dei diritti convenzionali, è anche venuta meno «al dovere di istituire e applicare un quadro normativo adeguato che offra una protezione contro gli atti di violenza che possono essere commessi da privati»¹⁹⁵; aggiunge che «sottovalutando, con la loro inerzia, la gravità della violenza in questione, le autorità italiane l'hanno sostanzialmente causata»¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Cfr. A. LATINO, *Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul*, cit, 178. Fra le figure di reato da introdurre, come ricordato: la violenza psicologica e psichica, la violenza sessuale e lo stupro, la persecuzione, le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, l'interruzione di gravidanza e la sterilizzazione forzate.

¹⁹⁵ Corte EDU, prima sezione, sentenza 2 marzo 2017 – Ricorso n. 41237/14 – Causa *Talpis c. Italia*, § 100.

¹⁹⁶ *Ivi*, § 145.

Non è la sola sentenza intervenuta a condanna dell'Italia: si può citare anche il caso Landi c. Italia in cui, per una sottovalutazione del pericolo attuale da parte dei Procuratori della Repubblica, che ha portato ad un'*escalation* delle violenze negli anni commesse dal soggetto denunciato, nei cui confronti non sono state disposte neppure delle misure cautelari (nonostante fossero state richieste), la vicenda è culminata con l'uccisione del figlio e il ferimento della moglie e della figlia. La Corte EDU, nell'aprile del 2022 ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 2 CEDU, sostenendo che seppur «da un punto di vista generale, il quadro giuridico italiano era idoneo ad assicurare una protezione contro atti di violenza che possono essere commessi da privati in una determinata causa¹⁹⁷», «i procuratori sono rimasti inerti. A seguito del deposito della prima denuncia nel 2015, e nonostante fosse stato avviato un procedimento penale per molestie, per quattro mesi non è stato effettuato alcun atto di indagine: la ricorrente non è mai stata sentita, e non sono state richieste misure di protezione al giudice nonostante la domanda motivata che i carabinieri, testimoni delle minacce di morte, avevano inviato al procuratore». ¹⁹⁸ Riferendosi a delle sentenze precedenti, la Corte richiama dei criteri alla luce dei quali «le autorità avrebbero dovuto essere a conoscenza del rischio ripetuto di atti di violenza»¹⁹⁹. Tali rischi però, pur essendo presenti, non hanno spinto i procuratori e le autorità competenti nel complesso a «un'azione autonoma e proattiva», né a «una valutazione completa dei rischi»²⁰⁰. Questi, pur provenendo da una situazione di violenza domestica, non sono stati correttamente valutati o presi in considerazione e, nella sostanza, le autorità «si sono sottratte al loro dovere di procedere a una valutazione immediata e proattiva del rischio di recidiva della violenza commessa nei confronti della ricorrente e dei figli, e di adottare misure operative e preventive volte ad attenuare tale rischio, a proteggere la ricorrente e i suoi figli»²⁰¹. Non avendo dimostrato la diligenza richiesta, ignorando le misure di protezione presenti nell'ordinamento interno che si sarebbero potute esperire, le autorità si sono «sottratte al loro obbligo positivo, derivante dall'articolo 2, di proteggere la vita della ricorrente e quella di suo figlio»²⁰².

¹⁹⁷ Corte EDU, prima sezione, sentenza 7 aprile 2022 – Ricorso n. 10929/19 – Causa Landi c. Italia, § 80.

¹⁹⁸ *Ivi*, § 82.

¹⁹⁹ *Ivi*, § 88. Quali indici da tenere in considerazione per valutare l'attualità del rischio la Corte scrive: «i precedenti di comportamento violento dell'autore e il mancato rispetto dei termini di un'ordinanza di protezione (Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. 3564/11, § 59, 28 maggio 2013), l'*escalation* della violenza che rappresenta una minaccia continua per la salute e la sicurezza delle vittime (Opuz c. Turchia, n. 33401/02, §§ 135-36, CEDU 2009), le richieste di aiuto ripetute della vittima per mezzo di appelli urgenti, nonché le denunce formali e le petizioni rivolte al capo della polizia (Bălșan c. Romania, n. 49645/09, §§ 135-36, 23 maggio 2017).

²⁰⁰ *Ivi*, § 89.

²⁰¹ *Ivi*, Corte EDU, prima sezione, sentenza 7 aprile 2022 – Ricorso n. 10929/19 – Causa Landi c. Italia, § 90.

²⁰² *Ivi*, § 93.

Si possono citare altre condanne per inerzia o non dovuta diligenza delle autorità statuali italiane da parte della Corte EDU²⁰³ ma ciò che è inevitabile notare è il modo che hanno avuto di incidere sulla normativa interna. In particolare, le riforme intervenute nel 2023 al Codice Rosso possono essere lette come una forma di adeguamento: la tempestività nell'audizione della persona offesa; la possibilità per il pubblico ministero di revocare il caso, qualora il magistrato non rispetti il termine di tre giorni per sentire la persona che ha sporto la querela; l'esteso novero di misure cautelari o di sicurezza; il canale amministrativo. Tutte queste innovazioni trovano la loro origine anche nelle condanne della Corte EDU all'Italia ma bisogna ricordare che la loro adeguatezza (e di conseguenza il rispetto della *due diligence* da parte dello Stato) non sta tanto nella loro formulazione in sé, quanto nella loro concreta applicazione.

2.2.2 L'aspetto della punizione nella Corte EDU

Resta un ultimo aspetto sul quale porre l'attenzione, quello maggiormente legato al penale sostanziale: la pena.

Come si è potuto evincere dalla trattazione evolutiva fatta, uno dei valori che maggiormente ha subito un incremento è la cornice edittale di ogni fattispecie di reato rientrante nella VAW. Sebbene la spinta al suo aumento non derivi, direttamente, da una condanna della Corte EDU nei confronti dell'Italia, va però menzionata la presenza di una serie di sentenze sul tema che hanno fatto pensare ad un «incamminarsi [della Corte N.d.R.] verso un orientamento punitivo».²⁰⁴ In realtà, la Corte non è pioniera in questa direzione, ma si potrebbe forse dire che si inserisce in un *trend* che si riscontra in quasi tutte le società democratiche occidentali e che dalla letteratura criminologica viene ricondotta al fenomeno del populismo penale.²⁰⁵

L'orientamento della Corte però abbraccia l'intersezione fra due binari: non solo quello della questione penale ma anche quello della questione di genere. Ciò che emerge infatti da alcune sentenze sembra richiamarsi ad alcune prospettive neo-retributive che hanno condizionato l'agenda femminista (*mainstream*), da un lato rilegittimando il carcere come unica modalità di fare giustizia, dall'altro impoverendo la capacità trasformativa, propria delle politiche

²⁰³ Si cita: Corte EDU, prima sezione, sentenza 16 giugno 2022 – Ricorso n. 23735/19 – Causa De Giorgi c. Italia; Corte EDU, prima sezione, sentenza 7 luglio 2022 – Ricorso n. 32715/19 – Causa M.S. c. Italia.

²⁰⁴ R. CORNELLI, *È populismo penale?*, cit., 982.

²⁰⁵ Cfr. *Ivi*, 982. L'autore mette in guardia dall'utilizzo di tale espressione [N.d.R. populismo penale] senza la dovuta cautela: non solo i partiti o governi che sono definiti populisti sono responsabili della svolta punitiva. L'espressione “populista” fa più riferimento all'utilizzo di sentimenti sociali di paura, rabbia, risentimento, indignazione (della cui creazione/ri-costruzione gli stessi mass media o esponenti di partiti politici potrebbero essere definiti responsabili) come leva per poter offrire (e giustificare) un intervento di risposta esemplare, definitivo e urgente che rassicuri (ma solo superficialmente) la società del fatto che le istituzioni si stanno occupando del problema. Tutto ciò finisce però per portare a un progressivo incremento di durezza della risposta penale, forzandone i suoi stessi limiti: «uso ipertrofico della legislazione penale, aumento della severità delle pene, compressione dei diritti delle persone e delle garanzie processuali».

di genere, della società (nei suoi assetti strutturali): studi anglosassoni in materia hanno coniato la sintetica espressione di “populismo penale femminista” per definire questa tendenza politica-legislativa.²⁰⁶

Guardando ad alcuni casi pratici citati come esempi nei saggi in materia, si potrebbe richiamare quello Vuckovic c. Croatia, del 12 dicembre 2023. In questa sentenza la Corte condanna la Croazia per violazione degli artt. 3 e 8 della CEDU in quanto, data la serietà e gravità delle aggressioni sessuali commesse dalla persona imputata, le pene comminategli (nello specifico: l'applicazione di una misura di comunità) erano di lieve entità. Pur ripetendo diverse volte nel corso del dispositivo l'espressione “*the Court cannot but note*” (sottolineando come non sia suo compito né sindacare la qualificazione giuridica degli atti, né valutare se sia stato fatto un corretto bilanciamento fra attenuanti e aggravanti, né delineare l'ambito di applicazione delle misure di comunità sostitutive della pena carceraria, né valutare le responsabilità individuali o determinare la pena appropriata), la Corte EDU entra nel merito delle valutazioni operate dal giudice croato²⁰⁷. Riconosce che, nel commutare la sentenza detentiva, la corte d'appello croata non abbia svolto un'attenta analisi di tutte le considerazioni rilevanti nel caso di specie (ad esempio, il comportamento dell'autore a seguito dell'offesa, l'assenza di rimorso, le conseguenze dell'offesa per la vittima); riconosce che l'applicazione di una misura di comunità invece della pena in carcere, nei casi di violenza contro le donne, vada contro quel generale «consenso internazionale sul bisogno di fermezza nei casi di abuso sessuale e di violenza contro le donne»²⁰⁸.

E forse, proprio sulla base di questo consenso, la Corte delinea una sorta di parametro di proporzionalità che, anziché porsi come argine ad un'eccedenza punitiva, la promuove, quasi fungesse da «limite minimo della pena». Avallando la teoria di una presunta efficacia deterrente della sanzione detentiva (sulla cui esistenza e sussistenza studi criminologici hanno risposto negativamente²⁰⁹), la Corte «al fine di evitare un'impunità per gli autori di reati ritenuti particolarmente

²⁰⁶ R. CORNELLI, *È populismo penale?*, cit., 982-983. Approfondendo l'intreccio, l'Autore cita la studiosa Kristin Bumiller, la quale nel suo libro *In an Abusive State. How Neoliberalism Appropriated the Feminist Movement Against Sexual Violence*, sviluppa la tesi per la quale la violenza sulle donne, tema da sempre legato alla emancipazione femminile e alla eliminazione delle discriminazioni di genere è diventato un pretesto per aumentare il controllo statale sulla vita delle persone, penalizzando eccessivamente i comportamenti e richiedendo risposte dalla giustizia penale. Ricorda poi la studiosa americana Aya Gruber, che ha invece riflettuto sul ruolo del femminismo nell'incarcerazione di massa che ha caratterizzato gli Stati Uniti negli ultimi decenni; ha riconosciuto come il femminismo sia diventato un potente alleato delle politiche che hanno esteso i poteri della polizia e delle procure e hanno promosso la pena come modalità di risoluzione dei problemi sociali - distogliendo l'attenzione dalle politiche di promozione sociale e di welfare.

²⁰⁷ *Ivi*, 982. Si specifica che tale caso è stato portato, come esempio, dallo stesso Autore del saggio.

²⁰⁸ Corte EDU, seconda sezione, sentenza 12 dicembre 2023 – Ricorso n. 15798/20 – Causa Vuckovic c. Croatia, § 56. Si cita: *«in light of the broad international consensus on the need to stand firm on sexual abuse and violence against women, the Court would agree that domestic courts need to pay particular attention when deciding to apply community service instead of prison for such crimes»*.

²⁰⁹ In tal senso, R. CORNELLI, *È populismo penale?*, 982.

gravi, sancisce in capo allo Stato obblighi di tutela penale che comprendono sia l'obbligo di prevedere norme incriminatrici che una serie di obblighi procedurali» (tra cui: lo svolgimento di un processo di accertamento, la sussunzione della condotta in una idonea figura di reato, la commisurazione di una pena «proporzionata» alla gravità del fatto, l'effettiva esecuzione)²¹⁰.

Pur non potendosi ulteriormente approfondire l'argomento, vale la pena menzionare che in letteratura giuridica internazionale si è iniziato a menzionare con le espressioni «*coercive human rights*» o «*human rights penalty*»²¹¹ questo nuovo orientamento interpretativo della Corte. Entrambi i termini mettono in luce la tendenza dei giudici di Strasburgo a vedere come adeguata al reintegro e al rispetto dei diritti umani violati una risposta sanzionatoria, come minimo, «forte». Si vuole forse sottintendere che sia la pena il rimedio effettivo contro le violazioni dei diritti umani e che il processo penale sia la sede maggiormente idonea ad ottenere una completa efficacia riparativa (*restorative*)²¹².

Ciò che si vede come rischioso è l'aggancio fra la giurisprudenza europea e la svolta punitiva: questo potrebbe esacerbare ulteriormente una visione della violenza contro le donne quale fenomeno emergenziale, perdendosi invece il suo carattere strutturale e la necessità di un approccio multilivello²¹³. In particolare, perdendosi l'opportunità di poter immaginare ed offrire delle risposte che possano andare oltre gli schemi punitivi e procedurali che, per ora, sembrano invece rappresentare l'unico orizzonte possibile di intervento e soluzione.

²¹⁰ R. CORNELLI, *È populismo penale?*, cit., 982.

²¹¹ In tal senso: R. CORNELLI, *op. cit.*, 983; S. TAPIA TAPIA, *Human Rights Penality and Violence Against Women: The Coloniality of Disembodied Justice*, in *Law and critique*, 2023, 3. L'Autrice, in quanto *feminist scholar*, espone le contraddizioni che vive del dare una risposta alla violenza contro le donne attraverso il sistema penale. Attraverso l'esposizione di una serie di casi presentati davanti alla Corte EDU in materia di violenza domestica e di genere (tra cui Opuz v. Turkey 2009; Volodina v. Russia 2019), analizza la tendenza della Corte a ritenere che «it's the absence of a penal process that courts regard as failure to protect women, rather than the state's inability/unwillingness to address structural subordination». La scrittrice sottolinea l'accezione coloniale di questo modo di intendere i diritti umani e punire le loro violazioni.

²¹² S. TAPIA TAPIA, *Human Rights Penality and Violence Against Women*, cit., 12.

²¹³ Cfr., R. CORNELLI, *È populismo penale?*, cit., 983.

CAPITOLO 3: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA, ANCHE IN ITALIA

Questo capitolo è dedicato alla giustizia riparativa. Partendo da alcune riflessioni di carattere storico che sfatano il carattere di " novità" della stessa si parlerà del "ritorno" di un approccio relazionale al fatto criminoso che sta coinvolgendo gran parte dei paesi occidentali ed europei. Al centro si colloca la riscoperta della vittima. Fatto un quadro della situazione normativa internazionale ci si concentrerà su quella italiana, analizzando le scelte compiute dal legislatore con il d.lgs. n 150/2022.

3.1 *Le antiche radici*

Nel momento in cui si cerca una definizione "veloce" di 'giustizia riparativa', la si vede spesso affiancata all'epiteto "una nuova forma e/o concezione della giustizia penale". Sebbene sia importante menzionare come l'emersione dell'espressione giustizia riparativa, coniata dall'inglese (*restorative justice*), abbia iniziato ad affacciarsi all'interno del nostro ordinamento attraverso il formante dottrinale, legislativo e giurisprudenziale solo verso la fine dello scorso millennio²¹⁴, l'idea di giustizia che vi è sottesa ha radici molto antiche, che giungono fino al terreno della "premodernità".²¹⁵

Fermo restando che non esiste un'univoca definizione, quella maggiormente accolta la descrive come, appunto, «un *nuovo* paradigma di giustizia alternativo a quello tradizionale e rivolto alla riparazione delle conseguenze della condotta criminosa, strumento che mira a "superare" il reato, attraverso l'incontro e il dialogo fra vittima e reo, cercando di sollecitare in quest'ultimo un'auto-responsabilizzazione circa l'accaduto e giungere a "riannodare" i fili interrotti della relazione, riparando l'offesa e il dolore arrecato

²¹⁴ Cfr. A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, Franco Angeli, 2018. L'Autrice ripercorre l'evoluzione del concetto di 'giustizia riparativa' all'interno dei tre formanti: in quello dottrinale ricorda il grande contributo soprattutto della dottrina penale, processual-penalistica, comparatistica e costituzionalistica; in quello normativo, nomina alcuni istituti e strumenti alternativi alla giurisdizione penale classica (ad es. la mediazione penale minorile; presso il giudice di pace; le condotte riparatorie introdotte nel '92 con la cd. Riforma Orlando, in particolare in materia di Codice della strada; in sede penale: la sospensione del procedimento con messa alla prova per persone imputate non minorenni; in sede civile: le A.D.R.); in quello giurisprudenziale, menziona che, sulla spinta delle normative recenti, si sono assestate posizioni che rafforzano un'idea di sanzione legata alla riparazione o che consentono l'applicazione di misure di prevenzione che mirano al recupero socioculturale-giuridico della persona destinataria.

²¹⁵ Cfr. E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Trento, Collana della facoltà di giurisprudenza, 2017, 3. L'Autrice afferma come il modello della giustizia riparativa sia affine a quelli di penalità premoderni, pur essendo mutato il contesto in cui si diffonde. Richiama l'Autore Giovanni Cosi, che nel testo "Invece di giudicare, Scritti sulla mediazione" scrive: «Quasi seguendo le oscillazioni di un pendolo, l'informalismo cerca infatti spesso di formalizzarsi, mentre i sistemi di giustizia ufficiali tendono a produrre periodicamente pratiche informali».

alla vittima»²¹⁶. Vale la pena fare un (minimo) approfondimento storico per capire se questa definizione sia storicamente corretta.

Guardando alle prime esperienze dell'Europa medievale, si mutua da quella germanica l'idea per la quale la possibile risposta a crimini di rilievo sia la vendetta, vendetta quale vero e proprio diritto non solo della persona offesa ma di tutto il suo *entourage*; questa non rappresenta una meschina pretesa privata ma un vero e proprio modo, riconosciuto e accettato dalla società stessa, per ristabilire degli equilibri violati o danneggiati (dal reato) attraverso anche l'intervento di mediatori, pacieri²¹⁷. Sottesa a questa pratica vi è l'idea che il reato rappresenti, in primo luogo, un'offesa privata, per cui sia più importante «ripararlo che punirlo» attraverso una forma di riparazione/soddisfazione che passa attraverso una trattativa (pur non escludendo *tout court* la possibilità di ricorrere anche al giudice) tra le persone della comunità coinvolte nel reato: il reo e la persona offesa²¹⁸. Il periodo di riferimento preso in considerazione è quello che va dall'XI al XIII secolo. Sarà però a cavallo del '200 e del '300 che verrà data una progressiva impronta pubblicista al reato: l'opportunità di poter procedere *ex officio* nella persecuzione criminale è vista con particolare favore dai governi cittadini dell'epoca non solo perché rappresenta una forma di esercizio di potere e di governo che non ha senso lasciare alla libera decisione dei privati/vittime ma, soprattutto, perché si inizia ad affermare l'idea per cui la commissione di un delitto non danneggia esclusivamente la vittima ma anche la *res publica*; quest'ultima deve avere, di per sé, il diritto di soddisfarsi infliggendo una pena²¹⁹ (indipendentemente dal fatto che la persona offesa dal reato si sia riappacificata con il reo o possa essere soddisfatta in maniera diversa rispetto all'applicazione di una pena).

Ciò che accade è che il nuovo modo di fare giustizia assume molto velocemente i toni della giustizia egemonica, la quale si caratterizza – nei suoi tratti essenziali – con l'officiosità dell'azione pubblica (salve alcune fattispecie ancora ritenute una "questione privata"), il ruolo di coordinamento e direzione conferito al giudice, più che alla mediazione sociale, e la punizione, ad ogni costo, del colpevole.²²⁰ Ai due attori tradizionali, vi si affianca un terzo, che potremmo in questa fase nominare genericamente "soggetto pubblico" (poiché si è in una fase ancora antecedente alla formazione degli stati-nazione ottocenteschi, pur vedendosene già i germogli nelle città tarde, che poi diventeranno i futuri Stati,

²¹⁶ A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, cit., 20.

²¹⁷ M. FIORAVANTI, *Giustizia criminale*, cit., 165.

²¹⁸ *Ivi*, 166. Si specifica l'appartenenza alla comunità: i cd. *intractabiles* (forestieri, vagabondi, senza diritto, banditi, delinquenti abituali, etc.) che non ne fanno parte sono invece sottoposti a sommarie procedure di vendetta pubblica, "dall'alto".

²¹⁹ *Ivi*, 169.

²²⁰ *Ivi*, 171. Questa forma di giustizia egemonica si salda sia sul conferimento di poteri molto intrusivi e penetranti ai giudici (mezzi di indagini senza scrupoli, si ricorda anche la tortura; arbitrio nell'accusa da muovere, procedura da svolgere, raccolta delle prove), sia sulla centralità della pena: questa inizia a diventare dispositivo di giustizia retributiva, mezzo di esempio e dissuasione (ma anche di arbitrio del giudice, che la commisurerà anche sulla base di alcuni criteri di valutazione penale: la colpevolezza, la responsabilità, l'elemento psicologico, le circostanze).

dell'età moderna). Il fenomeno di 'pubblicizzazione' della giustizia criminale comporta uno slittamento del senso di appartenenza alla comunità: non più basato su un vincolo orizzontale fra consociati, ma su una forma di soggezione verticale ad un potere che diventa progressivamente più centralizzato e normato²²¹; non secondaria è infatti la produzione normativa (generalmente all'epoca del *Princeps*), la quale necessita di essere applicata. È proprio sulla base dell'inosservanza della legge, da parte dei concittadini, che si verificano i presupposti per l'apertura di un procedimento penale, il cui ritmo sarà scandito da accusa, prova, sanzione. Inizia così a mutare il senso e il significato di giustizia, che da un connotato distributivo/risarcitorio passa ad uno di repressione e vera e propria "lotta contro il crimine" di stampo politico: la fonte costitutiva della stessa giustizia egemonica è la legge.²²² Tale slittamento (che porta il discorso da un piano di danno a uno di disobbedienza) proseguirà in Italia ma anche in gran parte dell'Europa per tutto l'arco del XVI secolo²²³. Dovendosi sorvolare sul periodo Inquisitorio - nonostante potrebbe essere letto come un momento di esasperazione delle tendenze repressive della società e della criminalizzazione, cd. primaria, di comportamenti che erano visti come espressione di dissenso, *in primis*, religioso (si ricorda infatti il periodo della 'caccia alle streghe' e gli annessi *crimen maleficii*, *sortilegii*, *vel magiae*) – quello che rileva dire è che, sebbene indebolitasi o marginalizzata, alcuni elementi della giustizia negoziata premoderna rimangono *in auge* nei secoli nominati; sarà solo la stagione delle Codificazioni *post* Rivoluzione francese a bandire ogni forma di attitudine negoziale della giustizia penale²²⁴.

La chiusura definitiva, infatti, avverrà durante il '700: la stagione processuale inquisitoria, nata nel solco di quella egemonica – avendone sfruttato

²²¹ Cfr. M. SBRICCOLI, "Lex delictum facit". *Tiberio Deciani e la criminalistica nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, Giuffrè Editore, 2009. L'Autore specifica ulteriormente: «Le formazioni statuali maturate fra Quattro e Cinquecento hanno individuato nella giustizia criminale un dispositivo primario per l'efficace esercizio (e per la conservazione) del loro potere», attraverso una normatività penale condizionata dal vincolo di soggezione del *subditus* con il *Princeps*. La loro costituzione «per logica sua porta con sé un riaspetto dei processi di potere e delle direttive di riferimento: il centro mette in ombra le periferie, l'alto sequestra le attribuzioni dal basso, mentre il giudizio penale viene sottratto dagli apparati alle comunità ed alle loro logiche relazionali.»

²²² Cfr. M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, Giuffrè Editore, 2009, 143.

²²³ M. FIORAVANTI, *Giustizia criminale*, cit., 182.

²²⁴ *Ivi*, 166. Scrive l'Autore: «Solo una piccolissima parte della cultura della composizione morirà per sempre, né si seccheranno d'un colpo le radici della vendetta. [...] Tra i due livelli [N.d.R. egemonico/negoiale] sembra realizzarsi una vera e propria osmosi degli stili di condotta, nel senso che, se la cultura del negoziato soffre l'egemonia della giustizia di apparato e ad essa insensibilmente si conforma, quest'ultima finisce per adottare più d'uno dei caratteri della prima». In tale senso anche M. SBRICCOLI, "Lex delictum facit". *Tiberio Deciani e la criminalistica nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, cit., 247. «Il suo predominio [N.d.R. del penale egemonico], quindi, non è affatto scontato e resta a lungo incompleto; l'egemonico conquista il centro, ma non interamente la periferia, si impadronisce dell'alto criminale ma resta ai margini del basso; la sua crescita è lenta e costante, ma rimangono fuori dalla sua conquista talune pratiche di giustizia che non si fanno inglobare dai *publica iudicia* controllati in esclusiva dagli apparati ufficiali.»

gli apparati, le dottrine, le regole normative – condurrà ad un punto evolutivo di non ritorno. Le derive repressive alla libertà, alle idee, alle intelligenze – soffocate dalla tortura, da un rigore formale processuale esasperante, da un clima sociale di timori e sospetti – assumeranno un peso tale che l'unica soluzione possibile sarà quella di sgomberare il campo da qualsiasi altra forma di giustizia diversa da quella egemonica ma 'illuminata'. L'idea di giustizia a cui si darà progressivamente forma sarà sviluppata dagli intellettuali che, per la prima volta, offriranno una visione corale e di conflitto nei confronti del modello fino allora esistente (definito come arcaico e barbaro): il modello egemonico nascente, tagliati i ponti con tutta la tradizione inquisitoria e, ancora prima, con quella negoziale, si coniugherà alla ragione.²²⁵

Ci si avvia verso la secolarizzazione del diritto penale, sia sostanziale che processuale: l'affermazione del principio di legalità è la base fondante del nuovo apparato della giustizia, a cui si affiancano i corollari dell'irretroattività della norma penale e del divieto della sua estensione analogica; le norme devono essere astratte e generali, conformi ai principi del vivere civile; la responsabilità penale è personale, come personale è la pena la quale – pur essendo pubblica, sicura, certa – deve anche essere proporzionata al delitto, afflittiva e dissuasiva per le altre persone consociate ma senza perdere il connotato di utilità e umanità (sono proprio di questo periodo le teorie abolizioniste della pena di morte). Come si abbandona ogni unilaterale ed eccessivo rigore repressivo, così si abbandona ogni forma di giustizia negoziata; le norme di diritto penale sostanziale e processuale si separano, e se le prime sono la forma dell'esercizio del potere/monopolio (proprio dello Stato-nazione) di scegliere se e come punire quei comportamenti che reputa contrari "al buon vivere civile", le seconde sono un argine a derive arbitrarie di quello stesso potere/monopolio. Entrambe hanno sottesa l'idea della certezza del diritto e della certezza della pena; di conseguenza, ogni pretesa satisfattiva diversa da quella contenuta nella sentenza si considera non tanto rinunciabile ma già inglobata nel dispositivo: lo Stato ha, a tutti gli effetti, estromesso la persona offesa dal reato dal processo (salvo la possibilità di poter decidere, per taluni reati, di poter dare avvio al procedimento penale mediante denuncia/querela) ritenendo che i beni giuridici (anch'essi pubblicistici) tutelati dalla norma penale siano integralmente riparati attraverso l'esercizio del potere pubblico; la vittima non ha più una voce nella trattativa con l'autore del reato perché non esiste più una forma di trattativa, niente di quello che possa personalmente ritenere *giusto* – al fine della composizione della lite (sia nelle sue cause, che nei suoi effetti) – viene preso in considerazione.²²⁶

Rispetto al traghettamento dall'*Ancien Régime* all'età contemporanea Sette-Ottocentesca forse bisogna aggiungere un ultimo *focus*, che proprio riguarda la transizione ad un sistema punitivo e ad una visione del fenomeno criminale, nel loro complesso, nuovi: negli Stati liberali si supera il concetto per il quale lo scopo da ottenere è fare giustizia (tralasciando il fatto che, nell'*Ancien régime*, fosse realmente ottenuta) per abbracciare quello che è raggiungere, e

²²⁵ Cfr. per l'intero paragrafo: M. FIORAVANTI, *Giustizia criminale*, cit., 182-192.

²²⁶ *Ivi*, 182-192.

mantenere, l'«ordine»²²⁷. Questo cambio di obiettivo viene accompagnato da una serie di novità che ruotano, *in primis*, attorno alla narrazione del crimine, del criminale e dell'appena nata nozione di criminalità²²⁸.

Rispetto al primo elemento, si annovera l'estensione dell'apparato di repressione che inizia a inglobare comportamenti/neo-reati prima tollerati. Guardando alla figura del 'criminale', si assiste ad una sua progressiva astrazione: se durante *l'Ancien Régime* veniva trattato e punito con riferimento alla sua individualità (di conseguenza, la pena era commisurata alla sua persona, perché oltre lo scopo del punirla vi era anche quello di risarcire la vittima sulla base dei danni concretamente nati in seguito al reato), nell'età contemporanea l'attenzione si sposta ai criminali in generale: la risposta sanzionatoria inizia ad essere pensata anche in riferimento a chi il crimine non lo ha ancora commesso ma potrebbe potenzialmente farlo²²⁹. Distruggere il crimine (attraverso l'ossimorico aumento delle fattispecie di reato) sembra essere il fine della nuova ideologia borghese nascente ma, nei fatti, sembra delinearsi più nella emarginazione/ stigmatizzazione della classe povera, nei cui confronti la classe dirigente pare individuare il pericolo all'ordine sociale²³⁰. Tutto ciò crea un'inevitabile ricaduta sulle politiche di lotta, non tanto al crimine ma alla criminalità e il primo settore in cui si incide è quello della pena: questa, oltre che punire e correggere il reo deve avere un effetto dissuasivo per le altre persone, affinché non commettano crimini.²³¹ «La convinzione che manovrando sulle pene si diminuiscono i reati si diffonde in tutta Europa» ma questa convinzione non corrisponde alla realtà: i reati continuano nonostante l'inasprimento delle pene, ed è per questo che durante il corso dell'800 si darà spazio alla prevenzione del crimine, non tanto sociale o culturale quanto più "securitaria", abbassando il livello di libertà²³². Si entra così nell'età penalistica contemporanea di cui, non senza involuzioni, modifiche, incertezze, si traghettano i tratti essenziali (*in primis* lo stato di diritto e il principio di legalità) fino ai giorni nostri.

²²⁷ M. SBRICCOLI, *La piccola criminalità e la criminalità dei doveri nelle riforme settecentesche del diritto e della legislazione penale*, in *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, Giuffrè Editore, 2009, 416. L'Autore presenta i diversi significati che la parola 'ordine' può assumere: l'ordine costituito, un'organizzazione "istituzionalizzata", un comando, una gerarchia. Tutti questi significati sono inglobati all'interno del modo nuovo di concepire il sistema punitivo e la rottura di uno o più di loro comporta il bisogno di sanarla.

²²⁸ *Ivi*, 407.

²²⁹ *Ivi*, 409.

²³⁰ *Ivi*, 411. Come controprova l'Autore riporta che tra i reati procedibili a querela (dove lo Stato non ha il potere d'iniziativa) «ci sono quei reati che, per la loro particolare natura – per esempio i reati di stampo sessuale – possono essere commessi da chi povero non è, e sono commessi in modo percentualmente quasi equilibrato da tutti i ceti sociali» non solo da coloro appartenenti alle cd. "classi pericolose".

²³¹ *Ivi*, 413-414. Interessante la proposta riflessiva dell'Autore, che accenna alla contemporanea proposta di umanizzazione delle pene portata avanti dai teorici illuministi. Secondo lui, sottesa a questa potrebbe nascondersi lo scopo di ottenere una maggiore efficacia repressiva. Cita alcune opere che leggono l'utilizzo di pene corporali o la pena di morte non come una forma punitiva degradante e contraria al senso di umanità ma come metodi poco efficaci sul versante della special prevenzione: le prime aumenterebbero l'aggressività del soggetto, senza dissuaderlo dal commettere altri reati; la seconda, soprattutto se collegata a "reati minori", produrrebbe l'effetto di scoraggiare le denunce.

²³² *Ivi*, 417.

Fino ad ora abbiamo posto (brevemente) alcuni motivi storico-occidentali che dovrebbero indurre a far dubitare del fatto che la giustizia riparativa abbia un carattere di “novità” in assoluto; secondari nell’ordine di esposizione ma forse primari a livello di importanza sono i motivi che emergono da (un tentativo di) lettura “decoloniale”²³³ del tema. È proprio tramite questa lente che si potrebbe decidere di abbandonare del tutto ogni definizione della giustizia riparativa contemporanea nel modo sopra scritto. Ora ci si spiegherà meglio.

Una forma di giustizia negoziata, basata su prassi mediatorie e/o conciliative, ha caratterizzato il modo di intendere la giustizia di diverse comunità indigene precoloniali (si pensi, per esempio al Canada, al Centroamerica, alla Nuova Zelanda ma anche all’Australia) le quali avevano (anche se pare di affermare una banale ovvia) il proprio modo di intendere la giustizia, applicarla e farne esperienza: modo che ben si differenziava da quello dei loro futuri colonizzatori. Fra le varie violenze che sono accadute nel momento della subordinazione/colonizzazione di questi territori e di coloro che li abitavano da parte delle potenze europee/occidentali, vi è stata anche quella dell’imposizione (in termini giuridici, trasposizione) di modelli di cultura giuridica occidentali: fra questi, quello della giustizia penale che, come delineato sopra, aveva (già) progressivamente assunto il volto della giustizia egemonica, caratterizzata dalla presenza di giuristi di professione, norme, sanzioni, tribunali, udienze²³⁴.

Gli Stati occidentali hanno dunque esportato il loro modello giuridico che, nella dimensione penale, è andato caratterizzandosi: con la marginalizzazione della vittima e della comunità di riferimento (la prima interrogata solo ai fini dell’accertamento della colpevolezza della persona imputata, la seconda completamente estromessa); con l’applicazione di una sanzione forte, talvolta molto afflittiva; con la ricerca di uno stato di sicurezza urbana perenne la quale spesso passava attraverso la crescente criminalizzazione dell’“alterità” (ossia di

²³³ Rispetto all’evoluzione del termine “decoloniale” si citano: S. TORRE, M. BENEGIANO, A. DEL GOBBO, *Il pensiero decoloniale: dalle radici del dibattito ad una proposta di metodo*, in *ACME: An International Journal for Critical Geographies*, 19(2), 2020, 448-468; R. BORGHI, *Decolonialità e privilegio. Pratiche femministe e critica del sistema-mondo*, Roma, Maltemi Editore, 2020. R. GROSFOGUEL (2017), *Rompare la colonialità: razzismo, islamofobia, migrazioni nella prospettiva decoloniale*, Milano, Mimesis edizioni, 2017. Termine nato nel contesto dell’America Latina degli anni ’70, durante l’ascesa dei regimi dittatoriali che, smantellando le precedenti conquiste socioeconomiche e politiche, tentano di espandere il loro potere affrancandosi dal dominio globale neolibrale degli altri stati occidentali. Nel testo si richiama solo come prospettiva metodologica (se ne tralascia la radice teorica). L’approccio decoloniale, molto sinteticamente, può essere definito come un metodo di indagine/ricerca anche accademica (e nello specifico accademica occidentale/europea) che, superando la precedente epistemologia post-coloniale, riconosce che non sia sufficiente criticare il colonialismo per non attuare dei comportamenti (nella ricerca) colonialisti. A questa critica si deve accompagnare il (tentativo di) rompere il canone occidentale/eurocentrico che per secoli ha pervaso il sapere scientifico e umanistico; deve mirare ad un modello pluriversale, in cui si abbandonano autori privilegiati del mondo occidentale e si “lasciano parlare” voci che provengono da territori secolarmente colonizzati, oppressi, lasciati al margine. Dare spazio e (auto)rappresentazione alla “subalternità.”

²³⁴ Cfr. G. MANNOZZI, *Le sfide poste dall’istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi*, in V. BONINI (a cura di), *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 5.

chi non si conformasse alla classe politica/sociale dominante)²³⁵. Nelle (ora ex) colonie l'introduzione forzata del modello occidentale ha comportato, fra l'altro, l'impossibilità di accedere alle forme di giustizia precoloniali; questo nonostante l'alto numero di persone indigene (rispetto a quelle occidentali) criminalizzate e incarcerate²³⁶. In particolare, guardando alle modalità di giustizia riparativa indigena in Canada e in Nuova Zelanda, si fa riferimento alla pratica del *circle* (spazio di parola e ascolto in cui i partecipanti, sedendosi in cerchio, si danno delle regole condivise, dal basso, per risolvere il conflitto) e del *family group conferencing* (forma di mediazione allargata anche ai gruppi parentali/della comunità).

È recente, forse proprio a causa della crisi che lo stesso modello di giustizia occidentale sta attraversando e delle richieste pervenute dalle stesse popolazioni indigene, il fatto che il modello egemonico si è aperto al dialogo con il modello dialogico/*restorative*: una sorta di adattamento? Di nuovo equilibrio fra le due parti? Quello che può essere un punto di svolta (e di inizio) positivo deve essere osservato criticamente. L'iniziale importazione del modello riparativo in quello egemonico ha iniziato a trasformarsi in una forma di appropriazione, anche per giunta selettiva, operata dal secondo, di alcuni metodi elaborati nell'ambito della giustizia indigena: questi ultimi non solo sono stati riconsiderati in chiave "moderna" ma sono stati scelti in quanto riconoscibili dalla e affini alla cultura occidentale²³⁷.

Da questo quadro discendono due (possibili) esiti di neo-colonizzazione di cui occorre fare menzione. Da un lato quello linguistico, che chiama con il termine ombrello 'giustizia riparativa' una forma di giustizia che, nonostante ne porti il medesimo nome, non è quella precoloniale ma una sua versione edulcorata e tollerabile per il modello giuridico penale occidentale. Dall'altro lato quello culturale, che esporta modelli e pratiche *restorative* (attraverso linee guida, buone prassi) che però non sono altro che una forma "negoziata" (forse "più morbida"?) di giustizia egemonica; e questo processo di esportazione (armonizzata, data la spinta internazionale ed europea) è avvenuto in maniera così evidente anche nei territori colonizzati – custodi dell'antica pratica riparativa – che la forma di giustizia riparativa ora vigente facilmente può essere accompagnata dall'aggettivo "occidentalizzata"²³⁸. Non potendosi ulteriormente approfondire il tema, l'interrogativo con cui si chiude la riflessione è: si è andata forse a perdere la caratteristica originaria della giustizia riparativa, ossia l'essere

²³⁵ Cfr. G. MANNOZZI, *Le sfide poste dall'istituzionalizzazione della giustizia riparativa*, cit., 5-6.

²³⁶ *Ivi*, 6-7. L'Autrice approfondisce che l'applicazione della giustizia egemonica nei territori colonizzati ha comportato la «sovra-rappresentazione statistica delle minoranze indigene, dovuta, almeno in parte alla funzione proattiva delle forze di polizia.» In particolare, in Nuova Zelanda e in Canada, persone minorenni appartenute alla comunità Maori e alle scuole residenziali per persone indigene canadesi (N.d.R. scuole attive fra il 1863 e il 1998 in cui bambini e bambine appartenenti alle famiglie delle tribù native furono strappati/e alle famiglie, al fine di costringerli/e ad accettare la cultura, religione canadese dominante/occidentale; le loro condizioni di vita erano misere, molti/e morirono di stenti, subirono abusi e malnutrizione) finivano in carcere molto più di frequente rispetto a minorenni/e giovani adulti occidentali.

²³⁷ Cfr. *Ivi*, 7.

²³⁸ Per l'intera riflessione sulle due forme di colonialismo, cfr. *Ivi*, 8.

una forma di giustizia veramente altra e principale? Cercheremo di rispondere nel corso del capitolo.

3.2 *La recente (ri)fioritura occidentale*

Tornando sul tema della diffusione della ‘giustizia riparativa’ ai giorni nostri, in Occidente, è interessante riflettere sulle spinte che possono aver inciso sul crescente interesse verso questa e la sua diffusione.

Si parte da quello che è considerato, a livello internazionale, il “prototipo” della giustizia riparativa occidentale: un caso di mediazione penale degli anni Settanta accaduto a Kitchner, nell’Ontario²³⁹: ne seguiranno altri, anche più elaborati, proposti all’interno delle diverse fasi del procedimento penale. Alla (iniziale) sperimentazione pratica faceva da sfondo una riflessione (nata all’interno della cultura giuridica americana) sulla giustizia penale in sé e sulla possibilità di recuperare una «ragionevolezza sostanziale, volta alla tutela dei reali interessi»²⁴⁰. Sebbene la riflessione ebbe un primo taglio criminologico, allo sviluppo delle riflessioni attorno alla giustizia riparativa contribuirono diverse correnti di pensiero: si cita l’antropologia giuridica, la corrente abolizionista²⁴¹, l’indagine vittimologica. Rispetto a quest’ultima corrente, sarà opportuno approfondire in seguito, soprattutto con una lente internazionale ed europea, visto che il contesto regionale dell’Europa ha influito sul progressivo recupero delle prerogative della persona offesa all’interno del contenitore processuale. Bisogna anche aggiungere che un approccio maggiormente relazionale alla giustizia, in cui persona offesa e (presunto) reo acquisiscono una voce all’interno di un dialogo rivolto alla ricucitura dello strappo nel tessuto interpersonale e sociale provocato dal reato, si presta a plurime letture. Di tale pratica, infatti, si

²³⁹ In tal senso, M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, Milano, Giuffrè, 2024, 14. Il caso riguarda una serie di reati di danneggiamento commessi da giovani ubriachi a danno di ventidue vittime. Durante il mese precedente all’udienza per la commisurazione della pena, il giudice, su richiesta di due educatori della città di Kitchner (in Ontario), accordò agli imputati di visitare le vittime, definire assieme a loro i danni e comporre (auspicabilmente) il conflitto. Nella sentenza di condanna vennero prese in considerazione le somme consensualmente quantificate dalle parti al termine di ciascuna visita.

²⁴⁰ In tal senso, G. COSI, *Invece che giudicare. Scritti sulla mediazione*, Milano, Giuffrè, 2007, 32 ss.

²⁴¹ Per approfondimenti, F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, Torino, Giappichelli, 2025, 6 ss. Ma anche E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, cit., 10- 17. Rispetto all’antropologia giuridica l’Autrice richiama primi studi incentrati su «microcosmi delle comunità africane o centroamericane» attraverso i quali si sarebbe ipotizzato anche per l’Occidente (stante la disillusione verso la giustizia dei codici) un ritorno a forme privatistiche/di comunità di composizione del conflitto, da far coesistere con il modello di giustizia dominante. La corrente abolizionista parte dall’assunto che la pena sia inefficace ed ingiusta e per questo, vista la natura privatistica del conflitto, è la sola de-istituzionalizzazione della giustizia il mezzo attraverso cui poter comporre la lite in un modo realmente satisfattivo e utile per vittima e autore. Nella sua riflessione radicale, si auspica la vera e propria eliminazione del sistema penale. Le teorie sulla giustizia riparativa si prestano però a una lettura più compromissoria: si ritiene infatti che ben possa inserirsi in un contesto legislativo formalizzato, stimolando «una cultura del cambiamento complessivo della giustizia».

possono dare interpretazioni differenti, a seconda della chiave di lettura scelta: quella di matrice cristiana la vedrà in ottica di “perdono”, quella femminista in termini di “cura dal basso”, quella sociologica nella direzione del mantenimento della “coesione sociale”.

Forse è superfluo affermare che le correnti di pensiero sopraccitate, pur arrivando alla medesima soluzione (la giustizia riparativa) intraprendono delle strade di ragionamento e abbracciano delle ragioni fra loro assai diverse; allo stesso modo, le chiavi di lettura sopraccitate ne offrono un’immagine che mette in luce delle finalità, delle qualità, degli ideali tra loro diversi e non necessariamente coesistenti. Ma un punto di partenza, comune a tutte (forse) c’è: il senso di insoddisfazione verso l’esistente. Ed è proprio da questo assunto che si intende proseguire l’analisi: della crisi del sistema punitivo attuale, quale una delle spinte al cambiamento.

3.2.1 *La crisi del modello di giustizia penale occidentale*

Affrontare il tema della crisi del modello della giustizia penale in Occidente richiede grande attenzione, vista la sua ampiezza. Il ragionamento può sicuramente installarsi su una pluralità di livelli: il momento legislativo, la parte più strettamente processuale e, per finire, quella legata al momento esecutivo. Sebbene in relazione a ciascuno di questi il discorso assume delle sue specificità, l’*humus* comune su cui si innestano è la corrente politica populista che le moderne e globalizzate democrazie liberali stanno attraversando, con inevitabili conseguenze sul profilo penale²⁴². Si insegue il fine di apportare un (apparente) senso di sicurezza all’interno di contesti sociali in cui – per mancanza di uno stato sociale adeguatamente finanziato e attento ai bisogni educativi, abitativi, di salute, di lavoro di coloro che vivono in determinati territori e quartieri – viene usata la criminalizzazione come antidoto alle conseguenze di un progressivo abbandono economico e sociale, disoccupazione, precarizzazione e crescita delle disuguaglianze²⁴³. Tralasciando gli aspetti legati alla stretta letteratura politologica del populismo²⁴⁴, quello che pare importante mettere in luce sono gli

²⁴² Cfr. S. ANASTASIA, *L’uso populista del diritto e della giustizia penale*, in *Ragion pratica*, (1), 2019, 192. L’Autore si richiama a studiosi di fenomeni politici che cercano di individuare, negli anni a cavallo fra i due secoli (XX e XXI), «la manifestazione di una terza ondata populista [...] in stretta correlazione con la globalizzazione neoliberale»; cerca poi nell’articolo di delineare una definizione di “populismo” e di individuarne le caratteristiche proprie «che consentono la verifica empirica della consistenza della categoria e quindi della sua rilevanza nella interpretazione delle trasformazioni del diritto penale e dei sistemi di controllo sociale istituzionale coattivo che gli sono correlati».

²⁴³ In tal senso, T. PITCH, A. PUGIOTTO, *L’odierno protagonismo della vittima. Un dialogo tra Tamar Pitch e Andrea Pugiotto*, in *Studi sulla questione criminale*, (3), 2019, 113. Nella parte dell’articolo scritta da Tamar Pitch, scrive: «e tuttavia il populismo penale va di pari passo allo smantellamento delle protezioni del welfare».

²⁴⁴ Cfr. S. ANASTASIA, *L’uso populista del diritto e della giustizia penale*, cit., 191-192. L’Autore ricorda come nella letteratura politologica, il populismo «è stato qualificato secondo tre

usi populisti del diritto penale o, per meglio dire, il «diritto penale finalizzato al (o comunque condizionato dal) perseguimento di obiettivi politici a carattere populistico»²⁴⁵. Sebbene di questo si sia già avuto modo di parlare all'interno del secondo capitolo, passando ora ad un livello generale, quello che si può notare è che le recenti legislature hanno sistematicamente introdotto una serie di nuovi titoli di reato, proprio per il fatto che «l'uso simbolico del diritto penale è diventato un capitale essenziale nella ricerca e nel consolidamento del consenso politico»²⁴⁶. Se da un lato, sulla spinta di un'emotività contingente per placare l'opinione pubblica²⁴⁷, c'è la tendenza normativa a introdurre nuovi reati o a inasprire le pene di quelli già esistenti²⁴⁸, dall'altro lato le ricadute di queste scelte politiche si manifestano nella parte processuale e nella parte esecutiva.

Rispetto alla parte processuale, è un elemento abbastanza pacifico quello legato alla (eccessiva) durata dei procedimenti penali, sia a livello del singolo grado, che negli eventuali tre gradi di giudizio. Come controprova di questo dato e della ricerca di soluzioni al problema si può citare la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (la cd. Riforma Cartabia nel settore penale, di cui si è fatta già menzione nel secondo capitolo ma che verrà approfondita in questo poiché istituisce, formalmente, la giustizia riparativa). Questa relazione si suddivide in tre parti che sono dedicate alla riforma del

canoni interpretativi prevalenti: come ideologia, come stile discorsivo ovvero come strategia». L'ideologia populista sarebbe quella che considera la società separata in due gruppi antagonisti, il popolo e le élites politiche corrotte. Nella seconda accezione invece questo sarebbe uno stile discorsivo attraverso cui attori politici antagonisti all'odierno potere esistente cercano di ottenere una contro-egemonia popolare a discapito di quella (elitaria) dominante. Nell'ultima accezione invece questa è vista come una strategia politica attraverso cui *leaders* politici aspirano o esercitano un potere governativo basato su un diretto, non istituzionale supporto «popolare».

²⁴⁵ S. ANASTASIA, *L'uso populista del diritto e della giustizia penale*, cit., 197. L'espressione riportata fra le virgolette è del penalista Giovanni Fiandaca ed è riportata dall'Autore nel suo articolo.

²⁴⁶ *Ivi*, 194.

²⁴⁷ Vedi, G. FIANDACA, *La punizione*, Bologna, Il Mulino, 2024, 13. L'Autore scrive: «Con l'aggravante che gli orientamenti favorevoli [N.d.R. alla punizione], lungi dal basarsi su considerazioni razionali, traggono prevalentemente impulso da spinte emotive e da sentimenti individuali e collettivi di frustrazione, rabbia, risentimento che si diffondono specie nei momenti di crisi socioeconomica [...].».

²⁴⁸ Meritano di essere citati i preziosissimi Report che ogni anno l'Associazione Antigone redige al fine di delineare una fotografia chiara, precisa, reale delle condizioni di vita della popolazione detenuta all'interno dei diversi istituti penitenziari presenti sul territorio italiano. Si cita l'ultimo Report, *Nodo alla gola, XX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, redatto nel 2024, www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/, 23-24. «Nonostante la crescita degli ingressi di fatto le persone in carcere con un lungo residuo di pena da scontare stanno aumentando, tanto nei numeri assoluti quanto in percentuale sul totale. Le persone con un residuo pena superiore ai tre anni, ergastolani inclusi, sono passati dal 36,2% dei presenti del 2010 al 43,8% del 2015 al 48,7% del 2023. La causa di tutto questo non è certo un aumento della criminalità per i fatti più gravi, che, come abbiamo visto altrove, è anzi in calo. Il fenomeno dipende invece dall'innalzamento delle pene, una tendenza che si registra da anni, e che comporta, oltre all'invecchiamento della popolazione detenuta, anche una crescita delle presenze in carcere che prescinde dall'aumento degli ingressi. Se non fosse che gli ingressi sono invece anche loro in aumento. Ed è la combinazione di questi due fenomeni che sta facendo salire così rapidamente i numeri della detenzione nel nostro paese.»

processo penale, alla riforma del sistema sanzionatorio penale e all'introduzione della disciplina organica della giustizia riparativa²⁴⁹. Guardando alla prima, si compone di novantanove articoli, che introducono disposizioni o interventi sul Codice penale e sul Codice di procedura penale il cui filo conduttore è l'efficienza del processo e della giustizia penale (per la piena attuazione dei principi sia costituzionali, che convenzionali, che dell'UE) ma soprattutto per la riduzione, entro il 2026, del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio²⁵⁰. Questi interventi attraversano l'intero processo penale, nelle sue diverse fasi; al fine di raggiungere lo snellimento si mira: a realizzare la transizione digitale e telematica del processo penale; a incidere in modo propulsivo e selettivo sulla fase delle indagini, dell'udienza preliminare, delle impugnazioni, da un lato riducendone i tempi (e introducendo rimedi ad eventuali stasi) e dall'altro filtrando maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all'attenzione del giudice o incentivando l'accesso ai riti speciali²⁵¹.

Con riferimento alla parte esecutiva, il discorso convoglia su due differenti binari: il primo legato alla dimensione strettamente pratico-espiativa; il secondo legato ad aspetti gius-filosofici della pena. Da entrambi emerge una generale crisi dell'attuale assetto penal-punitivo.

Guardando alla dimensione espiativa, la tendenza partita nella seconda metà degli anni Settanta del Novecento dall'America, e poi estesasi in tutta Europa, che ha visto crescere la popolazione detenuta (arrivando a moltiplicarsi, in gran parte dei Paesi europei nel giro di pochi anni) senza però una diretta correlazione con l'andamento degli indici di criminalità²⁵² (di cui non si investigheranno le ragioni) ha sicuramente investito anche l'Italia. Non è un dato nascosto quello legato al sovraffollamento carcerario e alle generali (misere) condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari²⁵³: tradizionalmente, infatti, la sanzione detentiva viene identificata con la principale forma di risposta al reato ed è dunque quella più utilizzata.

Come si accennava prima, però, le riflessioni sul tema non si limitano alla (seppur fondamentale) presa in considerazione della realtà dei fatti ma arrivano a toccare riflessioni ben più ampie, che riguardano la teoria e le finalità della

²⁴⁹ RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 150: «*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*», *Supplemento straordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE*, in *Serie generale*, n. 245, 2022, 182.

²⁵⁰ *Ivi*, 182.

²⁵¹ *Ivi*, 183.

²⁵² S. ANASTASIA, *L'uso populista del diritto e della giustizia penale*, cit., 195-196.

²⁵³ Si richiama nuovamente il Report dell'Associazione Antigone del 2024, *Nodo alla gola*. In questo si registra una continua crescita delle presenze arrivando al 31 marzo 2024 a 61.049, a fronte di una capienza ufficiale di 51.178 posti [N.d.R. non considerando gli eventuali posti indisponibili per motivi di ristrutturazione o manutenzione]. Confrontando la situazione attuale con quella *post sentenza* Torreggiani, che ha consentito l'interruzione della procedura di esecuzione della stessa sentenza [N.d.R. sentenza del 2013 della Corte EDU con la quale l'Italia è stata condannata per violazione dell'art. 3 CEDU in ragione del sovraffollamento carcerario], «a fine febbraio 2016 erano presenti nelle carceri italiane 49.504 detenuti in 52.846 posti». Il tasso di affollamento è cresciuto, raggiungendo ora il 119,3%.

pena. Richiamandosi ad alcune riflessioni penalistiche, si sostiene che senza la previsione di una pena (detentiva o no non è importante; è sufficiente che sia la più grave che l'ordinamento predisponde) non possa esservi diritto penale²⁵⁴. Ma pur essendo lungamente assodata l'essenzialità della pena al fine di identificare i confini della materia penalistica, vi è un altro lato della medaglia, non affatto trascurabile: la presenza di una molteplicità di definizioni concettuali, scopi, effetti che vengono ad essa attribuiti, e che rendono incerto stabilire se una determinata sanzione sia (o meno) una sanzione di tipo penale. Non entrando nel dibattito circa l'opportunità di distinguere, quali entità separate, il concetto di pena dal suo fine, si citeranno quelle che vengono definite 'le teorie sugli scopi della pena'²⁵⁵.

Alla più moderna teoria rieducativa della pena suggellata nel testo costituzionale italiano, si affiancano altre teorie più risalenti nel tempo: la teoria retributiva, la teoria di prevenzione generale (positiva e negativa) e quella di prevenzione speciale (negativa). Esistono anche le teorie "miste", che valorizzano singoli aspetti delle sopramenzionate teorie mettendoli assieme. Molto brevemente, la teoria retributiva è quella che più linearmente contrappone alla commissione di un crimine (un male) un altro male (la pena, intesa quale sofferenza), indipendentemente dagli effetti che questa possa avere sulla persona condannata o sulla società. Pur avendo perso il suo carattere "assoluto" (essendo questa teoria stata affiancata da quella general e special preventiva) ha continuato a mantenere una certa "vitalità", in ragione del suo aggancio con il principio di proporzionalità (della pena stessa) rispetto al fatto di reato. Si sostiene infatti che attraverso la teoria retributiva si può porre un limite all'eccesso punitivo; questa è però forse un'illusione poiché, da un lato, la proporzionalità della pena non può essere calcolata con precisione matematica e dall'altra perché il paradigma retributivo (di per sé privo di determinazioni contenutistiche) andrebbe riempito con le concezioni politico-statuali ed etico-sociali di riferimento²⁵⁶, mutevoli, non necessariamente *giuste* o razionali.

Forse sarebbe più corretto domandarsi se l'ancora attuale vitalità della concezione retributiva possa derivare da meccanismi - intrinseci o estrinseci? - propri della psicologia individuale e collettiva, ossia il bisogno emotivo di punire per vendetta o rivalsa? Di questo si potrà dire in seguito, quando si affronterà la (nostra) possibile decostruzione e successiva rieducazione anche in qualità di persone offese in modo diretto e indiretto da un reato, all'interno di un percorso riparativo.

La teoria preventiva generale vede la pena come un mezzo attraverso cui distogliere dal commettere i reati le persone in genere (nella sua accezione negativa) e di rafforzare la coscienza morale della società, riaffermando simbolicamente, mediante l'inflizione della pena, i valori protetti nelle leggi penali violate²⁵⁷ (nella sua accezione positiva). Per finire, vi è la teoria special preventiva, che nella sua accezione negativa consiste nella neutralizzazione, in primo luogo fisica, del reo: come esempio chiave, la pena detentiva che gli impedirebbe di commettere ulteriori reati nella realtà esterna al carcere. In

²⁵⁴ Cfr. G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, Bari, Editori Laterza, 2017, 1.

²⁵⁵ *Ivi*, 11 ss.

²⁵⁶ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 13.

²⁵⁷ *Ivi*, 17 e 20.

secondo luogo, vi sarebbe anche una forma di neutralizzazione psicologica: l'effetto che si vuole ottenere è intimidire la persona condannata al fine di dissuaderla dal commettere altri delitti in futuro (e subire, con l'aggravante della recidiva, una nuova pena-sofferenza). La versione positiva della teoria special preventiva ricalca quella rieducativa: questa ha infatti l'ambizione di migliorare la personalità degli autori di reato. Sorta negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, ha subito una crisi verso i primi anni Ottanta, in ragione del ritorno di esigenze repressive a tutela dell'“ordine pubblico” e di prevenzione generale determinate, come già si è detto, «dalla crisi dello Stato sociale e l'allarme collettivo per un aumento della criminalità divenuto sempre più preoccupante anche a causa della enfatizzazione mediatica e della strumentalizzazione politica»²⁵⁸. Nonostante tutto, la rieducazione continua a rappresentare un valore costituzionalmente riconosciuto²⁵⁹. Si devono però aggiungere dei ragionamenti. *In primis* questa deve leggersi in chiave costituzionalmente orientata: bisogna negare qualsiasi deriva interpretativa che associa la rieducazione a uno strumento attraverso cui coercitivamente imporre dei principi, valori (dominanti), ledendo il diritto alla autodeterminazione e alla libertà morale di ogni individuo, anch'essi costituzionalmente rilevanti. In secondo luogo, è giusto menzionare il divario tra l'ideale rieducativo e la realtà effettuale²⁶⁰. Il sistema punitivo tutt'oggi dominato dalla prevalenza (anche ingiustificata) della pena detentiva, pare quasi diseducare, producendo diversi effetti desocializzanti e incidendo negativamente sulla personalità della stragrande maggioranza dei detenuti²⁶¹. Forse si potrebbe parlare di una strutturale incapacità riabilitativa del carcere, per come fino ad oggi ha funzionato?

Al fine di evitare degli ingiusti *doppi-standard*²⁶² di prova di resistenza e di legittimità di esistenza solo alla più recente (e in qualche modo umanizzante) teoria della pena, è doveroso menzionare come nessuna delle teorie precedentemente menzionate sia stata in grado di dimostrare empiricamente la propria efficacia: nessuno studio ha riconosciuto che la pena incida (positivamente) sulla recidiva; nessuna prova (e smentita) è emersa riguardante

²⁵⁸ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 26. Sull'impatto dei media nella ricerca di una narrazione *glamour*, appassionante in modo quasi morboso del fenomeno criminoso vedi anche: S. ANASTASIA, *L'uso populista del diritto e della giustizia penale*, cit., 202.

²⁵⁹ Anche se non in assoluto: cfr. sent. Corte cost. 22 maggio 2019, n. 187 (la più recente), che ribadisce come le finalità rieducative siano da bilanciare con quelle special e general preventive nonché di difesa sociale (cfr. M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, Milano, Giuffrè, 2024, 415).

²⁶⁰ Per i due ragionamenti, cfr. G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 7-8. Andando oltre l'esempio del carcere, l'Autore avverte che la risposta al problema degli scopi (rieducativi) della pena è in generale condizionata dalle concrete tipologie di pena che vengono adottate nei confronti di una determinata persona condannata. Non tutti i criminali sono desocializzati, taluni sono anche “fin troppo” socializzati; si pensi ai cd. ‘colletti bianchi’. Inoltre, non è del tutto da escludersi che la sanzione detentiva possa, per taluno, incidere anche positivamente sulla personalità. Discorso analogo per le pene pecuniarie (di per sé prive di attitudine trattamentale).

²⁶¹ *Ivi*, 28-29.

²⁶² Con questa espressione si intende una forma di *bias* cognitivo in forza del quale si applicano dei principi di giudizio diversi (prescindendo dalle ragioni per cui lo si fa, che possono essere culturali, di genere, sociali) per situazioni simili.

il fatto che la pena, possa effettivamente svolgere una funzione di orientamento socio-culturale; nessuna dimostrazione scientifica che la pena abbia una effettiva efficacia dissuasiva-deterrente. Questo a dimostrazione del fatto che molto spesso le dottrine in materia puntano l'attenzione su aspetti di legittimazione o di giustificazione della pena che si basano su dei criteri teorici di (presunta) utilità e/o giustizia sociale, che mettono però in secondo piano eventuali «acquisizioni scientifiche dotate di fondamento empirico relative a come il sistema punitivo funziona nella realtà effettuale.»²⁶³

Alla luce di questa digressione pare dunque più facilmente comprensibile il rinnovato interesse di parte della dottrina penalistica verso una diversa lettura del fenomeno criminale e della seguente risposta punitiva, che possa apportare dei cambiamenti all'interno del modello penale dominante occidentale. Quest'ultimo, infatti, sebbene formalmente informato a fondamentali garanzie e principi riconosciuti a livello internazionale e costituzionale (se ne approfondiranno più avanti degli aspetti) derivanti dalla stagione illuministico-razionale, nella realtà ha forse creato sostanziale ingiustizia oltre che condizioni di vita, per coloro che stanno espiando una pena all'interno di un istituto penitenziario, seriamente lesive della loro dignità in quanto persone.

Che possa essere invece la giustizia riparativa uno strumento di cui potersi avvalere al fine di apportare diverse riflessioni e punti di vista all'interno delle tradizionali (autorevoli quasi per 'anzianità' e non molto per effettività e adeguatezza) teorie degli scopi della pena? La riparazione come proseguo della rieducazione? Che possa essere la giustizia riparativa il mezzo attraverso cui recuperare quello che rappresenta forse il principio essenziale del sistema penale e, come diretta conseguenza, della pena, ossia l'essere l'*extrema ratio* dell'ordinamento?

3.2.2 Il rinnovato interesse per la persona offesa

Si ometterebbe una parte assai rilevante, nell'analisi delle spinte che hanno fatto rinascere l'interesse verso la giustizia riparativa, se non si prestasse attenzione alla parte offesa dal reato, anche appellata come vittima.

Bisogna fare delle precisazioni. Il concetto di vittima ha iniziato ad essere preso in considerazione solamente di recente dalla dottrina penalistica e processualistica. Le prime riflessioni su questo concetto, dai contorni giuridicamente meno sfumati, nascono all'interno di studi criminologici (che poi, nel proseguo dello studio, hanno assunto il titolo di "vittimologia"²⁶⁴). Questi

²⁶³ Per le riflessioni sulle acquisizioni scientifiche di efficacia delle pene, G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 9.

²⁶⁴ Cfr. F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., 20. Ma anche E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa, Mediazione e riparazione in materia penale*, cit., 33 ss. L'Autrice ripercorre la nascita di questa corrente interna alla criminologia, di cui uno tra i fondatori è Hans

cercheranno di comprendere in generale non solo “chi è” la vittima, quali sono le sue caratteristiche ma anche quali sono gli effetti e le conseguenze che si ripercuotono su di essa nel momento della commissione di un reato a suo danno. Prima che la dottrina penalistica e processualistica facessero loro i precedenti studi ‘vittimologici’, il termine ‘vittima’ non trovava spazio all’interno della dottrina giuridica, né del Codice penale e di procedura penale. Anzi, volendo riportare la corretta terminologia presente nelle norme e in dottrina si operava una triplice distinzione: ‘soggetto passivo del reato’ (o ‘persona offesa’), ‘soggetto/oggetto materiale dell’azione’ e ‘danneggiato dal reato’.

Con il primo termine si indica il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata: può essere una persona fisica, una persona giuridica, un ente senza personalità giuridica, lo Stato (qualora si facesse riferimento alle norme incriminatrici poste a tutela dello stesso; ad esempio i reati “Contro la personalità dello Stato”), oppure una pluralità indifferenziata di persone o un soggetto passivo indeterminato (per esempio, i reati a tutela di beni giuridici sovra-individuali/collettivi, quali quelli “Contro l’ambiente” o “Contro la morale pubblica”). Talvolta distinto dal ‘soggetto passivo’ è il ‘soggetto/oggetto materiale dell’azione’, termine con cui si identifica colui su cui ricade materialmente l’azione dannosa. Infine, con il terzo termine si fa riferimento a chi abbia tecnicamente subito un danno civile, patrimoniale o non patrimoniale, *ex art. 185 comma 2 c.p.* e quindi è legittimato a esercitare un’azione risarcitoria in campo civile o a costituirsi, nel rispetto dei termini e modi previsti, come parte civile all’interno di un procedimento penale.

Come però si è avuto modo di dire, il primo “esperimento” di giustizia riparativa è avvenuto intorno agli anni Settanta: è proprio nello stesso periodo che dall’America all’Europa studi processuali e penalistici hanno iniziato a interessarsi alla vittima²⁶⁵ (ove, occorre precisarlo, si tende generalmente a identificarla con la persona offesa dal reato): si è iniziato ad avvertire che la sua rimozione da queste due branche del diritto, «giustificata entro certi limiti per ragioni garantistiche, e comunque per garantire il monopolio dello Stato

v. Hentig. Questi, criticando la criminologia per essersi concentrata sulla sola figura dell’autore, «ha colto nella vittima un attore essenziale penalmente rilevante». Scongiurando possibili derive di criminalizzazione della vittima, l’intento delle ricerche era quello di prevenire la criminalità anche alla luce di studi su chi avesse «una maggiore probabilità di subire reati». Approfondimenti specifici sulla persona offesa hanno consentito di farla riemergere dal ruolo di passività/debolezza tradizionalmente attribuitele.

²⁶⁵ Si trascurano, per ragioni di spazio e opportunità, questioni di puro diritto penale legate al riconoscimento della figura processuale della “vittima” e le possibili tensioni con la presunzione di non colpevolezza costituzionalmente riconosciuta all’art. 27.2: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.”. Così come non esiste una persona colpevole fino “a prova contraria”, allo stesso modo non ci potrebbe essere una persona offesa, fino a prova contraria? Si dovrebbe parlare di “presunta vittima”? Non sembra opportuno dilungarsi su questo aspetto, quindi si opta per il solo utilizzo del termine “vittima”, interscambiabile con quello di “persona offesa”. Inoltre, pur avendo un connotato molto individuale (ossia, vittima intesa come ‘figura umana della vittima’) bisogna tenere in considerazione che questa può essere “aspecifica”, “diluita”, poiché non tutte le figure di reato tipizzate sono individualizzate ma ben possono essere dannose per intere categorie sociali, entità collettive e impersonali.

nell'amministrazione della giustizia, si era spinta troppo oltre»²⁶⁶: in primo luogo, il reato è stato sempre più reso un'entità oggettiva; in secondo luogo, lo Stato sostituendosi alla persona offesa (nei fatti, estromettendola) ha assunto le vesti di "vittima simbolica". Tutto ciò ha fatto sì che le vittime reali, oltre a un generale senso di sfiducia e conseguente poca inclinazione a collaborare con la giustizia, siano divenute le «grandi dimenticate» all'interno del penale: sia in una prospettiva di prevenzione/deterrenza al crimine che di rieducazione/risocializzazione dell'autore²⁶⁷. La marginalità della vittima, cominciata con il Codice Zanardelli (principale espressione legislativa della Scuola Classica italiana), che mette davanti al soggetto passivo l'idea di una tutela penale "spersonalizzata"²⁶⁸, incomincia a subire delle prime incrinature nel Codice Rocco: in questo iniziano ad emergere delle fattispecie-eccezione nelle quali le relazioni autori-vittima, le caratteristiche (molto spesso di vulnerabilità, fragilità) della persona offesa iniziano ad avere una rilevanza sul piano giuridico. Si pensi, per esempio, al ruolo della vittima nella costruzione delle fattispecie e soprattutto nella commisurazione della pena, sia nel senso di inasprimento, che di ammorbidente; del secondo tipo, la proposta di prendere in considerazione la condotta della vittima per stabilire il quantitativo sanzionatorio (proposta da cui una parte della vittimo-dommatica tedesca è arrivata a ritenere «la non configurabilità della fattispecie astratta qualora risulti che la vittima, con i mezzi a propria disposizione, avrebbe potuto evitare la realizzazione del fatto lesivo»)²⁶⁹. Questa probabilmente è una deriva dalla quale prendere le distanze: si intravedono alti rischi di vittimizzazione secondaria nei confronti della persona già offesa da un fatto di reato, che verrebbe ulteriormente colpevolizzata per non essere stata in grado di autotutelarsi.

Oltre alla vittimologia, sarà anche la spinta internazionale di fine Novecento e inizi anni Duemila a mettere le basi per una sempre più puntuale definizione del concetto di "vittima" all'interno di testi legislativi. Le fonti più importanti da ricordare sono: «la Risoluzione 40/34 del 29 novembre 1985 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e contenente la Dichiarazione dei "Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere"; la Raccomandazione concernente l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione, adottata nel 1987 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (Racc. No. R (87)21 del 17 settembre 1987), e la già citata

²⁶⁶ Cfr. E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa, Mediazione e riparazione in materia penale*, cit., 31.

²⁶⁷ Parafrasando, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, Torino, Giuffrè, 2003, 54.

²⁶⁸ E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa, Mediazione e riparazione in materia penale*, cit., 30. In senso analogo anche F. PARISI, Giustizia riparativa e sistema penale, cit., 24. L'Autore scrive: "All'interno della giustizia riparativa, dunque, coesistono molteplici anime. [...]. Dal punto di vista ideale ci sembra che un valore comune in cui le diverse anime si ritrovano consista nell'esigenza di "riconoscere" i soggetti protagonisti del reato nelle loro specifiche individualità, [...]. Si tratta, cioè, del valore comune del "riconoscimento" individuale, della dimensione umana e interpersonale del reato che il sistema di giustizia formalizzato e istituzionale trova difficoltà a perseguire".

²⁶⁹ *Ivi*, cit., 36-37. L'Autrice cita l'opera di M. DEL TUFO, *Vittima del reato*, cit., 1002. Cfr. ID., *Profilo critico della vittimodomatica. Comportamento della vittima e delitto di truffa*, Napoli, Jovene, Ist.dir.e proc.penale-Univ.NA Federico II, 30 ss.

Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001, che ha imposto agli Stati membri di assicurare alle vittime nel proprio sistema giudiziario penale “un ruolo effettivo e appropriato” (art. 2), seguita, con una disciplina molto articolata, dalla Direttiva del 25 ottobre 2012 (2012/29/UE del 25 ottobre 2012).²⁷⁰ Appare interessante analizzarli.

Guardando al contesto universale, la Risoluzione 40/34 delle Nazioni Unite, accoglie una visione molto ampia di vittima, intendendosi: «*persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power*», ma anche «*where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization*».²⁷¹

Questa risoluzione, pur essendo molto importante da un punto di vista nozionistico, ha come fine quello di dichiarare quanto sia necessario adottare, a livello nazionale e internazionale, delle misure che garantiscano il riconoscimento universale dei diritti delle vittime (N.d.R. in particolare quelle della criminalità e dell'abuso di potere), senza però individuare quali sono tali diritti. Ciò che tale risoluzione sollecita poi non è solo la previsione di meccanismi giudiziali e amministrativi che consentano la riparazione delle vittime attraverso procedure formali e informali rapide, ma anche il ricorso a modelli informali di risoluzione delle controversie, come la mediazione, qualora appaiano adeguate alla riconciliazione e riparazione delle vittime²⁷². Quest'ultimo è un punto nevralgico perché è forse uno dei primi momenti in cui la maggiore attenzione alla vittima viene legata all'opportunità di una lettura dinamica del fatto criminoso e, di conseguenza, alla giustizia riparativa nella forma della mediazione.

A seguire il tracciato inaugurato dalle Nazioni Unite sarà la Raccomandazione del 1987, che è stata emanata dall'organismo regionale della “Grande Europa”, ossia il Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa. Partendo dalla consapevolezza che il sistema penale non è sufficiente, da solo, a riparare il danno e il disturbo prodotto dal reato, che la vittimizzazione (secondaria) ha conseguenze psicologiche, sociali, finanziarie, fisiche e che è necessario andare incontro ai bisogni delle vittime nel modo più appropriato, si raccomanda agli Stati

²⁷⁰ E. MATTEVI, (23 novembre 2023), *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme*, in *Sistema penale*, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1700667330_003-mattevi.pdf, 4. Per ulteriore approfondimento: M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 37 ss.

²⁷¹ UN General Assembly, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 1985-GA-Resolution-40-34, par. 1 e 2. Si specifica inoltre all'art. 2 della stessa che una persona può essere indicata come 'vittima' «*regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim*».

²⁷² UN General Assembly, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 1985-GA-Resolution-40-34, par. 7.

membri l'adozione di talune misure (anche molto pratiche²⁷³) al fine di dare loro assistenza e prevenire il rischio di vittimizzazione. Anche qui inoltre si invitano gli Stati a favorire la creazione di organismi nazionali per la promozione degli interessi delle vittime ed incoraggiare le esperienze (nazionali ma anche locali) di mediazione. I testi rilevanti adottati in seno al Consiglio d'Europa sono anche altri: si cita la Racc. No. R (2006)8 del 14 giugno 2006 in tema di assistenza alle vittime di reato, la quale però è stata molto recentemente sostituita da una nuova Raccomandazione del 2023 (la Racc. No. R (2023)2 del 15 marzo 2023). In queste si approfondisce non solo il tema della vittima ma anche quello della giustizia riparativa, intesa come forma di risoluzione delle controversie penali che può valorizzare e (ri)mettere al centro la persona offesa e i suoi interessi. Bisogna specificare però che gran parte dei principi a cui la giustizia riparativa deve ispirarsi non sono contenuti direttamente in questi due testi. In tal senso il richiamo va alla Raccomandazione No. R (2018)8 del 3 ottobre 2018 che disciplina la giustizia riparativa in materia penale; tale testo, come si vedrà nel paragrafo seguente, costituisce la fonte più completa in materia adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Passando infine al contesto dell'Unione Europea, gli atti normativi legati alla tutela delle vittime sono cambiati negli anni, alla Decisione Quadro del 2001/200/GAI riguardante la “posizione della vittima nel procedimento penale” nel 2012 è subentrata la Direttiva 2012/29/UE. Questa contiene obblighi concreti e pregnanti in materia di diritti delle vittime di reato. *In primis*, rispetto alla definizione del concetto di vittima, la Direttiva recupera sostanzialmente quella contenuta nella precedente Decisione Quadro, ossia «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato»; tale definizione però si arriva a estendere anche al familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato o che, in conseguenza della morte, ha subito un danno²⁷⁴ (anche in questo caso, a prescindere dal fatto che «l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro»²⁷⁵). Va poi aggiunto che, in questo testo, si specificano i diritti di cui le vittime sono titolari: diritto di informazione, assistenza, protezione e

²⁷³ Fra questi si cita, COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation No. R (87) 21, of the Committee of Ministers to Member states on assistance to victims and the prevention of victimization*, art 4.: «Emergency help to meet immediate needs, including protection against retaliation by the offender; continuing medical, psychological, social and material help; advice to prevent further victimisation; information on the victim's rights; assistance during the criminal process, with due respect to the defence; assistance in obtaining effective reparation of the damage from the offender, payments from insurance companies or any other agency and, when possible, compensation by the state».

²⁷⁴ DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (25 ottobre 2012), *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*, art. 2.1. a. i). ii).

²⁷⁵ *Ivi*, par. 19.

partecipazione ai procedimenti penali²⁷⁶. Anche all'interno di questo testo alcune disposizioni sono dedicate alla giustizia riparativa, «in cui non si parla esclusivamente di “mediazione penale” ma, più ampiamente, di “servizi di giustizia riparativa”, che possono teoricamente comprendere programmi riparativi meno noti in ambito europeo, come il dialogo esteso ai gruppi parentali o i consigli commisurativi».²⁷⁷ L'aggancio della giustizia riparativa alla disciplina in materia di protezione delle vittime, per l'Unione europea, è stato in un certo senso forzato: mancando un idoneo fondamento giuridico (di competenza) la sua regolazione non è potuta avvenire in modo autonomo, completo ed organico.

L'influenza di questa Direttiva è tanta che all'art. 1 comma 18 lett. b) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 (che conferirà al Governo la delega per l'emanazione del d.lgs. n. 150/2022) si introduce per la prima volta in un testo normativo di natura penale il concetto di 'vittima', che riproduce integralmente quello contenuto all'art. 2 della Direttiva europea (salvo l'aggiunta della specifica che anche "la parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso", il "convivente" che abbia subito un danno in conseguenza della morte, derivata da reato, del partner viene equiparata al familiare, per matrimonio o legame di sangue, dell'ucciso). Questa definizione sicuramente permette «l'individuazione e il riconoscimento come vittima anche a prescindere dell'esistenza di un procedimento penale (ex art. 8 Direttiva 29/2012/UE) sotto il profilo del diritto all'accesso ai servizi di assistenza. In altri termini la vittima esiste per il solo fatto che sia stato commesso un reato anche se la qualificazione giuridica del fatto non sia stata formalizzata neppure attraverso una denuncia. Certamente non è decisiva l'iscrizione della notizia di reato».²⁷⁸ In assenza però di un procedimento penale, lo statuto di 'vittima' non andrà ad incidere sulle garanzie del potenziale indagato/imputato. Si approfondirà in seguito.

²⁷⁶ DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. La direttiva procede per CAPI: il primo è dedicato alle "Disposizioni generali" (tra cui le "Definizioni"); il secondo a "Informazioni e sostegno" (tra cui, diritto di comprendere e essere compresi, all'informazione nei vari momenti di contatto con le autorità pubbliche, alla interpretazione e traduzione, all'accesso ai servizi e all'assistenza alle vittime); il terzo alla "Partecipazione al procedimento penale (fra cui, il diritto di essere sentiti, di non esercitare l'azione penale, del patrocinio gratuito); il quarto alla "Protezione delle vittime e riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione (in cui si sancisce, in primo luogo, il "Diritto alla protezione" da una forma di vittimizzazione secondaria e ripetuta, il diritto all'assenza di contatti fra vittima e autore, alla protezione durante le indagini, alla protezione della vita privata,...); il quinto alle "Altre disposizioni" (riguardanti la formazione degli operatori, la cooperazione fra Stati); il sesto alle "Disposizioni finali".

²⁷⁷ E. MATTEVI, *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme*, cit., 5. Rispetto alla opportunità di «non imbrogliare [oltre una certa misura] la *restorative justice* entro rigidi schemi definitori di matrice normativa, laddove è opportuno lasciare libertà di manovra agli operatori, pur nel rispetto – com'è ovvio – dei diritti delle parti e dei principi direttivi della materia» cfr. M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 155. Inoltre, F. PARISI, op. cit., 181. Rispetto ai programmi ammissibili in Italia l'Autore specifica che la riforma va oltre la mediazione autore vittima (uno dei più consolidati modelli di giustizia riparativa), per abbracciarne molti altri: *family group conferencing, circles*, per esempio.

²⁷⁸ M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, (23 novembre 2021), *Sulla giustizia riparativa*, in *Questione giustizia*, <https://www.questionejustizia.it/data/doc/3060/bouchard-fiorentin-la-giustizia-riparativa.pdf>, 3.

Volendo tornare al punto di partenza del discorso, si è dimostrato come sia stata anche la riscoperta della vittima, dei suoi bisogni, l'altra via con la quale dare ingresso all'interno del formante dottrinale e normativo a riflessioni riguardanti la giustizia riparativa. Va anche precisato che gli studi "vittimologici" e le loro ricadute all'interno delle riflessioni penali e procedurali non sono stati accolti pacificamente e all'unanimità²⁷⁹: molte autrici e molti autori hanno espresso le loro perplessità. In particolare, per il possibile aggancio della tutela della vittima (o vittimismo) con lo stesso populismo penale di cui si è scritto sopra o con la possibile diminuzione di una serie di garanzie fondamentali in capo alla persona imputata in un procedimento penale.

Prendere consapevolezza delle possibili derive "vittimistiche" o delle strumentalizzazioni, soprattutto politiche, che tale corrente può avere è sicuramente fondamentale. Forse il punto cruciale del problema non è la crescente attenzione alla vittima, ma la sua implementazione normativa in assenza di riflessioni ampie, complesse e "di sistema"? Poiché sulla materia della "vittima" si sta facendo una riconoscenza dell'esistente, non una sua analisi, il discorso non verrà approfondito. Per concludere, però, resta importante dire che una soluzione completamente avulsa da problematiche forse non c'è e neppure è esistita mai; si auspica solo che i timori, anche quando molto fondati, che generano le novità non diventino un freno al voler trasformare (e si pretende in modo serio e strutturato) le regole esistenti, soprattutto quando queste hanno dimostrato molti dei loro limiti e storture.

3.3 *La giustizia riparativa in Italia*

Giunge ora il momento di parlare dell'approdo della giustizia riparativa in Italia. Come si è già avuto modo di dire, il nostro ordinamento la ha introdotta molto di recente, con il d.lgs. n. 150/2022: questo contiene una disciplina organica della stessa che va a tutti gli effetti ad operare una mutazione nella geometria del sistema (penale): da una forma "a cerchio" al cui centro sta la concezione penale egemonica/punitiva (con i suoi corollari: la pena detentiva e pecuniaria, le pene accessorie, le misure di sicurezza, le misure alternative, le misure di prevenzioni, le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi) si passa ad una forma ellittica in cui i due fuochi sono la giustizia penale classica e la giustizia riparativa²⁸⁰. Tralasciando in questo momento aspetti inerenti all'implementazione di quella che potremmo chiamare "una cultura della riparazione" (essenziale al fine di poter effettivamente cambiare gli assiomi del sistema esistente) si procederà all'analisi della normativa, partendo dai suoi "presupposti" internazionali.

²⁷⁹ Si prendono come riferimento: M. BERTOLINO, *La violenza di genere e su minori tra vittimologia e vittimismo: notazioni brevi*, cit.; S. ANASTASIA, *L'uso populista del diritto penale*, cit.; T. PITCH, *Il manifesto della vittima*, cit.

²⁸⁰ G. MANNOZZI, *Le sfide poste dall'istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi*, cit., 3.

Come viene infatti scritto all'interno della stessa Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 150/2022: «L'intero testo normativo si ispira ai principi di giustizia riparativa sanciti a livello internazionale ed europeo, [...] In particolare, si è fatto riferimento ai principi e alle disposizioni di cui ai seguenti: Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,[...]; Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018 (che sviluppa ulteriormente la precedente Raccomandazione no. R (99)19 in materia di mediazione penale); Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale, elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002 (United Nations, *“Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”*, ECOSOC Res. 12/2002)²⁸¹».

Questi testi sono stati fondamentali al legislatore italiano per due ordini di ragione: la ricerca di una definizione di 'giustizia riparativa' e la definizione di una serie di principi guida nella realizzazione della stessa.

Rispetto alla questione definitoria è la Risoluzione delle Nazioni Unite 12/2002 ad essere emblematica; questa, infatti, è stata importante poiché, a fronte delle possibili difficoltà nel definire la giustizia riparativa (essendo questa caratterizzata da un certo grado di informalità, elasticità, plasmabilità), ha cercato di mettere dei punti fermi distinguendo la nozione di "programma riparativo", da quella di "processo riparativo" e da quella di "esito riparativo"²⁸². Fondamentalmente, infatti, il "programma riparativo" deve avvalersi di "processi riparativi" che mirino a raggiungere "esiti riparativi". I "processi" sono tutti quei percorsi in cui «la vittima, il reo e, dove è opportuno, ogni altro individuo o membro della comunità che abbia subito le conseguenze di un reato partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con l'illecito penale, generalmente con l'aiuto di un facilitatore»; gli "esiti riparativi" sono invece «risposte e programmi quali la riparazione, le restituzioni, le attività socialmente utili aventi lo scopo di corrispondere ai bisogni individuali e collettivi e alle responsabilità delle parti e di realizzare la reintegrazione della vittima e del colpevole». I tre concetti entreranno all'interno della normativa italiana (a tal proposito si rimanda all'art. 42 dello stesso d.lgs. n. 150/2022), la quale ricalca (sebbene con talune differenze) il testo internazionale elaborato dalle Nazioni Unite²⁸³.

²⁸¹ RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 150, cit., 531.

²⁸² E. MATTEVI, *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme*, cit., 8. In tal senso vedi anche M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 154. Gli Autori specificano che il processo che non sfoci in un esito riparativo dovrebbe costituire un «mero "tentativo" di giustizia riparativa».

²⁸³ Cfr. E. MATTEVI, *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme*, cit., 9-10. L'Autrice cita anche il testo del 2018 del Consiglio d'Europa e la Direttiva UE del 2012, riconoscendo che anche in questi il concetto di "programma riparativo" parte dalla definizione di "processo riparativo". Rispetto a quest'ultimo sorgono però delle divergenze: il primo cita espressamente delle pratiche (la mediazione, il *restorative* o il *family group conferencing* e i *circles*); la seconda invece non richiama la "comunità".

Guardando invece alla parte dei principi/linee guida offerti dalle fonti sovranazionali a cui la *restorative justice* deve ispirarsi, la disciplina più completa è, come si è già avuto modo di ricordare, quella offerta dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8, tanto che rappresenta il punto di riferimento per eccellenza per «tutte le agenzie pubbliche e private che operano nel contesto della giustizia penale e che trasmettono o deferiscono casi a organismi di giustizia riparativa [...]»²⁸⁴.

Le linee di fondo portanti della materia sono due: le parti dovrebbero partecipare attivamente alla risoluzione del reato e le risposte al reato dovrebbero essere prevalentemente orientate ad affrontare e a riparare il pregiudizio arrecato²⁸⁵. Al fine di poter realizzare queste due condizioni vi sono una serie di principi-corollari. Essi sono: la libera e spontanea adesione da parte degli interessati al programma di giustizia riparativa (condizione la quale si può realizzare se vi è stata un'adeguata informazione circa tale «servizio» e questo sia «generalmente disponibile» e fruibile in ogni fase del procedimento, grazie, soprattutto, alla predisposizione di risorse umane e finanziarie adeguate); il consenso – consapevole, informato, mai viziato da pressioni o mezzi subdoli – che deve coprire ogni fase dell'*iter*; l'impedimento di qualsiasi forma di diffusione di ciò che emerge negli incontri che si svolgono nel programma - si deve garantire infatti la massima confidenzialità (salve, eventuali, eccezioni, demandate alla disciplina del legislatore nazionale); lo svolgimento del programma in ambienti sicuri e accoglienti, portato avanti in modo efficace ma ad un ritmo che sia sostenibile per le stesse parti. Ovviamente, poi, ci deve essere un'uguale attenzione ai bisogni delle persone interessate affinché gli accordi raggiunti siano la manifestazione di una dimensione collettiva.²⁸⁶

Molti paragrafi della Raccomandazione sono dedicati invece agli operatori e alle operatrici che avranno il compito di realizzare a tutti gli effetti il programma riparativo. Oltre a possedere la necessaria e adeguata formazione, devono porsi in modo, sì, imparziale ma «in un modo particolare»: questi sono chiamati a prestare la medesima attenzione ad entrambe le parti, poiché la giustizia riparativa si basa sull'equa difesa dei loro interessi e sull'equa espressione dei loro bisogni e sulla loro (auspicabile) realizzazione.²⁸⁷ Il loro compito consiste, in primo luogo, nella raccolta del consenso delle parti: qualora mancasse, non si limitano a prenderne atto ma cercano di comprendere le ritrosie e tentano di rimuovere le cause del rifiuto (soprattutto se risiedano nella mancanza di informazione o di fiducia). Sono tenuti alla massima discrezionalità e nel momento in cui sono chiamati a riferire dell'esito del programma alle autorità competenti non dovranno soffermarsi su quanto emerso né esprimere giudizi sul comportamento delle parti: questo perché ai centri di giustizia riparativa e a coloro che vi lavorano deve essere lasciato una sufficiente autonomia di azione rispetto

²⁸⁴ COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters*, para. 2.

²⁸⁵ *Ivi*, para. 13.

²⁸⁶ In generale i principi menzionati fanno riferimento a: COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation CM/Rec(2018)8*, cit., para. 3, 14, 16, 17, 18, 19, 47, 48, 54.

²⁸⁷ M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 135-136. Distinguendosi dal giudice, pensato imparzialmente come *nec-utrum*, il mediatore è sia l'una che l'altra parte.

al sistema di giustizia penale. Proprio per l'importanza incomparabile del facilitatore/mediatore all'interno della giustizia riparativa, gli organismi sovranazionali (sia le Nazioni Unite che il Consiglio d'Europa) dedicano molta attenzione alla loro formazione affinché, tramite questa, possano acquisire e mantenere le capacità necessarie a svolgere tale compito: oltre che essere reclutati da tutte le categorie della società, dovrebbero anche possedere una buona conoscenza delle culture e delle comunità locali. Dovrebbero poi, prima di intraprendere l'attività, avere una formazione di base che favorisca l'acquisizione di un certo livello di competenza e abilità per la risoluzione dei conflitti, per lavorare a contatto con le vittime e con gli autori, e anche conoscenze di base del sistema penale²⁸⁸. Quello che tenta di fare la Risoluzione del Consiglio d'Europa è la predisposizione di una serie di *standard minimi* di competenze richieste, di norme deontologiche e di specifiche procedure per la selezione, formazione, valutazione dei mediatori.

Un ultimo aspetto su cui le fonti internazionali si soffermano è quello delle garanzie processuali: per ritenere queste procedure corrette esse devono ispirarsi al principio del “giusto processo”: tra cui, il diritto di difesa (da intendersi come assistenza legale), il diritto alla traduzione, il diritto ad un vaglio delle autorità giudiziarie (sia nel momento dell'invio, sia nel momento dell'interruzione avvenuta o per fallimento o per raggiungimento dell'esito riparativo o per mancata esecuzione di quest'ultimo)²⁸⁹.

3.3.1 Alcune scelte di fondo

Soffermiamoci ora sull'istituzionalizzazione interna della giustizia riparativa. Quest'ultima ha interessato molti paesi europei, i quali hanno proceduto a denominare, normare, organizzare e praticare la giustizia riparativa in modi fra loro anche molto diversi (nonostante le spinte armonizzatrici che a livello regionale sono intervenute)²⁹⁰.

Si contrappongono, da un lato, i modelli *deboli*, «che non prevedono una disciplina organica della giustizia riparativa ma regolano nell'ambito della normativa penale e processuale, le possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa e le principali garanzie a corredo»²⁹¹ (ad esempio, si può indicare la disciplina Irlandese, che nel “*Children Act*” e nel “*Criminal Justice Act*” norma, nei loro tratti essenziali, tali tipologie di programmi); dall'altro lato i modelli *forti*, «che, viceversa, prevedono una disciplina ampia e dettagliata della giustizia riparativa attraverso provvedimenti legislativi *ad hoc*»²⁹² (ad esempio, in Cina,

²⁸⁸ COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters*, rispetto al mediatore/facilitatore si fa riferimento ai para. 17, 36, 20, 40, 41, 42, 46, 49, 53.

²⁸⁹ E MATTEVI, *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme*, cit., 11.

²⁹⁰ G. MANNOZZI, *Le sfide poste dall'istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi.*, cit., 9.

²⁹¹ *Ivi*, 10.

²⁹² *Ivi*, 10.

per quanto riguarda la *restorative justice* in materia di reati ambientali). Guardando al contesto italiano, si può affermare che il legislatore, per il tramite del d.lgs. n. 150/2022, abbia optato per un modello forte.

Indipendentemente poi dal modello utilizzato, la disciplina della giustizia riparativa si divide in altre due opzioni/caratteristiche fra loro escludentesi: «l'opzione *generalista*» e «l'opzione *particularista*»; mentre con la prima ci si riferisce alla possibilità che ai programmi di giustizia riparativa si possa accedere per qualsiasi reato, a prescindere dalla gravità oggettiva/soggettiva e dalle caratteristiche dell'autore, con la seconda si prevede, invece, una selezione all'accesso (o sulla base del tipo d'illecito o del tipo d'autore)²⁹³. Sebbene la tendenza degli ordinamenti interni europei, soprattutto agli esordi della giustizia riparativa, fosse per una disciplina particularista (specificatamente, all'interno della giustizia penale minorile e, in Italia, anche in quella del Giudice di pace), le successive sperimentazioni hanno gradualmente portato a ripensare tale scelta. Saranno proprio i testi regionali già menzionati (la Direttiva 2012/29/UE e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa No. R (2018)8) a sollecitare gli Stati membri verso l'opzione generalista.

Guardando all'Italia, come si evince dalla stessa Relazione finale al disegno di legge realizzata dalla Commissione Lattanzi²⁹⁴, che sarà poi confermata dal relativo d.lgs. n. 150/2022, si opterà per l'approccio generalista. Questo, infatti, verrà preferito per due ordini di ragioni: da un lato per la vittima e la sua possibilità di «empowerment», dall'altro lato per l'autore e l'ampliamento della sua possibilità di bilanciare i suoi interessi con quelli della vittima. Rispetto alla prima, l'approccio generalista consente di offrire «una voce più forte alle vittime», rimuovendo degli ostacoli all'accesso che possano basarsi su idee astratte di quali possano essere i tipi di reato mediabili o su stereotipate concezioni di 'vittima' che possano poi nei fatti tradursi in immotivate preclusioni di *storytelling*, ascolto, riparazione; rispetto al secondo, si offre la possibilità a qualsiasi autore di reato (senza compiere delle discriminazioni in base al fatto tipico realizzato) di poter incontrare la persona offesa (qualora anche quest'ultima ne abbia interesse) o una vittima altra o diversa (per esempio una vittima surrogata) oppure di partecipare a dei programmi di giustizia riparativa che gli consentano di assumersi le responsabilità del reato commesso e di poter realizzare, in modo simbolico o materiale, la riparazione²⁹⁵.

Passando alla riflessione successiva: l'accesso alla giustizia riparativa è una facoltà o un diritto? Guardando alle fonti sovranazionali prese in

²⁹³ G. MANNOZZI, *Le sfide poste dall'istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi.*, cit., 12.

²⁹⁴ RELAZIONE FINALE E PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL D.D.L. A.C. 2435, (24 maggio 2021), https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1622121336_relazione-finale-commission-lattanzi-riforma-processo-penale-sistema-sanzionario-prescrizione.pdf. Si scrive che «la possibilità di accedere a percorsi di giustizia riparativa dovrebbe essere offerta a tutte le vittime, senza distinzione in relazione al reato commesso» (pag. 74); inoltre, bisogna «prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa senza preclusioni in relazione alla gravità dei reati» (pag. 71).

²⁹⁵ G. MANNOZZI, *Le sfide poste dall'istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi.*, cit., 14.

considerazione non sembra potersi affermare che essa rappresenti una forma di diritto in capo alle vittime o ai (presunti) autori, sebbene qualche dubbio in senso contrario permanga²⁹⁶.

Ciò che può sciogliere invece, a livello italiano, ogni dubbio circa la scelta fra “diritto/facoltà” è lo stesso testo legislativo n.150/2022. All’art. 44 comma 2 infatti prevede che «Ai programmi di cui al comma 1 [N.d.R. di giustizia riparativa] si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e delle misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere [...].» Sicuramente l’utilizzo della formula “si può accedere” fa propendere per una facoltà, non per un diritto: ciò trova una prima conferma nel fatto che, ove il legislatore ha voluto riconoscere un diritto all’interno del medesimo testo normativo, lo ha espressamente menzionato (per esempio, art. 47.3, diritto all’informazione; art. 49, diritto all’assistenza linguistica); la seconda conferma deriva dal fatto che non sia stato previsto nessun rimedio per coloro che vedano negata la loro richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa o per l’inerzia dell’autorità inviante²⁹⁷.

Forse si potrebbe riflettere sul fatto che, all’interno sia dei testi internazionali che di quello italiano, la giustizia riparativa non si presenta per le parti come un diritto (si parla infatti semplicemente di “accesso”, non di “diritto di accesso”) ma che, qualora queste decidano di ricorrervi, esercitando la facoltà che l’ordinamento riconosce loro, sorgono in capo ad esse dei veri e propri diritti concernenti le modalità di svolgimento del programma (quali, per esempio, la gratuità, il divieto di discriminazioni, l’adeguata informazione).

Infine, non si può non menzionare un aspetto su cui si è già avuto modo di riflettere nei paragrafi precedenti e che riguarda la relazione fra la giustizia riparativa e il sistema penale. A seguito delle riflessioni riguardanti le “antiche radici riparative” ci si domandava se, ai giorni nostri, la caratteristica originaria della giustizia riparativa, quale forma di giustizia altra e principale, fosse andata perduta. Cercheremo di rispondere ora.

Come già si è avuto modo di approfondire, l’attuale concetto di ‘giustizia riparativa’ – che ha tra i formanti principali l’importazione di modelli indigeni per far fronte alle insoddisfazioni nei confronti della giustizia penale classica – si è evoluto grazie alla prassi, alla letteratura scientifica multidisciplinare occidentale

²⁹⁶ G. MANNOZZI, *Le sfide poste dall’istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi.*, cit., 15. L’Autrice prende in considerazione, in particolare, la Direttiva del 2012, facendo esplicito riferimento alle note esplicative della stessa. Con riferimento all’art. 12 (“Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa”), si esplicita come tale articolo «non obblighi gli Stati membri a introdurre servizi di giustizia riparativa, qualora non abbiano tali meccanismi in atto nel diritto nazionale». Mancando un obbligo, si sottintende che la previsione della giustizia riparativa non rappresenta un diritto per i consociati. Rispetto ai “dubbi” di senso contrario l’Autrice richiama l’art. 8 (Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime): che il lessema “servizi di assistenza” possa ricomprendere anche i servizi di giustizia riparativa? Una lettura sistematica della direttiva, che si richiama agli artt. 4 (Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un’autorità competente) e 26 (Cooperazione e coordinamento dei servizi), porterebbe a dire di sì.

²⁹⁷ *Ivi*, 17.

e alle indicazioni sovranazionali: tutto ciò ha fatto sì che delle esperienze indigene (di cui ci si è appropriati) non rimanessero che dei punti di contatto (forse solo di forma e nome) nel momento del loro adattamento alle esigenze della giustizia penale egemonica. La scelta che praticamente tutti gli stati europei ed occidentali (anche quelli *ex colonizzati*) hanno intrapreso è stata quella, infatti, della «istituzionalizzazione e della normazione secondo un approccio centralizzato *top down*»²⁹⁸. Tutto ciò viene ripetuto per argomentare il fatto che nella sua recente rifioritura la giustizia riparativa ha perso la sua caratteristica di vera alternativa alla giustizia penale classica per abbracciare quella della complementarità: sulla giustizia riparativa (occidentale/occidentalizzata) ricade ora anche il grave onere di rimediare alle storture, ai limiti e alle ingiustizie dell'altra. Unite concorrono a definire il quadro dell'attuale sistema penale. Volendosi portare un elemento di prova «italiano» si potrà richiamare nuovamente la Relazione illustrativa della Commissione Lattanzi nella quale viene esplicitamente scritto che: «L'approccio preferibile è quello della complementarità tra giustizia riparativa e sistema penale, che include la possibilità di ricorso ai programmi di giustizia riparativa in parallelo o anche in alternativa al percorso processuale o sanzionatorio, quali tecniche di *diversion*»²⁹⁹.

Avendo delineato le linee di fondo non resta che affrontare il cuore della disciplina interna.

3.3.2 *Il decreto legislativo n. 150/2022 e i successivi interventi*

Si è dunque raggiunto il momento di parlare della disciplina italiana in materia di giustizia riparativa. Volendosi fare una ricostruzione dello stato dell'arte attualmente esistente si procederà nella trattazione tramite «sezioni», dedicate ad ogni aspetto che merita di essere preso in considerazione; si sacrificano invece (per il momento) le riflessioni costituzionali, gius-filosofiche, penali, che sono varie e profonde, che questa forma di giustizia scatena. È una scelta che viene abbracciata per ragioni, *in primis*, di chiarezza espositiva ma anche perché ci si trova in un «momento normativo» in cui delle scelte sono state compiute dal

²⁹⁸ G. MANNOZZI, *Le sfide poste dall'istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi*, cit., 21.

²⁹⁹ RELAZIONE FINALE E PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL D.D.L. A.C. 2435, cit., 75. Rispetto al termine *diversion*, cfr. G. MANNOZZI, (20 dicembre 2019), *La diversion: gli istituti funzionali all'estinzione del reato tra processo e mediazione*, in *disCRIMEN* articoli, <https://discrimen.it/wp-content/uploads/MannoZZI-La-diversion.pdf>, 10-12. Questo termine è stato importato dalla cultura giuridica anglosassone ma contiene in sé una parte del suo significato originario latino, «deviare». L'Autrice scrive che rappresenta «una tecnica volta a spezzare la sequenza reato-pena, generando una fuoriuscita anticipata dell'autore del reato dal circuito penale-processuale». È un meccanismo endoprocessuale pensato per ottimizzare le esigenze rieducative dell'autore del reato. L'Autrice sostiene che la prospettiva della *diversion* è coerente con l'inquadramento sistematico della sospensione del processo con messa alla prova ma meno con la mediazione reo-vittima ed in generale con la giustizia riparativa. La giustizia riparativa, infatti, supera la prospettiva della *diversion*, che offre una visione «povera» del conflitto, non incentrata sul dialogo/incontro fra le parti, e che si concentra solo sulla prospettiva rieducativa del reo.

legislatore e quindi pare maggiormente utile analizzare queste, lasciando per un momento successivo gli interrogativi/i dubbi/le speranze che dovessero sorgere. Presa in considerazione è la cd. "Riforma Cartabia" in materia penale introdotta con il d.lgs. n. 150/2022. Si terranno in considerazione le eventuali integrazioni successive.

SEZIONE 1: Di definizioni e principi della giustizia riparativa

Di questi due aspetti si è già a lungo parlato con riferimento alle norme sovranazionali. Guardando però alla traduzione interna delle definizioni bisogna citare, *in primis*, l'art. 42 comma 1 lett. a) che definisce come giustizia riparativa: «Ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore». La definizione, insomma, parte da quella di "programma" e, dato fondamentale, richiama al coinvolgimento sia della "vittima" che della "comunità" (superando dunque la Direttiva dell'UE). Altro aspetto da sottolineare è l'utilizzo del termine "mediatore" per indicare il soggetto a cui è affidato il compito di comporre la lite: che fosse preferibile un termine più "neutro" (quale per esempio "facilitatore") per evitare una, errata, sovrapposizione fra la giustizia riparativa e la mediazione, considerato che quest'ultima rappresenta solo una delle possibili modalità di programma riparativo? Su quest'ultimo punto una spiegazione viene fornita dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo, nella quale viene data una motivazione etimologica: «il mediatore è terzo in quanto sta "nel mezzo", "né più in alto né più in basso", bensì accanto a ogni partecipante»³⁰⁰.

Rispetto invece alla scelta di richiamare la comunità, si avverte l'influenza di alcune riflessioni portate avanti da taluni studiosi che, proprio in ragione della natura pubblica del diritto penale, la quale implica sempre che la comunità risenta dell'offesa causata dal reato, la hanno valorizzata sia come vittima del reato, sia come diretta destinataria degli interventi di riparazione (anche qualora vi fosse una vittima in senso tecnico) ma soprattutto come attore sociale. Inoltre, è proprio

³⁰⁰ RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 150, cit., p. 369.

Cfr. inoltre E. MATTEVI, *Definizioni e principi generali della giustizia riparativa tra indicazioni sovranazionali e previsioni nazionali*, in V. BONINI (a cura di) *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024, 83. L'Autrice richiama le "Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato", elaborate nel 2019, in cui si distingue il mediatore dal mero facilitatore: i primi sono soggetti «competenti in materie socio umanistiche, pedagogiche, psicologiche con conoscenze in area giuridica [...], nella risoluzione di conflitti in area penale»; i secondi sono dei professionisti che hanno fatto esperienza nel contesto dei servizi minorili e/o dell'esecuzione penale adulti.

il suo richiamo a consentire di far uscire dall'isolamento la vittima e l'*offender*³⁰¹. Per una maggiore definizione del concetto l'art. 45 del d.lgs. è centrale: definisce quali sono i soggetti appartenenti alla comunità che possono partecipare ai programmi (familiari della vittima e della persona indicata quale autore, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentati o delegati di vari enti locali, servizi sociali, autorità di pubblica sicurezza); poi inserisce la formula di apertura «chiunque altro vi abbia interesse», lasciando un certo senso di vaghezza. La vaghezza, in realtà, non riguarda solo l'individuazione della 'comunità' ma arriva ad inglobare altri aspetti quali, per esempio, il rilievo della volontà degli stessi membri nel condizionare l'esito del programma.

Oltre alla definizione di giustizia riparativa si riprende – come nella Raccomandazione del 2002 delle Nazioni Unite – la definizione di "esito riparativo", (la cui assenza farebbe propendere per un "tentativo" di giustizia riparativa). Questa è contenuta nell'art. 42 comma 1 lett. e): «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti». L'accento posto sulla "reciprocità" dell'accordo richiama gli elementi essenziali della giustizia riparativa: l'essere orientata a risolvere il pregiudizio con modalità dialogica e il riconoscimento dei bisogni dell'altra parte, ricostruendo la relazione fra i/le partecipanti³⁰². Bisogna inoltre aggiungere, nonostante la lettera della legge lo ometta, che la *conditio sine qua non* al fine di poter trasporre gli effetti della giustizia riparativa sul piano del sistema penale è, nella maggior parte dei casi, l'esecuzione dell'esito riparativo.

Rispetto alla parte dei principi, emblematico è l'art. 43 del d.lgs. n.150 Avendo analizzato già quelli contenuti nelle fonti sovranazionali basta qui dire che sono pressoché richiamati, con poche (anche se rilevanti) eccezioni. In primo luogo, si ribadisce il principio di accessibilità generalizzata ai programmi di giustizia riparativa, che viene (ri)confermata anche dalla gratuità degli stessi al comma 3, che recita: «L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed è gratuito». L'unico motivo per il quale si può limitare l'accesso ai programmi è, come viene scritto al comma 4, «in caso di pericolo concreto per i partecipanti,

³⁰¹ E. MATTEVI, *Definizioni e principi generali della giustizia riparativa tra indicazioni sovranazionali e previsioni nazionali*, cit., 81-82. Cfr. inoltre F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., 20. Rispetto al ruolo della comunità l'Autore scrive: «La giustizia riparativa enfatizza l'interdipendenza funzionale tra reato, giustizia e comunità. [...] Si ritiene che la comunità, da una parte, giochi un ruolo non indifferente nella stessa produzione delle cause sociali dei reati, giacché in essa maturano le condizioni che, almeno in parte, contribuiscono a generare le cause del crimine dall'altra ne subisce le conseguenze: [...] non soltanto qualora il reato offendere beni superindividuali o collettivi [...] ma anche nell'ipotesi in cui l'offesa riguardi una vittima individuale [...]. L'approccio comunitario alla giustizia riparativa richiede, dunque, che il reato torni alla comunità».

³⁰² Per avallare tale interpretazione: Art. 43 comma 1 lett. b), che riporta quale principio a cui la giustizia riparativa in materia penale deve conformarsi: «l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa».

derivante dallo svolgimento del programma»³⁰³. Come già si diceva, in virtù della scelta dell'opzione “generalista”, non sono previste preclusioni all'accesso dovute alla fattispecie di reato o alla sua gravità e si può accedere in qualsiasi momento del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena o della misura di sicurezza, anche dopo la loro esecuzione o dopo l'emanazione di una sentenza di non luogo a procedere (per assenza di una delle condizioni di procedibilità o per intervenuta causa estintiva del reato); si può procedere, in senso forse più deflattivo, anche prima della presentazione della querela.

Viene ribadita poi l'equa considerazione sia della vittima che della persona indicata come *offender* al comma 1 lett. g): nel momento in cui si riconosce come principio quello dell'indipendenza dei mediatori si aggiunge anche che il suo operato deve essere orientato alla «equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa». Il concetto di imparzialità contenuto nelle fonti sovranazionali viene affinato da quello di “equiprossimità” (o uguale vicinanza) ai bisogni delle parti, che, forse, potrebbe essere ritenuta l'opposta (e complementare) versione dell'imparzialità del giudice, che lo spinge a porsi in modo “equidistante” dalle parti³⁰⁴.

Altri aspetti assolutamente non secondari sono: la partecipazione attiva e volontaria delle parti suggellata dal loro consenso (che deve sussistere in ogni fase dell'*iter*). Nel corso del programma gli interessati sono invitati a esprimere i loro vissuti, punti di vista e a dialogare; sulle dichiarazioni fatte vige la massima riservatezza: volendo infatti mantenere su due binari separati il canale della giustizia riparativa e quello del sistema penale classico, non si forniscono degli strumenti (né al pubblico ministero né al giudice) per venire a conoscenza di quanto accaduto nel programma, se non la relazione del mediatore la quale contiene «la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto» (art. 57 comma 1). L'aspetto della riservatezza non è secondario ma, anzi, concorre molto attivamente a creare il clima/presupposto necessario a far sì che le parti si aprano al dialogo in modo sincero, sentendosi al sicuro e potendo toccare anche degli aspetti molto intimi ed emotivi – se lo desiderassero.

Rispetto agli esiti riparativi, questi devono essere conformati alla «ragionevolezza» e alla «proporzionalità»; questi due parametri non tendono alla realizzazione di un esito che si presenti come «aritmeticamente» equilibrato ma che possa definirsi in qualche modo proporzionato rispetto alla dimensione offensiva del reato per come emersa dall'incontro fra le parti³⁰⁵.

³⁰³ Per un commento al comma 4, cfr. E. MATTEVI, *Definizioni e principi generali della giustizia riparativa tra indicazioni sovranazionali e previsioni nazionali*, cit., 90. L'Autrice scrive: «Contrariamente a quanto contenuto nella Relazione illustrativa al decreto, il giudizio sul pericolo concreto per gli interessati non dovrebbe spettare solo all'autorità giudiziaria, ma anche ai mediatori esperti che prendono in carico il caso e che potrebbero acquisire informazioni decisive sul punto [...]».

³⁰⁴ *Ivi*, 91.

³⁰⁵ E. MATTEVI, *Definizioni e principi generali della giustizia riparativa tra indicazioni sovranazionali e previsioni nazionali*, cit., 92. Per approfondimenti sui requisiti di “ragionevolezza” e proporzionalità” (in chiave critica), Cfr. F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., 208. L'Autore auspica l'eliminazione di tali due parametri al fine di poter rendere la definizione di “esito riparativo” la più inclusiva possibile, vista l'ampiezza che il significato di riparazione a un'offesa può assumere.

Rispetto alle tempistiche per lo svolgimento del programma il legislatore ha optato per una “accorta” previsione: non viene, infatti, fissato nessun limite minimo o massimo (nonostante il d.lgs. in cui è inserita la normativa organica della *restorative justice* sia informato all’efficienza processuale, nel senso di uno snellimento delle tempistiche e una generale tendenza deflattiva), ma si scrive, al comma 1 lett. h), che verrà garantito il «tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma». È assolutamente fondamentale che alle parti venga accordato il tempo che si dovesse dimostrare come “necessario” al fine di predisporre il programma, parlare, riconoscersi, far maturare le condizioni di un accordo – senza il pensiero di essere in tempo o in ritardo³⁰⁶.

Come viene scritto allo stesso comma 2 dell’art. 43, tutti questi principi devono essere letti nella prospettiva di realizzare questi triplici (e concorrenti) ideali obiettivi, che caratterizzano l’istituto: 1. «il riconoscimento della vittima di reato»; 2. «la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa»; 3. «la ricostituzione dei legami con la comunità». Già da sola questa disposizione fa comprendere come il concetto di “riconoscimento” e “responsabilizzazione” ben si allontani da quelli di “risarcimento” e “responsabilità/colpevolezza” che invece caratterizzano il sistema penale; l’aggiunta poi della comunità apre a una dimensione pressappoco sconosciuta al processo penale: si potrebbe forse dire che la realizzazione dei primi due obiettivi sia strettamente funzionale a quest’ultimo?

La sezione su definizioni e principi si conclude qui. Da quello che emerge si può però trarre la conclusione che il legislatore abbia realizzato un quadro dal quale emerge in modo chiaro la (riscoperta) “dimensione relazionale” da cui il fatto criminoso (sia in termini di danni che provoca sia in termini di ricomposizione) è caratterizzato.

SEZIONE 2: Dei partecipanti: la vittima, la persona indicata come autore dell’offesa, la figura del mediatore

Si passa ora all’analisi delle due protagoniste all’interno dei programmi di giustizia riparativa: la vittima e il (presunto) *offender*.

Partendo dalla prima, si è già avuto modo di dilungarsi sulla sua (ri)scoperta sovranazionale e sul fatto che la sua valorizzazione ha portato a far riemergere spinte riparative... Senza perdersi in ragionamenti superflui su “quale

³⁰⁶ E. MATTEVI, *Definizioni e principi generali della giustizia riparativa tra indicazioni sovranazionali e previsioni nazionali*, cit., 91-92. L’Autrice approfondisce: qualora il procedimento penale fosse già stato avviato, questo scorrerà e non attenderà – salvo diverso parere del giudice nel caso di esigenze particolari – i tempi della giustizia riparativa. Solo nel caso di reati perseguitibili a querela soggetta a rimessione il giudice, su richiesta dell’imputato, potrà disporre con ordinanza la sospensione del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un termine non superiore a 180 giorni. (comma 4 art. 129 bis)

Approfondimenti ulteriori sono forniti da M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 190-191. L’Autore spiega i due nuovi commi introdotti all’art. 129-bis con il decreto correttivo n. 31/2024. Il primo comma estende la sospensione ex comma 4 anche per la fase antecedente all’esercizio dell’azione penale; il secondo estende la sospensione alla prescrizione e alla decorrenza dei termini per dichiarare l’improcedibilità.

sia stata la prima a riaffiorare” (se la vittima o la giustizia riparativa), si può dire che sicuramente entrambe hanno avuto un ruolo nel modificare l'inquadramento giuridico del fatto proprio del processo: da un lato la giustizia riparativa vuole «squarciare il velo di [tale] inquadramento, per accedere alla sostanza dell'esperienza umana espressa nella dinamica degli eventi e nelle sue conseguenze», dall'altra il recupero della ‘vittima’ consente di ampliare la stessa nozione di “fatto” estendendolo fino a ricoprire «la percezione di quel fatto»³⁰⁷. Non volendosi affrontare ora questioni inerenti alla relazione fra lo statuto di vittima e quello di accusato, (il quale, all'interno della giustizia penale classica, si considera tale solo quando l'esperienza dannosa del fatto si traduce, per azione della stessa persona offesa, nel giuridico “atto d'accusa” rivolto all'autorità pubblica³⁰⁸), si riporterà la definizione di vittima contenuta nel d.lgs. ex art. 42 comma 1 lett. b).

Vittima è «la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona». Questa ricalca la definizione della Direttiva e, proprio per questo, ex art. 8 Direttiva 2012/29UE, le si estende il riconoscimento dello *status* a prescindere dall'esistenza di un procedimento. Per essere complete, bisogna anche aggiungere che al comma 2 dell'art.42 si scrive che: «I diritti e le facoltà attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato». Altra figura legale che si introduce all'art. 53 comma 1 lett. a) è la “vittima di un reato diverso da quello per cui si procede” (cd. vittima surrogata). Questa era già stata contemplata in alcuni testi internazionali (per esempio, *Handbook on Restorative Justice Programmes*) e dalla letteratura internazionale. La vittima surrogata o aspecifica non si presenta come una “sostituzione” della vittima diretta, poiché non è meno vittima di quest'ultima ma, anzi, è vittima di un medesimo reato. Proprio per questo, volontà e consenso andrebbero valutati sulla base della vittima surrogata/aspecifica. Come valutare l'introduzione di questa figura nell'ordinamento?

Da un lato, può aprire la possibilità di ricorrere alla giustizia riparativa anche nei casi in cui la vittima diretta, per ragioni oggettive o soggettive, non possa o non voglia parteciparvi (N.d.R. vanno tenuti distinti i casi di reati cd. “senza vittima”, poiché posti a tutela di beni giuridici collettivi/diffusi); dall'altro lato, il punto interrogativo che ci si deve porre è: nell'interesse di ‘chi’ è stata introdotta questa figura?

Ad un primo sguardo, si potrebbe rispondere, che è stata introdotta a favore del presunto *offender*: facendo, in un certo senso, prevalere il suo interesse, egli avrebbe la possibilità di ricorrere a programmi di giustizia riparativa anche nel caso in cui la vittima diretta non sia disponibile, sia contraria, sia

³⁰⁷ Cfr. M. BOUCHARD, *Giustizia riparativa e vittima di reato*, in V. BONINI (a cura di) *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024, 97. Specificatamente rispetto alla vittima: questa può definirsi tale anche contro o in assenza di un accertamento giudiziario e ha dei diritti ad essere assistita a prescindere da un procedimento o di una sentenza.

³⁰⁸ Cfr. *Ivi*, 97. L'Autore parla di una vera e propria «“frattura” nella biografia della persona [N.d.R. accusata]: per la vittima va rintracciata nel fatto; per la persona accusata nell'atto che la incolpa».

deceduta o non reperita – evitando così ingiuste forme di discriminazioni fra presunti autori basate su fattori non dipendenti dalla loro volontà.

Il dibattito sul tema è molto acceso nella dottrina. Dovendosi però forse rigettare, sulla base dei principi sovraesposti, una interpretazione “antidiscriminatoria” di questo tipo, la norma che introduce la ‘vittima surrogata’ non dovrebbe portare a forme di violazioni della vittima diretta e dei suoi bisogni ma, al contrario, dovrebbe coniugarsi, sempre e comunque, con il rispetto della sua vita privata (sancito anche all’art. 8 della CEDU)³⁰⁹. Come, dunque, poter coniugare la figura della vittima surrogata, facilmente interpretabile come una norma a favore della persona indicata quale autore del reato, con l’«equa considerazione» dell’interesse e dei bisogni delle due parti?

Una risposta, data anche la poca letteratura sull’argomento non c’è: sarà forse la pratica a fornire delle chiarificazioni. Magari in questa si troveranno delle modalità (per esempio, fornire dei servizi destinati specificatamente alle vittime che non intendono partecipare a un incontro riparativo; capire la loro opinione rispetto ad un percorso riparativo fra il “suo” offender e una vittima surrogata) che faranno apparire meno imprescindibili queste preoccupazioni. Senza dimenticare che ci sono «molteplici programmi riparativi [a parte la mediazione] che permettono di evitare il potenziale effetto discriminatorio derivante dall’indisponibilità della vittima diretta»³¹⁰.

Passiamo ora alla seconda figura: la persona indicata come autore del reato. I quesiti che solleva la trattazione di tale figura riguardano principi davvero centrali del processo penale, soprattutto le garanzie a questa riconosciute. Che di questi quesiti il legislatore fosse consapevole lo dimostra la stessa denominazione scelta. Come viene scritto nella stessa Relazione illustrativa: «La scelta lessicale contempera il doveroso rispetto della presunzione di innocenza fino all’eventuale condanna definitiva, da un lato, e l’esigenza di mantenere l’uguale considerazione della vittima del reato e di colui che, pur ritenuto responsabile in via definitiva del reato medesimo, non sia sminuito per sempre dall’esperienza della colpa e dell’offesa»³¹¹. Da come si evince, la scelta di tale perifrasi mira a un doppio scopo: rispettare l’art. 27 comma 2 (principio di non colpevolezza/presunzione di innocenza) da un lato e non subordinare la persona definitivamente condannata allo stigma perenne della colpa dall’altro lato: la persona indicata quale autore dell’offesa può dunque essere quella indicata dalla vittima prima della querela, la persona indagata, imputata, sottoposta a misura di sicurezza, condannata con pronuncia irrevocabile, nei cui confronti è stata emessa sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere (per mancanza di una condizione di procedibilità o per intervenuta causa estintiva).

Nonostante la precisione a livello terminologico, una parte della dottrina non è completamente rassicurata e teme che la giustizia riparativa possa aprire la strada ad un indebolimento del diritto di difesa e della presunzione di innocenza; ciò soprattutto per il fatto che durante le indagini preliminare è lo

³⁰⁹ Cfr. M. BOUCHARD, *Giustizia riparativa e vittima di reato*, cit., 111.

³¹⁰ M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, Milano, Giuffrè, 2024, 242.

³¹¹ RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 150, cit., 532.

stesso pubblico ministero ad avere il potere di indicare alla persona indagata di comparire davanti al mediatore. Censure affini, che dovrebbero essere sollevate anche nei confronti di altri istituti (quali, per esempio, la sospensione del processo con messa alla prova ora anche su proposta del pubblico ministero in fase di indagini preliminari, a cui ovviamente la persona indagata può non aderire), non vengono però mosse: vi è forse sotteso un altro caso di “*doppio-standard*” di valutazione?

Certamente le preoccupazioni restano molto serie e meritano attenta valutazione, soprattutto in ragione del fatto che il binario della giustizia riparativa non è del tutto separato da quello della giustizia penale classica e quindi, se nella teoria le denominazioni, le intenzioni, rilevano assai, nella pratica possono diluirsi e confondersi: occorrerà prestare molta attenzione affinché ciò non accada. Centrale all’interno delle riflessioni sul presunto *offender* è anche il tema del riconoscimento del fatto lesivo.

Guardando ai testi internazionali, sia la Raccomandazione del 2018 che la Direttiva UE del 2012 lo richiamano espressamente³¹². Per quanto riguarda la norma interna, tutto ciò che viene scritto a riguardo è contenuto nella Relazione illustrativa al decreto: «La giustizia riparativa promuove nella persona indicata come autore dell’offesa l’assunzione di una “responsabilità verso l’altro”, esplorando il contenuto e il significato della norma violata ed entrando in contatto con l’esperienza esistenziale della vittima di reato»³¹³. Il decreto legislativo interno tace sul punto, non predisponendo nessun tipo di “riconoscimento del fatto” (essenziale o principale) in sé, né come condizione per l’accesso ai programmi di giustizia riparativa. Ovviamente, questo al fine di garantire in modo ancora più forte i principi di cui sopra (forse ritenendosi che le clausole protettive già predisposte non fossero sufficienti³¹⁴).

L’esclusione di qualsiasi tipo di “riconoscimento del fatto” è però davvero così garantista e utile per la persona indicata quale autore? Per rispondere a questo dubbio, ammesso che una risposta univoca non si troverà, è sicuramente utile riprendere i principi e il tema della natura della giustizia riparativa. Essa non è un tipo di procedimento giurisdizionale: la composizione della lite avviene in una formazione a quattro e non più a due, al cui centro vi è la realizzazione di un programma e di attività che siano espressione «di un servizio pubblico di cura della relazione fra persone³¹⁵». Le stesse regole che la informano sono assai diverse rispetto a quelle proprie del procedimento penale: la volontarietà, la

³¹² COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation No. R (87) 21*, cit., para. 30. Si scrive: «Punto di partenza [...] generalmente il riconoscimento a opera delle parti dei fatti principali della vicenda».

³¹³ DIRETTIVA 2012/29/UE, art. 12 comma 1 lett. c. Si scrive che la vittima possa avere accesso ai servizi di giustizia riparativa a condizione che «l’autore del reato [abbia] riconosciuto i fatti essenziali del caso».

³¹⁴ RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 150, cit., 537.

³¹⁵ M. BOUCHARD, *Giustizia riparativa e vittima di reato*, cit., 106. L’Autore fa riferimento alla clausola protettiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni emerse nel corso del programma (art. 51 d.lgs. 150/2022) o di improduttività di effetti sfavorevoli del programma nei confronti della persona indicata come autore dell’illecito (art. 58).

³¹⁵ *Ivi*, 106.

consensualità, l'equa considerazione, la riservatezza, il coinvolgimento della comunità.

Essendosi affermato che le “regole del gioco” sono diverse, è forse contraddittorio pretendere che i principi che le informano debbano essere gli stessi? Questa riflessione può essere avallata dal fatto che la maggior parte dei principi a cui si ispira il procedimento penale (pubblicità, garanzie in capo all’indagato/accusato, formazione della prova dichiarativa in dibattimento) vengono contraddetti da quelli della giustizia riparativa (intimità della stanza dei mediatori, riservatezza, confidenzialità)³¹⁶. Il fatto che siano due forme di giustizia complementari e che assieme concorrono a realizzare l’insieme del sistema penale non dovrebbe trarre nell’inganno logico che condividano lo stesso nocciolo duro di valori: o meglio, lo fanno, ma declinandoli forse in modi diversi. Ritenere che la diversità delle due forme di giustizia non provochi ricadute o necessità di “aggiustamenti” di senso di tali valori (anche per quelli che trovano un aggancio diretto nella Costituzione), che ne mettano in luce volti diversi, potrebbe seriamente limitare la potenza trasformativa della giustizia riparativa.

Cercando infatti di interpretare quanto contenuto nella Raccomandazione del 2018, si scrive che “il riconoscimento dei fatti principali” non rappresenta un punto di arrivo ma un vero e proprio “punto di partenza” della giustizia riparativa, affinché questa non si concluda con l’incontro formale fra i protagonisti ma risulti davvero efficace: non dovrebbe quindi essere inteso in termini di ammissibilità, ma più di fattibilità del programma³¹⁷. Guardando la Direttiva del 2012, il riconoscimento dei fatti essenziali del caso da parte della persona indicata come autore assume un altro valore: è, infatti, finalizzata ad evitare forme di vittimizzazione secondaria (che potrebbero facilmente presentarsi qualora l’autore negasse l’intera vicenda o la sua partecipazione). Non essendo specificatamente indicato diversamente, tale norma, contenuta all’art. 12 comma 1 lett. c), si deve ritenere *self executing*; il riconoscimento del fatto però, essendo una condizione di fattibilità e non di ammissibilità, dovrebbe essere oggetto di accertamento da parte del mediatore e non dell’autorità giudiziaria (per come anche indicato all’art. 48 comma 6 e 54 del d.lgs. 150, che disciplinano l’attività preliminare da svolgersi nel primo incontro, la raccolta del consenso e il vaglio di fattibilità del programma)³¹⁸. Per non lasciare dubbi, va ribadito che il riconoscimento del fatto non equivale a una forma di assunzione di responsabilità penale o, meno che meno, di confessione: nella stanza del mediatore, infatti, non si accertano i fatti, sussumendoli in fattispecie penali astratte, e ascrivendoli alla persona indicata come autore, ma si cerca di ricucire l’offesa, superandone le conseguenze³¹⁹.

Per concludere, il “riconoscimento del fatto”, pur taciuto dal legislatore interno, si dovrebbe interpretare come un elemento di partenza (preferibile ma

³¹⁶ M. BOUCHARD, *Giustizia riparativa e vittima di reato*, cit., 106-107.

³¹⁷ *Ivi*, 108.

³¹⁸ *Ivi*, 108.

³¹⁹ M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 201. Gli Autori criticano l’ambiguità lessicale utilizzata dal legislatore: “fatto/vissuto” all’interno del d.lgs. n. 150 dovrebbe essere inteso come cosa diversa dal “fatto/reato”. L’ambiguità assume ancora più gravità considerato che l’esistenza (del fatto/reato) è comunque stata prevista quale presupposto giuridico.

non in tutti i casi imprescindibile) per la realizzazione di un programma di giustizia riparativa che sia veramente espressione di un dialogo empatico fra le parti e rivolto alla (auto)responsabilizzazione della persona indicata come autore.

Resta da approfondire la terza figura: il mediatore/la mediatrice. Già si è detto rispetto alla differenza sostanziale con il giudice: mentre quest'ultimo non è né l'una né l'altra parte e si pone come terzo, neutro e imparziale, il mediatore è sia l'una che l'altra parte e, così essendo, arriva a perdere la sua neutralità. Questo processo è funzionale allo scopo della giustizia riparativa: far sì che le iniziali irriducibili diversità fra i partecipanti possano «confrontarsi e auspicabilmente incontrarsi, riconoscersi», tramutando in un dialogo il monologo della parte coinvolta.³²⁰ Rispetto ai mediatori/mediatrici, la disciplina attuativa è stata introdotta con decreto del 9 giugno 2023. Questo contiene, fra le altre, norme relative all'istituzione dell'elenco dei mediatori presso il Ministero della Giustizia, la disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco, le cause d'incompatibilità, l'attribuzione della qualifica di formatore. Andando con ordine, tale decreto disciplina il percorso di formazione dei mediatori, aumentandolo di durata (rispetto a quanto contenuto nel decreto n. 150/2022) affinché in tale lasso di tempo le persone che lo intraprendono maturino non solo competenze teoriche ma anche tecniche e pratiche. La formazione stessa è infatti teorico (di competenza dell'Università) – pratica (di competenza dei centri di giustizia riparativa) ed è da intendersi “continua”, per via della predisposizione di obblighi di aggiornamento e approfondimento normativi. Fra le competenze pratiche rientrano: acquisizione delle tecniche di mediazione, del dialogo riparativo e di ogni altro programma dialogico; sviluppo della capacità di discernere quale sia il programma riparativo più idoneo al caso concreto; abilità relazionali (nei confronti dei partecipanti e delle loro fragilità, ma anche nei confronti degli altri mediatori e delle diverse figure della giustizia).

Avendo approfondito le figure singolarmente non si può omettere di enunciare le garanzie in capo alle stesse. Già dalla stessa formulazione dell'art. 43 si possono individuare due tipologie di garanzie: le prime afferenti alla tutela della libertà dei soggetti, alla loro consensualità, all'equa considerazione, all'equiprossimità del mediatore (ossia, ai “diritti dei partecipanti”); le seconde riguardanti gli effetti del programma riparativo sul procedimento penale, la riservatezza, garanzia del tempo, proporzionalità degli esiti (ossia, “doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti”)³²¹. Su entrambe, è bene qui ricordarlo, non sarà tanto il difensore delle parti a sorvegliare (come accade nel procedimento penale), ma il mediatore³²². La disciplina specifica è contenuta agli

³²⁰ Cfr. F. BRUNELLI, *Il mediatore: ruolo, doveri, formazione*, in V. BONINI (a cura di) *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024, 136.

³²¹ Cfr. V. ALBERTA, *Le garanzie per i partecipanti*, in V. BONINI (a cura di) *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024, 124.

³²² *Ivi*. L'Autrice solleva alcune perplessità rispetto alla esclusione del difensore durante il programma riparativo (a parte la fase iniziale). Questa limitata considerazione dei legali si scontra con il fatto che i programmi e gli esiti riparativi (come anche la loro esecuzione) sono destinati ad inserirsi nella vicenda penale.

artt. 47-51 del decreto legislativo, a cui si accompagnano le norme di chiusure contenute negli artt. 57 e 58.

L'articolo 47 disciplina il diritto all'informazione, quale primo corollario per la corretta formazione del consenso. I doveri di informazione rispetto «alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili» sono in capo non solo all'autorità giudiziaria e ai mediatori (su cui incombe in maniera più importante, come emerge dal comma 3) ma anche ad «istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, [d]ai servizi sociali del territorio, [d]ai servizi di assistenza alle vittime, [d]all'autorità di pubblica sicurezza, nonché [d]a altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti». Ovviamente tali informazioni (affinché il relativo diritto sia esercitato in modo effettivo e completo) devono essere fornite in una lingua comprensibile (il relativo “Diritto all'assistenza linguistica” viene ulteriormente specificato all'art. 49) e in modo adeguato all'età e alle capacità dei partecipanti.

Nell'art. 48 si approfondisce invece il “Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa”; questo deve essere «personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. È sempre revocabile anche per fatti concludenti». Come specificato all'ultimo comma, viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima e del difensore della persona indicata quale autore (quando richiesto). Non è infatti mai compito dell'autorità giudiziaria (anche qualora fosse lei, d'ufficio, a inviare il caso ai centri di giustizia riparativa ex art. 129-bis c.p.p.) quello di raccogliere il consenso delle parti: questo spetta solo al mediatore (discorso analogo vale per la valutazione sulla fattibilità del programma).

Rispetto all'altra faccia delle garanzie, bisogna prendere in considerazione gli articoli 50 e 51. Il primo disciplina il “Dovere di riservatezza” in capo ai mediatori e ai Centri per la giustizia riparativa rispetto agli atti compiuti, alle dichiarazioni rese dai partecipanti e alle informazioni acquisite nel corso del programma. Anche «i partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili». Il secondo articolo rinforza il precedente, trasformandolo da una “possibile dichiarazione di principio” in un diritto effettivo: sancisce la inutilizzabilità delle stesse dichiarazioni e informazioni acquisite nel relativo procedimento penale e nella fase di esecuzione (con l'eccezione di quanto contenuto, ex art. 57, nella relazione redatta dal mediatore all'autorità giudiziaria). All'art. 52 si disciplina e si tutela il segreto a cui il mediatore è tenuto (questo, ex comma 5, non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o che la rivelazione sia necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati).

SEZIONE 3: Dei programmi di giustizia riparativa e della loro valutazione in capo al giudice

Il Capo III del decreto legislativo è quello dedicato ai programmi di giustizia riparativa e consente di distinguere quelli propriamente tali da quelli che, invece,

pur avendo una “coerenza riparativa” vi esulano perché mancano di alcune caratteristiche fondamentali (ad esempio, lavoro di pubblica utilità, lavoro di volontariato o utilità sociale, le condotte riparatorie intraprese dall’autore ex art. 162-ter c.p.³²³).

Entrando subito nel vivo, l’art. 53 del d.lgs. n. 150 quali programmi di giustizia riparativa: la mediazione (anche estesa ai gruppi parentali o con una vittima di reato diverso da quello per cui si procede); il dialogo riparativo; ogni altro programma dialogico guidato dai mediatori. Tutte e tre le forme sono caratterizzate da un coinvolgimento attivo dei protagonisti del reato, una relazione diretta fra autore/vittima/comunità e una dimensione dialogica sotto la guida del mediatore. Sebbene la mediazione sia la forma più conosciuta e praticata, i programmi di giustizia riparativa non si esauriscono in questa: all’interno del dialogo riparativo si possono ricondurre i dialoghi allargati ai gruppi familiari o ai gruppi territoriali (*family group conferencing* e *community group conferencing*). Attraverso questi è possibile aprire una forma di dialogo critico sugli eventi e sulle loro conseguenze, inserendo all’interno però prospettive e sensibilità diverse che rompono la focalizzazione sulle esistenze della persona indicata come autore e della vittima³²⁴. Rispetto alla terza modalità, per come spiegata nella Relazione Illustrativa, può essere definita “una valvola di sfogo” prevista dall’ordinamento al fine di preservare un margine di flessibilità e apertura della disciplina rispetto a possibili future evoluzioni o necessità³²⁵.

Passando alla realizzazione “materiale” dei programmi, questa trova spazio nei successivi articoli. Il primo, l’art. 54, rubricato in “Attività preliminari” fa riferimento al primo incontro fra i partecipanti che, si scrive, «è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall’articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi». In questo momento si prevede la possibilità di intervento dei difensori delle parti. Prosegue l’art. 55 prevedendo che i programmi si svolgano in spazi e luoghi adeguati e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza: non è una casualità il fatto che i centri di giustizia riparativa sono situati fuori dai tribunali. I mediatori assicurano un trattamento rispettoso, non discriminatorio ed “equiprossimo”, garantendo soprattutto tempi adeguati alle necessità; le parti, pur partecipando

³²³ Rispetto ai rapporti con l’art. 162-ter c.p.: M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 316. Gli Autori si interrogano se l’articolo riguardante l’estinzione del reato (perseguibile a querela) per condotte riparatorie subirà una rivitalizzazione, data l’estensione del novero di reati perseguitibili a querela di parte; o l’avvento della giustizia riparativa porterà, querelante e/o querelato, a preferire quest’ultima?

³²⁴ F. BRUNELLI, *I programmi di giustizia riparativa*, cit., 156.

³²⁵ M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 236. Gli Autori criticano la vaghezza utilizzata dal legislatore (sostenendo che porti a creare norme-manifesto più che a produrre cambiamento). Secondo loro sarebbe stato preferibile un approccio basato sull’esistente). Secondo un rilevamento del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (2019-2020) sono 6 i programmi concretamente realizzati in Italia: mediazione *victim/offender*; gruppi di sensibilizzazione per gli autori; mediazione allargata/gruppi di discussione; incontri fra vittime e autori di reato analoghi; attività riparative coerenti con il reato; incontri di ascolto con le vittime. Si dimostra anche che i programmi di giustizia riparativa non sono solo quelli che contemplano il coinvolgimento diretto di autore e vittima alla presenza di un mediatore: possono esserci altre modalità.

personalmente, hanno la possibilità di essere assistite da persone di supporto (appartenenti alla sfera amicale, familiare, sociale), sempre che vi sia il consenso delle altre. In questa fase, la riservatezza è tutelata, come già si diceva, al massimo: le uniche informazioni divulgabili all'autorità giudiziaria riguardano lo stato e i tempi del programma.

Rispetto al momento conclusivo dell'incontro fra i partecipanti, che rappresenta il prodotto consensuale dei loro incontri, si passa all'art. 56, che riguarda specificatamente gli esiti riparativi (la cui definizione è contenuta all'art. 42). Nel caso in cui il programma si concluda con un esito riparativo (si ricorda, infatti, che può non accadere e, in questo caso, il mediatore *ex art.* 58 comma 2 dovrà darne comunicazione all'autorità giudiziaria), questo può essere di due tipi: simbolico o materiale. Con il primo si fa riferimento a gesti (quali scuse o dichiarazioni formali, impegni comportamentali anche pubblici) che siano volti a ricostruire positivamente la relazione fra i partecipanti e che testimonino uno sviluppo positivo nel clima della loro relazione; sulla loro esecuzione è garantita l'assistenza dei mediatori. Rispetto al secondo invece la nozione resta "vaga" e probabilmente molto legata alla natura degli interessi coinvolti³²⁶ (il comma 3 fa riferimento a: risarcimento, restituzioni, comportamenti che elidano o attenuino le conseguenze dannose dal reato); sulla definizione degli esiti materiali i difensori delle parti possono fornire loro assistenza. È importante dire che, al momento della conclusione del programma, il mediatore è tenuto a redigere una relazione da inviare all'autorità giudiziaria (il cui contenuto è scritto nell'art. 57). Una volta ricevuta la relazione il compito del mediatore può dirsi terminato e spetterà invece all'autorità giudiziaria la valutazione dello svolgimento del programma e dell'eventuale esito riparativo (ai fini dell'art. 133 c.p. "Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena", per la sospensione condizionale della pena *ex art.* 163 c.p. o per l'attenuante *ex art.* 62 n.6 c.p., remissione tacita della querela oppure, in fase di esecuzione, per l'assegnazione al lavoro esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione o liberazione condizionale).

A fianco a questa "versione *ex post*" della valutazione, bisogna ricordare che l'autorità giudiziaria ha un ruolo valutativo anche nella fase precedente all'avvio del programma riparativo. Questa infatti può disporre l'invio, *ex art.* 129-*bis* c.p.p. comma 1, al Centro di giustizia riparativa quando reputa che lo svolgimento di un programma può essere «utile» alla risoluzione del conflitto e non rappresenta un «pericolo concreto»³²⁷ sia per le parti coinvolte che per l'accertamento dei fatti. Identici sono i presupposti per l'invio da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari con decreto motivato.

³²⁶ F. BRUNELLI, *I programmi di giustizia riparativa*, cit., 162.

³²⁷ M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 192-200. Gli Autori riflettono sui due concetti che si presentano come "vaghi". Il primo, per evitare sovrapposizioni rispetto al criterio di "fattibilità" in capo al mediatore, dovrebbe interpretarsi come "ammissibilità" (cfr. Sentenza del Tribunale di Padova che ha declinato il concetto di "utilità" nel senso di "prematurità" rigettando, nel caso di specie, la richiesta proveniente dall'accusata di accedere alla giustizia riparativa). Rispetto al "pericolo" sicuramente è da intendersi come rischi di violenza fisica e psicologica che possono scaturire dal contatto tra le parti e anche possibili condizionamenti della funzione cognitiva del processo penale (es. esigenze cautelari, probatorie).

Quello che è oggetto di critica è il fatto che il legislatore delegato, prevedendo questa possibilità d'invio d'ufficio, sia andato oltre i poteri conferitigli con la legge delega n.134/2021: ciò che era stato inizialmente indicato con un invito/suggerimento è stato tradotto in un «vero e proprio potere processuale» che potrebbe minare talune garanzie procedurali fondamentali: per prima, la presunzione d'innocenza e, in seconda battuta, la stessa “imparzialità” del giudice³²⁸.

Queste due modalità, che forse rischiano di mischiare le acque delle due forme di giustizia che compongono il sistema penale, vanno ad aggiungersi a quella che dovrebbe essere l'unica modalità di accesso: la libera e spontanea richiesta proveniente dalle parti. Per quanto si siano evidenziati dei rischi sottesi a queste due modalità “d'ufficio”³²⁹, è sempre bene ricordarsi che il ruolo effettivamente centrale nel raccoglimento del consenso e nel giudizio sulla fattibilità lo ha il mediatore: solo con la sua valutazione positiva (basata su di un altrettanto proficua raccolta del consenso) la giustizia riparativa potrà iniziare. Sarà bene tutelare (e presidiare) la sua autonomia.

SEZIONE 4: Del rapporto tra le varie fasi procedurali e la giustizia riparativa

Come già si è avuto modo di ribadire esaustivamente, la scelta operata dal legislatore con il decreto n. 150 guarda alla complementarità (e non alla alterità/alternatività) della giustizia riparativa rispetto a quella punitiva. La forma di relazione delineata, inoltre, non vede le forme di giustizia come due binari fra loro separati ed autonomi. Ciò porta ad avere una ricaduta degli effetti dell'una sull'altra (in particolare, la giustizia riparativa produce “effetti penali”). Si potrebbe parlare di una complementarità “integrativa”³³⁰: la giustizia riparativa, infatti, si innesta sul procedimento penale, in qualsiasi stato e grado del procedimento. Volendosi tralasciare in questo momento ogni riflessione circa l'opportunità (o meno) di tale scelta e delle eventuali tensioni che genera, si cercheranno ora di schematizzare gli effetti che il raggiungimento del solo esito riparativo produce nelle diverse fasi del procedimento penale (si ricorda, infatti, ex art. 58 comma 2 l'inopponibilità, nel procedimento penale, della non effettuazione del programma, della sua interruzione o del mancato raggiungimento dell'esito riparativo).

³²⁸ M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 197. Gli Autori proseguono ritenendo che la previsione di un invio d'autorità dell'accusato persegua un obiettivo deflattivo, teso alla definizione anticipata del processo nel suo interesse. Prospettiva carica di paternalismo e che mette la giustizia riparativa in una relazione di contiguità con il processo, contaminando la sua natura vera, ossia la volontarietà e consensualità.

³²⁹ P. MAGGIO, *Le valutazioni da parte dell'autorità giudiziaria*, in V. BONINI (a cura di) *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024)*, Torino, Giappichelli, 2024, 188. L'Autrice ricorda come la scelta di inserire queste due modalità di invio non sia stata accolta pacificamente: si sono infatti prospettati pericoli di iniziative giudiziarie prevaricatrici delle legittime strategie difensive della persona indagata/imputata e poco attente alle ragioni della vittima.

³³⁰ Cf. F. CINGARI, *Giustizia riparativa e commisurazione della pena criminale*, in V. BONINI (a cura di) *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024)*, Torino, Giappichelli, 2024, 241.

Si parte con la fase di cognizione. Sotto il profilo della commisurazione della pena, l'esito riparativo rileva sotto tre profili: ex art. 58 comma 1, come elemento di valutazione del giudice ai fini della commisurazione discrezionale della pena intra-edittale ex art. 133 c.p.; ai sensi dell'art. 62 n. 6, come circostanza attenuante comune ad effetto variabile³³¹; ai sensi dell'art. 163 c.p. come condizione per la concessione della sospensione condizionale (breve perché prevista per sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore ai due anni).

Rispetto al primo, si arricchisce il profilo di individualizzazione della pena, integrando nella valutazione circa la commisurazione degli elementi "umanistici" e "umanizzanti": infatti, il raggiungimento dell'esito riparativo incide sia sulla tenuità del fatto sia sulla prova di una minore capacità a delinquere (abbassando notevolmente il rischio di recidiva). Quello che forse potrebbe essere aggiunto come riflessione provocatoria è che la riparazione viene ridotta ad "ancella" della pena detentiva classica e la "pena riparativa" diventa una semplice integrazione delle 'teorie sugli scopi della pena' già esistenti; non si apportano delle modifiche qualitative ma quantitative: la pena, per come già definita, resta; ciò che muta è la sua durata³³². Dal quadro emerge come, in generale, l'esito riparativo non si traduca in un effetto estintivo (o veramente modificativo) della pena (con eventuali ripercussioni sulla risposta general-preventiva della pena); neppure si possono paventare dei rischi circa la strumentalizzazione della giustizia riparativa in chiave deflattiva, dato che solo nel caso di reati perseguitibili a querela remissibile si ha l'estinzione della vicenda criminale al di fuori del contenitore procedimentale³³³.

Una postilla finale merita di essere aggiunta: riguarda la "Sospensione del processo con messa alla prova", ex art. 464-bis c.p.p. La Riforma Cartabia ha modificato l'articolo che la disciplina, aggiungendo, tra i possibili programmi di MAP, lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa. Quello che bisogna mantenere ben presente è che l'eventuale esito negativo di un programma di messa alla prova che prevede la giustizia riparativa non potrà avere un influsso negativo nel processo. Per evitare pericolose incertezze sarà necessario individuare al meglio i confini fra la giustizia riparativa e la giustizia di comunità³³⁴.

Passando alla fase esecutiva, questa si presenta (ma forse sarebbe da aggiungere "amaramente") come un terreno di elezione per la giustizia riparativa in quanto, dopo aver irrogato la pena, lo Stato non è mai stato abituato a pensare

³³¹ F. CINGARI, *Giustizia riparativa e commisurazione della pena criminale*, cit., 245. L'Autore approfondisce come la circostanza attenuante di nuovo conio sia molto diversa da quella già prevista del risarcimento del danno e della eliminazione/attenuazione delle conseguenze del reato per molteplici motivi. L'esito riparativo, infatti, ripara il "conflitto relazionale" ed inoltre può incidere, negli effetti, su un illecito penale diverso da quello che il reo ha commesso (per esempio nel caso di vittima surrogata). Inoltre, si può avere per reati che non abbiano prodotto un danno economicamente risarcibile e tale esito si può raggiungere anche in costanza di giudizio. In ultima istanza, l'esito riparativo non prescinde dalla volontà della vittima.

³³² Cfr. *Ivi*, 248.

³³³ *Ivi*, 243.

³³⁴ Per tutto il paragrafo, M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 316-320.

ai bisogni anche della vittima, ritenendo che questi siano stati sufficientemente soddisfatti e inglobati dalla sanzione: l'idea sottesa alla pena tradizionale non ritiene utile la riparazione. Aprire però le porte al paradigma riparativo in fase esecutiva consente di rimettere in discussione "gli aridi meccanismi processuali e sanzionatori" tipici della giustizia tradizionale che tendono ad accendere il conflitto, anziché a curarlo³³⁵. Valorizzare la giustizia riparativa anche in fase esecutiva consente di mettere al centro le esigenze di giustizia tanto della vittima, quanto del reo che, anche a seguito di una sentenza definitiva di condanna, spente le luci del procedimento, potrebbero (in modi anche confliggenti o differenti) sentire ancora un senso di ingiustizia. Il discorso va ben oltre un moralizzante raggiungimento del perdono dal lato della vittima e del pentimento dal lato della persona indicata come autore: quello che si cerca è di raggiungere delle soluzioni veramente satisfattive e guaritrici delle ferite e dei traumi che il reato può aver causato *in primis* nella vittima ma anche, in modi sicuramente differenti, nel reo³³⁶.

Venendo al cuore della disciplina, il nuovo articolo 656 c.p.p. introduce dei nuovi obblighi informativi (relativi alla possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa) nel caso di ordine di esecuzione (e anche di ordine di esecuzione "sospeso"). L'art. 13 della Legge penitenziaria è stato inoltre modificato poiché è stato inserito il comma 3 che recita: «Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa». Ciò che però sembra importante dire sono gli effetti che l'eventuale esito riparativo avrà sull'esecuzione: se nella fase di cognizione a rilevare (anche se solo *in bonam partem*) è il raggiungimento dell'esito riparativo, nella fase esecutiva è già la sola intenzione di partecipare al programma ad assumere rilievo³³⁷. Questa potrà tradursi nella concessione di benefici penitenziari o di misure alternative alla detenzione (tutte misure da erogarsi solo a seguito del vaglio "su ampia scala" e discrezionale della magistratura di sorveglianza, escludendo ogni tipo di automatismo).

Si passa ora a parlare dell'ultima situazione nella quale la giustizia riparativa può avere degli effetti così forti sul procedimento penale da estinguere il reato, in un senso precisamente deflattivo. Questa si presenta nel caso di reati che siano procedibile a querela di parte e questa sia rimetibile. La querela ha sempre operato come una sorta di filtro "deflattivo" mediante il quale far entrare all'interno del processo penale solo quei fatti effettivamente percepiti come gravi dalla vittima. È attraverso l'esercizio di questo potere che la persona offesa, può rendere un fatto penalmente rilevante in astratto, in concreto. Nella Riforma Cartabia la querela però diventa uno strumento di vera e propria tutela delle vittime dal processo (forse proprio sul presupposto dell'incapacità di questo di accogliere e rispondere ai suoi bisogni). A conferma di ciò il fatto che i reati ai quali è stata estesa, nel d.lgs. 150, la querela sono, secondo il vaglio del

³³⁵ Cfr. M. BORTOLATO, *Giustizia riparativa ed esecuzione penale*, in V. BONINI (a cura di) *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024, 294.

³³⁶ *Ivi*, 296-297.

³³⁷ *Ivi*, 307.

legislatore, maggiormente risolvibili e tutelabili all'interno della giustizia riparativa³³⁸.

Come si evince dallo stesso art. 44 del d.lgs. n. 150 è possibile attivare la giustizia riparativa ancora prima di aver presentato querela. Questo è un aspetto assolutamente innovativo poiché si tratta di ipotesi di fatti tipici che non sono ancora entrate e potrebbero non entrare mai nel circuito processuale classico: la giustizia riparativa potrebbe essere veramente alternativa. La particolarità sta nel fatto che i tempi della giustizia riparativa dovranno essere contenuti all'interno dei termini legislativamente previsti per proporre querela (anche se forse sarebbe stata auspicabile una sospensione temporanea di tali termini, come si fa all'art. 129-bis comma 4?)³³⁹. In realtà, rispetto ai casi di reati procedibili a querela possono proporsi due scenari differenti: da un lato il caso di inizio del programma riparativo prima della presentazione della querela, dall'altro quello dell'inizio a seguito della presentazione della querela. Nel caso (comune) di raggiungimento dell'esito riparativo ci sarebbero delle ricadute penali differenti: nel primo caso si parla di una vera e propria causa estintiva di reato; nel secondo di una nuova forma di remissione tacita della querela (e conseguente fuoriuscita dal circuito penale). Rispetto a questo secondo caso, infatti, bisogna dire che il d.lgs. n.150 ha modificato l'art. 152 n. 2 c.p. prevedendo una connessione tra remissione tacita della querela e giustizia riparativa. Ovviamente, a seconda del contenuto dell'esito riparativo sarà da ritenersi rimessa la querela nel caso di effettiva esecuzione degli esiti, non solo della loro delineazione.

SEZIONE 5: Dei centri di giustizia riparativa; un esempio locale

L'ultima sezione è dedicata ad un aspetto fondamentale della disciplina: l'assetto istituzionale ed organizzativo pensato per erogare i servizi di giustizia riparativa. Forse rappresentano l'aspetto principale: sarà la buona (e sufficientemente finanziata) realizzazione dei centri di giustizia riparativa che potrà consentire alle parti coinvolte in episodi di reato di poter effettivamente accedere ad un programma.

Venendo alla disciplina interna, la struttura organizzativa è disciplinata su plurimi ordini di livello: quello nazionale, in cui si prevede una "Conferenza nazionale" presso il Ministero della giustizia a cui è affidato un generale compito di monitoraggio dello stato della giustizia riparativa in Italia; una "Conferenza locale" presso ogni distretto di Corte d'Appello a cui invece è affidata il rispetto (per esempio, dei requisiti per gli operatori, dei livelli essenziali) degli standard indicati nel decreto. All'interno di quest'ultima operano uno o più centri di giustizia riparativa individuati dalla "Conferenza locale" stessa. Questi organismi hanno il compito di presidiare sul territorio aspetti relativi all'organizzazione e

³³⁸ E. VENAFRO, S. CAMPANELLA, *Giustizia riparativa ed estinzione del reato*, in V. BONINI (a cura di) *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024)*, Torino, Giappichelli, 2024, 256-257.

³³⁹ *Ivi*, 259. L'articolo citato prevede una clausola di sospensione del processo solo per i reati che sono perseguiti a querela di parte rimetibile.

all'erogazione dei servizi riparativi. Al Ministero della giustizia è affidato invece il coordinamento dei servizi, attraverso la programmazione delle risorse, la proposta dei cd. "livelli essenziali delle prestazioni" e il monitoraggio di quanto erogato. Sebbene rispetto alle attività, sia centrali che locali, non siano state destinate delle risorse (essendosi ripiegato sulla "clausola di invarianza finanziaria"), rispetto ai singoli centri di giustizia riparativa il discorso cambia: nel bilancio previsionale del Ministero della giustizia è stato istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa (con successiva definizione della quota da trasferire agli enti locali coinvolti per il funzionamento dei Centri di giustizia riparativa, nei limiti del fondo stesso).

L'erogazione dei servizi e lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa sono affidati al singolo "Centro di giustizia riparativa". Questi Centri sono istituiti a livello locale, in base ai distretti di Corte d'Appello presenti sul territorio. Ai Centri vengono affidate anche le attività previste nell'ambito delle competenze del Giudice di pace e quelle previste per la formazione dei futuri e delle future mediatici/mediatori.

Rispetto alla modalità di gestione dei servizi sono previste tre opzioni diverse: cd. *in house*, con lo svolgimento delle attività da parte dei mediatori esperti assunti dall'amministrazione locale in questione; tramite esternalizzazione con appalti finalizzati a individuare i mediatori esperti; tramite convenzione con soggetti del terzo settore. In questi ultimi due casi, sarà però necessaria la stipulazione di contratti con il quale fissare certi aspetti, fra cui le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi, la durata dell'appalto/convenzione, le coperture assicurative, etc.

Ultimo punto riguarda l'obbligo per ogni Centro di rispettare i livelli minimi delle prestazioni fissati dalla Conferenza nazionale e locale il cui fine è essenzialmente garantire un'omogeneità nell'offerta dei servizi e nell'accesso su tutto il territorio nazionale. Rispetto all'accesso, per esempio, si ribadisce la gratuità e la volontarietà del percorso; il rispetto del diritto all'informazione in capo ai soggetti, alla comunità, ai familiari dei due protagonisti e dunque l'obbligo, per i mediatori operanti nel Centro, di informare su ogni aspetto rilevante. Importanza, poi, è data alla raccolta del consenso e alla predisposizione di spazi e tempi opportuni per la realizzazione degli incontri riparativi (anche in base alle caratteristiche del singolo caso e delle persone coinvolte). Specifiche caratteristiche dovranno avere i mediatori che si occupano di casi che coinvolgono minori di età o con particolare vulnerabilità.³⁴⁰

Occorre inoltre aggiungere che i servizi di giustizia riparativa non dialogano solo con la giurisdizione ma si muovono in una complessa rete di rapporti fra soggetti operanti nel sistema di servizi alle persone, fra cui rileva menzionare i servizi per l'assistenza alle vittime di reato³⁴¹. Il rapporto fra questi due servizi potrebbe essere complicato: da un lato perché l'Italia non si è dimostrata molto sensibile nella creazione di servizi "generalisti" di assistenza alle vittime (contrariamente a quanto disposto nella Direttiva 2012/29 UE);

³⁴⁰ Per la stesura dei paragrafi, Cfr. A. LORENZETTI, *I centri di giustizia riparativa e i livelli essenziali delle prestazioni*, in V. BONINI (a cura di), *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024, 215 e 220 ss.

³⁴¹ M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 279.

dall'altro lato perché (e qui si accenna al tema del prossimo capitolo) la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio che da anni forniscono assistenza alle donne vittime di violenza è piuttosto ostile verso i servizi di giustizia riparativa³⁴². Senza entrare ulteriormente nel merito, si può forse auspicare che, con il tempo, emergano i presupposti per un dialogo fruttuoso fra i centri eroganti servizi di giustizia riparativa e quelli di assistenza alle vittime (in generale).

Rispetto alla nuova disciplina possono sicuramente essere individuati dei punti di forza e delle perplessità. La ricerca di una omogeneità nazionale è lodevole, nonostante sia necessario menzionare il fatto che esistono territori in cui la giustizia riparativa è presente sul territorio già da diversi anni e territori per i quali la Riforma Cartabia rappresenta «l'anno zero»; anche la predisposizione di canali di collegamento fra pratici della giustizia riparativa e teorici (in particolare i rapporti tra Centri di giustizia riparativa e Università, per esempio all'interno dei percorsi di formazioni dei mediatori) è da valutarsi molto positivamente³⁴³. Non mancano però anche le perplessità: la prima sicuramente legata alla scelta di burocratizzare le pratiche riparative attraverso norme molto puntuale che tolgoano praticamente tutta la spontaneità e l'informalità delle esperienze riparative precedenti. I rischi ravisabili possono essere forme di ingolfamento del sistema penale (vista la disciplina dettagliata dei rapporti fra processo e programma riparativo) nonché di aggravio dei carichi in capo all'amministrazione locale, che potrebbe trovarsi a gestire una nuova attività avendo a disposizione fondi che già da una parte della dottrina sono stati ritenuti insufficienti³⁴⁴. A fornire però nuovi spunti di riflessioni, rassicurazioni o preoccupazioni sarà solo la realtà.

Nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol esiste un Centro di giustizia riparativa, già dal 2004³⁴⁵. La sua istituzione è stata possibile in forza dell'art. 29 comma 4 del decreto legislativo 274/2000 riguardante "Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace" nel quale si recita che, nei casi di reati perseguiti a querela e di competenza dello stesso, il giudice può promuovere la conciliazione «anche avvalendosi dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti su un territorio». Quattro anni dopo, il centro di mediazione verrà attivato, articolandosi in due sezioni (una a Trento e una a Bolzano). Rispetto alle competenze bisogna dire che, grazie a successivi protocolli e intese, sono state incrementate – estendendosi oltre i confini di quelle riconosciute al Giudice di pace. In un certo senso anticipando i tempi nazionali, nel 2005 attraverso un protocollo di collaborazione che coinvolgeva anche le Autorità giudiziarie minorili è stata assicurata sul territorio della Provincia di Trento la possibilità di utilizzare il servizio di mediazione svolto dal Centro anche

³⁴² M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 279-280.

³⁴³ A. LORENZETTI, *I centri di giustizia riparativa e i livelli essenziali delle prestazioni*, cit., 229.

³⁴⁴ *Ivi*, 230-231.

³⁴⁵ Per la scrittura integrale di questo paragrafo si è fatto riferimento a due articoli redatti da due mediatici operanti nel Centro per la giustizia riparativa della Regione: DANIELA ARIETI, *La giustizia riparativa nella fase di esecuzione della pena, L'esperienza del Centro per la giustizia riparativa della Regione Trentino Alto-Adige/Sudtirol*; VALERIA TRAMONTE, *Il Centro per la giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Sudtirol: dall'istituzione alla disciplina organica*.

per i minori. Nel 2015, siglandosi un protocollo di collaborazione con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli-Venezia Giulia è stato possibile prevedere, per gli imputati che facciano richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, di essere informati della possibilità di accedere al Centro per la giustizia riparativa. Nel 2020 un altro protocollo di intesa “per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e per lo sviluppo di programmi di giustizia riparativa” (firmato fra Ministero della giustizia, Provincia autonoma di Trento e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol) è intervenuto con il fine di «promuovere lo sviluppo di percorsi di giustizia di mediazione penale e di giustizia riparativa anche in fase esecutiva». Per la sua effettiva applicazione è stata essenziale la costituzione di cinque gruppi tecnici operativi (GTO) che, lavorando sul significato della giustizia riparativa in fase penale, hanno delineato un programma di azione per poter rispondere, in modo concreto e sostenibile, agli obiettivi individuati dallo stesso Protocollo: sensibilizzazione e informazione sia all'interno che all'esterno del carcere e implementazione dei vari programmi di giustizia riparativa. Sono stati dunque realizzati dei corsi sulla giustizia riparativa rivolti alle persone detenute e degli incontri di sensibilizzazione per il personale penitenziario e delle associazioni di volontariato e per il personale tecnico-professionale che lavora all'interno del carcere. È stato poi avviato uno sportello informativo per raccogliere le richieste di informazione delle persone detenute, il cui punto di forza sta nell'essere in diretta comunicazione con la magistratura di sorveglianza di Trento (la quale verrà informata dell'interesse della persona detenuta ad accedere ad un programma)³⁴⁶. Lo sportello ha visto, fin da subito, una buona affluenza.

Sin dai suoi albori, il Centro si è impegnato nella ricerca di una risposta riparativa al reato fornendo un servizio pubblico e gratuito sul territorio; chiaramente le recenti disposizioni legislative introdotte dal d. lgs. n. 150/2022 hanno avuto un impatto sulla precedente organizzazione, la quale è stata allineata alle previsioni della “Riforma Cartabia”, e hanno trovato condizioni molto “aperte” a una loro attuazione effettiva (grazie alle esperienze maturate nei vent'anni precedenti). La presenza di un Centro con lunga esperienza ha consentito il verificarsi non solo di casi di accoglimento delle richieste di accesso alla giustizia riparativa formulate dalle parti ma anche di casi di invio provenienti dall'autorità giudiziaria (vista la fiducia nel servizio offerto). Nel biennio 2023-2024 (non ancora concluso al tempo della redazione del contributo) circa 700 soggetti si sono rivolti al centro e sono stati realizzati non solo programmi di mediazione

³⁴⁶ Più nel dettaglio: la persona accede allo sportello tramite domanda e riceve, durante un primo colloquio, una informazione effettiva, completa, obiettiva sulla giustizia riparativa (nel rispetto dell'art. 47 comma 3 d.lgs. n. 150/2022). Se la persona detenuta mostra interesse, la mediatrice raccoglie alcuni dati della stessa in modo che l'accesso al servizio possa avvenire. Nel caso di persona condannata in via definitiva che abbia fatto richiesta sottoscritta di accesso e che abbia informato il difensore, le mediatrici inviano alla magistratura di sorveglianza una comunicazione relativa all'interesse della persona di accedere ad un programma riparativo. A seguito di tale comunicazione, il magistrato di sorveglianza valuterà se inviare il caso al centro regionale che lo prenderà in carico seguendo la disciplina contenuta nella Riforma Cartabia. Nel caso di persona in misura cautelare o con sentenza non definitiva, sarà il difensore della stessa a presentare richiesta di accesso al programma al giudice competente.

ma anche percorsi dialogici con la comunità. Si ricorda il programma *ioripar(t)o*, che ha riguardato minorenni e giovani adulti in messa alla prova per reati connessi alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Pur non essendo individuabile una vittima diretta, grazie ad un cambio di valutazione dell'autorità giudiziaria, è stato possibile realizzare un percorso riparativo “creativo” e innovativo. Per concludere, si può dire che nel giugno 2024 è stato approvato un nuovo piano triennale di azione con i gruppi tecnici operativi, nel quale la Regione, con il centro di giustizia riparativa, si è impegnata a stabilizzare le prassi fin d'ora sviluppate (in particolare quelle che legano lo sportello informativo con la magistratura di sorveglianza) e a intensificare gli sforzi di sensibilizzazione per tutti gli operatori della giustizia (magistratura, avvocatura), poiché è proprio la condivisione diffusa dei valori e dei principi della giustizia riparativa che garantirà alla stessa di realizzare gli obiettivi alti e nobili che essa persegue.

3.3.3 Per concludere

È così terminata la delineazione dello stato dell'arte della giustizia riparativa in Italia.

Avendo cercato di sollevare i punti interrogativi e i dubbi che la giustizia riparativa porta con sé, si è ritenuto più utile parlare dell'esistente, dato che delle scelte “a monte”, dei nuovi bilanciamenti costituzionali sono state compiute dal legislatore. Bisogna riconoscere il fatto che la giustizia riparativa non è una scelta costituzionalmente “neutra” ma, al contrario, pone dei ripensamenti sul modo di interpretare i principi propri della giustizia penale classica (che fanno da “eco” al testo fondamentale): il principio di legalità, della certezza della pena, (*Nullum crimen, nulla poena sine lege*), dell'obbligatorietà dell'azione penale, della presunzione d'innocenza, del “giusto processo” condotto da un giudice terzo e imparziale, la tendenza rieducativa della pena, la ragionevole durata dei processi... per citarne alcuni. Ognuno di loro, seppur contenuto nella cornice riparativa, ne esce modificato nelle sue sfumature e contorni.

L'aver optato per una relazione di “complementarietà integrativa” della giustizia riparativa rispetto a quella classica pone dei dubbi che sicuramente sono diversi da quelli che sarebbero sorti se si fosse scelto di non prevedere dei punti di contatto fra le due, nel rispetto della massima “alternatività/autonomia”. I dubbi costituzionali che emergono, i quali sono sicuramente importanti, potrebbero limitare profondamente la natura e le potenzialità della giustizia riparativa, rischiando di considerarla legittima (*in primis* rispetto alla Costituzione) solo nel caso in cui vi si acceda nella fase esecutiva o a seguito di una sentenza definitiva, connettendola così alla (sola) «concretizzazione del finalismo rieducativo»; ma forse, anche in quest'ultimo caso, si andrebbe contro all'efficienza del

procedimento penale, aumentando il tempo complessivo per la sua conclusione³⁴⁷?

La giustizia riparativa ci pone di fronte a dei ripensamenti di come sono stati intesi, in Occidente, dal periodo “moderno”, culminato con l’Illuminismo, il sistema penale, il crimine, la risposta ad esso. Questi ripensamenti, che potrebbero condurre a delle riflessioni basate non più su antichi ma su nuovi paradigmi, non possono accadere in assenza di un cambiamento culturale: per abbracciare una nuova concezione della giustizia, per accogliere delle risposte che vadano oltre quella retributiva-carceraria (data la sua inefficacia e la sua forte tensione con il principio rieducativo della pena), per evitare la strumentalizzazione “populista” della vittima che porterebbe a un rafforzamento della linea securitaria, per non creare errate sovrapposizioni fra il concetto di “assunzione di responsabilità” e di “colpevolezza” in capo al presunto autore del fatto, per ripensare radicalmente la pena,..., per tutto ciò serve l’educazione. O, per meglio dire, diseducarsi/decostruirsi e poi imparare di nuovo. Per esempio, ritenere che la sete di vendetta e di punizione *post delictum* sia una caratteristica intrinseca e insuperabile della psiche umana e che, al contrario, non sia una tendenza sulla quale è possibile lavorare e che è possibile gestire attraverso modalità e linguaggi diversi, chiude già in partenza qualsiasi porta all’immaginare un esistente penale alternativo.

Con questo non si vogliono sminuire i cambiamenti, la fatica, i fallimenti che la giustizia riparativa porterà con sé: come ogni cosa, richiederà tempo, sensibilizzazione, finanziamenti, supporto sociale e politico al fine di poter iniziare a dare i suoi frutti. Quello che però si vuole ribadire è evitare di applicare “*doppi standard*” di valutazione nei confronti della giustizia riparativa, a maggior ragione essendosi portata la tesi per la quale i modelli dominanti fino ad ora *in auge* non sono stati in grado di dimostrare (quantitativamente e qualitativamente) la loro efficacia. Giustizia riparativa (a maggior ragione nella prospettiva “integrativa” che il legislatore italiano le ha conferito) non è sinonimo di “giustizia privata”, “vendetta”, “giustizia negoziale” ma mira al recupero di un altro principio rilevante: il diritto di autodeterminarsi, di prendere parola (sia come vittime sia come persone indicate quali autori) nella ricerca di una risposta effettivamente *giusta* al reato.

³⁴⁷ A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali*, cit., 146.

Più latamente, rispetto al rapporto rieducazione/riparazione: cfr. M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 414: «Il rapporto tra condotte riparatorie – intese come *post factum* variamente incidente sulla sanzione - e rieducazione non pone alcuna difficoltà né sotto il profilo sistematico né, di per sé, in relazione ai principi costituzionali di legalità, di obbligatorietà dell’azione penale e di presunzione di non colpevolezza. [...] Le affermazioni contenute nella sentenza n. 179/2017 della Corte costituzionale confermano la poliedricità del finalismo rieducativo, capace di contemplare condotte attive del responsabile di un fatto a favore dell’offeso o della collettività». Il punto non è pacifico: si portano argomentazioni di senso contrario. Per esempio, quello che potrebbe impedire alla riparazione in senso stretto di venir ricondotta nella più ampia cornice costituzionale della rieducazione è proprio il ruolo della vittima e il coinvolgimento della comunità. Mentre è facile identificare la responsabilizzazione della persona come una forma di “rieducazione”, più difficile è il passo interpretativo per quanto riguarda il riconoscimento della vittima e della comunità.

CAPITOLO 4: VAW E RESTORATIVE JUSTICE, QUALI RELAZIONI

Come accennato nel capitolo precedente, il quarto e ultimo capitolo di questo elaborato è dedicato alla fusione dei due argomenti approfonditi singolarmente nei capitoli 2 e 3. Si vuole riflettere non solo sulla possibilità ma anche sulla auspicabilità di un connubio fra il fenomeno della violenza contro le donne e la giustizia riparativa. Rispetto all'ampia gamma di reati che si riconducono al fenomeno della VAW ci si richiama, in particolare, alla violenza nelle relazioni strette o IPV (*intimate partner violence*) e alla violenza sessuale. L'approccio al tema sarà aperto alle esperienze, alle decisioni legislative compiute in paesi stranieri sia UE che no, ai testi internazionali. Sarà sensibile alle voci e opinioni non solo della dottrina e della giurisprudenza ma anche delle operatrici che lavorano nei centri antiviolenza (CAV) e nei centri di giustizia riparativa. Più che conclusioni, si aspira a rispondere ai dubbi con delle speranze per andare *oltre*.

4.1 Di quali reati di VAW si intende parlare

Ferma restando, come visto nel Capitolo 2, l'ampiezza (anche "incerta") della categoria dei reati che rientrano nel fenomeno della violenza maschile contro le donne – la quale è stata posta in una relazione di specie a genere con la 'violenza di genere' e contempla una molteplicità di forme e luoghi nei quali può realizzarsi – si entrerà nei dettagli di alcune "tipizzazioni".

Partendo proprio da alcune macro-distinzioni, i reati di violenza contro le donne possono essere commessi all'interno di un contesto di familiarità e di legame intimo/amicale/di fiducia fra *abuser* e *victim*. Al contrario, le due parti coinvolte possono essere estranee o appena conoscenti. La violenza può essere perpetrata all'interno di contesti in cui è più facilmente individuabile una dinamica di squilibrio di potere (si fa riferimento, per esempio, alla famiglia ma anche al luogo di lavoro) o anche in luoghi apparentemente neutri ma che, nella sostanza, si rivelano molto spesso densi di discriminazioni e prevaricazioni violente (si fa riferimento, per esempio, alla "strada" ma anche alla dimensione eterea dell'*internet*). Queste diversità certamente ricadono su aspetti legati sia al profilo criminologico dell'autore sia a quello 'vittimologico' della persona offesa, ma anche: sulla loro dinamica relazionale nel complesso (sia precedente che successiva al fatto di reato); sull'esistenza di altre vittime che, indirettamente, sono state lese dal crimine (si pensi, ad esempio, alla cd. 'violenza indiretta' agita verso le figlie e ai figli, nel caso di IPV); sulla composizione della "comunità" che può essere stata lacerata dal fatto criminoso e chiede di prendere parola. Inoltre, la tipologia delle violenze può variare nella sua durata: in particolare la violenza interna ad una relazione affettiva può essere situazionale (ossia, accadere una sola volta); situazionale ma in qualche modo ricorrente/strutturale (soprattutto si verifica al manifestarsi di determinate situazioni quali, per esempio, (ab)uso di alcool o sostanze stupefacenti); vero e proprio cd. "*intimate terrorism*", ossia caso

in cui la violenza assume la forma di controllo totale, *escalations* ricorrenti di atti violenti unita all'esercizio di potere sulla persona che ne è destinataria³⁴⁸.

Data questa premessa non si può nascondere il fatto che le specificità della singola fattispecie criminosa suscitano delle riflessioni, dei dubbi, delle possibilità propri rispetto alla sua trattazione all'interno di un percorso riparativo; a renderla ancora più specifica, sono poi le stesse persone coinvolte, i loro caratteri, le loro prospettive, i loro desideri. E, come si è già avuto modo di ribadire in maniera esaustiva, ognuna di queste reazioni/versioni è legittima e merita di essere validata poiché non esiste né il manuale della vittima perfetta, né quello dell'autore mostruoso. Va detto però che ciò che si cela dietro l'eccessivo particolarismo è il rischio di mettere sullo sfondo gli (esistenti) punti di contatto che uniscono tutte le fattispecie che danno origine alla VAW: primo fra tutti, lo squilibrio di potere, discriminatorio e ingiusto, che affonda le sue radici nella cultura, nella storia, nel modo di concepire i rapporti fra donne/uomini (anche se sarebbe più corretto dire le "persone socializzate" come tali) e gli stereotipi che, per l'appartenenza ad un determinato genere, vengono ricondotti e, in modo più o meno violento, fatti rispettare.

Dato questo indimenticabile e importante nucleo comune, nascono delle riflessioni che possono essere trasversali ad ogni dinamica di 'violenza di genere'; questi "ponti" dovrebbero essere accolti con positività e potrebbero diventare degli spunti preziosi per, ad esempio, realizzare delle griglie di valutazione comuni circa la fattibilità di un percorso di giustizia riparativa o circa la scelta del percorso più corretto da realizzare (che ricadono sul mediatore/mediatrice). Ma questo si approfondirà in seguito.

Si procede ora nell'analisi, anche se in breve, di tre importanti fattispecie contenute nell'ordinamento italiano rientranti nel fenomeno della VAW: i "Maltrattamenti contro familiari e conviventi" (art. 572 c.p.), gli "Atti persecutori" (art. 612-bis) e la "Violenza sessuale" (art. 609-bis c.p.).

La scelta non intende affatto oscurare l'importanza di tutte le altre fattispecie penali previste (in particolare: dei cd. "reati spia" dei maltrattamenti, quali per esempio "Percosse" e "Lesioni personali", contenute agli articoli 581 e 582 c.p. o quelle di nuovo conio, per esempio "Condivisione non consensuale di materiale sessualmente esplicito" ex art. 612-ter). La scelta si giustifica per (anche) una curiosità personale di approfondimento degli elementi di tipicità delle fattispecie che, secondo gli stessi dati ISTAT³⁴⁹, sono maggiormente oggetto di denuncia da parte delle donne. Rispetto alle denunce, c'è il bisogno di specificare

³⁴⁸ K. LÜNNEMANN, A. WOLTHUIS, *Victim Offender Mediation: Needs of victims and offenders of Intimate Partner Violence 2nd Comparative report, Interviews & Focus Groups*, Criminal Justice 2013 with the financial support of the European Commission, Novembre 2015, 5, http://www.antoniocasella.eu/restorative/Lunneman_2015.pdf, 10.

³⁴⁹ ISTAT, Denunce Forze di Polizia, Tavole del Sistema di indagine del Ministero dell'interno (Anni 2014-2022), <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/denunce-forze-di-polizia/>. Come emerge dalla lettura delle tavole, le fattispecie di reato per le quali sono rinvenute più denunce, annualmente, a livello sia delle singole regioni sia nazionale, sono: maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale. Si ricorda che la recente introduzione di alcuni reati (quali il 612-ter) può essere il motivo di una bassa rilevazione, non della loro bassa esistenza nella società.

che questi dati rappresentano la punta dell'iceberg di un fenomeno ancora molto sommerso e perciò, pur rappresentando un indicatore importante, non sono completamente descrittivi della realtà. Ciò detto, si affronteranno le singole fattispecie.

4.1.1 *Maltrattamenti contro familiari e conviventi, art. 572 c.p.*

Partendo dal reato di "Maltrattamenti contro familiari e conviventi" già si è scritto della sua collocazione sistematica, all'interno dei "Reati contro la famiglia" (Titolo XI). Premettendosi che il concetto di "famiglia" ha subito una recente necessaria evoluzione ermeneutica (sia in campo civile, costituzionale che penale)³⁵⁰, questa continua a ricevere una tutela giuridica: sia in quanto istituzione e, in tal senso si possono indicare il delitto di "Bigamia" (art. 556 c.p.), l'"Induzione al matrimonio mediante inganno" (art. 558 c.p.), la "Costruzione o induzione al matrimonio" (art. 558-bis), l'"Incesto" e gli "Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica" (artt. 564 e 565 c.p.); sia in quanto luogo nel quale e dal quale tutelare le persone che ne fanno parte. Rispetto a questo secondo aspetto, che fa da eco all'art. 2 della Costituzione, la tutela penale viene destinata allo *status* familiare di filiazione (sia nel senso della sua supposizione, soppressione, alterazione, occultamento) e alla persona in quanto parte delle relazioni familiari. Rispetto a questo secondo aspetto, la tutela si articola nel punire la violazione degli obblighi di solidarietà familiare (l'assistenza familiare, anche in caso di separazione o scioglimento del matrimonio; prestazione dei mezzi di sussistenza) e la commissione di aggressioni violente a danno del membro della famiglia. In quest'ultimo insieme rientrano le fattispecie di "Abuso dei mezzi di correzione e disciplina" e di maltrattamenti. Altra forma di tutela penale accordata alla famiglia è la protezione del vincolo familiare di filiazione, in cui rientrano il delitto di sottrazione consensuale di minorenni, di sottrazione di persone incapaci, di sottrazione e trattenimento del minore all'estero. Importante dire che la famiglia, nel Codice penale, viene ad assumere una rilevanza giuridica anche in quanto, per esempio, elemento costitutivo del reato o come circostanza (tendenzialmente, pressoché in assoluto, aggravante)³⁵¹.

³⁵⁰ R. BARTOLI, *La famiglia, le famiglie* in, M. BERTOLINO (a cura di), *Reati contro la famiglia*, cit., 1-13. L'Autore ripercorre il significato giuridico della parola "famiglia" (specificando come, da tempo, si utilizzi l'espressione "famiglie"), e della sua rilevanza sul piano costituzionale, civile, penale. Rispetto al campo penale, si può parlare di diritto penale della famiglia e diritto penale nella famiglia. Nel primo caso, si tratta di un concetto di "famiglia" mutuato dal campo civile; nel secondo, ci si riferisce a fattispecie di reato realizzate nelle relazioni familiari. L'elasticità del concetto di famiglia in questa seconda accezione ha consentito, per ragioni di parità di trattamento, l'estensione alle coppie di fatto della qualificazione di "prossimi congiunti" e una interpretazione "ampia" di convivenza (necessaria per la configurazione del reato di maltrattamenti).

³⁵¹ Per tutto il paragrafo cfr. M. BERTOLINO, *Reati contro la famiglia*, cit., Indice sommario.

Entrando nel vivo della disciplina, i reati di maltrattamenti si configurano come uno degli archetipi dei cd. "reati relazionali" (espressione con cui, in senso lato, si identificano quei reati che vengono concretamente realizzati all'interno di una dimensione interpersonale o, in senso più giuridicamente rigoroso, in cui la relazione assume un valore di circostanza o di elemento costitutivo del fatto)³⁵².

La fattispecie base è contenuta nel comma 1 dell'art. 572 c.p., a cui si aggiungono due circostanze aggravanti al comma 2 e 3 e la cd. "violenza indiretta" al comma 4. Recita il comma 1: «Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta a sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte» è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Come già si è detto, nel 2012, attraverso la ratificazione della Convenzione di Lanzarote, è cambiata la rubrica dell'articolo. L'abbandono del riferimento "ai fanciulli" in favore di quello ai "conviventi" ha creato uno effetto evolutivo di estremo rilievo che, come dice la stessa Suprema Corte di Cassazione «ha adeguato la norma alla mutata realtà sociale dei rapporti di coppia [...], ha consentito, proprio a partire dal dato testuale dell'assimilazione fra familiare e convivente, l'abbandono dell'impostazione pubblicistica e funzionale della famiglia fondata sul matrimonio [...]»³⁵³.

Rispetto al bene giuridico che tale fattispecie tutela, la dottrina riconosce che vi siano due possibili orientamenti, a seconda che si valorizzi la famiglia o la persona.

Guardando al primo orientamento, una corrente riconosce tutela alla sola "unità della famiglia", un'altra non solo alla famiglia ma anche (in via secondaria) alle persone che ne fanno parte. Dovendosi rigettare l'orientamento nella sua versione "unitaria/totalitaria" (la quale ricorda la prospettiva adottata dal legislatore fascista e che oggi si ritiene incostituzionale proprio in virtù dell'art. 2 della Carta fondamentale), la sua versione *soft* invece pare essere una delle due interpretazioni accolte dalla giurisprudenza di legittimità poiché, pur offrendo una versione famiglio-centrica, tiene in considerazione la protezione della persona/membro, affinché il clima familiare malsano non la ostacoli nell'esprimersi liberamente³⁵⁴.

³⁵² R. BARTOLI, *La tutela della persona dalle aggressioni violente*, in M. BERTOLINO (a cura di), *Reati contro la famiglia*, cit., 160. L'Autore richiama, quali esempi di "relazione interpersonale/famiglia-elemento costitutivo" gli artt. 571 ("Abuso dei mezzi di correzione e disciplina") e 572 ("Maltrattamenti contro familiari e conviventi") c.p. Esclude invece il reato di "Atti persecutori" ex art. 612-bis c.p. poiché la fattispecie base può configurarsi a prescindere dell'esistenza di una relazione fra autore-vittima (quest'ultima, se esistente, comporta solo un'aggravante di pena). Quali esempio di "relazione-interpersonale/famiglia-circostanza", l'Autore richiama all'aggravante comune della violenza cd. assistita (introdotta nel 2013, art. 61 comma 1 n.11-*quinquies*) oppure le aggravanti del delitto di omicidio dolose introdotte fra il 2018/19 (art. 577 comma 1 n.1 e comma 5 c.p.)

³⁵³ Cass. Sez. VI, 15 settembre 2022-3 marzo 2023, n. 9187; cfr. T. MANENTE, I. BOIANO, *La violenza nei confronti delle donne nel Codice penale*, in T. MANENTE (a cura di), *La violenza nei confronti delle donne*, Torino, Giappichelli, 2024, 76.

³⁵⁴ R. BARTOLI, *La tutela della persona dalle aggressioni violente*, cit., 202.

Guardando al secondo orientamento, se si considera che il bene giuridico tutelato dal reato di maltrattamenti sia “la persona” emergono, anche in questo caso, due correnti: da un lato si mette al centro l’incolumità della persona in quanto tale e la sua integrità psico-fisica; dall’altro lato si mette al centro la tutela della personalità intera del soggetto (che contiene ma non si esaurisce in quella psico-fisica) all’interno delle dinamiche relazionali. È questa seconda prospettiva quella che oggi, assieme all’altra sopra menzionata, viene richiamata dalla giurisprudenza³⁵⁵.

Messe da parte le riflessioni sul bene giuridico, si aggiunge che tale articolo presenta una formulazione caratterizzata da un alto grado di indeterminatezza, a partire già dall’utilizzo del termine “maltrattare” che, non essendo stato tipizzato in maniera più dettagliata ha fatto, spesso, sorgere il dubbio che si trattasse di un “reato di evento” più che di un “reato di condotta”: ciò perché si avvertiva l’esigenza, in sede applicativa, di individuare un elemento ulteriore, rispetto all’abitudine della condotta stessa, che esprimesse “l’unitarietà del disvalore” del fatto³⁵⁶. In ogni caso, l’utilizzo di questo verbo ampio ha connotato i maltrattamenti come una forma di reato con condotta a forma libera (seppur caratterizzata da una “durata” in senso temporale), integrata da qualsiasi comportamento omissivo o commissivo tendente a infliggere sofferenze e offendere beni giuridici di rilievo costituzionale. Vi è anche da aggiungere che la giurisprudenza di legittimità, recependo nel tempo le narrazioni delle donne-vittime all’interno dei procedimenti penali, ha cercato di approfondire il significato di “maltrattare”: abbandonando una visione di stretta sussidiarietà con l’articolo 571, «il delitto di maltrattamenti non si esaurisce più in atti di violenza fisica di tale gravità da superare il limite consentito dallo *ius corrigendi*» (esistente pre riforma del diritto di famiglia) ma comprende sia atti di vessazione fisica che morale, anche quando, presi singolarmente, non siano qualificabili come reato³⁵⁷. Entrando più nello specifico, rilevano gli atti abituali di violenza fisica, morale o psicologica, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitudine e riconducibili ad un’unica interazione criminosa; questi atti possono prendere la forma di umiliazioni, denigrazioni, prevaricazione, intimidazioni, minacce, completa indifferenza o disprezzo o offesa, privazioni e comportamenti omissivi

³⁵⁵ R. BARTOLI, *La tutela della persona dalle aggressioni violente*, cit., 204. L’Autore riconosce come queste due concezioni provochino delle importanti conseguenze sul piano ermeneutico-applicativo: la tutela alla famiglia apre ad una lettura ampia dello stesso concetto di “relazione familiare” (valorizzando convivenza e rapporti basati su componenti affettive); la tutela della persona invece tende a restringere il campo dei rapporti penalmente rilevanti poiché «soltanto in presenza di contesti relazionali particolarmente stingenti è possibile giungere a un livello offensivo così significativo».

³⁵⁶ *Ivi*, 205.

³⁵⁷ T. MANENTE, I. BOIANO, *La violenza nei confronti delle donne nel Codice penale*, cit., 79. Rispetto alla configurazione quale reato di evento o di condotta, l’Autore approfondisce: la lettera legislativa fa propendere per un reato di condotta (a forma libera). A ciò si aggiunge l’incompatibilità fra reati abituali (quale è quello di maltrattamenti) e reati di evento. Una parte della dottrina però ritiene che i maltrattamenti siano caratterizzati dalla presenza di un evento隐含, poiché la giurisprudenza tende a riconoscere rilevanza ad eventuali effetti della condotta (ad esempio, la creazione di un “clima”, “ambiente familiare”, “sistema di vita” che genera sofferenze morali, trasformazioni della personalità).

reiterati³⁵⁸. Si è escluso poi, in una recente sentenza della Corte di cassazione del 2023, n. 36170, che per via della condotta vessatoria la vittima debba essere totalmente soggiogata all'autore: ciò è importante per poter considerare credibile la testimonianza di una vittima che abbia reagito e si sia difesa dal suo aggressore³⁵⁹. La giurisprudenza di legittimità, nel 2015, ha riconosciuto anche la dipendenza economica (derivante dalla privazione del sostegno economico ai danni della persona offesa) quale altra condotta rilevante ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti (a maggior ragione se unita ad altre condotte vessatoria)³⁶⁰.

Passando agli elementi costitutivi della fattispecie, bisogna affrontare quello che potrebbe essere definito come “presupposto” della condotta: la relazione intersoggettiva. Come si evince dalla lettera *legis*, al fine di poter applicare l'art. 572 c.p. è condizione necessaria la presenza di particolari relazioni fra autore e persona offesa che possono essere ricondotte a tre tipologie: relazione familiare (o comunque di convivenza); relazione basata sull'autorità; relazione basata sull'affidamento per molteplici ragioni di cui il legislatore offre un elenco (educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, professione, arte)³⁶¹. Filo rosso comune di queste è che non necessitano di una qualificazione normativa ma si fondono su una componente relazionale sostanziale, caratterizzata da rapporti fattualmente stringenti e significativi³⁶². Nonostante l'accento posto sulla fattualità, resta comunque necessario, a fini anche del rispetto del principio di tassatività della legge penale, individuare dei criteri per selezionare quali rapporti possano essere rilevanti: uno fra questi, la significatività della relazione. La scelta che è stata operata dalla dottrina (e che ha trovato un appoggio anche giurisprudenziale) ha visto emergere una triplice significazione del criterio selettivo, una per ogni relazione contenuta nell'art. 572: nelle relazioni familiari, è necessario uno strettissimo rapporto con il concetto di convivenza (pur essendo problematico per le situazioni in cui questa manchi ma sussista un legame di sangue o un rapporto sentimentale duraturo e importante); nelle relazioni basate sull'autorità è necessaria una forma di soggezione (anche prevista in termini normativi; per esempio rientra in questa fattispecie il *mobbing* commesso dal datore di lavoro verso un/una dipendente); nelle relazioni che si basano sull'affidamento rileva il concetto di vulnerabilità a cui fa da contraltare un forte senso di fiducia nutrito dal soggetto “più debole” nei confronti dell’altro³⁶³. Certamente il punto più dolente è quello che riguarda il concetto di ‘convivenza’

³⁵⁸ T. MANENTE, I. BOIANO, *La violenza nei confronti delle donne nel Codice penale*, cit., 80.

³⁵⁹ *Ivi*, 80. Rinforza il concetto anche la sentenza della Cass., Sez. VI, 18 gennaio 2023, n.8729 nella quale si scrive: «richiedere alla persona offesa del reato di maltrattamenti di tenere comportamenti di passività, soggezione, docilità e accondiscendenza e, dunque, di non reagire alle condotte umilianti e violente, aldi là del non essere richiesto dalla norma [...], inverte l’oggetto dell’accertamento che viene illogicamente spostato dalla condotta dell’autore [...] all’eventuale condotta della vittima che è del tutto irrilevante».

³⁶⁰ Cass. Sez. VI, 3 marzo-14 maggio 2015, n. 20126.

³⁶¹ R. BARTOLI, *La tutela della persona dalle aggressioni violente*, cit., 206.

³⁶² *Ivi*, 206.

³⁶³ *Ivi*, 206-207.

applicato ai contesti familiari; guardando alle situazioni possibili si possono individuare due estremi: quello in cui vi sia una relazione che prende la forma di una vera e propria convivenza; quello in cui non solo manca la convivenza ma anche una relazione “reciproca”, o perché mai esistita o perché “unilaterale”. Se nel primo estremo si può individuare la fattispecie di “maltrattamenti” e nel secondo di “atti persecutori”, fra i due esiste una zona grigia che necessita di essere definita, ma a cui risponde una giurisprudenza oscillante: rispetto all’ipotesi di mancanza di convivenza ma sussistenza di una relazione “stabile” (in cui vi è un legame di reciproca assistenza/supporto, condivisione di progetti di vita) un orientamento di lunga data e dominante riconosce la configurabilità dell’art. 572³⁶⁴; un altro orientamento (a cui pare la Corte costituzionale nella recente sentenza n. 98/2021 aver dato ragione³⁶⁵) tende a escluderlo. Profili analoghi pone il caso di assenza di convivenza e relazione in atto, fra persone che nel passato sono state legate (ad esempio: soggetti separati, divorziati, *ex conviventi* di fatto, *ex partners*). Anche in questo caso o si propende per la configurabilità dei maltrattamenti, o per gli atti persecutori³⁶⁶. Auspicandosi un riallineamento interpretativo, necessario, a maggior ragione, nel settore penale, non si approfondirà ulteriormente: ai fini della trattazione è già importante aver accennato al tema. Basti solo, per concludere, aggiungere che la scelta di identificare la convivenza come un requisito costitutivo pone delle criticità: poiché porterebbe a escludere quelle relazioni affettive caratterizzate da una frequentazione assolutamente abituale e di lunga data, oltre che quelle relazioni fra persone legate da un legame di sangue che però non vivono nella stessa abitazione³⁶⁷. Proseguendo, è proprio in ragione del “presupposto relazionale” che il reato di maltrattamenti si presenta come “reato proprio”, in quanto soggetto attivo è solo chi sia legato a quello passivo da una relazione, di qualunque sia il tipo.

Passando ad un altro elemento costitutivo della fattispecie vi è l’abitudinalità. Come si accennava, la commissione di un solo episodio di violenza non integra

³⁶⁴ R. BARTOLI, *La tutela della persona dalle aggressioni violente*, cit., 209. Si richiamano diverse sentenze della Corte di Cassazione: del 1996, n. 320; del 1979, n. 4084/1980; del 2011 n. 5457/2012, in cui addirittura una relazione familiare di mero fatto sussistente da soli due mesi può, se caratterizzata da una certa progettualità/stabilità/assistenza, essere penalmente rilevante ex art. 572 c.p.

³⁶⁵ *Ivi*, 210. Riporta il testo della sentenza. Facendo un riassunto, la Corte riconosce che l’orientamento della Cassazione sia stato quello di dare un’interpretazione ampia di “convivenza”, andando ad includere relazioni caratterizzate dalla “condivisione di progetti di vita”, “vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale”. Tuttavia, la Corte costituzionale, accogliendo le riflessioni del rimettente, riconosce che tale orientamento fosse sorto prima dell’introduzione dell’art. 612-bis, fattispecie in cui, invece, potrebbero essere sussunte le differenti “situazioni grige”.

³⁶⁶ Cfr. Cass. Sez. VI, 6 aprile 2023, n. 23322. In linea con questa sentenza si dovrebbe ritenere che nel caso di separazione coniugale, le azioni vessatorie contro l’*ex coniuge* dovrebbero integrare il reato di maltrattamenti, posto che «la violenza domestica tra coniugi tende persino a persistere e addirittura aggravarsi dopo la scelta della vittima di interrompere il legame attraverso la separazione [...]. Tale interpretazione diventa ancora più incisiva quando è presente un rapporto genitoriale [...]».

³⁶⁷ R. BARTOLI, *La tutela della persona dalle aggressioni violente*, cit., 213-214.

il reato di maltrattamenti (e sarà eventualmente punito, con il differente e autonomo titolo di reato, qualora integri un'altra fattispecie criminosa). Prendendo ad esempio condotte che non costituiscono un diverso reato, si comprende bene come la reiterazione dei comportamenti offensivi e lesivi sia essenziale al fine di determinare il disvalore del fatto: è la durata di atti (anche penalmente “neutri”) a conferire loro rilevanza penale³⁶⁸. Chiarito che si tratta di un reato abituale (caratterizzato dalla reiterazione) e non permanente (che, al contrario, si protrae senza soluzione di continuità), bisogna specificare che un reato abituale può essere in alcuni casi “proprio” (ossia costituito da fatti che, se presi singolarmente sono irrilevanti) che “improprio” (ossia costituito da fatti che, anche da soli, integrano reati). L’abituale non richiede che gli atti siano compiuti in un arco di tempo prolungato: è sufficiente la loro ripetizione, anche in un arco temporale stretto; non si esclude l’abituale neppure nel caso in cui gli atti sono fra loro intervallati da “parentesi di normalità” (caratteristica, quest’ultima, assai presente nei contesti di violenza contro le donne)³⁶⁹.

Ultimo accenno all’elemento soggettivo: la condotta dell’agente deve integrare il dolo generico, cioè la volontà e consapevolezza del compimento di una pluralità di atti di maltrattamento. Nessuna rilevanza, ai fini dell’esclusione del dolo, all’aver agito con la convinzione di una superiorità della figura maschile su quella femminile, né allo *status* di nervosismo o gelosia (a maggior ragione considerando che questi sono, nella maggior parte dei casi, i due moventi principali). Si devono rigettare anche i riferimenti alla condotta “provocatoria” della donna - spesso portata come argomentazione dai difensori degli imputati - ma che, in realtà, conferisce all’azione dell’agente un’accezione di rivalsa e vendetta che non può in alcun modo trovare tutela nell’ordinamento³⁷⁰. Il reato di maltrattamenti, per finire, è reato procedibile d’ufficio che si prescrive (nei casi “base”) in 12 anni.

4.1.2 Atti persecutori, 612-bis c.p.

Passiamo al secondo reato, ossia gli “Atti persecutori” contenuti nell’art. 612-bis. Tralasciando la parte storica già affrontata, l’articolo punisce «Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al

³⁶⁸ R. BARTOLI, *La tutela della persona dalle aggressioni violente*, cit., 221.

³⁶⁹ T. MANENTE, I. BOIANO, *La violenza nei confronti delle donne nel Codice penale*, cit., 77. Le Autrici sottolineano come, proprio grazie all’ingresso nel processo delle testimonianze delle operatrici nei CAV, è stato possibile approfondire le caratteristiche di questo reato, superando la qualifica di “illogicità”, per esempio, del comportamento di donne che tardano a interrompere la relazione con il partner, oppure della ciclicità di questa forma di violenza in cui, a momenti di vessazioni, offese, denigrazioni (che non dovrebbero in alcun modo essere qualificate come “momento di alta conflittualità”, visto lo squilibrio di potere fra le parti), si alternano momenti di relativa tranquillità.

³⁷⁰ *Ivi*, 83-84.

medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.» Guardando al bene giuridico leso, parlare di sola “tranquillità individuale” è riduttivo, in quanto quello che si mira a proteggere è più specifico e, secondo una autorevole e recente posizione dottrinale, può essere identificato con l’“integrità psichica”, poiché è proprio l’elemento della minaccia e la sua aggressività a provocare una «sofferenza psichica – e correlativamente esistenziale – che può raggiungere la soglia della vera e propria patologia»³⁷¹. Guardando agli elementi costitutivi della fattispecie, questi sono: la minaccia (ossia la «prospettazione di un male ingiusto la cui verificazione viene presentata come dipendente dall’agente»³⁷²) e la molestia («comportamento che si concretizza in un’intrusione nella sfera psichica altrui con conseguente compromissione della tranquillità personale e della libertà morale della vittima»³⁷³, «senza però concretizzarsi in vere e proprie violenze sulla persona»³⁷⁴) reiterate.

Guardando all’aspetto della reiterazione, questo è un requisito essenziale che caratterizza la condotta tanto che, secondo una lettura consolidata, il reato del 612-bis si ritiene un reato d’evento abituale; bisogna tenere distinta l’abitualità dalla prolungata durata del comportamento dell’agente: un’interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata ha riconosciuto la configurazione dell’abitualità anche a fronte di un numero ridotto di episodi di molestia o minaccia³⁷⁵. Inoltre, come nel caso dei maltrattamenti, non incide sull’offensività dei comportamenti la presenza di «transitori momenti di rivalutazione del passato e di desiderio di pacificazione con il marito persecutore»³⁷⁶.

Rispetto all’evento, il legislatore ha configurato tre opzioni: il perdurante e grave stato di ansia o di paura (in senso non strettamente patologico) che non necessita, per essere rilevato, di una perizia medica; il fondato timore per l’incolumità (propria, di un prossimo congiunto o persona legata da relazione affettiva); il costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita per effetto della condotta persecutoria (alterazione che non deriva da un semplice fastidio, ma dall’impatto psicologico che la condotta del persecutore ha creato sulla destinataria)³⁷⁷.

Chiaramente fra la condotta dell’autore e gli eventi previsti deve intercorrere un nesso di causalità, il quale è oggetto di verifica da parte del giudice: ciò che dovrà accertare è l’idoneità in concreto della condotta (attraverso l’analisi degli elementi materiali messi a sua disposizione) a cagionare uno di questi eventi³⁷⁸. Guardando a quelle che, soprattutto all’interno di rapporti fra partners o, nel più dei casi, ex partners, sono le condotte materiali maggiormente

³⁷¹ A. VALSECCHI, *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell’individuo*, in F. VIGANO’ (a cura di), *Reati contro la persona*, Torino, Giappichelli, 2022, 359.

³⁷² Corte cost., sent., 11 giugno 2014, n. 172.

³⁷³ *Ivi*.

³⁷⁴ Cass. Sez. III, 6 giugno 2008, n. 27762.

³⁷⁵ A. VALSECCHI, *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell’individuo*, cit., 363.

³⁷⁶ T. MANENTE, I. BOIANO, *La violenza nei confronti delle donne nel Codice penale*, cit., 68.

³⁷⁷ A. VALSECCHI, *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell’individuo*, cit., 363-365.

³⁷⁸ *Ivi*, 366.

realizzate, si elencano: appostamenti nei luoghi di abituale frequentazione della vittima, pedinamenti, telefonate assillanti, invio di regali o servizi non richiesti, messaggi telefonici, offese sui social media; qualora siano presenti figli, le condotte persecutorie possono essere realizzate con il pretesto di esercitare la responsabilità genitoriale, chiedere notizie su di loro o volerli incontrare³⁷⁹.

L'elemento soggettivo è il dolo generico. Essendo prevista una clausola di sussidiarietà espressa (“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato”), il rapporto con altri reati è di facile interpretazione; rispetto invece a reati che tutelano beni giuridici diversi (ad esempio, le “Lesioni”, la “Violenza sessuale” ma anche, ritiene la dottrina, la “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi”) è ipotizzabile il concorso. Difficoltà maggiori pone il rapporto con il reato di maltrattamenti; sicuramente, a seconda della teoria del bene giuridico tutelato dall'art. 572 scelta, ci saranno ricadute sul rapporto fra le due fattispecie, o nel senso di concorso o di assorbimento degli atti persecutori nei maltrattamenti. Come già si è avuto modo di dire, inoltre, la fattispecie del 612-bis si applica ai casi in cui quella di maltrattamenti non sia configurabile in ragione della insussistenza di una relazione, fra le parti, di lunga durata o di convivenza.

Bisogna aggiungere che sono state inserite tre aggravanti, di cui però si è già fatta menzione nel capitolo 2, quindi non si approfondirà ulteriormente. Il reato di atti persecutori è procedibile a querela di parte, la quale è rimettibile solo processualmente (a seguito del vaglio del giudice, al fine di verificare – vista la natura della condotta caratterizzata da ripetute molestie e minacce – che non sia dovuta a una forma di soggezione della persona offesa che ha denunciato). Non è revocabile se la minaccia avviene nella forma aggravata ex art. 612 comma 2 c.p.

Il reato è procedibile d'ufficio se commesso in danno di minori o persona con disabilità o se il reato sopraggiunge a seguito di ammonimento.

4.1.3 *Violenza sessuale, art. 609-bis c.p.*

Resta da approfondire la fattispecie di “Violenza sessuale” contenuta all'art. 609-bis. Come già ricordato, è stata introdotta da legge nel 1996 che ha comportato una modifica della sistematica del codice e ha riunito sotto l'unico termine di “atti sessuali” condotte che prima erano scorporate in due differenti articoli. È proprio attorno alla definizione di “atti sessuali” che si intende cominciare la trattazione.

Nella interpretazione consolidata in dottrina e giurisprudenza, questi sono stati intesi sia come forma di contatto con una zona erogena del corpo (anche

³⁷⁹ T. MANENTE, I. BOIANO, *La violenza nei confronti delle donne nel Codice penale*, cit., 69 e 71. Rispetto alla scusa/giustificazione basata sul mantenimento del rapporto (spesso “padre-figlio” per poi realizzare delle condotte vessatorie e persecutorie nei confronti della ex convivente/partner, la Corte Suprema ha chiarito la loro non rilevanza (Cass. Sez. V, 30 gennaio-31 marzo 2020, n. 10904).

nel caso di autoerotismo), ovvero come una forma di contatto con una zona non erogena del corpo ma che comunque appaia idonea, per le modalità e il contesto in cui si realizza, a ledere la libertà sessuale di chi la subisce³⁸⁰. Andando maggiormente nello specifico, l'atto di violenza sessuale, per essere penalmente rilevante, deve includere un coinvolgimento diretto del corpo della vittima. Si escludono invece gli atti di esibizionismo o di autoerotismo compiuti dall'agente in presenza di altra persona costretta ad assistervi³⁸¹ (ma esistono dei casi che, giustamente, si pongono in senso contrario³⁸²). Dato il progressivo abbandono della prospettiva oggettivo-anatomica di "atto sessuale", si è verificata: da un lato l'inevitabile estensione dei confini applicativi della fattispecie; dall'altro, proprio in ragione di questo effetto, la necessità di porre un "filtro" di applicazione, cercando di valorizzare (quando opportuno e comunque entro certi limiti) la consuetudine, l'eventuale particolare contesto in cui si inserisce la condotta, i rapporti fra autore e vittima.

Sotto il profilo del bene giuridico, la violenza sessuale tutela la "libertà sessuale", nel senso di libera autodeterminazione (sessuale), la quale viene a mancare nel momento in cui sia assente il consenso della vittima.

Centrale, infatti, nella configurazione della condotta, è il consenso e ciò si evince soprattutto dalla giurisprudenza e dai testi legislativi internazionali³⁸³. Pur ancora in assenza di una norma interna che lo richiami espressamente³⁸⁴ (e forse, per evitare eventuali interpretazioni disallineate, sarebbe necessario introdurlo?), anche la giurisprudenza italiana ha precisato che non è necessaria l'imposizione violenta di atti sessuali a configurare l'ipotesi del 609-bis, ma è sufficiente la mancanza o l'assenza (per esempio, perché vittima dormiente) del consenso (o anche il suo venir meno nel corso del rapporto); si specifica poi che

³⁸⁰ A. VALSECCHI, *Delitti contro l'inviolabilità e la libertà sessuale: prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale*, in F. VIGANO' (a cura di), *Reati contro la persona*, cit., 398.

³⁸¹ Cfr. Cass. Sez. III, 5 luglio 2019, n. 41951.

³⁸² Cfr. Cass. Sez. III, 8 gennaio 2019, n. 25309. La Corte di cassazione ha confermato la condanna per reato di violenza sessuale nei confronti di un uomo che, dopo essersi seduto su un autobus accanto a una ragazzina, si masturbava ed eiaculava di nascosto nella maglietta della vittima. Questo è stato possibile perché, a prescindere dal contatto fra parti erogene/non erogene, il giudice nella valutazione dell'elemento oggettivo del reato deve tenere conto dell'intero contesto in cui l'evento violento si è realizzato e della dinamica intersoggettiva.

³⁸³ Cfr. COUNCIL OF EUROPE, *Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention)*, Istanbul, 11 May 2011, CETS 210, art. 36.

³⁸⁴ T. MANENTE, I. BOIANO, *La violenza nei confronti delle donne nel Codice penale*, cit., 99. Scrivono le Autrici che la riforma della fattispecie incriminatrice ex art. 609-bis rientra nelle misure che l'Italia dovrebbe adottare per conformarsi agli obblighi della CEDAW e della Convenzione di Istanbul. È stato proprio il comitato di monitoraggio della CEDAW a raccomandare al governo italiano di riformulare i reati contro la libertà sessuale mettendo quale elemento della condotta materiale il consenso della persona offesa, la cui prova deve essere fornita dall'accusato per evitare qualsiasi formulazione che possa esporre la vittima ad accertamenti processuali intrisi di stereotipi e pregiudizi sessisti, possibili di generare fenomeni di "vittimizzazione secondaria" (CEDAW COMMITTEE, A.F. c. Italia, n. 148/2019).

senza indici chiari e univoci, si presume il dissenso³⁸⁵. Il dissenso opera come vera e propria forma di presunzione anche in sede processuale, di cui sarà la parte imputata a dover offrire prova contraria. A livello giurisprudenziale (tendenzialmente diffuso) si ha violenza sessuale solo quando si è in presenza di «segni chiari e univoci» di consenso all'atto sessuale.

Guardando alla lettera della legge, si punisce «chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali». Si aggiungono ai commi successivi, anche le condotte di abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, l'inganno, consistito nell'essersi l'autore sostituito ad altra persona. Con "violenza" si intende sia una forma di energia fisica su persone o cose (cd. violenza "propria") sia l'uso di qualsiasi mezzo (diverso dalla minaccia) che sia idoneo a coartare la volontà di chi la riceve (ad esempio, alcool, narcotizzazione, sostanze stupefacenti, sostanze fumogene)³⁸⁶. Rispetto alla minaccia si richiama quanto detto per gli "Atti persecutori"; la costrizione tramite abuso di autorità rinvia ad una formulazione ampia tale da ricoprire «qualsiasi posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali³⁸⁷». Rispetto al comma 2 n.1, bisogna dire che è una fattispecie che viene ampiamente applicata nei casi di violenza sessuale "per induzione": a differenza del comma 1, in questo caso il consenso non è assente ma viziato. L'agente infatti riesce a convincere la vittima proprio perché versa, già al momento della commissione del fatto, in uno stato di minorazione fisica o psichica. Ricorre più di rado invece l'ipotesi del comma 2 n.2.

Rispetto all'elemento psicologico, si include qualsiasi tipo di dolo, sia generico (vi è la consapevolezza del dissenso della vittima), che eventuale (l'agente, pur avendo consapevolezza del fatto che la persona non abbia manifestato in modo chiaro e univoco il suo consenso, agisce in ogni caso, accettando il rischio di compiere un atto contro la sua volontà).

A fianco alle diverse circostanze aggravanti previste dalla fattispecie, vi è l'attenuante per i «casi di minore gravità». Quest'ultima, secondo una recente sentenza della Suprema corte, per essere applicata necessita di una valutazione globale del fatto che tiene conto dei mezzi, delle modalità esecutive, del grado di coartazione, delle condizioni fisiche e mentali della vittima, e di quelle psicologiche in relazione alla sua età³⁸⁸.

Il reato è procedibile a querela irrevocabile.

³⁸⁵ T. MANENTE, I. BOIANO, *La violenza nei confronti delle donne nel Codice penale*, cit., 96.

³⁸⁶ A. VALSECCHI, *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell'individuo*, cit., 356.

³⁸⁷ Cass. Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 27326.

³⁸⁸ Cass. Sez. III, 17 gennaio 2025, n. 2056.

4.2 Le posizioni internazionali sul tema

Partendo dal fatto che il legislatore italiano, nel disciplinare la giustizia riparativa, non ha introdotto nessuna forma di preclusione basata sulla fattispecie di reato o in relazione alla sua gravità (cfr. art. 44 comma 1 d.lgs. n. 150/2022) e che quindi si potrebbe, astrattamente e legalmente, utilizzare anche per i reati riconducibili al fenomeno della violenza contro le donne, si preferisce prima fare una disamina delle opinioni e delle posizioni prese nei contesti internazionali, regionali e in alcuni paesi UE ed extra.

Dal lato “internazionale”, i testi di cui bisogna fare menzione sono due: *l’Handbook on Restorative Justice Programmes* e *l’Handbook for Legislation on Violence against women*. Rispetto al primo testo, come si ricorda al capitolo 2 (*Overview of standards and norms*), punto 4 (*Other relevant international standards and norms*), il Comitato della CEDAW raccomanda che l’utilizzo di forme alternative di risoluzione delle controversie, inclusa la mediazione e la conciliazione «*should be strictly regulated and allowed only when a previous evaluation by a specialized team ensures the free and informed consent of victims/survivors and that there are no indicators of further risks to the victims/survivors or their family members*»; aggiunge che queste procedure «*should empower the victims/survivors [...] ensuring adequate protection of the rights of women and children*³⁸⁹».

Rispetto al secondo testo, le previsioni sono molto forti e, come indicato al capitolo 3.9.1, si parla di una generale «*Prohibition of mediation*», a cui si accompagna la raccomandazione, rivolta ad ogni legislatore aderente, per cui la relativa disciplina dovrebbe «*Explicitly prohibit mediation in all cases of violence against women, both before and during legal proceedings.*» Il divieto trova la sua radice nel presupposto che, sottraendosi il caso al controllo giudiziario, «*[it] presumes that both parties have equal bargaining power, reflects an assumption that both parties are equally at fault for violence, and reduces offender accountability*»³⁹⁰. Il rischio (che giustifica il divieto) che si paleserebbe sarebbe dunque quello della ri-vittimizzazione della donna durante il programma riparativo (causata dalla disparità di “potere di contrattazione” con l’autore) e la non adeguata condanna di quest’ultimo.

Dal lato della “Grande Europa” invece, non può non citarsi la Convenzione di Istanbul. Quello che accade molto spesso è che venga invocata per dare

³⁸⁹ UNITED NATIONS (Office on Drugs and Crime), *Handbook on Restorative Justice Programmes, second edition*, Vienna, Criminal Justice Handbook series, 2020, 20. Interessante che, nel paragrafo esplicativo, indichi come virtuosa la legislazione spagnola che nel 2004 ha espressamente vietato la mediazione per i casi di violenza contro le donne.

³⁹⁰ UNITED NATIONS (Department of Economic and Social Affairs, Division for the Advancement of Women), *Handbook for Legislation on Violence against Women*, New York, United Nations publication, 2010, <https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf>, par. 3.9.1, 38. Tradotto in A. LORENZETTI, R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in giudicedonna.it, (4)2017, 7-8.

fondamento normativo alla posizione di chi sia contrario all'utilizzo della giustizia riparativa (e di qualsiasi altra forma di conciliazione) per i reati riconducibili alla violenza contro le donne³⁹¹.

Guardando correttamente al testo legislativo, l'art. 48 della Convenzione non prevede una preclusione in generale ma, come si evince dalla rubrica dello stesso, *the «Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing»*. Come recita tale articolo infatti, «Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione»³⁹². È il carattere di obbligatorietà dei percorsi di giustizia riparativa per i reati di VAW ad essere vietato dal Consiglio d'Europa, non l'utilizzo in sé; superando il precedente errore di traduzione commesso dal legislatore italiano nel momento di ratifica della Convenzione di Istanbul, si può affermare che non esista nessuna preclusione, ad oggi, sul punto. Bisogna infatti specificare che con la ratifica della Convenzione, avvenuta con legge n. 77/2013, il legislatore italiano aveva inserito il testo della stessa ma traducendolo (in una versione non ufficiale) maldestramente: all'art. 48, infatti, introduceva un (inesistente) assoluto e generalizzato divieto di ricorso a forme di risoluzione alternativa della controversia penale per le forme di violenza in materia. Solo qualche anno dopo, con un significativo ritardo che, mediante un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 278 del 28/11/2017, è stato rettificato il testo "traduzione non ufficiale", che ora è allineato a quanto contenuto nel testo originale³⁹³.

Sorvolandosi su considerazioni circa l'errore traduttivo, quello che può forse trarsi come conclusione è che non sia stato completamente casuale, essendo comunque di lunga durata la prassi di dedicare al tema della violenza contro le donne alcune "eccezioni" rispetto alle regole generali: si può ricordare, come esempio, il particolare regime di procedibilità a querela di parte del reato di violenza sessuale (nella sua forma base) che però è irrevocabile³⁹⁴, oppure le recenti riforme in ambito procedurale che informano una sorta di "nuovo binario processuale" per i titoli di reato contenuti nella Legge n. 69/2019. La non casualità della sbagliata traduzione va poi forse accompagnata ad un bisogno di cautela, avvertito a livello interno, sul tema: e le cautele non sono affatto inopportune, anzi si mostrano ancora più necessarie di fronte alla emersione di veri e propri divieti normativi che alcuni paesi europei stanno adottando.

Si possono citare, quali esempi, l'ordinamento spagnolo e francese, su cui ora si farà una digressione.

³⁹¹ E. MATTEVI, (9 dicembre 2024), *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile a certe condizioni*, in *Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?*, Sistema penale, 11, <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/giustizia-riparativa-e-violenza-di-genere-una-relazione-pericolosa>.

³⁹² COUNCIL OF EUROPE, *Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention)*, Istanbul, 11 May 2011, CETS 210, art. 48.

³⁹³ E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile a certe condizioni*, cit., 11.

³⁹⁴ A. LORENZETTI, R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, cit., 9.

Guardando alla Spagna, la prima legge con la quale si può dire che si sono prese le distanze da pratiche di mediazione per casi di violenza di genere è la *Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre*. Si deve specificare che i reati di cui si sta parlando sono, principalmente, quelli di violenza a carattere fisico o psicologico (*incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad*³⁹⁵); la violenza di genere a cui questa legge si riferisce guarda a reati tipicamente commessi da uomini a danno delle donne (o anche verso i suoi familiari o minori d'età); i casi in questione, con la medesima legge, sono stati attribuiti alla competenza del neoistituito “giudice della violenza sulle donne” sia in campo civile e che in campo penale, all’art. 44 della medesima legge. La presenza di questo giudice “specializzato” per materia non deve passare in secondo piano: è un istituto che caratterizza da un periodo di tempo sufficientemente lungo l’ordinamento spagnolo e che (per lo meno ad un primo sguardo superficiale) lo distanzia, in un’ottica comparatistica, dall’ordinamento italiano.

Senza soffermarsi ulteriormente su questo punto, il fine della legge, per come indicato nello stesso articolo 1, è quello di «*actuar contra la violencia [que], como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres*³⁹⁶». In particolare, si fa riferimento alla violenza esercitata da coniugi o da coloro che sono stati legati alla vittima da rapporti simili di affettività. L’iniziale (e, rispetto alle tempistiche internazionali, anche precursore) divieto di accesso alle pratiche *restorative* non è stato oggetto di successivo ripensamento da parte del legislatore spagnolo ma, anzi, è stato recentemente riconfermato dalla *Ley Orgánica 10/2022*, del 6 settembre che ha, in primo luogo, innovato la disciplina dei reati contro la libertà sessuale. Nota anche con il nome “Solo sì è sì”, questa legge ha espressamente esteso la qualifica di stupro verso qualsiasi atto compiuto senza il consenso della persona/vittima destinataria; in secondo luogo, affiancando le violenze sessuali a quelle di genere, ha precluso anche a queste prime di poter essere trattate attraverso la mediazione e la conciliazione. Entrando più nel dettaglio, la *Ley* del 2022 ha modificato l’articolo 3 comma 1 di una legge intermedia sullo statuto della vittima (*Ley 4/2015*), il quale oggi recita che «in ogni caso sarà vietata la mediazione e la conciliazione nei casi di violenza sessuale e di violenza di genere»³⁹⁷.

Passando ora alla situazione francese il quadro non è molto diverso. La mediazione è stata inserita nel sistema penale francese, per la prima volta, nel 1993; il suo *status* di “terza via” - quale alternativa all’azione penale (ossia, una sorta di “archiviazione condizionata”) - ha trovato compiuta disciplina prima nell’art. 41 del Codice di procedura penale francese (come modificato nel 1993) e poi nell’art. 41-1 c.p.p. quando, nel 2004, la legge n. 99-5151 ha dettato una

³⁹⁵ Traduzione: «Incluse le aggressioni alla libertà sessuale, le minacce, le costrizioni o la privazione arbitraria della libertà».

³⁹⁶ Traduzione: «agire contro la violenza [che], come manifestazione della discriminazione, della situazione di disuguaglianza e dei rapporti di potere degli uomini sulle donne».

³⁹⁷ E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile a certe condizioni*, cit., 13.

disciplina articolata delle soluzioni alternative all'azione penale, prevedendone le modalità applicative)³⁹⁸. Dalla sua prima introduzione il legislatore non aveva previsto delle limitazioni sul titolo di reato; vanno segnalate però alcune eccezioni: nel 2014, nel caso di reati di violenza familiari (a cui sono stati dedicati un sempre maggior numero di accorgimenti e protezioni); ancora prima, nel 2010, era stata introdotta una sorta di presunzione di dissenso della vittima alla giustizia riparativa nel caso di violenze familiari in ragione delle quali questa si fosse già rivolta all'autorità giudiziaria competente per ottenere una misura di protezione contro il coniuge³⁹⁹. Poiché la mediazione restava possibile, la preclusione sarebbe intervenuta nel caso in cui le violenze, anche dopo il percorso riparativo, fossero continue. Ora invece, dopo la sopramenzionata legge del 2020, la possibilità di mediazione è esclusa per situazioni di violenza interne alla coppia o realizzate dal partner (convivente, non convivente, coniuge)⁴⁰⁰.

Sarebbe una narrazione ingiustamente parziale se non si facesse menzione però dei tanti altri ordinamenti nei quali la violenza contro le donne viene affrontata anche attraverso la giustizia riparativa, perché anche questi casi esistono! Austria, Finlandia, Grecia, Olanda, Danimarca, UK, per citare alcuni stati dell'Europa; Nuova Zelanda, Canada, America, per guardare oltre i confini europei. Si cercherà ora di approfondirne alcuni.

Guardando all'Austria, è l'associazione *Neustart* ad essere incaricata di gestire le misure di *probation* tra cui anche la mediazione (in inglese, VOM, *victim-offender mediation*), la quale viene ampiamente utilizzata (si stima, in generale, per circa l'85% dei casi entrati nel circuito penale⁴⁰¹) anche per i casi di *intimate partner violence* (conosciuta con l'acronimo IPV). Questa, in quanto organizzazione privata finanziata dal Ministro della giustizia operante su tutto il territorio nazionale austriaco, analizza (come si evince dal Report di Valutazione dell'Austria del 2017 redatto dal GREVIO⁴⁰²) 1500 casi di violenza domestica all'anno. I casi di violenza fra partner risolti con la giustizia riparativa sono relativamente alti se comparati con altri stati dell'Europa. Bisogna specificare che, nella raccolta dei dati, non si crea una distinzione fra i casi in cui la mediazione rappresenta una forma di vera e propria *diversion* processuale (assegnati al "pre-trial-stage" dal pubblico ministero a *Neustart*) e quelli in cui si utilizza *post* condanna. In ogni caso, come previsto nell'art. 198 c.p.p., la mediazione rientra tra le misure di *diversion* idonee a sostituire integralmente la pena e, sempre che quest'ultima non risulti necessaria per ragioni di prevenzione generale o speciale, può essere utilizzata per qualsiasi titolo di reato (purché non contenga una pena detentiva superiore a 5 anni, ridotta a 3 per reati sessuali). Dato il vanto di un'attività di lunga e copiosa data, il servizio di mediazione ha

³⁹⁸ G. DI PAOLO, *La giustizia riparativa: esperienze oltre confine*, in *Processo penale e giustizia*, Fascicolo Straordinario, 2023, 34-35.

³⁹⁹ E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile a certe condizioni*, cit., 13.

⁴⁰⁰ *Ivi*.

⁴⁰¹ K. LÜNNEMANN, A. WOLTHUIS, *Victim Offender Mediation*, cit., 5.

⁴⁰² GREVIO, *Baseline Evaluation Report – Austria*, Council of Europe, 2017, <https://rm.coe.int/grevio-report-austria-1st-evaluation/1680759619> 43 ss.

sviluppato una specifica metodologia e linee guida per affrontare la VOM nei casi di *intimate partner violence*.

Interessante riportare quanto contenuto nell' *addendum* al secondo report redatto all'interno dell'UE nel novembre 2015⁴⁰³, specifico dell'Austria che, oltre a descrivere una serie di casi realmente realizzati di mediazione, ha riportato quanto emerso da una discussione intervenuta fra esperti di giustizia riparativa nei casi di violenza fra partner. In questa hanno preso parte due membri dello staff di *Neustart*, un pubblico ministero, un/a giudice, la diretrice di un "Violence Protection Centre". A tutte loro sono state rivolte due domande: 1. La modalità di selezione dei casi appropriati/inappropriati da risolversi tramite la mediazione autore/vittima; 2. Le misure di tutela e sicurezza necessarie per realizzare una mediazione sicura per le parti (in particolare la vittima) e di successo.

Rispetto all'invio, che nella maggior parte dei casi è fatto dal pubblico ministero, quest'ultimo/a riporta che «*The selection is based on file. The first and most important criterion is the criminal history of the accused*»⁴⁰⁴ Se c'è (già) stata una storia di violenza, il caso non è destinabile alla mediazione; parimenti, se negli ultimi cinque anni un'altra misura di diversion (mediazione compresa) sia già stata realizzata. Un altro criterio è la qualifica del crimine, «*while minor assault and battery are regarded as VOM appropriate, more severe offences are not. If the couple has common children "we try to bring them together" [...] But it is not intended to fix the relationship for the children's sake*»⁴⁰⁵. Si riporta anche quanto detto, in sede, dal Direttore dell'ufficio regionale di *Neustart* di Vienna, il quale sottolinea una "increased mutual confidence" fra gli uffici del pubblico ministero e l'associazione di giustizia riparativa nazionale; questa "fiducia" la ricava dalla grande varietà di casi che sono inviati; dalla sua esperienza come mediatore, egli sa che ogni situazione di violenza ha le sue proprie caratteristiche, ed è a sé ma rimane un punto fermo: tutti i casi in cui «*men abuse the power imbalance and exploit violence as means to control the victim are inappropriate for VOM*»⁴⁰⁶. Molto interessante la parte anche dedicata alle misure di tutela e protezione delle vittime. Al fine di garantire un percorso di *victim-offender mediation* sicuro, *Neustart* si affida a mediatori e mediatici professionali, che sono assistenti sociali, avvocati/e, psicologhe, psicoterapeuti; a parte la sessione di apprendimento dedicata alle pratiche di mediazione (in generale), sono insegnate sia delle pratiche specifiche per affrontare la *intimate partner violence*, sia delle conoscenze base per individuarne le dinamiche "più comuni". Al fine di

⁴⁰³ B. HALLER, V. HOFINGER, *Austria*, in *Victim Offender Mediation: Needs of victims and offenders of Intimate Partner Violence Addendum to the 2nd Comparative Report: The Country Reports*, Criminal Justice 2013 with the financial support of the European Commission, November 2015, https://www.ikf.ac.at/wp-content/uploads/2021/04/RJ_Country_Report.pdf. La sezione si apre con l'interessantissimo riporto di sette casi pratici di VOM utilizzata per reati di IPV (precisamente, violenza di tipo fisico), per i quali l'autore fosse uomo e la donna vittima. Oltre a narrarne i fatti, le Autrici riportano le parole delle persone coinvolte che riflettevano sul percorso di mediazione svolto. Ad esclusione di una donna, le altre non rimpiangono la scelta fatta, sebbene non siano mancate delle critiche rivolte agli stessi mediatori. Sia fra le vittime (ad eccezione di una) che fra gli *offenders* si registra la posizione di voler raccomandare la VOM ad amici/amiche; ma alcuni con restrizioni (per esempio "only for ongoing relationships").

⁴⁰⁴ *Ivi*, 13.

⁴⁰⁵ *Ivi*, 13.

⁴⁰⁶ *Ivi*, 13.

valutare il rischio, il personale operativo dell'associazione utilizza una *checklist* contenente i criteri più importanti per valutare il pericolo, tra i quali: la storia di violenza, il possesso di armi, la situazione di dipendenza economica, l'abuso di sostanze, la presenza di "warning signs" (*trivialization of violence, threats*). Sulla base di queste informazioni è possibile capire, per il mediatore/trice a cui è affidato il caso, quanto l'*offender* sia pericoloso, la possibilità di *escalation* della violenza, il rischio di rioffesa (basso-medio-alto) e il pericolo di vittimizzazione secondaria della vittima⁴⁰⁷. Si aggiunga che tra i metodi utilizzati per valutare i rischi, c'è anche il DyRIAS (*Dynamic Risk Assessment System*), che è un «sistema di valutazione comportamentale, fondato su diversi quesiti, [...] [che] produce[ndo] un risultato che stima la probabilità che il partner ponga in essere atti violenti nei confronti dell'altro partner»⁴⁰⁸. Questo è tendenzialmente usato dalla polizia.

Rispetto poi ai casi di violenza domestica il livello degli standard minimi da garantire nel percorso riparativo aumenta, poiché «*the victim's safety is a core element*» (nel rispetto anche della Direttiva 2019/29/UE). Tra questi, per esempio, che la mediazione avvenga alla presenza di due mediatori (un maschio e una femmina) che conoscano, come si diceva prima, le dinamiche proprie della violenza interna alla relazione affettive⁴⁰⁹. Nel caso di vaglio (di fattibilità) positivo, si procede ad organizzare i "pre-meetings". Solitamente sono svolti prima con la vittima e poi con l'autore (ma è possibile procedere nel modo contrario, qualora risulti preferibile, oppure le parti possono presentarsi assieme, se lo desiderano). Rispetto alle modalità di mediazione, oltre la classica "diretta" è possibile aversi anche mediazione "indiretta", in cui la vittima prende volontariamente e consensualmente parte al percorso ma non incontra l'autore. Resta sempre e comunque possibile per la vittima uscire dal percorso di mediazione. Il mediatore/trice dovrà non solo soddisfare la sua richiesta ma anche assumersi la responsabilità dell'interruzione (per evitare eventuali episodi di violenza che l'autore possa esprimere nei confronti della vittima)⁴¹⁰. Importante citare la cooperazione di *Neustart* con i "Violence Protection Centres" (assimilabili, per quanto riguarda il fenomeno di violenza contro le donne, ai CAV), che in generale svolgono un ruolo di supporto, riferimento, ascolto, per le vittime che decidano di denunciare o andare a processo. Rispetto alla cooperazione bisogna anche dire che *Neustart* ha iniziato a lavorare a percorsi di mediazione autore-vittima dalla fine degli anni '80, apprendendo tecniche da diversi altri progetti di ricerca ma soprattutto ascoltando le critiche mosse dalle organizzazioni a tutela delle donne; rispetto a questo punto si riportano le parole della direttrice di un Centro di protezione vittime del Burgenland, «*I was very sceptical about VOM in cases of partner violence at the beginning. But I was convinced that my scepticism was not necessary. Cases are chosen individually; safety and protection are central*

⁴⁰⁷ B. HALLER, V. HOFINGER, *Austria*, cit., 14.

⁴⁰⁸ E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile a certe condizioni*, cit., 21.

⁴⁰⁹ B. HALLER, V. HOFINGER, *Austria*, cit., 14.

⁴¹⁰ Le informazioni riguardanti le incontri sono integralmente prese, e tradotte, dall'*addendum* al report sopracitato: B. HALLER, V. HOFINGER, *Austria*, cit., 14.

in the process. VOM is not about making it easy for the offender. (...) I have seen that it was a good solution for many victims»⁴¹¹.

Diverse le posizioni negli altri sopramenzionati paesi europei che riconoscono l'utilizzo della giustizia riparativa per la violenza fra partner; in Inghilterra è una procedura esterna al sistema penale di giustizia e si basa su "community-based organizations" che, in autonomia o in cooperazione con la polizia, intervengono per offrire servizi di giustizia riparativa anche nei casi di violenza domestica; si riporta però che «*The implementation in cases of IPV, however, was never that successful because it was highly contested by politicians due to punitive thinking and a desire to protect victims*»⁴¹².

In Danimarca, in Grecia, in Olanda invece la *restorative justice* è complementare al sistema processuale penale. Nel primo paese, è stata introdotta nel 2010 e può essere usata sia *pre* che *post* processo ed è prevista nei casi di violenza nelle relazioni affettive. Non sono previsti degli specifici *training courses* per le persone a cui questi casi sono affidati.

In Grecia è una misura solo precedente al processo (il cui successo si riflette, per esempio, su un'eventuale rinuncia all'azione penale, ossia "*the waiving of the criminal prosecution*"), che dal 2006 è stata specificatamente introdotta per IPV, attualizzata solo nel 2010 (ma continuano a persistere ostacoli, principalmente finanziari, alla sua implementazione).

In Olanda la mediazione è stata introdotta nel 2012 e può essere svolta in qualsiasi stato e fase del procedimento e, in astratto, è possibile per qualsiasi tipo di reato; può portare all'archiviazione del caso ("*the dismissal of the case*") o può essere presa in considerazione dal giudice nella sua sentenza. Interessante da citare anche il caso finlandese, che prevede la mediazione dal 2006 per qualsiasi tipo di reato «*[if it is] assessed suitable for mediation*». E per i casi di IPV, solo la polizia e i pubblici ministeri hanno il diritto di inviarli agli uffici dei mediatori; su più di 11.000 casi di mediazione autore-vittima realizzati fra il 2013-2014, il 16% di questi riguardava IPV. Sono stati previsti dei criteri sulla base dei quali valutare l'opportunità di ricorrere alla VOM (per esempio, la natura e il metodo dell'offesa causata, la relazione intercorrente fra autore/vittima; la escludono, invece, la sussistenza della relazione, l'aver già affrontato un percorso di mediazione in passato o l'utilizzo della violenza come metodo di gestione dei momenti di conflittualità interni alla coppia).⁴¹³

Oltre a menzionare il contesto europeo, si diceva pure che le pratiche di giustizia riparativa per i casi espressione di violenza contro le donne (sia nella forma di *intimate partner violence* che *sexual violence*) hanno una storia in diversi Paesi extra UE.

Sicuramente di grande rilievo è il caso neozelandese, il quale si caratterizza per l'essere un paese che è stato attraversato dalla colonizzazione e che tutt'oggi vive la dualità fra: cultura, popolazione indigene (*Māori*)/cultura,

⁴¹¹ B. HALLER, V. HOFINGER, *Austria*, cit., 15.

⁴¹² K. LÜNNEMANN, A. WOLTHUIS, *Victim Offender Mediation*, cit., 5.

⁴¹³ Le informazioni riportate sono state integralmente riprese e tradotte da: K. LÜNNEMANN, A. WOLTHUIS, *Victim Offender Mediation*, cit., 4-5.

popolazione colonizzatrice (*New Zealand European*). Importante da citare anche il caso canadese, territorio attraversato dalla colonizzazione.

Non avendosi gli strumenti linguistici, di studio, di analisi adatti ad affrontare il tema della giustizia riparativa da un punto di vista decoloniale (che, cioè, metta in risalto le pratiche *restorative* indigene valorizzandone il loro significato storico-culturale e che parli del loro processo di “occidentalizzazione” evidenziandone gli effetti “coloniali”), non si entra nel dettaglio. Le pratiche *restorative* utilizzate vanno ben oltre la mediazione; questo differenzia (e di molto) tali contesti da quelli europei, che parrebbero invece aver individuato i confini della giustizia riparativa nella mediazione. Si devono sicuramente menzionare le “*Conferences*”, ossia i gruppi di discussione che si svolgono fra la vittima, l’autore, assistenti sociali, altre figure di supporto e familiari. Il fine è discutere l’impatto del danno causato dal reato e il modo di ripararlo (che ricade sull’autore).

Guardando proprio al caso della nuova Zelanda, bisogna citare “Project RESTORE”, programma accreditato dal Ministro di giustizia neozelandese che, attraverso uno staff di specialisti (un/una facilitatore, uno specialista da parte della vittima, uno da parte dell’autore, un/una psicologo/a clinico/a), offre un servizio di giustizia riparativa nei casi di violenza sessuale. Il programma, come si legge nello stesso report annuale facilmente scaricabile sul sito dell’associazione, offre un «*survivor centred restorative approach to ‘putting things right’ when sexual harm may have occurred*»⁴¹⁴.

Altra modalità di approccio riparativo è quella dei “*Circles*”, tipica della comunità indigena canadese per affrontare i casi di violenza di genere; questi si sono diffusi anche negli Stati Uniti⁴¹⁵. Non si entrerà nello specifico dei programmi realizzati, basti solo menzionare il fatto che per la loro realizzazione si sono creati tavoli di lavoro che unissero le molteplici voci («*criminal justice personnel, indigenous groups, and restorative justice providers*» e persone provenienti da «*men’s intervention programs*») interessate a intervenire sul tema; questi *circles* inoltre possono essere realizzati sia nel caso di IPV che di violenza sessuale. Esistono anche casi di “*Circles of Support and Accountability* (CoSA)”, specificatamente destinati alla reintegrazione nella comunità di *sex-offenders* che hanno finito di scontare la loro pena in un istituto detentivo.

Da citare anche i “*Victim impact panels*” ossia dei percorsi riparativi usati specificatamente per IPV, il cui fine è far nascere nell’autore un senso di empatia nei confronti della vittima danneggiata dalla sua violenza e abuso. Questi *panels* si compongono con le storie di diverse vittime di tale forma di violenza, che l’autore non conosce. Queste condividono il loro vissuto solo a seguito di una adeguata e approfondita preparazione. Gli autori ascoltano le voci delle vittime

⁴¹⁴ PROJECT RESTORE, *Restorative Justice following sexual violence, Annual Report, July 2023 – June 2024*, <https://www.projectrestore.nz/wp-content/uploads/2024/12/Project-Restore-Annual-Report-FY24-Final-1.pdf>, 1.

⁴¹⁵ Per ogni approfondimento sul tema si rinvia a V. E. SINGER, *Restorative approaches and gendered violence: Moving beyond is it possible?* Bridges Institute: Truro, Nova Scotia, 2019, 7.

senza poter fare loro domande; si creano solo successivamente dei gruppi di discussione con altri *offenders*, moderati da facilitatori preparati.⁴¹⁶

Da non confondere con la giustizia riparativa è poi la giustizia trasformativa; quest'ultima «*moves beyond individual responsibility to examine how systems of oppression such as racism, patriarchy, capitalism and the prison industrial complex contribute to the harm*»⁴¹⁷. Si basa su un approccio comunitario, di cura dal basso: dopo un momento di supporto offerto alla persona offesa si cerca di capire come questa voglia proseguire nella riparazione del suo danno. È particolarmente utilizzata da comunità centro-africane, popolazioni indigene, comunità cd. razzializzate⁴¹⁸ e queer.

Al fine di offrire una panoramica più chiara si allegheranno, in appendice, due tabelle ritenute assolutamente chiare nell'indicare luogo e tipologia di giustizia riparativa utilizzata distinguendola per tipo di reato commesso. Queste tabelle sono contenute nel prezioso lavoro della dottoranda Veronica Singer (il cui elaborato è stato già citato in bibliografia).

4.2.1 Le ragioni di una chiusura

Vista la forte dicotomia nelle scelte compiute dagli ordinamenti, dicotomia che non può essere neppure ricondotta dentro gli schemi comparativi classici “*common law / civil law*”, è interessante cercare di indagare alcune delle motivazioni dietro le scelte di chiusura e di apertura alla giustizia riparativa per i casi di VAW.

Rispetto alle criticità, molte voci provenienti dalla dottrina, soprattutto femminista, dai Centri a tutela delle vittime di violenza e da organismi internazionali hanno fatto sentire il loro dissenso e preoccupazione. Le diverse critiche verranno presentate prima in maniera “estesa” e solo a conclusione, per tirare le fila del discorso e conferire maggiore chiarezza, verranno racchiuse in un elenco puntato.

Una delle critiche femministe più forti all'utilizzo della giustizia riparativa per la VAW rivendica il recente superamento dell'idea per la quale le forme di violenza contro le donne (in particolare legate alla dimensione domestica e

⁴¹⁶ Informazioni tradotte contenute in: V. E. SINGER, *Restorative approaches and gendered violence*, cit. 9.

⁴¹⁷ *Ivi*, 10.

⁴¹⁸ Il termine “razzializzazione” fu inizialmente ideato dallo studioso inglese Robert Miles, che nelle sue ricerche studiava il razzismo e le sue trasformazioni all'interno delle diverse fasi del capitalismo, non assumendo l'esistenza di gruppi etnico-razziali ma indagando la loro creazione all'interno, in particolare, del lavoro non libero e migrante. Il termine è stato ripreso dalla docente di Sociologia della New York University di Firenze, la quale descrive la razzializzazione come un «processo attraverso cui un gruppo dominante attribuisce caratteristiche razziali, disumanizzanti e inferiorizzanti a un gruppo dominato, attraverso forme di violenza diretta e/o istituzionale che producono una condizione di sfruttamento ed esclusione materiale e simbolica. La parola razzializzata/o ci consente di vedere come la razza, che non esiste biologicamente, serva a mantenere rapporti di potere». Cfr. R. SCALISE (17 aprile 2023), in *Cosa si intende per razzializzazione: gli esempi nella storia e le conseguenze*, in Roba da Donne, <https://www.robabadonne.it/239506/razzializzazione-esempi-conseguenze/>.

sessuale) siano un affare privato, destinato a essere trattato con riservatezza. Il rischio che si vede sotteso alla giustizia riparativa è quello di ripristinare una gestione delle problematiche o delle dinamiche legate al nucleo familiare all'interno della famiglia stessa; modalità che ricorda molto il famoso detto popolare de “i panni sporchi si lavano in casa”. Le motivazioni per opporsi a questa idea di giustizia riservata sono sicuramente valide e partono dalla considerazione della enorme difficoltà con la quale molte delle dinamiche di violenza contro le donne (in famiglia, in “coppia”, nei contesti sociali più vari) sono emerse e sono state pubblicamente riconosciute e ricondotte a una dinamica strutturale di potere (gerarchico) fra uomini e donne. Di certo, un ruolo nella percezione della “non normalità” e “non accettabilità” di comportamenti discriminatori e violenti contro le donne la ha avuto il diritto penale: questo – proprio per il suo intrinseco ruolo di indirizzo e di “bussola etica” affidata allo Stato (per il suo mantenimento e per la protezione dei suoi interessi) – ha pubblicamente riconosciuto il disvalore di determinati comportamenti, prevedendo nuove (o aggiornate) norme incriminatrici che avevano il fine di spingere, attraverso la minaccia della punizione, la società a modificarsi. Per citare anche quanto contenuto nell'*Explanatory Report* della Convenzione di Istanbul⁴¹⁹ sul punto, si deve evitare di tornare a forme di re-privatizzazione della violenza domestica e della violenza contro le donne; al contrario si devono offrire loro gli strumenti per ottenere giustizia dentro le corti.

Bisogna certamente riconoscere che uscire dalla dimensione domestica e dal silenzio ha richiesto tanto lavoro, che è stato il frutto di importanti esperienze politiche soprattutto del secolo scorso, le quali hanno evidenziato la strutturalità e la pervasività di certe dinamiche tossiche. L'isolamento domestico e l'individualizzazione del proprio vissuto sono dei mezzi con cui si perpetua la subordinazione e l'oppressione delle vittime; al contrario, il confronto collettivo – che rende il vissuto personale “politico” e che può nascere da un dialogo con l'esterno, in particolare con le operatrici degli appositi Centri per la protezione delle vittime/survivors di tali violenze – è un importantissimo strumento per iniziare un percorso di autodeterminazione e liberazione. Questo, se avviato, consente di cambiare la dinamica di potere, ribilanciando l'asimmetria che caratterizza tali reati⁴²⁰.

Un altro punto di critica mette al centro la persona offesa: la realizzazione di un percorso riparativo può essere pericolosa per lei? Rispetto a questo le preoccupazioni non provengono solo dalla dottrina femminista ma anche dai meccanismi di monitoraggio internazionali. La prima (sulla base dell'esperienza pratica maturata nei Centri di assistenza e supporto) accoglie una visione di vittima “fragile” la cui vulnerabilità, dato il tipo di reato subito, non le consentirebbe

⁴¹⁹ COUNCIL OF EUROPE, *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, Istanbul, Council of Europe Treaty Series – No. 210, 2011, art. 48, par. 252, <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ExplanatoryreporttolstanbulConvention.pdf>

⁴²⁰ E. BIAGGIONI, (9 dicembre 2024) *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, in *Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?*, Sistema penale, 32.

di poter esprimere un consenso veramente libero e volontario; questa posizione si richiama molto a quella espressa dagli organi internazionali. Citandosi nuovamente l'*Explanatory Report*, si delinea un'immagine di vittime «lasciate con un sentimento di vergogna, impotenza e vulnerabilità, mentre l'autore trasuda un senso di potere e dominio»: ciò per lo squilibrio di potere ontologicamente intrinseco alle fattispecie, in ragione del quale la persona che ha agito violenza predomina sulla persona che l'ha subita e che comincia a vivere nella paura⁴²¹. Ad ostacolare poi la fattibilità di un programma di giustizia riparativa sarebbe anche la dinamica di tali reati, per i quali è corretto parlare di “ciclo della violenza”, il quale ha delle ricadute dirette sul comportamento delle vittime. Il termine tecnico con il quale si definisce tale comportamento è “*stop and go*”.

Con la prima espressione (‘ciclo della violenza’), richiamandosi agli studi di Leonor E. Walker, si dipingono le dinamiche che accadono “nei più” dei casi di violenza maschile ed in particolare di violenza domestica. Il partner all'inizio si presenta come una persona amabile; accade un primo episodio di violenza che sconvolge e disorienta ma soprattutto spaventa la donna; l'autore si scusa, è pentito, promette che non accadrà più e, comportandosi nuovamente in modo amorevole e amabile, dimostra alla donna che quell'episodio è stato un *unicum* – dovuto a circostanze esterne o come reazione a un suo comportamento – che non si ripeterà. La donna, intravedendo nuovamente le caratteristiche dell'uomo che ama, lo perdonà accettando le sue scuse e restando nella relazione. Questa alternanza di cicli di aggressioni/scuse/perdoni si continua a ripetere nel tempo ma le fasi di riappacificamento diventano sempre più brevi e le violenze sempre più gravi. La donna catturata in questo vortice si sente sempre più confusa, emotivamente alterata, tende a isolarsi e separarsi da una visione oggettiva ed obiettiva di quello che le sta accadendo. La violenza progressivamente le toglie l'identità, mina le radici della sua autostima e della sua capacità di reagire. Perde la fiducia anche nelle altre relazioni.⁴²² Proprio in ragione di questo andamento a “cicli”, il comportamento più ricorrente delle donne che si rivolgono ai CAV è quello di chiedere aiuto rivolgendosi al Centro (quando si presenta l'aggressione), interromperlo (quando alle scuse segue la riappacificazione), ritornarvi quando accade l'aggressione successiva⁴²³ (cd. *stop and go*).

Così come, secondo il punto di vista pratico delle operatrici, l'andamento delle querele e delle dichiarazioni – che potrebbero essere sporte/rilasciate in un momento *post* aggressione e rimesse/ritrattate nel momento del pentimento del partner o ex partner, magari sostenuto dalla speranza del suo cambiamento (che non accade) – è molto condizionato dai cicli della violenza, anche l'andamento della giustizia riparativa potrebbe esserlo. Per esempio, il percorso riparativo intrapreso da una donna nella fase della aggressione piuttosto che del pentimento potrebbe diventare funzionale non alla determinazione della vittima

⁴²¹ COUNCIL OF EUROPE, *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, cit., art. 48, par. 252. Tradotto in E. BIAGGIONI, (9 dicembre 2024) *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, cit., 27.

⁴²² Per la spiegazione del “ciclo della violenza”, Cfr. E. BIAGGIONI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, cit., 28.

⁴²³ *Ivi*, 28.

di finire la relazione ma potrebbe invece contribuire a rafforzare e confermare la fase di riconciliazione, impedendo alla donna protagonista della vicenda di violenza di recidere il legame.⁴²⁴

Un altro aspetto che merita di essere citato riguarda l'autore: le preoccupazioni dell'utilizzo della giustizia riparativa nel campo si estendono anche a questa figura. Il tono delle riflessioni è affine a quello contenuto nel rapporto GREVIO sopramenzionato e riguarda l'intollerabilità della sua impunità e il bisogno della sua responsabilizzazione. Quello che dovrebbe accadere all'interno del contenitore processuale è: garantire la responsabilità per i reati e, accertato in via primaria il fatto, pronunciare una condanna qualora la persona imputata sia stata individuata quale responsabile⁴²⁵. La minaccia che viene rinvenuta nella giustizia riparativa, soprattutto negli ordinamenti in cui è realizzabile in ogni stato e grado del procedimento, addirittura prima della proposizione di un'eventuale querela, è il possibile meccanismo deflattivo che potrebbe scatenare: tra le voci delle operatrici si ritiene ingiustificabile che un modo per «sgravare il carico di lavoro di Procure e Tribunali»⁴²⁶ ricada sulle donne che subiscono o hanno subito violenza, invitandole a ricorrere a meccanismi di risoluzione del reato esterni alle aule giudiziarie. Letto sotto questa lente, le voci critiche intravedono la diffusione del messaggio per cui i reati che integrano la VAW non siano particolarmente importanti e non meritino le garanzie, le tutele, la pubblicità che sono tipiche del procedimento penale.

Oltre poi alle considerazioni riguardanti l'accertamento della colpevolezza, si possono fare delle riflessioni rispetto all'(auto)responsabilizzazione successiva. In Italia, per esempio, si evidenzia, nella letteratura in materia, la difficoltà di lavorare con gli uomini che agiscono violenza; rispetto ai percorsi (obbligatori) previsti all'interno dei CUAV (Centri per uomini autori di violenza), si è previsto che questi durino almeno 60 ore per un arco temporale di 12 mesi; tempo tendenzialmente necessario per poter mettere le basi per il riconoscimento della loro responsabilità. Potrebbe essere possibile ottenere tale responsabilizzazione/riconoscimento del fatto – il quale, come criticamente viene fatto notare, non è posto neppure *ex lettera legis* quale prerequisito di fattibilità del percorso riparativo in Italia – all'interno di un percorso di mediazione, condotto da una sola persona, che avrà sicuramente una durata minore?⁴²⁷ Come ostacolo ulteriore alla presa di consapevolezza del danno causato nei confronti della sua vittima, si potrebbe anche prendere in considerazione l'eventualità in cui la persona indicata come *offender* decida di ricorrere alla giustizia riparativa solo per ottenere dei vantaggi processuali quali, per esempio, la volontà di evitare un processo oppure di ottenere uno sconto di pena. Se questa è l'unica motivazione sottesa alla scelta di cominciare un percorso riparativo, è possibile che lo stesso possa riconoscere il male arrecato e responsabilizzarsi? È possibile che riesca veramente a mettere in discussione e a cambiare i suoi atteggiamenti,

⁴²⁴ E. BIAGGIONI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, cit., 28.

⁴²⁵ *Ivi*, 24.

⁴²⁶ *Ivi*, 25.

⁴²⁷ *Ivi*, 30.

decostruendo quelli violenti, sessisti e discriminatori? La risposta che pare delinearsi nelle voci della critica è negativa.

Ma allora le conclusioni che dovrebbero, di conseguenza, aversi sono che: è la condanna a seguito di un processo penale – quale meccanismo che pubblicamente esprime il disvalore di un fatto – il mezzo attraverso cui una persona sarà spinta a considerarsi colpevole; è l'espiazione di una pena lo strumento con cui indurre una persona (anche coattivamente) a intraprendere un percorso di (auto)responsabilizzazione. Sono delle conclusioni davvero corrette?

In quanto richiamano dei punti contenuti nei paragrafi precedenti, è interessante citare i rapporti GREVIO (*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*). In particolare, quello dell'Austria, uno dei paesi maggiormente aperti alla *victim-offender mediation*. Le principali considerazioni sono contenute dai paragrafi 162-169⁴²⁸.

Nei primi quattro si parla in generale delle “*diversiory measures*” che esistono e che possono essere applicate anche in casi di VAW. Rispetto al loro ampio utilizzo negli specifici casi di violenza domestica e di stalking, GREVIO è preoccupata: in primo luogo, per la mancanza di una coordinazione territoriale su quali utilizzare; in secondo luogo, perché non portano alla condanna penale degli autori - quasi ostacolando lo spirito e i principi della Convenzione di Istanbul, la quale aspira ad ottenere una vera e propria risposta penale (“*criminal justice response*”) per tutte le forme di violenza contro le donne. Che forse dietro queste parole risuoni l'eco delle riflessioni della studiosa Silvana Tapia Tapia (citata nel capitolo 2) in merito all'ambizione (anche) punitiva che informa la Convenzione di Istanbul e che si ritrova all'interno di sentenze della Corte EDU in materia? Lasciando il quesito aperto, si conclude riportando quanto contenuto nelle considerazioni finali: GREVIO invita a introdurre, con una certa urgenza, delle eccezioni all'utilizzo di metodi di *diversion* per queste due forme di violenza⁴²⁹.

Nei successivi quattro paragrafi l'attenzione è rivolta alla pratica di mediazione: partendo dalla considerazione che questa è controversa (e sia le autorità austriache che *Neustart* ne sono consapevoli), il gruppo riconosce che la modalità di realizzazione sviluppatasi in Austria tiene in altissima considerazione la tutela (*safeguards*) delle vittime e l'accertamento del loro (libero e volontario) consenso. In genere *Neustart* rigetta una cinquantina di casi all'anno, anche quando la vittima vi abbia consentito, se rileva che essa abbia subito una qualche forma di pressione o che la violenza non si sia interrotta. GREVIO accoglie molto positivamente i filtri di valutazione applicati dall'Associazione e l'altissimo grado di consapevolezza delle dinamiche di violenza che caratterizzano tali reati ma, forse come monito/precauzione, ricorda che all'art. 48 della Convenzione è previsto il divieto di qualsiasi obbligo di risoluzione alternativa della controversia. In realtà, la maggiore preoccupazione riguarda il fatto che nel sistema austriaco il sistema di risoluzione alternativa delle controversie sembra più sostituire i procedimenti e le relative condanne penali, anziché affiancarli; secondo il GREVIO ciò, proprio in ragione delle riflessioni soprascritte riguardanti il ritorno alla gestione “privata” del reato, potrebbe nascondere «*the full extent of domestic*

⁴²⁸ GREVIO, *Baseline Evaluation Report – Austria*, cit., 43-44.

⁴²⁹ *Ivi*, par. 38, 59.

*violence, sending a message that it is not a crime fit for criminal conviction, which is contrary to the purposes of the Istanbul Convention*⁴³⁰. La stessa Convenzione contiene due importanti principi: assicurare giustizia alle vittime e interrompere ogni forma di impunità per gli autori. Secondo il GREVIO questi “*are not best served*” nel codice di procedura penale austriaco.

Ultimo punto sollevato dalla critica riguarda l’abilità della persona a cui è affidata la gestione della mediazione in tali casi. Oltre ad un bisogno di formazione specifica, data la particolarità della dinamica violenta sottesa, è anche necessario che vengano predisposte delle griglie di valutazione del rischio che possano veramente mettere al primo posto la sicurezza della vittima. Da parte delle operatrici, della dottrina femminista, come anche degli organismi internazionali si esprimono diverse preoccupazioni circa la possibilità che il lavoro del mediatore possa arrivare, per esempio, ad acuire la dinamica violenta tra le parti, anziché eliminarla nell’eventualità in cui intervenga in un momento in cui le parti non sono “pronte”, ma sono state erroneamente considerate tali. Oppure, potrebbero presentarsi dei casi di “apparente esito positivo” in cui la giustizia riparativa, nuovamente attuata in contesti erroneamente giudicati idonei e a basso rischio, potrebbe essere stata invece utilizzata dall’autore per mantenere la donna nella relazione e aumentare il suo potere.

Conclusa la parte estesa, per offrire maggiore chiarezza si raggruppano in un elenco puntato le critiche raccolte:

1. La re-privatizzazione della violenza contro le donne
2. La diminuzione del disvalore dei reati di VAW.
3. L’incapacità di garantire idonee misure di sicurezza per le vittime di violenza e di colmare l’asimmetria di potere esistente fra le parti; la possibile coercizione/manipolazione del consenso delle donne che decidono di intraprendere percorsi riparativi.
4. La scarsa responsabilizzazione dell’autore (si può avere anche senza una forma di condanna pubblica *post process*?)
5. La limitata abilità dei facilitatori/delle mediatici di condurre percorsi riparativi per tali reati.⁴³¹

4.2.2 Le ragioni di una apertura

A questo punto non si può non guardare alla prospettiva opposta, che viene offerta da coloro che operano per realizzare la giustizia riparativa nei casi di violenza contro le donne nelle diverse parti del mondo di cui sopra si è parlato, assieme ad una parte della dottrina.

⁴³⁰ GREVIO, *Baseline Evaluation Report – Austria*, cit., 44.

⁴³¹ In tal senso, M. KEENAN, E. ZINSSTAG, *Sexual Violence and Restorative Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2022, p. 14.

Per cominciare si potrebbero fare dei commenti rispetto alla critica riguardante la re-privatizzazione della giustizia penale e la connessa diminuzione del disvalore del fatto di violenza commesso a danno di una donna, che la giustizia riparativa porterebbe con sé. Ammesso che le riflessioni portate siano reali e serie, se ne intravedono alcuni limiti. Il primo riguarda la funzione “educativa” del sistema penale: per quanto si possa astrattamente riconoscergliela, bisogna anche menzionare la (argomentata nel capitolo precedente) bassa rilevanza del sistema penale e della pena nella modifica di comportamenti sociali che, in quanto tali, sono il sedimento di anni (se non secoli) di educazione, storia, tradizioni. Il diritto penale è uno (ma dovrebbe essere l’“*extremo*”) dei mezzi con il quale promuovere un cambiamento sociale/culturale. Come anche una corretta lettura dei testi internazionali ricorda, la prima “P” che dovrebbe essere realizzata applicando la Convenzione di Istanbul è quella della “prevenzione”. Questa passa attraverso interventi educativi, fin dalla giovane età. Il secondo limite riguarda l’argomentazione in sé: posto che il punto caratterizzante la giustizia riparativa non è la fuoriuscita dal circuito della “rilevanza penale” di un fatto ma la sua eventuale trattazione al di fuori delle dinamiche classiche che si sviluppano nelle aule giudiziarie, non si perderebbe né il carattere riprovevole (in termini penali, l’offensività e il disvalore) delle singole fattispecie né il carattere di pubblicità che il fenomeno della violenza di genere, anche per via del diritto penale, ha acquisito negli anni recenti. Ciò che si vuole modificare è la modalità di risposta al reato. Il ruolo di supporto dei Centri antiviolenza non è messo in alcun modo in discussione, anzi, se ne riconosce il contributo fondamentale e imprescindibile nel percorso, collettivo e politico, di fuoriuscita dalla violenza (che coinvolge la sfera emotiva, psicologica, fisica ancora prima di quella legale); non si intende neppure sminuire l’importanza, quale atto di accusa pubblico, della querela o disincentivarla.

Venendo dunque al cuore della domanda: perché si dovrebbe mantenere una disposizione “aperta” rispetto all’utilizzo della *restorative justice* nel caso di VAW?

Le motivazioni saranno, primariamente, poste in un elenco puntato e poi spiegate.

1. Limiti del sistema penale tradizionale (che non incontra i bisogni delle parti).
2. Possibilità per le persone offese (soprattutto) di far sentire la loro voce e di iniziare un percorso “*empowering*”.
3. Possibilità per gli *offenders* di assumersi in maniera volontaria la responsabilità della loro violenza.
4. Offrire uno spazio “sicuro” di decisione sulle sorti della relazione.
5. (Eventuali) interventi terapeutici addizionali.⁴³²

⁴³² Elenco puntato basato sui testi: V. E. SINGER, *Restorative approaches and gendered violence: Moving beyond is it possible?* cit., 13-14; L. DROST, B. HALLER, V. HOFINGER (e altre), *Restorative Justice in Cases of Domestic Violence Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs*, Comparative

Cercando di dare una versione estesa delle motivazioni, si parte dal primo punto. Come già delineato nel terzo capitolo, una delle spinte al ritorno di una gestione riparativa del *post delictum* ha la sua radice nell'insoddisfazione verso l'esistente, sotto diversi punti (legislativo, procedurale, esecutivo). Uscendo dalla generalità del discorso per entrare in quello specifico del fenomeno della violenza contro le donne, il discorso assume delle sue sfumature. In primo luogo, l'inadeguatezza riguarda la legislazione in quanto si dubita dell'efficacia, in termini sia di riduzione del crimine che di recidiva, delle sanzioni applicate a coloro che siano stati riconosciuti come responsabili di tali reati. Inoltre, e questo è un punto che varie volte si trova nella dottrina e nei testi delle operatrici e delle avvocate di settore, il processo è spesso un luogo dove accadono fenomeni di colpevolizzazione della vittima, di ulteriore vittimizzazione o di minimizzazione dei fatti che possono comporre la "*intimate partner violence*"⁴³³.

Per approfondire questo punto, l'argomentazione, in prima battuta, può svolgersi su un livello "teorico" e per realizzarla si prenderà a riferimento il rapporto realizzato dal GREVIO sull'Italia del 2019.

Il punto maggiormente interessante è contenuto nel par. 221 riguardante i tassi di denuncia e di condanna. Dalla loro analisi emerge un elevato tasso di abbandono. «I dati ISTAT [...] mostrano che nonostante i crescenti tassi di denuncia del reato di *stalking*, il numero di condanne annuale è circa 10 volte inferiore al numero di reati denunciati (35 condanne nel 2009 e 1.601 nel 2016 rispetto ai 9.027 e 13.177 casi di *stalking* denunciati) [...]. I tassi di denuncia e condanna per violenza sessuale sono entrambi relativamente bassi e in diminuzione: mentre il numero di reati di violenza sessuale denunciati è da 4.617 episodi del 2011 a 4.046 nel 2016 (con un tasso di incidenza delle donne vittime e degli uomini autori di violenza in più del 90% dei casi), il numero di autori di violenza condannati è sceso da 1.703 a 1.419 nello stesso periodo. Per quanto riguarda il reato di maltrattamento [...]: i casi denunciati sono passati da 9.294 a 14.000, mentre le condanne, che si riferiscono per lo più a uomini di origine italiana, sono aumentate da 1.320 nel 2000 a 2.923 nel 2016». Sebbene da questi dati si possa individuare, generalmente, un aumento delle denunce per i reati di maltrattamento e delle condanne, è anche vero che il rapporto rimane stabile a «una condanna ogni cinque denunce».

Quali sono le cause di questi bassi tassi di condanna? Manca, secondo quanto scritto da GREVIO, un'analisi dei fattori, la quale sarebbe importante soprattutto per «indagare su quanto affermato dalle organizzazioni di donne, secondo cui i rapporti delle forze dell'ordine a volte sono vaghi e insufficienti a supportare un'azione legale, mentre i tribunali penali spesso operano discriminazioni nei confronti delle donne, sottovalutano le conseguenze ed i rischi

Report, , Criminal Justice 2013 with the financial support of the European Commission, Gennaio 2015,https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-12/7388_restorative_justice_in_cases_of_domestic_violence.pdf.

⁴³³ L. DROST, B. HALLER, V. HOFINGER (e altre), *Restorative Justice in Cases of Domestic Violence Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs*, cit., 13.

della violenza basata sul genere, fomentano pregiudizi e stereotipi sessisti ed espongono le donne ad una vittimizzazione secondaria».⁴³⁴

Molte difficoltà a riconoscere le violenze contro le donne in ambito giudiziario sono legate, nel caso specifico della violenza sessuale, alla cd. “cultura dello stupro” o “rape myths”. Come emerge dagli studi in materia, la violenza sessuale non è semplicemente un affare privato ma, per la sua definizione e per il suo riconoscimento, si nutre delle considerazioni sociali, pubbliche, politiche. Viviamo all’interno di una società pervasa da stereotipi di matrice sessista e misogini e che dalla subordinazione delle donne e dal loro confinamento all’interno delle mura domestiche ha tratto molti vantaggi (si fa riferimento, per esempio, alla gratuità del lavoro domestico e di cura). Questo clima socialmente ancora molto diffuso ha un effetto sul “wellbeing”, in primo luogo, della persona che ha subito violenza sessuale ed è determinata a sopravviverne. Il problema è che molto spesso la risposta comunitaria, sociale, istituzionale alla violenza è intrisa di stereotipi moraleggianti e “di condanna” nei confronti della vittima, che portano a fenomeni di stigmatizzazione e vittimizzazione sia di questa che dei suoi familiari, generando dei nuovi traumi. La cultura dello stupro si compone di una serie di “miti” che sono parte della (misogina) “memoria collettiva” secolarmente stratificatasi in gran parte della popolazione, e in questo caso non si fanno distinzioni di genere; l’unico metodo per andare oltre, è decostruirli. Fra questi, si annovera la credenza che “non si può essere stuprate da una persona che conosci”, “molte donne, segretamente, «desire to be raped»”, “se una donna dice ‘no’, in realtà intende ‘sì’”⁴³⁵; a queste si aggiunge il “se l’è cercata”, nel caso in cui indossi un abbigliamento socialmente definito come “provocante”, abbia fatto uso di alcool o altre sostanze, faccia un utilizzo libero, volontario, consensuale del suo corpo⁴³⁶. L’esistenza, come visto nel Capitolo 1 anche all’interno delle aule giudiziarie, di questi miti contribuisce a generare difficoltà, per le vittime, di denunciare la violenza sessuale subita, poiché si inserisce la paura o di non essere credute o di essere ritenute responsabili di quanto vissuto. Sicuramente questo incide sulla fiducia che le vittime possono avere nei confronti del sistema giudiziario e sul loro percorso di “healing” e superamento del trauma.

Volendo uscire dalla dimensione solo teorica della “cultura dello stupro” e offrire una testimonianza pratica si può citare la sentenza della Corte di appello di Torino Sez. IV penale, sent. 31 marzo 2022 (dep. 20 aprile 2022), n. 2277, la

⁴³⁴ Le parti citate sono contenute in: GREVIO, *Rapporto di Valutazione di Base Italia*, Strasburgo, novembre 2019, par. 221 e 222, 69-70, <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2191/primo-rapporto-grevio-sullitalia-2020.pdf>.

⁴³⁵ M. KEENAN, E. ZINSSTAG, *Sexual Violence and Restorative Justice*, cit., 31.

⁴³⁶ Come prova “a contrario”: rispetto alla stigmatizzazione, “disprezzo” e “punizione” nei confronti delle donne che liberamente decidono di creare contenuti sessualmente esplicativi all’interno di piattaforme apposite, si cita il recentissimo caso trevigiano in cui una maestra di una scuola per l’infanzia paritaria «è stata sospesa dall’insegnamento e non riceve lo stipendio su decisione del collegio scolastico perché accusata di condotta non etica: alcuni genitori hanno scoperto che la donna ha un profilo OnlyFans, piattaforma fondata nel 2016 che dà la possibilità di pubblicare contenuti sessualmente esplicativi in cambio di soldi.». Da (venerdì 21 marzo 2025), *La maestra sospesa per un profilo su OnlyFans è diventata un caso*, il Post, <https://www.ilpost.it/2025/03/21/maestra-sospesa-senza-stipendio-profilo-onlyfans-valditara-istruzione-scuola/>. Ma la casistica in materia è abbondante.

quale in riforma della sentenza di primo grado assolve l'uomo che, accompagnando fino alla soglia del bagno di un locale pubblico un'amica, nel momento in cui lei gli chiede di passarle dei fazzoletti, si introduce nel bagno costringendola a subire dei rapporti sessuali^{437»).}

Non è certo l'unico caso (italiano) che potrebbe essere portato come esempio. Si potrebbe anche parlare della difficoltà, per una vittima, di farsi riconoscere l'attendibilità della sua dichiarazione e dell'accertamento – anche se, secondo un orientamento della Cassazione dovrebbe essere presunto – del suo dissenso. Rispetto a questi temi una sentenza della Cassazione del 2019 ha affermato dei principi a riguardo: in primo luogo, non è possibile desumere il consenso della persona offesa da comportamenti successivi alla violenza⁴³⁸. Incidentalmente poi la Cassazione spiega il rapporto tra la rinnovazione della prova testimoniale in appello e la tutela della vittima vulnerabile; rapporto che diventa particolarmente spinoso nei casi di *overturning* della sentenza che passa da un'assoluzione in primo grado a una condanna in secondo grado (confermata in Cassazione).

Senza addentrarci nelle vicende, la cui analisi esula dal tema, alcune sentenze testimoniano possibili ri-vittimizzazioni che una persona vittima di violenza (nei casi riportati sessuale) può subire nelle aule dei tribunali.

A queste riflessioni si potrebbe aggiungere il fatto che il percorso giudiziario, a livello temporale, è molto lungo, molto costoso a livello emotivo ed

⁴³⁷ Da Corte di appello di Torino Sez. IV penale, sent. 31 marzo 2022 (dep. 20 aprile 2022), n. 2277 nel commento di: E. BIAGGIONI, (22 luglio 2022), *La difficile posizione delle vittime di violenza sessuale: l'insostenibile confronto con il pregiudizio sulla scarsa attendibilità della persona offesa e lo stereotipo dello stupratore modello*, in *Sistema penale*, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/vittima-violenza-sessuale-pregiudizio-scarsa-attendibilità-persona-offesa>. L'Autrice dell'articolo prosegue evidenziando che la sentenza di assoluzione «sembra discostarsi da molti principi consolidati in materia di consenso agli atti sessuali, di valutazione della prova e in particolare di valutazione dell'attendibilità della persona offesa nei processi per violenza sessuale» e si snoda «in una sorta di narrazione alternativa rispetto alle dichiarazioni della persona offesa. In particolare, prosegue l'Autrice, «la condotta della vittima viene analizzata e le si addossano responsabilità». A riprova di ciò, riporta il testo della sentenza: «Provocò l'avvicinamento [dell'amico]»; poi «si trattenne nel bagno, senza chiudere la porta, così da fare insorgere l'idea che questa fosse l'occasione propizia che la giovane gli stava offrendo»; in seguito «la [persona offesa] non cacciò [l'amico] (...) lo invitò a chiamare i suoi familiari e non disdegno affatto che lui le stesse vicino, fino all'arrivo dei suoi zii». L'Autrice considera inoltre che «lo stato di ubriachezza, ritenuto pacifico dalla Corte di Appello, non sia minimamente considerato» né per l'integrazione del comma 2 dell'art. 609-bis, né per una valutazione circa la sua effettiva capacità di poter esprimere il consenso. Rispetto al comportamento dell'uomo nessun commento: questo avrebbe infatti agito, riporta la sentenza di secondo grado, «nella consapevolezza di non aver fatto nulla di male, ma di aver semplicemente equivocato la volontà della giovane» la quale, al contrario, avrebbe «dato delle speranze, facendosi accompagnare in bagno, facendosi sporgere i fazzoletti, tenendo la porta socchiusa, aperture lette certamente dall'imputato come un invito ad osare»

⁴³⁸ Cass. Sez. III, sent. 16 ottobre 2019 (dep. 12 febbraio 2020), n. 5512.. Nel caso di specie, infatti, il tribunale di primo grado, riconosciuta non piena attendibilità alle dichiarazioni della vittima proprio in ragione del fatto che, dopo la violenza, si fosse fatta riaccompagnare a casa dall'imputato, assolveva quest'ultimo. La decisione era stata riformata (in senso opposto) dal Tribunale di appello di Milano, che aveva invece ritenuto le dichiarazioni della persona offesa pienamente attendibili. La Cassazione conferma la decisione di secondo grado e afferma il suddetto principio.

è plausibile immaginare che, durante la sua durata, le necessità, i bisogni e i pensieri della persona offesa possono modificarsi. Tutto ciò può accadere ma raramente può assumere una qualsiasi rilevanza procedurale.

Passando al secondo punto dell'elenco, questo si lega molto al paragrafo precedente: tra coloro che sostengono la giustizia riparativa per la VAW si riscontra la sua positività nel fatto che le vittime, all'interno del percorso, vivono una sorta di *empowerment*. Ciò accade proprio per il fatto che a queste è data la possibilità di portare la loro esperienza in maniera diretta, usando le loro parole e voce. Lo spazio che si dovrebbe creare, grazie all'aiuto del facilitatore/mediatrice, è di ascolto: le persone offese, forse proprio per la prima volta, hanno la possibilità di farsi sentire. L'acquisizione di fiducia, sicurezza, autostima che il confronto diretto con l'autore, in uno spazio non giudicante, potrebbe provocare, può a tutti gli effetti essere il mezzo attraverso cui compensare l'effettivo squilibrio di potere da cui il reato è caratterizzato e "nutrito". Inoltre, avere il supporto di una parte terza, neutrale che in nessun modo "scarica" la colpa sulla vittima o sul suo comportamento può essere un elemento non solo di crescita personale ma anche di validazione esterna/pubblica del proprio vissuto di abuso.⁴³⁹ Rispetto alla violenza nei contesti delle relazioni affettive/familiari, ulteriori elementi positivi possono essere dedotti dal fatto che solo raramente il contesto del processo offre alla vittima di potersi esprimere liberamente: i tempi rapidi del rilascio delle dichiarazioni possono non essere compatibili con la (parziale) elaborazione del trauma; il contenuto delle dichiarazioni non sempre può essere espresso con le parole che la vittima vorrebbe usare⁴⁴⁰. Soprattutto, la preoccupazione – che dalle operatrici del settore viene raccontata come quella più frequente nelle vittime⁴⁴¹ – che il partner possa essere arrestato, processato, accusato, condannato quasi mai trova spazio all'interno del processo. Anzi, al contrario, questo è per sua natura orientato ad una sentenza.

Sul medesimo punto e, nella stessa direzione, possono essere citate alcune "fonti dirette", ossia i report dei centri che operano nel settore. Interessante citare quello di "Project Restore" del 2024. A seguito di un'indagine, opzionale e anonima, che ha coinvolto 62 *victims-survivors* di "sexual harm", 32 *offenders* e 108 "support people", compiuta fra il dicembre 2021 e il gennaio

⁴³⁹ Cfr. L. DROST, B. HALLER, V. HOFINGER (e altre), *Restorative Justice in Cases of Domestic Violence Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs*, cit., 13.

⁴⁴⁰ A. HAYDEN, *Reflections on Family Violence and Restorative Justice: Addressing the critique*, in A. HAYDEN, L. GELSTHORPE, V. KINGI, A. MORRIS, *A restorative approach to family violence, Changing Tack*, Farnham, Ashgate, 2014, 213. L'Autrice riporta il caso della Nuova Zelanda: nei processi le vittime non hanno la possibilità di esprimersi su cosa, per loro, la sentenza dovrebbe contenere e neppure hanno la possibilità di esprimersi usando un linguaggio "derogatory or rude", che invece ben potrebbe essere rappresentativo della loro emotività.

⁴⁴¹ In tal senso, E. BIAGGIONI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, cit., 24. L'Autrice scrive: «I Centri Antiviolenza conoscono bene tale dinamica e nella metodologia dell'accoglienza accettano e sostengono la volontà di ogni singola donna (il 28% delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza della rete D.i.Re denuncia la violenza subita alle autorità giudiziarie)». Ma anche A. HAYDEN, *Reflections on Family Violence and Restorative Justice*, cit., 213.

2024, sono emersi dei dati interessanti, sia rispetto alle motivazioni delle *survivors* di ricorrere alla giustizia riparativa, sia rispetto al programma svolto. Rispetto al primo punto, più della metà di loro “voleva che la persona che aveva causato loro l’offesa capisse l’impatto delle loro azioni” (77%), “cercava *accountability* dalla persona che aveva causato loro danno” (70%), “desiderava fare domande ed essere ascoltata” (77%). Rispetto alle opinioni *post* programma, quasi nella loro totalità sono state in grado di ottenere quanto prefissatosi come obbiettivo: ossia, di comunicare quello che desideravano alla persona che aveva causato loro danno (100%), di raccontare l’impatto della violenza nella loro vita (98%), o/o di sentire che l’*offender* aveva preso consapevolezza del danno da lui provocato (92%).⁴⁴² Interessanti anche i dati riguardanti la “capacità di andare avanti” (percepita completamente dal 62% e parzialmente dal 26%) e l’aver percepito “un senso di giustizia” (completamente nel 50%, in parte nel 31%).

Anche il già citato *Country Report* sull’Austria contiene qualche elemento rilevante sul tema. Questo riporta sette casi di VOM per *intimate partner violence*. Ogni vicenda ha la sua peculiarità ma, ad eccezione di una vittima per la quale la VOM ha avuto meno successo, nessuna delle sette vittime intervistate rinnega la scelta della mediazione, anzi, sono soddisfatte soprattutto per l’aver trovato, nelle persone incaricate del loro caso, ascolto, rispetto e supporto (sei di loro hanno commentato molto positivamente soprattutto l’incontro preparatorio con la mediatrice)⁴⁴³. Anche rispetto ai risultati ottenuti, secondo le vittime la maggior parte degli *offenders* “seriously regretted what they had done”. Alcuni accordi, a seguito del programma, sono stati raggiunti. In un caso riguardava la partecipazione ad un “*anti-violence training*” e in un altro la psicoterapia di coppia. Alcune di loro hanno specificatamente evidenziato di essersi sentite “più sicure” e forti a seguito della mediazione.

Passando al terzo punto dell’elenco, si richiede (forse) un atto di fiducia nei confronti del genere umano (nei più dei casi di sesso maschile) di poter seriamente cambiare a seguito della presa di consapevolezza e accettazione (profonda e seria) di aver agito in modo violento, perpetuando una violenza che ha una matrice storico-culturale. Un percorso riparativo, caratterizzato dalla ricerca di un dialogo (e di una preparazione in questo senso) in cui non c’è spazio per vittimizzare la vittima o “scaricare” le proprie responsabilità sull’esterno, può effettivamente spingere una persona ad assumersi il peso del proprio agito? A farsene carico? Anche per gli *offenders* il percorso riparativo può essere d’aiuto per sviluppare empatia, soprattutto grazie all’ascolto delle parole dirette e sincere della persona che hanno violentato. Che possa (in taluni casi) un dialogo in cui l’autore non è un imputato, ma parte, porre le condizioni per l’avvio di un percorso di cambiamento, più di quanto magari non possa fare un procedimento o una sentenza di condanna?

Anche in questo caso possono venire in aiuto “casi pratici”; richiamandosi a “Project Restore”, molto più della metà delle persone che avevano commesso violenza che hanno risposto alla ricerca hanno dichiarato di “essersi sentiti capaci di dire quello che volevano” durante il programma (95%), “hanno ammesso che

⁴⁴² Per maggiori dettagli: PROJECT RESTORE, *op. cit.*, 6.

⁴⁴³ B. HALLER, V. HOFINGER, *Austria*, *cit.*, 6 ss.

quello che avevano fatto fosse sbagliato" (100%) e/o "their understanding of harm had changed as a result of taking part in the conference" (76%)⁴⁴⁴.

Rispetto ai casi austriaci, molti degli *offenders* (a detta delle vittime) si sono pentiti seriamente. Uno di loro, per esempio, si è mostrato "shocked" dal suo comportamento e ha espresso la sua "paura di diventare un padre violento".

Che delle scuse non siano sufficienti per dimostrare il cambiamento di una persona è assolutamente fuori di dubbio, ma che possano esserne la premessa è un elemento da non sottovalutare⁴⁴⁵.

Il quarto punto dell'elenco è già stato parzialmente trattato nei punti precedenti; sicuramente la creazione di uno spazio sicuro passa anche dall'adozione di una serie di precauzioni e di limiti. Coloro che sono responsabili della mediazione, anche mediante il supporto di alcuni criteri di *risk assessment* stabiliti a livello nazionale, devono prestare la massima attenzione a ciò. Limiti e precauzioni si devono basare sulle peculiarità del caso concreto, sul tipo di relazione intercorrente fra le parti. Perché è proprio questa la base per poter creare un clima che possa portare da un lato la vittima a sentirsi a suo agio e supportata e dall'altro lato l'autore a porsi in una condizione di ascolto e maturazione. Inoltre, come già scritto nell'analisi delle pratiche di giustizia riparativa nei casi di VAW all'interno dei paesi che già da diversi anni le attuano, alcune caratteristiche della relazione escludono di *default* la partecipazione al programma. La sicurezza della persona offesa è tenuta in primaria considerazione.

Sul punto finale, l'affiancamento di percorsi terapeutici, possibilmente su scelta consensuale delle parti o volontaria di una sola, è un'eventualità che potrebbe (sia in un momento precedente che successivo al programma) rendere più stabile e duraturo il percorso di crescita che le parti coinvolte sono invitate a compiere. Intraprendere un percorso terapeutico o un percorso di trattamento in un centro per uomini maltrattanti potrebbe essere anche contenuto nell'esito riparativo finale; la partecipazione – in quanto decisione caratterizzata da una forte spinta motivazionale e non in quanto ordine impartito dal giudice per legge per poter accedere, ad esempio in fase esecutiva, a determinati benefici trattamentali – potrebbe avere, in termini di efficacia e di spinta al cambiamento, una forza maggiore.

Sul tema, guardando per esempio al contesto italiano si deve fare riferimento al comma 5 dell'art. 165 c.p. che disciplina i "percorsi di recupero". Questo era stato introdotto dalla legge n. 69/2019 (Codice rosso), che aveva previsto una specifica sospensione condizionale (N.d.R. della pena) condizionata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero da parte della persona condannata per reati a sfondo sessuale o ad una delle altre fattispecie ricondotte

⁴⁴⁴ PROJECT RESTORE, *op. cit.*, 7.

⁴⁴⁵ B. HALLER, V. HOFINGER, *Austria*, cit., 9. Per completezza espositiva va citato il fatto che in taluni dei casi analizzati due *offenders* sono stati accusati per altri due attacchi violenti alla *partner* (in un caso, il condannato è stato prosciolto; nel secondo, condannato al pagamento di una "conditional fine" e a seguire un *anti-violence training*.) In altri due casi la violenza, da fisica, è diventata psicologica.

alla “Violenza di genere” all’interno della stessa legge. La suddetta partecipazione (a seguito del vaglio positivo sull’*an* da parte della magistratura di sorveglianza) è però obbligatoria per l’accesso al beneficio trattamentale: quasi «immettendo nella sospensione trattamentale elementi tipici della pena, quali l’applicazione obbligatoria e generalizzata, anziché facoltativa e individualizzata, come richiederebbe una misura di trattamento», pare che il percorso non assuma solo un «valore terapeutico ma anche la finalità di “compensa[re] la domanda di punizione frustrata dalla mancata esecuzione della pena”⁴⁴⁶. Si potrebbe chiamare una sorta di “ingiunzione terapeutica” che effettivamente può celare due obiettivi: intervenire “in un campo così profondamente personale” come quello delle pulsioni sessuali e delle relazioni affettive; perseguire un’ulteriore finalità retributiva⁴⁴⁷.

Il quesito che sorge spontaneo è: possono percorsi così intimi diventare oggetto di ordine “coattivo”? Affinché sortiscano degli effetti positivi non dovrebbero partire dalla volontà personale del futuro partecipante? Il dubbio è lecito.

4.3 Per concludere: cosa desiderare e immaginare in Italia?

Giunge il momento di tirare le fila del discorso. Questa operazione non porterà a delle conclusioni ma, si spera, a nuovi punti di partenza.

Prendere posizione all’interno dell’accesso dibattito che sta recentemente interessando la realtà italiana non è facile.

Le opinioni che provengono dalle operatrici sono tenute in altissima considerazione, essendo proprio loro le persone che conoscono meglio il settore, le dinamiche che accadono così spesso da poter essere definite “la normale quotidianità”, i bisogni delle persone che ricorrono al CAV. Inoltre, hanno (parzialmente) colmato la mia mancanza di contatto con la realtà. Questa, infatti, rappresenta sicuramente il primo limite del mio approccio al tema ma, sotto un’altra lente, può essere anche il “punto di forza” della mia prospettiva. Può accadere infatti che uno sguardo teorico porti con sé una visione ingenua, edulcorata della realtà. Ma può anche accadere che uno sguardo focalizzato eccessivamente sul reale possa far perdere la speranza: la “stretta” realtà può smettere di nutrire quella parte del pensiero immaginativa, di cambiamento o, meglio, quella parte che crede che le cose possano cambiare, che le narrazioni possano mutare, che i termini con i quali si nominano le persone o le situazioni si possano trasformare.

Che la giustizia riparativa, per come introdotta nell’ordinamento italiano di recente, abbia provocato una piccola “scossa” anche a livello costituzionale, è fuori di dubbio. Per quanto (anzi proprio per il fatto) che è stata inserita come forma di giustizia complementare a quella “classica” genera delle riflessioni che

⁴⁴⁶ A. CATANIA, *Rilievi sulla natura penale dei percorsi di recupero per sex offenders. Le tre interpolazioni dell’art. 15, L. n. 168/2023*, in *Diritto penale e processo*, (2), 2024, 195.

⁴⁴⁷ *Ivi*, 195-196.

vanno al cuore dei principi del “giusto processo”. Inoltre, l’assenza di preclusioni basate sulla tipologia/gravità del reato comporta la possibilità di poter essere astrattamente realizzata per i reati che fanno parte del fenomeno della violenza contro le donne. Questi reati, come delineato nel capitolo due, sono stati oggetti di costanti modifiche, interventi e aggiunte orientate, da un lato, verso un inasprimento sanzionatorio e, dall’altro, verso un’accelerazione e irrigidimento processuale, finendo quasi per comporre un “terzo binario procedurale”, date le peculiarità, pericolosità, fragilità di cui tali reati sono espressione. È possibile anche solo desiderare, che questi possano essere trattati in una modalità diversa rispetto a quella fino ad ora applicata? Secondo me sì: per lo meno prospettare un circuito di risoluzione di tali reati diverso da quello procedurale attualmente esistente è desiderabile. Non tuttavia sempre, non ad ogni costo, non per ogni situazione e, soprattutto, solo con determinati accorgimenti.

La realizzazione di un percorso riparativo deve partire da una corretta “valutazione dei rischi”. Affinché la persona a cui è affidata la mediazione nel caso specifico, i giudici, i pubblici ministeri (che decidessero di inviare il caso al Centro di giustizia riparativo competente) valutino, *ex art. 43 del d.lgs. n. 150/2022*, il pericolo concreto derivante dallo svolgimento del programma, servono dei criteri comuni. Questi esistono già e sono ancora più preziosi e validi perché delineati anche sulla base dalla esperienza dei CAV. Su proposta dall’Associazione Differenza Donna, è stato avviato un programma europeo (FuTuRe) che si è concluso con la stesura di una serie di linee guide per la valutazione e l’autovalutazione del rischio di recidiva della violenza maschile contro le donne nelle relazioni di intimità. All’interno del contributo si fa riferimento alla metodologia di valutazione del rischio conosciuta fra le operatrici/operatori di settore (in senso ampio, anche giudiziario e pubblico) con il nome di SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*). Questa è utilizzata in Italia soprattutto nei casi di violenza domestica e si è dimostrata molto valida nella valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza interpersonale fra partners e nell’individuazione di sé e quanto un uomo, che ha già agito violenza nei confronti della propria partner, è a rischio, nel breve o nel lungo, termine di agirla nuovamente⁴⁴⁸. L’utilizzo di questi questionari di valutazione del rischio rappresenta uno strumento prezioso, soprattutto per quanto riguarda l’eventuale estensione della giustizia riparativa ai casi di *intimate partner violence*. Griglie di valutazioni, questionari, *risk assessment* diversi dovrebbero essere elaborati e applicati per relazionarsi con gli altri (e numerosi) casi che compongono l’insieme delle tipologie di violenza contro le donne (che mutano per luoghi e modalità).

Ulteriore ambito all’interno del quale dovrebbero essere stabiliti dei criteri di valutazione comuni, di cui i mediatori e le mediatici (preferibilmente a seguito di formazione specifica in materia) dovrebbero fare uso è quello della ricerca del consenso, soprattutto dal lato della vittima. Come sottolineato nel paragrafo precedente, non si deve in alcun modo sottovalutare la disparità di potere esistente tra le parti. Serve dunque, senza se e senza ma, che i Centri di giustizia riparativa offrano una tipologia di formazione specifica a coloro che andranno ad

⁴⁴⁸ Per approfondimento: FuTuRe, [Linee guida per la valutazione e l’autovalutazione del rischio di recidiva della violenza maschile contro le donne nelle relazioni di intimità](#), 36.

occuparsi del fenomeno della violenza contro le donne e, più in generale, della violenza di genere, affinché siano in grado di capire se il consenso (già) da lei espresso sia frutto di una scelta veramente libera e consapevole. Oppure, se il suo dissenso derivi da una non completa e adeguata informativa sulla giustizia riparativa. O anche se, nel rispetto del suo dissenso, possa comunque essere d'accordo al fatto che il suo *abuser* intraprenda un percorso riparativo con una vittima "surrogata"/aspecifica oppure in una modalità che non preveda il coinvolgimento "diretto" di altre vittime. Tutto ciò può accadere solo se le mediatrici e i mediatori sono in grado di porre le giuste domande, rispettando i tempi della persona offesa, i suoi bisogni, senza "colpevolizzarla" o, paternalisticamente, "infantilizzarla". All'interno di un percorso di ricerca della giustizia sarebbe auspicabile che la persona che denuncia o comunque decide di parlare dei fatti violenti subiti incontri validazione, ascolto e "non giudizio": questi sicuramente sono tre semi che, se nutriti, possono portare a maturare quella fiducia e sicurezza che, sul lungo termine, potrebbe livellare la iniziale disparità di potere.

Un punto che dovrebbe probabilmente essere centrale nel momento di informazione (esaustiva, chiara, completa) alla vittima sull'esistenza della giustizia riparativa dovrebbe essere quello di evitare, in tutti i modi, di dipingere tale pratica come un'"ennesima forma di lavoro di cura", in questo caso educativo/rieducativo, che la vittima ha nei confronti del suo *abusers*. Riformulando: si deve in tutti i modi cercare di evitare la narrazione, vittimizzante/colpevolizzante/moralizzante, secondo cui è compito della persona che ha subito violenza "prendersi cura" e "sentirsi responsabile" della rieducazione della persona che con lei è stata violenta. La decisione di intraprendere tale percorso non dovrebbe mai nascere da questa sorta di indotto "senso di colpa", le cui origini sono sicuramente da ricondurre ad un modello culturale patriarcale. Al contrario, dovrebbe nascere dal desiderio di aver capito che è la persona violenta ad essere nel torto e che lei, in quanto vittima, non è responsabile di quanto subito. La spinta alla giustizia riparativa dovrebbe nascere, in modo quasi pressoché esclusivo, dalla convinzione che il confronto con l'autore possa metterla nella condizione di dire quello che desidera e di superare lo stigma della vittima, sopravvivendo alla violenza subita.

L'esistenza della speranza che la persona violenta "possa cambiare con/per me" dovrebbe, forse, essere indice che il percorso non è fattibile? A questa domanda non si fornirà risposta ora, ma si confida che il dialogo fra operatrici CAV e Centri di giustizia riparativa possa evitare questa deriva, che spingerebbe di nuovo il peso della colpa, per la violenza subita, sulla vittima.

L'applicazione di seri e validi criteri di valutazione del rischio, inoltre, porterebbe sicuramente a individuare una infattibilità del programma nei casi, per esempio, di *domestic violence*, sfociati in "*intimate terrorism*". Questi, come si diceva, sono sintomo di una situazione di violenza strutturale, costante, finalizzata al mantenimento del controllo sulla persona su cui la violenza si commette; la fattibilità sarebbe discutibile nel caso di violenza situazionale: delle importanti riserve potrebbero avanzarsi nei casi in cui, pur restando situazionale, la violenza ha iniziato ad assumere una certa "regolarità".

Bisogna dire che le valutazioni sulla possibilità (astratta e poi concreta) di accedere alla giustizia riparativa andrebbero parametrata caso per caso, in

relazione alla tipologia di reato di cui si sta discutendo, della relazione fra le parti, dei loro caratteri, del tempo trascorso dalla commissione del fatto violento. Ogni elemento è importante e sarebbe impossibile (oltre che inutile) pensare a tutte le "combinazioni fattuali" possibili: la realtà, molto spesso, riesce a superare la fantasia.

Certamente andrebbero stabilite delle linee operative *standard* per affrontare le situazioni che si dovessero verificare all'interno del programma riparativo. Soprattutto con riferimento alla "*intimate partner violence*" – che spesso in Italia si sussume sia nel reato di maltrattamenti che nei i "reati spia" di "Lesioni" o "Percosse" – potrebbe essere importante stilare un "protocollo comune" per i casi in cui, nel corso del programma riparativo, emergesse uno storico di violenza molto più ampio di quanto inizialmente dichiarato e ciò portasse alla configurazione di nuove ipotesi di reato. Sulla base, infatti, delle testimonianze delle operatrici di settore, accade molto di frequente che la donna che si rivolge all'autorità denunci l'ultimo episodio di violenza, quello che ritiene più grave in quel momento ma, proprio come si è visto all'inizio del capitolo, per la configurazione dei reati di maltrattamenti è necessaria la commissione di plurimi comportamenti violenti e abituali. Nell'ipotesi in cui la donna al momento della denuncia ne narri solo uno, l'ultimo, e in seguito acceda ad un programma di giustizia riparativa e, nel corso di questo, racconti tutto lo storico e, in senso tecnico-giuridico, "abituale" vissuto di violenza da parte del partner. Sarebbe possibile far emergere la condotta a tutti gli effetti maltrattante e quindi il nuovo reato e diverso? Come? Di fondamentale importanza dovrebbe essere la delineazione di una prassi operativa che il mediatore/mediatrice deve preferire al presentarsi di tale eventualità, sempre nel rispetto del suo dovere di riservatezza enunciato all'articolo 50 del d.lgs. n. 150/2022.

Per legge, all'art. 52, il mediatore/trice non può esser obbligato/a alla denuncia o alla deposizione davanti all'autorità giudiziaria o ad altre autorità sugli atti compiuti e sulle dichiarazioni rese dai partecipanti, sulle informazioni apprese, salvo però: il consenso delle parti (che forse non sarebbe sussistente nel caso di configurazione di un reato diverso e più grave a carico della persona indicata quale autore); il pericolo di commissione di imminenti o gravi reati (ipotesi astrattamente configurabile); quando le dichiarazioni integrino di per sé reato. Potrebbe essere (soprattutto) quest'ultima ipotesi il canale attraverso cui poter fare in modo che l'autorità giudiziaria venga informata della nuova ipotesi di reato? Forse no, o meglio: solo nel rispetto dei requisiti richiesti dalla *lettera legis*. Inoltre, dato il cambiamento della situazione "storica"-fattuale fra i partner (punto fondamentale per la valutazione della fattibilità o meno del programma riparativo), dovrebbe essere necessario (e magari reso obbligatorio) un nuovo vaglio di fattibilità?

La giustizia riparativa si presenta come una forma di risoluzione del reato che nasce da un "fatto-specifico": per questo si dice che sia "*incident based*". Ciò non toglie però che, durante i colloqui (anche quelli preparativi), ci possa essere l'emersione di fatti precedenti: che le vittime, gli *abusers* e i soggetti che prendono parte al programma – o come appartenenti alla comunità o in qualità di persone di supporto delle parti – possano raccontare il loro passato. E se il racconto del passato fosse penalmente rilevante bisognerebbe, forse, prevedere un *iter* standard al quale la persona incaricata del percorso riparativo dovrebbe

attenersi? O, se integrasse un'ipotesi di reato procedibile a querela di parte, sarebbe (per esempio) sufficiente che la mediatrice/tore invitasse la persona offesa a sporgere la querela?

Questi sono quesiti aperti a cui, per ora, non esiste una risposta, ma sarebbe importante iniziare a rifletterci quanto più presto possibile, per evitare l'emersione di pratiche incerte, scoordinate che, oltre a poter causare una seria situazione di pericolo per la persona offesa partecipante al programma e di mancato rispetto di garanzie per la persona indicata quale autore, potrebbero far sorgere anche delle disparità trattamentali sul territorio.

La carica innovativa che la giustizia riparativa porta con sé sta nel fatto di poter essere iniziata in qualsiasi momento e grado del procedimento, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza e dopo la loro esecuzione; anche prima (nel caso di reato procedibile a querela rimettibile) della proposizione della querela. Quest'ultima tipologia di accesso, con riferimento alle tre forme di reato analizzate a inizio capitolo, sarebbe da escludere: nessun reato prevede una querela rimettibile (gli "Atti persecutori" prevedono una rimessione di tutela particolare, all'interno del processo: ciò dovrebbe escludere il reato da questa tipologia di accesso). Inoltre, per tutti e tre i casi non dovrebbe operare la sospensione del processo di centottanta giorni, prevista all'art. 129-bis c.p.p. Non avendosi sospensione del processo, questo continuerebbe a proseguire, con forse minori pericoli per eventuali casi di "inquinamento probatorio" o raccolta di dichiarazioni, testimonianze.

Che, almeno astrattamente, sia prevista la possibilità di accedere ad un programma di giustizia riparativa, sempre in modo consapevole e volontario, anche in una fase precedente a quella della sentenza è un elemento positivo?⁴⁴⁹

Ritengo, in generale, di sì: in fin dei conti questa si presenta come un'opzione (percorribile ma in alcun modo, per sua natura e disciplina legale, obbligata) per affrontare le conseguenze del reato: dare per scontato che una vittima (qualsiasi sia la situazione di violenza che ha subito) non voglia incontrare l'autore del reato, non voglia parlarci e voglia una risposta punitiva ottenuta a seguito di un processo, rischia solo di condurre a riflessioni di velato paternalismo e di immobilità. Immobilità nel senso che si continua a offrire l'immagine di una vittima (in particolare quella di VAW) debole, incapace di autodeterminarsi, di sapere cosa vuole e che fa del trauma della violenza un elemento quasi identitario. Ciò può essere vero, magari è anche vero in molti casi, ma non credo che, per questo, debba ritenersi sempre vero. E se da un lato l'esistenza di queste situazioni deve essere contemplata e trattata di conseguenza (possibilmente con la dichiarazione di infattibilità del programma di giustizia riparativa in una fase, per lo meno, di pre-condanna), dall'altra parte non dovrebbe portare a mettere in ombra tutte le altre possibilità. Possibilità che

⁴⁴⁹ Si pone questo quesito in ragione della proposta contenuta nel testo di E. BIAGGIONI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, cit., 33. L'Autrice scrive: «In attesa di una auspicabile riforma legislativa che vietи la RJ prima della condanna nei casi di violenza alle donne, che sarebbe la soluzione più adeguata, le soluzioni praticabili sono poche».

possono essere caratterizzate da una gran voglia di riscatto personale, di forza, determinazione già in una fase temporalmente vicina al fatto violento.

Inoltre, stabilire a priori dei divieti (al pari degli obblighi) rischia di rendere inutilmente inflessibile l'andamento della situazione: per esempio, vista la molteplicità di forme di violenze sessuali esistenti (graduabili in termini di gravità) le quali, in mancanza di una norma specifica sulle molestie sessuali, vengono tutte ricondotte all'interno dell'art. 609-bis c.p., sarebbe importante offrire la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa anche in una fase precedente a quella esecutiva⁴⁵⁰.

Proprio in ragione della sempre maggiore (ma non ancora numericamente sufficiente) condivisione dell'assunto che la vergogna della violenza deve smettere di ricadere su chi l'ha vissuta anziché su chi l'ha commessa, sinceramente mi auguro che possa mutare il modo di narrare la persona che ha subito violenza (partendo anche dall'utilizzo colloquiale, prima che giuridico, del termine *survivor*). Porre l'accento anche sui "limiti" derivanti dalle narrazioni attuali, rientra nel (tentativo) di approccio femminista.

Rispetto al rischio di "trivialization", ossia bagatellizzazione, e parallela (ri)privatizzazione di gravi e seri reati, si potrebbero avanzare delle riserve. La prima riguarda il fatto che la giustizia riparativa è una pratica seria, legalmente disciplinata e ritenuta applicabile per il settore penale; il discutere e dibattere sulla sua applicabilità ad una serie di reati nasce da una insoddisfazione, sotto molteplici livelli, verso l'esistente. Cercare di trovare soluzioni differenti, che possono lasciare una maggiore possibilità alle parti consenzienti di parlare per sé e autodeterminarsi (con il supporto e i tempi di cui avessero bisogno) non sembra tradire un atteggiamento di superficialità: anzi, è proprio per la serietà con cui si vuole affrontare il tema che si cerca di non arrivare a soluzioni banalizzanti ma che tengano in conto, per quanto possibile, ogni elemento rilevante e necessario per l'avvio di futuri programmi riparativi nel settore della violenza contro le donne (ma in senso ampio di genere) che possano essere seriamente consensuali, sicuri, di crescita e responsabilizzanti per l'autore (in un modo diverso rispetto al processo).

Certamente, e qui si viene alle conclusioni del discorso, affinché quanto detto sulle "condizioni" per poter realizzare la giustizia riparativa non rimanga su carta servono due mezzi: finanziamenti e formazione.

Il primo è un mezzo imprescindibile affinché l'adesione ai programmi riparativi non risulti mai condizionata da elementi economici, che aprirebbero a intollerabili discriminazioni "di classe", le quali, data l'intersezionalità degli assi di oppressione che già nel primo capitolo sono stati citati, andrebbero di pari passo con le altre due: "genere" ed "etnia". La partecipazione dovrebbe essere gratuita e la presenza dei Centri dovrebbe essere estesa su tutto il territorio nazionale, senza ingiustamente trascurare i territori "periferici" o meno abitati. Una diffusione

⁴⁵⁰ Cfr. E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni*, cit., 15. L'Autrice parla dell'opportunità di scegliere un approccio che valorizzi la forma di violenza commessa e la relazione intercorrente fra autore-vittima, anziché "quello che si limita, eventualmente, a confinare l'applicabilità di questi programmi nella fase esecutiva della pena.»

“a macchia di leopardo” sarebbe nei fatti una forma di discriminazione economica: l’assenza di Centri in determinate aree d’Italia porrebbe sulle spalle delle persone che vogliono accedere alla giustizia riparativa degli oneri economici aggiuntivi (ad esempio: di trasferta, di alloggio). In aggiunta, la composizione dello staff di mediatici e mediatori dovrebbe contemplare la presenza di mediatori e mediatici culturali, traduttrici o interpreti che possano interfacciarsi nel modo più competente e rispettoso possibile (cercando di ridurre al minimo la possibilità di episodi che siano espressione di “razzismo/colonialismo interiorizzato” dei membri). Come già detto nel terzo capitolo, finanziamenti per i Centri di Giustizia Riparativa sono stati previsti nella cd. Riforma Cartabia: si spera che siano (almeno) sufficienti per il loro avvio su tutta la penisola.

Il secondo è un mezzo che riguarda, principalmente, le persone che nella Riforma Cartabia sono chiamate “mediatori/trici”: in primo luogo la persona a cui è affidato il caso dovrebbe essere in grado di valutare la consensualità delle parti e, in particolare, come abbiamo visto, il fatto che entrambe siano nella condizione emotiva/psicologica di esprimere un consenso effettivamente libero e non derivante da pressioni esterne. In secondo luogo, oltre alla formazione già prevista per legge, dovrebbe aggiungersi una formazione “specializzata” sulla ‘violenza di genere’ in tutte le sue sottocategorie, che possono fare riferimento sia alla “modalità” (violenza domestica, violenza sessuale, violenza nelle relazioni strette) che ai soggetti che la subiscono (donne, minori, persone *queer*). Questo perché sia garantita una corretta valutazione del rischio, la quale può ottenersi sia mediante l’adozione di modelli validi ed elaborati da persone “del settore”, sia con la loro applicazione da parte di personale che ha avuto una formazione approfondita e adeguata.

Affinché questo accada sarà necessario aprire un dialogo con i Centri antiviolenza, i Centri per uomini maltrattanti e tutte le altre istituzioni che, sia dal lato delle vittime che degli autori, da anni operano nel campo. Forse sarebbe auspicabile che, oltre ad un dialogo aperto e propositivo, si possa immaginare la formazione di Centri di giustizia riparativi “ibridi”, i quali siano frequentati da personale, presente in sede, proveniente da CAV E CUAV. Oppure, al contrario, prevedere la presenza di mediatori o mediatici in questi due.

Queste, chiaramente, sono solo idee: forse ingenue, forse impraticabili ma che sono sorte su un *humus* mentale che è sinceramente convinto che si possa e si debba andare *oltre* l’esistente. Credo infatti che sia la gestione del conflitto *post* reato all’interno del procedimento classico-egemonico, sia la risposta in primo luogo punitiva al reato abbiano dimostrato ampiamente i loro limiti. Da svariati anni uno “spettro punitivo-carcerario” si sta diffondendo all’interno delle democrazie liberali: cavalcando l’onda di orrore che certi reati suscitano (fra cui quelli commessi in ragione del genere) fa mutare la “paura” e il sentimento di insicurezza (talvolta indotto dall’esterno) nel desiderio di vendetta punitiva, dura, totale. Questo è un mezzo attraverso cui si giustificano restringimenti di libertà sempre maggiori, ma non per questo sempre conciliabili con la Costituzione. La giustizia riparativa invece offre un elemento aggiuntivo importantissimo che, seppur nella sua veste di complementarità al sistema penale, può mettere in discussione preconcetti che informano il senso di giustizia che, negli stati

occidentali, dal periodo Illuminista in poi, è stato dominante. E potrebbe forse farlo, a maggior ragione, per quei reati che hanno una matrice culturale.

Un esito riparativo, raggiunto con un dialogo tra le parti coinvolte in un reato ascrivibile alla VAW, mirante a far assumere le responsabilità del fatto da un lato (attraverso la realizzazione del danno causato) e a far esprimere ciò che si vorrebbe ottenere come conseguenza della ferita subita dall'altro lato, può essere più efficace di una sentenza pronunciata a seguito di un processo nel quale la vittima ha pressoché nessun ruolo e la persona imputata (fermo restando il principio del *nemo tenetur se detegere*) raramente riconosce il fatto ma, giustamente, cerca di difendersi dall'accusa di averlo commesso, talvolta anche utilizzando linee difensive strumentali.⁴⁵¹ L'esito riparativo basato sulla volontà delle parti – pur nella consapevolezza che il principio riparativo non è assimilabile al principio rieducativo – può avere degli effetti risocializzanti, umanizzanti, di decostruzione e di nuova educazione della persona indicata quale autore più forte di una pena coattiva?⁴⁵²

A sostegno della mia risposta affermativa aggiungerò che, prendendo ad esempio i reati di *stalking* e maltrattamenti, non è infrequente rilevare che, dopo l'esecuzione della pena, il reo torni in contatto con la vittima e, dopo poco, i due riprendano la relazione. Nonostante il periodo di carcere (e l'eventuale percorso trattamentale, nei più dei casi su spinta obbligatoria, intrappreso) la rinata relazione ricomincia ad essere caratterizzata dalla riproduzione, da parte dell'autore, delle medesime (tossiche) modalità di relazione precedenti. Questo rischia di accadere con maggiore frequenza nel caso in cui non si è avuto modo di intervenire sulle problematiche dinamiche affettive sottese al reato (che

⁴⁵¹ Cfr. (Corso di formazione contro la violenza sulle donne- Edizione 2024) E. BERINGHELI, *Il profilo dell'autore dei reati di violenza domestica. Il trattamento criminologico*, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, https://www.ordineavvocatimilano.it/media/allegati/SERVIZI%20PER%20IL%20CITTADINO/VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/CORSO%20PROFESSIONALIZZANTE%202024/CORSO17_9_2_4%20Enrica%20Beringheli.pdf. Alla slide n. 5 fa riferimento all'utilizzo della linea difensiva della “Incapacità di intendere e di volere” (che si desume, a contrario, dall'art. 85 c.p.), quale mezzo per dichiarare la non imputabilità della persona imputata: «Nel 37% dei casi il giudice dispone la perizia psichiatrica ma alla fine si è registrata solo nel 21,4% dei casi una sentenza di assoluzione per una totale incapacità di intendere e di volere». Precisa che questa strategia difensiva è stata praticata anche in assenza di precedenti psichiatrici (persone già in cura o che abbiano avuto un tso). Interessante il collegamento fra la bassa percentuale di persone indicate “incapaci” per reati di violenza domestica e la frequente narrazione mediatica che narra, in riferimento a colui che ha commesso il fatto, di “*raptus*” di gelosia, rimandando a un immaginario di alterazione mentale. Rispetto al riconoscimento del fatto, riporta che nel 91,4% l'equipe che si occupa di realizzare il trattamento criminologico riscontra una non ammissione di responsabilità del fatto prima del trattamento, che si abbassa al 19% dopo di questo.

⁴⁵² *Ivi, slides 15 ss.* Fa riferimento al trattamento criminologico S.A.Vi.D. (Stop alla violenza domestica) al quale persone ammonite, sottoposte a misure di sicurezza, cautelari, in carcere, inviate dall'APSS (maggior parte dei casi), in sospensione condizionale della pena, su base volontaria, per reati/episodi configurabili nella violenza domestica partecipano. L'Autrice riconosce l'importanza della motivazione: l'adesione ad un percorso trattamentale per il fine di ottenere un beneficio difficilmente porta ad ottenere un buon esito del percorso (ciò è comprovato dal fatto che i casi di omicidio della partner/ex partner sono sempre più frequenti, anche fra coloro che avevano già intrappreso percorsi di trattamento a seguito di condanna per cd. reati spia).

dovrebbero essere prese in carica, su spinta emozionale/volontaria, forse, anche a livello terapeutico).⁴⁵³

Le mie parole tradiscono, forse una certa parzialità: condivido molto del pensiero non solo femminista ma anche anticarcerario. Ma, se una parte del mio pensiero crede e spera che un giorno il mondo non solo sarà un luogo dove la pratica femminista e di cura dal basso sarà applicata in qualsiasi contesto sociale ma anche un luogo senza carceri – perché queste saranno sostituite da modelli non punitivi di risposta al reato – un'altra parte è consapevole che questo obiettivo è ancora lontano e per raggiungerlo, nella realtà, è probabilmente necessario andare per gradi. In questo senso credo che la giustizia riparativa, nel rispetto dei principi e delle garanzie che la informano, può rappresentare un primo passo per iniziare a ripensare alla giustizia. Può rappresentare un primo passo concreto per dare seguito alla già ampiamente maturata in dottrina presa di consapevolezza che la pena carceraria non ha nessun impatto positivo sulla recidiva (anzi, ne aumenta la probabilità) e che l'istituto di pena è un luogo in cui si subisce e si attua violenza. Può rappresentare un primo passo per muoversi oltre le soluzioni offerte, le narrazioni fornite, la giustizia ottenuta.

Se l'inizio di un ripensamento degli istituti di pena può venire (garantite tutte le attenzioni del caso) da una modalità di risposta al reato maggiormente dialogica anche nel settore dei reati di violenza di genere, accompagnata dalla imprescindibile pratica femminista, si sarà ottenuto un risultato importante. Risultato che è solo un punto di partenza, per un percorso che sarà impegnativo ma credo desiderabile.

Per concludere ci tengo a specificare che per ora è inevitabile accontentarsi dell'approccio teorico di '*continuum thinking*' (teorizzato da alcune studiose femministe accademiche) che, se applicato alla binaria prospettiva del femminismo carcerario "cattivo" / anticarcerario "buono"⁴⁵⁴, consente di sviluppare una prospettiva fluida sul tema e di abbracciare le diverse contraddizioni e complessità che l'argomento pone. Ritengo però che il pensiero (a maggior ragione di coloro che appartengono al mondo della "dottrina") debba

⁴⁵³ F. GABARINO, P. GIULINI, *La violenza nelle relazioni strette. L'esperienza di giustizia riparativa del CIPM*, in B. PEZZINI A. LORENZETTI (a cura di), *Dal Codice Rocco al Codice Rosso*, cit., 202.

⁴⁵⁴ Per approfondimenti C. MCGLYNN, *Challenging anti-carceral feminism: Criminalisation, justice and continuum thinking*, in *Women's studies International Forum*, (93), 2022, 1 ss. L'Autrice ricostruisce in maniera interessante le prospettive carcerarie e anticarcerarie. Rispetto a quest'ultima, di cui riconosce la forza (in quanto aspirano a un futuro in cui «*oppressions based on race, ethnicity, class, minoritised status, vulnerability, sex, gender and many other characteristics and positions no longer dominate lives and societies*beyond a binary choice of criminalisation (bad) and non-criminalisation (good). [...] I suggest that while we must continue to be alive to law's contradictions, unforeseen consequences, and capacity to oppress, marginalize and exclude, 'continuum thinking' may help us to have a more complex debate on the benefits and harms of criminalization and the criminal law, as well as options for redress and justice, prioritizing non-punitive and non-carceral prevention and education».

avere il coraggio e forse anche la sfrontatezza di immaginare e desiderare altro e molto di più: perché l'esistente ha bisogno di una trasformazione radicale, non solo di, per quanto necessari, (piccoli) passi.

Ma questo tema potrebbe essere tema di un'intera, diversa, ricerca. Per ora, ci si ferma qui.

CONCLUSIONI

Giunge il momento di concludere le riflessioni che durante il corso dell'elaborato sono emerse. Queste sono varie, ampie, molto complesse; anzi, ognuna di queste potrebbe generare ulteriori e futuri campi di indagine.

Il percorso di ragionamento è iniziato gradualmente ed è stato guidato e soprattutto stimolato da idee, scritti, saggi che, addentrandosi nei dettagli dei diversi temi affrontati (le premesse iniziali; la normativa della violenza contro le donne; la giustizia riparativa; l'utilizzo della giustizia riparativa in caso di reati ascrivibili alla VAW) hanno fatto emergere, come una *matrioska*, inaspettate prospettive e facce. Queste hanno condotto a un risultato che si può definire una sorpresa, perché fino alla stesura dell'ultimo capitolo non si era maturata piena consapevolezza dello sguardo (di apertura/di chiusura) con cui si sarebbe guardato alla giustizia riparativa per la risoluzione di reati di violenza contro le donne. Ma questo è forse il bello della ricerca: si sa dove si inizia ma non si sa con esattezza dove si approda.

Certamente l'elaborato è un frutto parziale, sotto diversi punti di vista.

Già si è detto, in apertura, della parzialità della rappresentazione e della conseguente lettura (giuridica) della realtà, che ha portato a optare per il termine 'violenza contro le donne' (basata sul genere). Ma la parzialità a cui ci si riferisce ora va oltre: fa riferimento ai limiti quantitativi e qualitativi degli argomenti trattati i quali, vista la loro ampiezza, hanno consentito di fare solo le digressioni (soprattutto storiche) strettamente necessarie alla logicità del discorso. La parzialità sta anche nell'aver voluto adottare una lettura oltreché giuridica anche femminista. Sempre inseguendo il "sostegno", tramite citazioni e riferimenti bibliografici di molte studiose e studiosi (italiane, internazionali), si è cercato di fornire un quadro che tenesse conto della complessità di ciascun argomento. Si sono evidenziate contraddizioni; si sono sollevate criticità; si sono posti dubbi rispetto all'esistente. Inoltre, e forse questa è stata l'operazione più difficile, si è cercato di trovare un punto di equilibrio fra la velocità con cui si muove la società e il tempo "a digestione lenta" con cui si muove il suo studio. Lo stesso vale per il diritto, che è forse tra gli ultimi, cronologicamente parlando, strumenti che offre una risposta.

I cambiamenti sociali però non sono sempre rapidi, non seguono una progressione lineare ma, anzi, possono subire arresti improvvisi o regressioni impreviste; in ogni caso il diritto - forse prima nel suo formante dottrinale, poi in quello giurisprudenziale e poi, da ultimo, in quello strettamente legislativo - raramente anticipa ma anzi il più delle volte segue (o con agilità o arrancando) la società. Per dimostrare questa affermazione si può portare un esempio. Nonostante fosse stata accennata e ben accolta, all'interno del primo capitolo, l'emersione del termine 'survivor' per indicare una persona vittima di (e poi sopravvissuta a) violenza di genere, questo non è stato utilizzato nel corso della trattazione. Ciò non deriva da una dimenticanza ma dalla realizzazione che non è possibile utilizzare in un elaborato strettamente giuridico termini che – sebbene ampiamente riconosciuti sia all'interno di testi accademici di altre materie (per

esempio, studi sociologici o riferibili ai *gender studies*) sia all'interno di atti di *soft law* redatti da organizzazioni internazionali – non hanno un aggancio legislativo o alcuna rilevanza giuridica “interna”. Il termine ‘survivor’, non essendo contenuto all'interno del Codice penale italiano, ha una valenza a-tecnica e, proprio per questo, non può essere accostato a quello tecnico-penale di ‘vittima’/‘persona offesa’.

Che il diritto non vada alla stessa velocità della società non è necessariamente un aspetto negativo. Anzi, il (medio-lungo) tempo di reazione è ciò che potrebbe consentirgli di discernere fra quelle che sono delle reazioni cd. “di pancia” della società e quelle che, al contrario, sono delle istanze che richiedono un intervento legale senza se e senza ma.

Si crea questa distinzione non perché si crede che i sentimenti più spontanei e forse viscerali interni alla società non meritino, in sé, attenzione ma, più semplicemente, perché non dovrebbero essere di interesse del diritto (a maggior ragione del diritto penale). Questi dovrebbero trovare una voce all'interno di altri settori: quello educativo, quello culturale, quello economico-assistenziale, quello abitativo, quello della salute pubblica, quello infrastrutturale. Il diritto non è il solo (e non dovrebbe essere ritenuto il più importante) modo per ottenere riconoscimento o validazione. È uno strumento necessario, che ha realmente il potere di rendere la situazione “meno peggiore” ma, come anche emerso dalla storia di riconoscimento giuridico di alcuni diritti che – forse non a caso – interessano la lotta femminista (per esempio, quello di interruzione volontaria di gravidanza) ovvero di tipizzazione di taluni reati che – forse sempre non a caso – sono espressione di una cultura patriarcale e misogina (per esempio, quello di violenza sessuale), è ingenuo credere che, da solo, consenta di raggiungere soddisfacenti conquiste.

Proprio per il fatto che il diritto è uno strumento di “neutralizzazione” del potere che ha (ancora) come punto di riferimento “neutro” un soggetto – maschile o femminile credo farà sempre meno differenza – cis, etero, abile, borghese, ha creato dei compromessi molto a ribasso per le donne che avevano fortemente lottato per ottenere una legge per loro tutelante in materia di aborto e ha generato delle norme penali (con conseguenti applicazioni) che spesso hanno causato una violenta vittimizzazione per la persona offesa. Sarebbe importante ricordarsi che non va dato per scontato il ricorso immediato a questa via: non sempre, non per tutto è desiderabile.

L'utilizzo del condizionale non è casuale ma, come emerso all'interno delle pagine precedenti, si giustifica per l'emersione di una tendenza assai comune nelle società occidentali contemporanee che passa sotto il nome di populismo penale e che fa riferimento a una particolare branca del diritto: il diritto penale. All'interno dell'elaborato si è cercato di offrirne una definizione e una dimostrazione sia a livello generale ma anche, dato l'argomento, alla sua declinazione in materia di violenza contro le donne. In questo ambito si parla di femminismo (penale) punitivo ovvero di femminismo punitivo carcerario.

Il discorso è assai delicato e, come anche detto alla fine dell'ultimo capitolo, richiederebbe un'autonoma ricerca. Sicuramente però una prospettiva femminista che, se non apertamente anti-carceraria, sfidi e metta davanti ai suoi stessi limiti il diritto penale, fa acquisire un forte senso critico rispetto alla tendenza a rispondere ai problemi sociali e culturali esistenti con la previsione di

nuovi reati. Quali costi (e non si intende in senso economico) comporta tutto ciò? Tipizzare nuove fattispecie penali non è un'operazione intellettualmente astratta ma concreta, poiché genera conseguenze sia nel mondo giudiziario (per esempio, all'interno delle Corti già obrate di lavoro) sia nel mondo "sociale" (per esempio, una persona che verrà imputata per il nuovo titolo di reato subirà un processo che, se si concluderà con il riconoscimento in via definitiva della sua colpevolezza, probabilmente porterà alla esecuzione della pena all'interno di un istituto penitenziario – posto raramente adeguato a una rieducazione). E quando si sposta il focus sulla società bisogna sempre tenere a mente, a maggior ragione facendo riferimento a (reati di) violenza contro le donne, che «conta chi parla e da dove, contano i contesti, le provenienze, il colore della pelle, le comunità di appartenenza»⁴⁵⁵.

Questa digressione è necessaria perché è la realtà corrente a imporcela. È recente, infatti, il disegno di legge (n. 1433) per l'introduzione del delitto di "Femminicidio" nel Codice penale. Questo, proposto dai ministeri della Giustizia, dell'Interno, per la Famiglia Natalità e Pari Opportunità, è stato (in data 7 marzo 2025) approvato dal Consiglio dei ministri.

Ciò che può essere evidenziato è il fatto che tale ddl. sembra portare alla "esasperazione massima" tutte le scelte di fondo che dal (vicino) '96 hanno caratterizzato l'evoluzione normativa, principalmente se non in esclusiva, penale, a contrasto del fenomeno della 'violenza di genere' (così nominata all'interno della legge n.69/2019).

E l'esasperazione si delinea, da una parte, nella previsione di una nuova fattispecie di reato che, «rafforzando le logiche securitarie già da tempo praticate con nuove (mal scritte e poi mal corrette) ipotesi di reato, aumenti delle pene, nuove aggravanti, riduzione dei bilanciamenti tra circostanze accessorie, norme penalistiche d'eccezione, rinfocola[no] e attizza[no] il desiderio di carcere senza la chiave, prospettata come soluzione risolutiva [...]»⁴⁵⁶. Si prevede, infatti, che il reato di femminicidio (ossia "la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità") sia punito con l'ergastolo.

⁴⁵⁵ C. PERONI, (17 aprile 2025), *Anatomia di un dibattito femminista: le ambivalenze del nominare il femminicidio*, in Studi sulla questione criminale (Nuova serie dei delitti e delle pene), <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2025/04/17/anatomia-di-un-dibattito-femminista-le-ambivalenze-del-nominare-il-femminicidio/>. L'Autrice esplicita la cd. politica del posizionamento. In particolare, fa riferimento al fatto che sono stati i «movimenti femministi decoloniali, indigeni, Neri, che hanno smontato l'idea stessa dell'esistenza di una soggettività essenzializzata Donna, moltiplicando le prospettive e i posizionamenti da cui ci si riconosce e si nomina un problema. [...] Ad esempio, sono state le donne* Nere statunitensi ad averci insegnato che il carcere e il sistema di giustizia penale non è la soluzione per tutte, anzi, non è la soluzione a nulla, perché rappresenta e materializza nelle sue forme estreme il razzismo e il machismo di stato, distrugge le comunità, criminalizza chi è già marginalizzatə».

⁴⁵⁶ M. VIRGILIO, (10 marzo 2025), *Nominare il femminicidio. Non in nostro nome*, in Studi sulla questione criminale (Nuova serie dei delitti e delle pene), <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2025/03/10/nominare-il-femminicidio-non-in-nostro-name/>.

Dall'altra parte il reato porterebbe all'esasperazione della lettura estremamente binaria del fenomeno. Questo elaborato ha fatto propria la terminologia 'violenza contro le donne' anche con l'intento di "smascherare" l'utilizzo meramente formale della terminologia 'violenza di genere' che, nella sostanza, fa riferimento ad una rappresentazione (e una sua successiva analisi) della realtà ancora binaria: si parla di uomini come autori e donne come vittime⁴⁵⁷. Quale cartina di tornasole di questa riflessione, vi è proprio il sopramenzionato disegno di legge che, pur mantenendo la neutralità dell'autore ("Chiunque"), parla specificamente di "donna" quale persona offesa.

Non è pertinente un'analisi approfondita della nuova fattispecie e della scelta lessicale [N.d.R. femminicidio] usata per rubricarla, poiché ciò richiederebbe una digressione storica e femminista approfondita, ma è lecito sollevare dei dubbi. Proprio per la natura strutturale della violenza contro le donne (culminante nel loro omicidio) che «attraversa tutti gli ambiti delle nostre vite, si articola, autoalimenta e riverbera senza sosta dalla sfera familiare e delle relazioni, a quella economica, da quella politica e istituzionale, a quella sociale e culturale, nelle sue diverse forme e sfaccettature [...]», è opportuno disciplinarla con una risposta sanzionatoria così duramente punitiva? In altre parole: non sembra quasi un cortocircuito logico il rispondere ad un reato che è espressione di un modello culturale (quello patriarcale e sessista) talmente radicato nella nostra società che ciascuna/o di noi lo potrebbe riprodurre (poiché ne siamo tutte e tutti portatrice/tore), con la (sola) sanzione penale che, per sua stessa natura, personalizza (ma si potrebbe dire che atomizza/individualizza) la responsabilità? E, inoltre, come si può rieducare una persona che ha (fin troppo bene) appreso le dinamiche patriarcali e violente, attraverso una pena totalitaria e totalizzante, che a sua volta può essere violenta (e patriarcale)?

Rispetto all'utilizzo esplicito del termine "donna", l'interrogativo che sorge non riguarda la possibile forma di discriminazione nei confronti del genere maschile⁴⁵⁸. Tale riflessione forse si potrebbe smentire alla luce del principio di

⁴⁵⁷ Per una critica allo *status* vittimario, che ha progressivamente sostituito la centralità del processo di oppression (il quale ha spesso una dimensione collettiva e attiva dinamiche sociali complesse) e che, al contrario, ha portato al centro dell'analisi un soggetto individuale, in un certo senso "puro e innocente" a qualsiasi forma, anche indiretta, di responsabilità per l'accaduto, cfr. T. PITCH, *Il malinteso della vittima*, cit.

⁴⁵⁸ Si cita in questo senso l'articolo di A. GRECO, *Ecco perché la legge sul femminicidio non è ingiusta ma è incostituzionale*, in *La legge per tutti*, https://www.laleggepertutti.it/723954_ecco-perche-la-legge-sul-femminicidio-non-e-ingiusta-ma-e-incostituzionale. L'Autore, si cita, dice che la nuova legge sul femminicidio è «giusta, perché nasce dall'urgenza di proteggere le donne in una società che, nonostante i proclami, le vede ancora troppo spesso vittime di violenza e soprattutto [...] Ma incostituzionale perché la legge, per essere davvero tale, deve essere universale, deve proteggere tutti, senza distinzioni di genere. Una legge che parla solo di "donne" esclude, a priori, altre possibili vittime. [...] si focalizza esclusivamente sul genere femminile, trascurando la possibilità che anche gli uomini possano essere vittime di crimini simili, basati sul genere». Per una riflessione che pone in maniera più seria i dubbi di possibili discriminazioni che tale reato potrebbe causare, Cfr. F. MENDITTO (2 aprile 2025), *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in *Sistema penale*, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/menditto-riflessioni-sul-delitto-di-femminicidio>. L'Autore scrive, «Un'obiezione che induce a riflettere (anche sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza) riguarda la mancata previsione di un'analogia fattispecie (o aggravante) nel caso di discriminazione o odio per motivi di genere o identità di genere».

eguaglianza giuridica sostanziale sancito dall'art. 3 comma 2 della Costituzione. Questo guarda più alle implicazioni (forse pericolose) che l'uscire da un linguaggio neutro, per entrare in uno giuridicamente (e penalmente) binario, comporta. Fermo restando che l'utilizzo del linguaggio giuridico neutro ha secolarmente sottaciuto un modello di riferimento maschile, sarebbe preferibile mutarlo nella sostanza oppure nella forma? La domanda è (quasi) retorica. Attenersi a un linguaggio giuridico sostanzialmente neutro, che faccia riferimento alla persona (indipendentemente dal suo genere, dal suo orientamento sessuale, dalla sua etnia, dalla sua condizione economica, dalla sua cultura) è ciò che – all'interno di una società che sta faticosamente lottando contro i modelli binari di genere e contro la loro violenta esistenza e imposizione – sarebbe più desiderabile. Introdurre, invece, all'interno della legislazione, una terminologia specificamente di genere (uomo/donna) forse desueta, potrebbe rischiare di generare drammatiche e discriminanti vicende processuali, come quella conclusa (dopo una lunga "gestazione") di recente in Inghilterra⁴⁵⁹?

Questi quesiti, sentiti come necessari vista la sempreverde attualità del tema della violenza contro le donne e della violenza di genere, rimangono aperti.

Il tema, si ripete, è assai complesso e, senza i dovuti approfondimenti, rischia di essere affrontato con superficialità. La direzione del pensiero che però, attraverso l'approccio femminista che caratterizza il contributo, si è voluto far emergere è quella di non accontentarsi necessariamente di una prospettiva dicotomica quanto piuttosto, come già scritto all'interno dell'elaborato, quella di giocare con le ambivalenze e le contraddizioni.

I *layers* della riflessione sono numerosi: accanto ad una critica all'esistente bisogna prendere consapevolezza «che [l'esistente] intanto c'è e non possiamo negarlo, che produce la realtà con cui abbiamo a che fare, anche se non vorremmo, o non vorremmo così; [...]»⁴⁶⁰. E infatti è imprescindibile riconoscere che «il sistema di giustizia penale esiste nostro malgrado (almeno per alcune), e almeno finché c'è sarebbe decisamente miope o avulso dalla realtà pensare che

⁴⁵⁹ Si fa riferimento alla storica sentenza emessa dalla Corte Suprema del Regno Unito, la quale ha stabilito che, ai fini della legge britannica sulle pari opportunità (*Equality Act 2010*) la definizione giuridica di "donna" deve riguardare solo le persone biologicamente di sesso femminile. Le donne trans, nei presunti casi di discriminazioni sulla base del sesso, non sono considerate "donne". La sentenza è arrivata dopo vari anni di lotte in tribunale, partite da un ricorso contro il Governo scozzese nel 2018 dalla *For Women Scotland* (associazione femminista "gender critical", che esclude dalle battaglie per le donne le donne trans in quanto vedono una corrispondenza diretta fra genere e sesso biologico). Il Governo sosteneva che una donna trans in possesso di un GRC (*Gender Recognition Certificate*) doveva essere considerata donna anche dal punto di vista giuridico e dunque beneficiare delle protezioni antidiscriminatorie basate sul sesso. La sentenza accoglie un'interpretazione binaria dell'*Equality Act*, per cui il sesso biologico di appartenenza divide le persone fra donne e uomini. Si aggiunge che la sentenza non esclude ogni possibilità alle donne trans di denuncia di qualsiasi discriminazioni sulla base del sesso nei contesti in cui sono percepite come donne, ma così si rischia di rendere il percorso di accertamento processuale del comportamento discriminatorio ancora più complesso. Cfr. IL POST MONDO (16 aprile 2025), *Le donne trans non sono considerate "donne" nella legge sulle pari opportunità del Regno Unito*, IL POST, <https://www.ilpost.it/2025/04/16/regno-unito-donna-sesso-biologico-definizione-giuridica/>.

⁴⁶⁰ C. PERONI, *Anatomia di un dibattito femminista*, cit.

non abbia degli effetti materiali sulle nostre vite. Le attiviste dei centri antiviolenza, che con le piaghe del penale hanno a che fare ogni giorno, ci insegnano che alcuni dispositivi possono essere utilizzati, anche se fanno parte di un sistema che nel suo complesso non funziona, o funziona bene solo per altri, o è stato creato per proteggere altri e non noi»⁴⁶¹.

Ma senza una prospettiva trasformativa l'esistente può diventare soffocante. Da un lato è giusto invocare una corretta applicazione del diritto all'interno dei tribunali e reclamare delle sentenze che presentino come colpevole il (presunto) autore e non la persona offesa. Ciò non è espressione di punitivismo: anzi, rientra all'interno della dimensione della giustizia egemonica alla quale, come occidentali, siamo sempre state abituati/i ad aspirare. Pretendere che questa non generi vittimizzazioni o impunità (soprattutto quando le prove sono schiaccianti) è il minimo⁴⁶².

Dall'altro lato, la rabbia, il dolore, le emozioni devono farci guardare oltre. La giustizia egemonica non è l'unica o la migliore: il breve *excursus* storico (in chiave, tentata, anche decolare) realizzato nel contributo ha messo in luce le radici antiche di una giustizia «negoziata». Ed è per questo che la giustizia riparativa – che nulla ha a che fare con il perdono o il pentimento⁴⁶³ ma, in chiave più femminista, potrebbe aspirare alla 'cura dal basso' sia personale che all'interno della comunità di riferimento delle persone coinvolte – è stata dipinta come uno strumento per poter iniziare a rompere lo schema punitivo che informa il nostro immaginario di «giustizia» e che, al tempo stesso, potrebbe consentire di rendere più tollerabile (a quelle persone che desidereranno provare) il percorso per ottenere giustizia.

Riprendersi gli spazi comprende anche ricevere validazione, riacquisire una voce, riappropriarsi dei tempi di *healing*: tutti aspetti che all'interno delle aule

⁴⁶¹ C. PERONI, *Anatomia di un dibattito femminista*, cit.

⁴⁶² Come esempio storicamente importante all'interno della lotta femminista degli anni '70 si richiama alle manifestazioni femministe che insorgono a seguito del massacro del Circeo. Il 30 giugno del 1976 si apre davanti alla Corte d'Assise di Latina il processo che vede come imputati Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira con l'accusa di violenza sessuale e femminicidio (*ante litteram*) di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. «La violenza sessuale irrompe nello spazio pubblico con una forza inedita, grazie alla mobilitazione di migliaia di donne. Nell'ottobre dello stesso anno viene indetta a Roma la prima manifestazione nazionale contro la violenza sessuale, a cui faranno seguito molte altre. L'attenzione dei mass media rimane a lungo costante sui fatti del Circeo. Il dibattito tende a focalizzarsi sulla diversa provenienza di autori e vittime, sulla matrice neofascista dei crimini commessi, piuttosto che sulla misoginia degli autori, ma forse per la prima volta su uno stupro e un femminicidio si interroga un intero Paese». Il processo si chiude il 29 luglio con una sentenza di ergastolo per tutti e tre, con gli applausi dell'aula stracolma di donne, partecipanti compatte dietro l'avvocata del caso, Tina Lagostena Bassi. Cfr. G. CREAZZO, (29 settembre 2023), 29 settembre 1975: Il massacro del Circeo, Il Mulino, <https://www.rivistailmulino.it/a/29-settembre-1975-br-il-massacro-del-circeo>.

⁴⁶³ Cfr. M. BORTOLATO, E. VIGNA, *Oltre la vendetta pubblica. La giustizia riparativa in Italia*, Bari, Editori Laterza, 2025. Gli Autori nelle prime pagine del saggio scrivono: «La giustizia riparativa vuole fornire la capacità di comprendere. Non di giustificare né di perdonare, neppure di dichiararsi pentiti. [...] Siamo condizionati dal perdono – e dell'idea di pentimento che vi è alla base – perché viviamo in una società che affonda ancora le proprie radici in principi legati a una cultura religiosa. E invece dovremmo cominciare finalmente a considerarci laici, e quindi a vedere il perdono per quello che è: un atto privato [...]. Né il pentimento né il perdono hanno a che fare con il diritto».

dei tribunali sono (stati) marginalizzati. Con tutte le accortezze del caso, ci si è chiesto: può la giustizia riparativa colmare il vuoto e il dolore che genera un reato, più di quanto non possa fare una sentenza di condanna (sempre che sia emessa) fortemente punitiva a seguito di un processo ordinario? Può un programma riparativo contribuire alla decostruzione di quel pezzo di patriarcato che fa parte di noi e consentirci di apprendere un nuovo linguaggio relazionale? Può l'esito riparativo essere uno strumento per dare avvio a un percorso di risocializzazione e rieducazione migliore di quello che, attualmente, il carcere offre? A queste domande si è risposto (ma non in via assoluta) di sì.

Va aggiunto un però: il cambiamento culturale non può essere un affare esclusivamente privato del (presunto) autore. Deve interessare tutta la società: è l'educazione la vera e principale chiave per poter mutare il corso della storia.

Come conclusione finale preciso che la speranza più grande che nutro è che la violenza di genere smetta nel modo più assoluto di essere un vuoto manifesto "di governo"⁴⁶⁴, sul quale speculare, o un oggetto di cronaca su cui creare dei contenuti morbosamente offensivi⁴⁶⁵. La violenza di genere è un problema educativo, scolastico, lavorativo, familiare, relazionale: ogni aspetto della società ne è attraversato. E sì, tutti e tutte ne siamo responsabili: perché non facciamo notare alle persone a noi care quando stanno attuando comportamenti sessisti; perché non prendiamo le distanze da un amico (o amica) che condivide immagini intime senza il consenso della persona ritratta; perché non critichiamo un commento misogino/omofobo/transfobico che una persona nel nostro giro di conoscenze fa; perché non creiamo sufficienti alleanze amicali

⁴⁶⁴ L'espressione "forte" si giustifica in ragione del fatto che «I piani antiviolenza triennali previsti dalla legge 119/2013 in attuazione della Convenzione di Istanbul, che avrebbero l'obiettivo, appunto, di programmare tutte le azioni strategiche e operative riguardanti il contrasto e la prevenzione della violenza di genere a livello nazionale, vengono approvati sempre in ritardo, come ricordano le reti dei CAV e le principali associazioni nazionali che lavorano sul campo, aspettando una data simbolica (il 25 novembre o l'8 marzo) per essere annunciati pubblicamente. Il Piano 2023-25 non ha mai visto la luce (ActionAid, 2025), e l'annunciato Piano 2025-27 ancora non è stato pubblicato». Da C. PERONI, *Anatomia di un dibattito femminista*, cit.

⁴⁶⁵ Si fa riferimento, ma solo quale più recente ed eclatante esempio, alla abbondanza di articoli a seguito della sentenza di condanna all'ergastolo in primo grado dell'autore dell'omicidio aggravato dell'ex fidanzata, Filippo Turetta. In particolare, la stampa *mainstream* si è concentrata sul mancato riconoscimento dell'aggravante della "crudeltà" (facendo molto spesso leva sul numero delle coltellate), i cui estremi "tecnicì" però, non riferendosi ad un significato di 'crudeltà' proprio del "senso comune", non sono stati processualmente accertati. L'indignazione popolare è avvenuta: nonostante il fatto che la sentenza, anche senza l'aggravante della crudeltà, avesse (già) comminato la pena massima (l'ergastolo); nonostante sia fra le prime che contiene un passaggio culturalmente interessante, poiché riconosce le strutture simboliche sottese al gesto, che rimandano al concetto di "patriarcato": «l'efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato: motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l'imputato non accettava l'autonomia delle anche più banali scelte di vita». Si è innescato, nel dibattito pubblico, un meccanismo quasi vendicatorio? Cfr. V. VERDOLINI (10 aprile 2025), *Le motivazioni della sentenza Turetta e il femminismo punitivo*, in Lucy Sulla Cultura, https://lucysullacultura.com/le-motivazioni-della-sentenza-turetta-e-il-femminismo-punitivo/?fbclid=IwY2xjawJktBJleHRuA2FlbQlxMQABHp2Y4AZzDynJqKTy6fP8K60dq3fGtjE_oi8mrcOvsYI0gIL6O8ONSh9Pug3_aem_wGKvkzCGf5I2NgW9UJOh3g&sfnsn=scwspwa.

in cui discutere e stigmatizzare comportamenti “di coppia” che, pur presentati come “normali”, non lo sono affatto. E, vista la maggior parte di autori uomini, questo discorso vale soprattutto per loro. Dire *“all men”* non dovrebbe essere divisivo. A regnare non vi è solo l’omertà, ma anche la mancanza di parole. Spesso non si hanno le espressioni per capire o descrivere il disagio che certe situazioni ci creano e il fulcro è proprio qui: l’educazione dovrebbe essere lo strumento per poter apprendere un vocabolario con il quale nominare gli atti misogini, i commenti sessisti, i comportamenti controllanti, i gesti violenti, le situazioni dolorose che vediamo, subiamo, attuiamo. Nominare è il primo atto di resistenza che possiamo realizzare per incamminarci lungo un sentiero veramente trasformativo che ci conduca a un futuro in cui non dovremo piangere altr3 sorell3⁴⁶⁶.

⁴⁶⁶ Le due parole finali sono state declinate al neutro, nella modalità che vede l’utilizzo della cd. schwa (ə) al singolare e la vocale centrale semiaperta non arrotondata (ɔ) al plurale.

APPENDICE

Tavole tratte dal lavoro di: V. E. SINGER, *Restorative approaches and gendered violence: Moving beyond is it possible?* Bridges Institute: Truro, Nova Scotia.

TAVOLA 1:

INTIMATE PARTNER VIOLENCE					
Restorative Model	Name	Location	Target Population	Referral	Website
Victim offender mediation (VOM)	Neustart	Austria	Victim, offender	Post-charge (pre-conviction) Crown	https://www.neustart.at/
	Restorative Opportunities Program	Canada USA	Victim, offender	Post-sentence (pre-reintegration) Corrections	http://www.csc-scc.gc.ca/restorative-justice/003005-1000-eng.shtml
Conference	Family Group Decision making	Newfoundland Canada	Victim, offender, family members	Post-sentence (pre-reintegration) Corrections	n/a
Circle	Restorative Circles	Minnesota, USA	Victim, offender	Post-conviction (pre-sentence) Courts	http://www.menaspeacemakers.org/dvrc/
	Circles of Peace	Arizona, USA	Offender, victim	Post-conviction (pre-sentence) Courts	https://www.circlesofpeace.us/
	Mi'kmaq Legal Support Network	Nova Scotia, Canada	Victim, offender, family, community	Post-conviction, Post-sentence	n/a
Victim impact panel	Resolve to Stop the Violence (RSVP)	San Francisco, USA	Victim, offender	Post-sentence (pre-reintegration) Corrections	http://communityworkswest.org/program/rsvp/
	Zoksky's 2018	Oregon, USA	Victim, offender	Post sentence (pre-reintegration) Corrections	https://dvsdprogram.com/
Restorative justice for victim survivors of family violence	Victim Services, Victoria State Government 2017	Australia			PDF available on internet

TAVOLA 2:

SEXUAL VIOLENCE					
Restorative Model	Name	Location	Target Population	Referral	Website
Conference	Project RESTORE	New Zealand	Victim, offender family & friends	Post-conviction (pre-sentence) Courts, community, victim or offender	https://projectrestore.nz/
	RESTORE pilot program	Arizona, USA	Victim, offender family & friends	Post-charge (pre-conviction) Crown	n/a
Circle	Hollow Water	Manitoba, Canada	Victim, offender, family & friends	Post-conviction (pre-sentence) Courts	https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cst-bnft-hlw-wtr/index-en.aspx#opening6
	Circle of Support & Accountability	Canada, USA	UK, Offender	Post-sentence (pre-reintegration) Corrections	http://cosacanada.com
Transformative justice	INCITE! Philly Stands Up	USA	Victim, offender community	Self referral, community	https://incite-national.org/ https://phillystanup.wordpress.com/
Doing restorative justice in cases of sexual violence	Mercer& Madsen 2015	Belgium			PDF available on internet

BIBLIOGRAFIA

ALBERTA V., Le garanzie per i partecipanti, in BONINI V. (a cura di) La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024.

ANASTASIA S., L'uso populista del diritto e della giustizia penale, in Ragion pratica, (1), 2019, 191 ss.

ANTIGONE, Nodo alla gola, XX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, 2024, www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapportosullecondizionedetenzione/.

ARIETI D., La giustizia riparativa nella fase di esecuzione della pena, L'esperienza del Centro per la giustizia riparativa della Regione Trentino Alto-Adige/Sudtirol.

BARTOLI R., La famiglia, le famiglie in, BERTOLINO M. (a cura di), Reati contro la famiglia, Torino, Giappichelli, 2022.

BARTOLI R., La tutela della persona dalle aggressioni violente, in BERTOLINO M. (a cura di), Reati contro la famiglia, Torino, Giappichelli, 2022.

BASSO M., Max Weber. Tipi di monopolio, in Scienza & Politica, XXXII(63), 21 ss.

BERINGHELI E., (Corso di formazione contro la violenza sulle donne-Edizione 2024), Il profilo dell'autore dei reati di violenza domestica. Il trattamento criminologico, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, https://www.ordineavvocatimilano.it/media/allegati/SERVIZI%20PER%20IL%20CITTADINO/VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/CORSO%20PROFESIONALIZZANTE%202024/CORSO17_9_24%20Enrica%20Beringheli.pdf.

BERTOLINO M., Art. 609-bis, in CRESPI A., STELLA F., ZUCCALÀ G. (a cura di), Commentario breve al Codice penale, Padova, CEDAM, 2003, 1978 ss.

BERTOLINO M., La violenza di genere e su minori tra vittimologia e vittimismo: notazioni brevi, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, (1), 2021, 65 ss.

BERTOLINO M., Reati contro la famiglia, Torino, Giappichelli, 2022.

BETTIO F., TICCI E., BETTI G., L'eguaglianza di genere riduce la violenza sulle donne?, in Rassegna italiana di sociologia, (1), 2020, 29 ss.

BIAGGIONI E., (22 luglio 2022) La difficile posizione delle vittime di violenza sessuale: l'insostenibile confronto con il pregiudizio sulla scarsa attendibilità della persona offesa e lo stereotipo dello stupratore modello, in Sistema penale, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/vittima-violenza-sessuale-pregiudizio-scarsa-attendibilita-persona-offesa>.

BIAGGIONI E., (9 dicembre 2024), Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa, in Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?, Sistema penale,

[https://www.sistemapenale.it/it/_documenti/giustizia-riparativa-e-violenza-di-genere-una-relazione-pericolosa.](https://www.sistemapenale.it/it/_documenti/giustizia-riparativa-e-violenza-di-genere-una-relazione-pericolosa)

BIGOTTI E, I “luoghi” della violenza: il lavoro. Il caso delle molestie sessuali, in PEZZINI B., LORENZETTI A. (a cura di) *Dal Codice Rocco al Codice Rosso, Un itinerario attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, Giappichelli, 2020.

BOIANO I., *Femminismo e processo penale*, Roma, Ediesse, 2015.

BONU, G., *Mappe del desiderio. Spazi safe e pratiche transfemministe di riappropriazione dell’urbano*, in BELINGARDI C., CASTELLI F., OLCUIRE S. (a cura di) *La libertà è una passeggiata. Donne e spazi urbani tra violenza strutturale e autodeterminazione*, Roma, laph Italia, 2019, 73 ss.

BORGHI R., *Decolonialità e privilegio. Pratiche femministe e critica del sistema-mondo*, Roma, Maltemi Editore, 2020.

BORTOLATO M., *Giustizia riparativa ed esecuzione penale*, in BONINI V. (a cura di) *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024.

BORTOLATO M., VIGNA E., *Oltre la vendetta pubblica. La giustizia riparativa in Italia*, Bari, Editori Laterza, 2025.

BOUCHARD M., *Giustizia riparativa e vittima di reato*, in BONINI V. (a cura di) *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024.

BOUCHARD M., FIORENTIN F., (23 novembre 2021), *Sulla giustizia riparativa, in Questione giustizia*, <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/3060/bouchard-fiorentin-la-giustizia-riparativa.pdf>.

BOUCHARD M., FIORENTIN F., *La giustizia riparativa*, Milano, Giuffré, 2024.

BRUNELLI F., *Il mediatore: ruolo, doveri, formazione*, in BONINI V. (a cura di) *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024.

CANNAS V, *Violenza di genere e misure di prevenzione: continuano le modifiche al Codice Rosso*, in *Diritto penale e processo*, (2), 2024, 158 ss.

CAPPUCCILLI E., FERRARI R., *Il discorso femminista. Storia e critica del canone politico moderno*, in *Scienza e Politica*, 28(54), 2016, 5 ss.

CARABELLESE F., et al., *Il trattamento giudiziario del sex offender: vecchi limiti, nuove opportunità*, in *Rassegna italiana di criminologia*, (3), 2020, 229 ss.

CATANIA A., *Rilievi sulla natura penale dei percorsi di recupero per sex offenders. Le tre interpolazioni dell’art. 15, L. n. 168/2023*, in *Diritto penale e processo*, (2), 2024, 192 ss.

CAVALIERE A., *Tra uguaglianza e differenze. Letture femministe del diritto in un’opera recente*, in *Ragion pratica*, (1), 2017, 281 ss.

CINGARI F., *Giustizia riparativa e commisurazione della pena criminale*, in BONINI V. (a cura di) *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024.

CONNEL R. *Questioni di genere*, Bologna, Il Mulino, 2009.

CORN E. Il reato di “femminicidio”, Note da un’analisi comparata con paesi Latino-American, in SCARPONI S. (a cura di) Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata, Milano, Wolters Kluwer, 2016.

CORNELLI R., È populismo penale? Il contrasto alla violenza di genere nelle società punitive, in Giurisprudenza italiana, (4), 2024, 980 ss.

COUNCIL OF EUROPE, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Istanbul, Council of Europe Treaty Series – No. 210, 2011, <https://www.istat.it/it/files//2017/11/ExplanatoryreporttolstanbulConvention.pdf>.

CREAZZO G., (29 settembre 2023), 29 settembre 1975: Il massacro del Circeo, Il Mulino, <https://www.rivistailmulino.it/a/29-settembre-1975-br-il-massacro-del-circeo>.

DAVIS A., “Donne, razza e classe”, Roma, Edizioni Alegre, 2018.

DE GIOIA V., MOLFESE G., Il nuovo Codice rosso, Piacenza, La Tribuna, 2024.

DE VIDO S., The Prohibition of Violence Against Women as Customary International Law? Remarks on the CEDAW General Recommendation No. 35, in Diritti umani e diritto internazionale, 2018, (2), 379 ss.

DI CESARE D., VACCARI A., Prospettive femministe di Caterina Botti, Iride, (1), 2014, 181 ss.

DI PAOLO G., La giustizia riparativa: esperienze oltre confine, in Processo penale e giustizia, Fascicolo Straordinario, 2023, 34-35.

DOMINIJANNI I., (14 marzo 2022), Patriarcato: il passato che non può tornare, D- La Repubblica delle donne, <https://www.libreriadelledonne.it/puntodivista/dallastampa/patriarcato-il-passato-che-non-puo-tornare/>

DROST L., HALLER B., HOFINGER V. (e altre), Restorative Justice in Cases of Domestic Violence Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs, Comparative Report, , Criminal Justice 2013 with the financial support of the European Commission, Gennaio 2015, https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-12/7388_restorative_justice_in_cases_of_domestic_violence.pdf.

ESPOSITO A., Il cyberbullismo, in SICIGNANO G. J., DI MAIO A. (a cura di) I nuovi reati informatici, Disciplina sostanziale profili processuali, Piacenza, La Tribuna, 2022.

FARALLI C., Donne e diritti. Un’introduzione storica, in CASADEI TH. (a cura di), Donne, diritto, diritti. Prospettive di giusfemminismo, Torino, Giappichelli, 2015.

FERRARI E. I., Linguaggio giuridico e genere, in SCARPONI S. (a cura di) Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata, Milano, Wolters Kluver, 2016.

FIANDACA G., Prima lezione di diritto penale, Bari, Editori Laterza, 2017.

FIANDACA G., La punizione, Bologna, Il Mulino, 2024.

FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale Parte generale, Torino, Zanichelli, IX ed., 2024.

FIORAVANTI M., Lo Stato moderno in Europa, Bari, Editori Laterza, 2002.

FOIRE S., La credibilità della donna nel processo per stupro: la vittima perfetta, in Studi sulla questione criminale, (3), 2022, 27 ss.

FuTuRe, Linee guida per la valutazione e l'autovalutazione del rischio di recidiva della violenza maschile contro le donne nelle relazioni di intimità.

GABARINO F., GIULINI P., La violenza nelle relazioni strette. L'esperienza di giustizia riparativa del CIPM, in PEZZINI B. LORENZETTI A. (a cura di), Dal Codice Rocco al Codice Rosso, Un itinerario attraverso la complessità del fenomeno, Torino, Giappichelli, 2020.

GIULINI P., VASSALLI A., DI MAURO S., Un detenuto ibernato, L'autore di reato sessuale tra tutela dei diritti e prospettive di difesa sociale, in GATTI U., GUALCO B. (a cura di), Carcere e Territorio, Milano, Giuffré, 2003.

GRAZIOSI M., Disparità e diritto. Alla origine della disuguaglianza delle donne, in SCARPONI S. (a cura di) Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata, Milano, Wolters Kluwer, 2016.

GRECO A., Ecco perché la legge sul femminicidio non è ingiusta ma è incostituzionale, in La legge per tutti, https://www.laleggepertutti.it/723954_ecco-perche-la-legge-sul-femminicidio-non-e-ingiusta-ma-e-incostituzionale.

GREVIO, Baseline Evaluation Report – Austria, Council of Europe, 2017, <https://rm.coe.int/grevio-report-austria-1st-evaluation/1680759619>.

GREVIO, Rapporto di Valutazione di Base Italia, Strasburgo, novembre 2019, <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2191/primo-rapporto-grevio-sullitalia-2020.pdf>.

GROSFOGUEL R. (2017), Rompere la colonialità: razzismo, islamofobia, migrazioni nella prospettiva decolare, Milano, Mimesis edizioni, 2017.

HALLER B., HOFINGER V., Austria, in Victim Offender Mediation: Needs of victims and offenders of Intimate Partner Violence Addendum to the 2nd Comparative Report: The Country Reports, Criminal Justice 2013 with the financial support of the European Commission, November 2015, https://www.ikf.ac.at/wp-content/uploads/2021/04/RJ_Country_Report.pdf.

HAYDEN A., Reflections on Family Violence and Restorative Justice: Addressing the critique, in HAYDEN A., GELSTHORPE L., KINGI V., MORRIS A., A restorative approach to family violence, Changing Tack, Farnham, Ashgate, 2014.

IL POST LA REDAZIONE, (venerdì 21 marzo 2025), La maestra sospesa per un profilo su OnlyFans è diventata un caso, il Post, <https://www.ilpost.it/2025/03/21/maestra-sospesa-senza-stipendio-profilo-onlyfans-valditara-istruzione-scuola/>.

IL POST MONDO (16 aprile 2025), Le donne trans non sono considerate "donne" nella legge sulle pari opportunità del Regno Unito, IL POST, <https://www.ilpost.it/2025/04/16/regno-unito-donna-sesso-biologico-definizione-giuridica/>.

ISTAT, Denunce Forze di Polizia, Tavole del Sistema di indagine del Ministero dell'interno (Anni 2014-2022), <https://www.istat.it/statistiche-per->

[temi/focus/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/denunce-forze-di-polizia/](#)

ISTAT, Il numero delle vittime e le forme della violenza, 2014.

ISTAT, Stalking sulle donne 2014, pubblicato il 24 Novembre 2016, <https://www.istat.it/it/files/2011/01/stalking-ultimissimo.pdf?title=Stalking+sulle+donne>

ISTAT, Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023, <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/07/REPORT-Molestie.pdf>.

KAY HARRIS M., Moving into the New Millenium: Towards a Feminist Vision of Justice, in The Prison Journal, (2), Fall-winter 1987, 27 ss.

KEENAN M., ZINSSTAG E., Sexual Violence and Restorative Justice, Oxford, Oxford University Press, 2022.

LARRAURI E., Cinque stereotipi sulle donne vittime di violenza... e alcune risposte del femminismo ufficiale, in Studi sulla questione criminale, III(2), 2008, 65 ss.

LATINO A., Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul, in Studi sulla questione criminale, 2019, (1-2), 165 ss.

LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, Non credere di avere dei diritti, La generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne, Torino, Rosenberg & Sellier, 1987.

LOMBARDI L., La violenza contro le donne, tra riproduzione e mutamento sociale, in Autonomie locali e servizi sociali, (2), 2016, 211 ss.

LORENZETTI A., Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali, Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile, Milano, Franco Angeli, 2018.

LORENZETTI A., La violenza contro le donne come fenomeno giuridico complesso, in PEZZINI B., LORENZETTI A. (a cura di) Dal Codice Rocco al Codice Rosso, Un itinerario attraverso la complessità del fenomeno, Torino, Giappichelli, 2020.

LORENZETTI A., I centri di giustizia riparativa e i livelli essenziali delle prestazioni, in BONINI V. (a cura di) La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024.

LORENZETTI A., RIBON R., Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo, in www.giudicedonna.it, (4)2017, 1 ss.

LORETONI A., Un femminismo intersezionale e multidisciplinare, in Iride, (2), 2018, 307 ss.

LÜNNEMANN K., WOLTHUIS A., Victim Offender Mediation: Needs of victims and offenders of Intimate Partner Violence 2nd Comparative report, Interviews & Focus Groups, Criminal Justice 2013 with the financial support of the European Commission, Novembre 2015, http://www.antoniocasella.eu/restorative/Lunneman_2015.pdf.

MAGGIO P., Le valutazioni da parte dell'autorità giudiziaria, in BONINI V. (a cura di) La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024.

MANENTE T., BOIANO I., La violenza nei confronti delle donne nel Codice penale, in MANENTE T. (a cura di), La violenza nei confronti delle donne, Torino, Giappichelli, 2024

- MANNOZZI G., *La giustizia senza spada*, Torino, Giuffrè, 2003.
- MANNOZZI G., (20 dicembre 2019), *La diversion: gli istituti funzionali all'estinzione del reato tra processo e mediazione*, in *disCRIMEN* articoli, <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Mannozi-La-diversion.pdf>.
- MANNOZZI G., *Le sfide poste dall'istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi*, in BONINI V. (a cura di), *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024.
- MARANI S., (20 gennaio 2021), *Vittime di reati sessuali ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito*, Altalex, <https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/20/vittime-di-reati-sessuali-ammesse-a-gratuito-patrocinio-a-prescindere-dal-reddito>.
- MARELLA M.R., *Break On Through To the Other Side: appunti sull'influenza di Marx nel femminismo giuridico*, in *Rivista critica del diritto privato*, 18(4), 2000, 741 ss.
- MARELLA M.R., *Teoria queer e analisi giuridica*, in PELISSERO M., VERCCELLONE A. (a cura di) *Diritto e persone LGBTQI+*, Torino, Giappichelli, 2022.
- MASERAL., *Delitti contro la vita*, in VIGANO' F. (a cura di), *Reati contro la persona*, Torino, Giappichelli, 2022.
- MATTEVI E., *Una giustizia più riparativa, Mediazione e riparazione in materia penale*, Trento, Collana della facoltà di giurisprudenza, 2017.
- MATTEVI E., (23 novembre 2023), *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme*, in *Sistema penale*, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1700667330_003-mattevi.pdf.
- MATTEVI E., (9 dicembre 2024), *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile a certe condizioni*, in *Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?*, *Sistema penale*, <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/giustizia-riparativa-e-violenza-di-genere-una-relazione-pericolosa>, 1 ss.
- MATTEVI E., *Definizioni e principi generali della giustizia riparativa tra indicazioni sovranazionali e previsioni nazionali*, in BONINI V. (a cura di) *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024.
- MAZZARESE T., *Un monito a prendere sul serio l'eguaglianza*, in GIANFORMAGGIO L., *Eguaglianza, donne e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2005.
- MCGLYNN C., *Challenging anti-carceral feminism: Criminalisation, justice and continuum thinking*, in *Women's studies International Forum*, (93), 2022, 1 ss.
- MENDITTO F. (2 aprile 2025), *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in *Sistema penale*, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/menditto-riflessioni-sul-delitto-di-femminicidio>.
- NON UNA DI MENO, (25 novembre 2021), *Comunicato Vogliamo contarci*, viv3, <https://osservatorionazionale.nonunadimeno.net/comunicati/vogliamo-contarci-viv3/>.
- PALMISANO R., *Minorità sociale, vita detentiva, tema per gli Stati Generali dell'esecuzione penale*, tavoli 4 e 2, luglio 2015.

PERMESSONEGATO.IT, State of Revenge 2022,
https://www.permessonegato.it/wpcontent/uploads/2024/09/PermessoNegato_StateofRevenge_2022.pdf.

PERONI C., (17 aprile 2025), Anatomia di un dibattito femminista: le ambivalenze del nominare il femminicidio, in Studi sulla questione criminale (Nuova serie dei delitti e delle pene), <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2025/04/17/anatomia-di-un-dibattito-femminista-le-ambivalenze-del-nominare-il-femminicidio/>.

PERSANO F., La Convenzione n. 210 del Consiglio d'Europa, in PEZZINI B., LORENZETTI A. (a cura di), Dal Codice Rocco al Codice Rosso, Un itinerario attraverso la complessità del fenomeno, Giappichelli, Torino, 2020.

PIRAS E., Se l'è cercata! Violenza di genere, colpevolizzazione della vittima e ingiustizia epistemica, in Ragion pratica, (1), 2021, 251 ss.

PITCH T., Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne, in Studi sulla questione criminale, 2008, 3(2), 7 ss.

PITCH T., Il malinteso della vittima, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2022.

PITCH T., PUGIOTTO A., L'odierno protagonismo della vittima. Un dialogo tra Tamar Pitch e Andrea Pugiotto, in Studi sulla questione criminale, (3), 2019, 111 ss.

POGGI F., Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale, in Diritti umani e diritto internazionale, 2017, (1), 51 ss.

POZZOLO S., Teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico, in CASADEI TH. (a cura di), Donne, diritto, diritti. Prospettive di giusfemminismo, Torino, Giappichelli, 2015.

PROJECT RESTORE, Restorative Justice following sexual violence, Annual Report, July 2023 – June 2024, <https://www.projectrestore.nz/wp-contentuploads/2024/12/Project-Restore-Annual-Report-FY24-Final-1.pdf>.

RE L., RIGO E., VIRGILIO M., Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto, Studi sulla questione criminale, XIV(1-2), 2019, 9 ss.

RELAZIONE FINALE E PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL D.D.L. A.C. 2435, (24 maggio 2021), https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1622121336_relazione-finale-commission-lattanzi-riforma-processo-penale-sistema-sanzionario-prescrizione.pdf.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», Supplemento straordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE, in Serie generale, n. 245, 2022, 177 ss.

RESTA F., Stalking, Ragioni e limiti di un dibattito, in Studi sulla questione criminale, III(2), 2008, 79 ss.

ROMANO B., Delitti contro la sfera sessuale della persona, Milano, Giuffrè, VII ed., 2022.

RUBIN G., "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex", in *Toward an Anthropology of Women*, New York, REITER R. (ed.), 1975, 157 ss.

SBRICCOLI M., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, Giuffrè Editore, 2009.

SBRICCOLI M., *La piccola criminalità e la criminalità dei doveri nelle riforme settecentesche del diritto e della legislazione penale*, in *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, Giuffrè Editore, 2009.

SBRICCOLI M., "Lex delictum facit". Tiberio Deciani e la criminalistica nella fase cinquecentesca del penale egemonico, in *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, Giuffrè Editore, 2009.

SCARPONI S., *Il principio di uguaglianza uomo/donna*, in SCARPONI S. (a cura di) *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Milano, Wolters Kluwer, 2016.

SGARBI C., *Lo stalking. Dall'evoluzione del fenomeno alle prospettive di intervento* in CASADEI TH. (a cura di), *Donne, diritto, diritti, Prospettive del giusfemminismo*, Torino, Giappichelli, 2015.

SINGER V. E., *Restorative approaches and gendered violence: Moving beyond is it possible?* Bridges Institute: Truro, Nova Scotia, 2019.

TAPIA TAPIA S., *Human Rights Penality and Violence Against Women: The Coloniality of Disembodied Justice*, in *Law and critique*, 2023.

TASSELLI C., DAMIANI F., (9 giugno 2021) "Sticky floors" o "glass ceilings"? Il ruolo del capitale umano, la flessibilità dell'orario di lavoro e della discriminazione nel divario salariale di genere, *Mind the Gap*, <https://idemindthegap.it/sticky-floors-o-glassceilings/>.

THE FOOL, *Revenge Porn Research* | Maggio 2020, Analisi campionaria del fenomeno della pornografia non consensuale e del percepito degli italiani sul tema, https://www.permessonegato.it/wpcontent/uploads/2024/09/PermessoNegato_Ricerca_Revenge_2022.pdf.

TORRE S., BENEGIANO M., DEL GOBBO A., *Il pensiero decoloniale: dalle radici del dibattito ad una proposta di metodo*, in *ACME: An International Journal for Critical Geographies*, 19(2), 2020, 448-468.

TORRIONI P. M., *Genere e identità: la costruzione sociale del maschile e del femminile nella società complessa*, in VENERA A. M. (a cura di) *Genere, educazione e processi formativi. Riflessioni teoriche e tracce operative*, Parma, Spaggiari, 2014, 37 ss.

TRAMONTE V., *Il Centro per la giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Sudtirol: dall'istituzione alla disciplina organica*.

UNITED NATIONS (Department of Economic and Social Affairs, Division for the Advancement of Women), *Handbook for Legislation on Violence against Women*, New York, United Nations publication, 2010, <https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf>.

UNITED NATIONS (Office on Drugs and Crime), Handbook on Restorative Justice Programmes, second edition, Vienna, Criminal Justice Handbook series, 2020.

VALSECCHI A., Delitti contro l'inviolabilità e la libertà sessuale: prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale, in VIGANO' F. (a cura di), Reati contro la persona, Torino, Giappichelli, 2022.

VALSECCHI A., Delitti contro la libertà fisica e psichica dell'individuo, in VIGANO' F. (a cura di), Reati contro la persona, Torino, Giappichelli, 2022.

VASSALLO B., Linguaggio inclusivo ed esclusione di classe, Napoli, Tamu Edizioni, 2023.

VENAFRO E., CAMPANELLA S., Giustizia riparativa ed estinzione del reato, in BONINI V. (a cura di) La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Torino, Giappichelli, 2024.

VERDOLINI V. (10 aprile 2025), Le motivazioni della sentenza Turetta e il femminismo punitivo, in Lucy Sulla Cultura, https://lucysullacultura.com/le-motivazioni-della-sentenza-turetta-e-il-femminismo-punitivo/?fbclid=IwY2xjawJktBJleHRuA2FlbQIxMQABHp2Y4AZzDynJqKTy6fP8K60dq3fGtjE_ois8mrcOvsYI0gIL6O8ONSh9Pug3_aem_wGKvkzCGf5I2NgW9UJOh3g&sfnsn=scwspwa.

VIRGILIO M., Violenza maschile sulle donne e strumentario giuridico, in Genesis: rivista della Società Italiana delle Storiche, IX(2), 2010, 115 ss.

VIRGILIO M., Legislazioni a contrasto della violenza maschile contro le donne e autodeterminazione femminile, in SCARPONI S. (a cura di) Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata, Milano, Wolters Kluwer, 2016.

VIRGILIO M., Le violenze maschili contro le donne. Tra impunità e populismo penale punitivo, in SCARPONI S. (a cura di), Diritto e genere. Temi e questioni, Trento, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, 45, 2020.

VIRGILIO M., (10 marzo 2025), Nominare il femminicidio. Non in nostro nome, in Studi sulla questione criminale (Nuova serie dei delitti e delle pene), <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2025/03/10/nominare-il-femminicidio-non-in-nostro-nome/>.